

Repertorio n. 55146

Raccolta n. 20700

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il sedici gennaio duemilaventi

16/1/2020

In Milano, via Paleocapa n. 3.

Davanti a me Arrigo Roveda, notaio con sede in Milano, Collegio Notarile di Milano,

è presente il signor:

- FEDELE CONFALONIERI, nato a Milano (MI) il 6 agosto 1937, domiciliato per la carica a Milano (MI), via Paleocapa n. 3, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della

"MEDIASET S.P.A."

con sede in Milano, Via Paleocapa n. 3, col capitale sociale di euro 614.238.333,28, versato, numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano-Monza-Brianza-Lodi, codice fiscale e partita iva 09032310154, società di nazionalità italiana,

della cui identità personale sono certo, il quale mi chiede di completare le operazioni di verbalizzazione dell'assemblea della società, svoltasi in mia presenza, il giorno

10 (dieci) gennaio 2020 (duemilaventi)

in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, operazioni che ho documentato come segue:

"Essendo le ore 11,01 ed avendo il dr. Fedele Confalonieri, assunto la presidenza dell'assemblea della società convocata per oggi, in questo luogo ed alle ore 11, chiede a me notaio di redigere il verbale.

Aderendo alla richiesta fattami do atto di quanto segue:

il Presidente innanzitutto:

- ricorda che l'avviso di convocazione dell'odierna assemblea è stato pubblicato in data 22 novembre 2019 sul sito internet della società e messo a disposizione presso il meccanismo di stoccaggio "Emarket Storage". In data 23 novembre 2019 l'avviso di convocazione per estratto è stato pubblicato sui quotidiani "Il Sole 24 Ore" e "New York Times" con il seguente

ORDINE DEL GIORNO:

1. Proposta di modifica degli articoli 1, 13, 15, 40, 42 e 43 della versione proposta dello statuto sociale e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 dei *"Termini e condizioni delle azioni a voto speciale"* (nonché dell'articolo 1 dell'Allegato 1 ai medesimi), che saranno adottati dalla società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A. in Mediaset Investment N.V., nonché del paragrafo 6 dei *"Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale"*.

- comunica che sono presenti, oltre al Presidente, i consiglieri signori:

- Pier Silvio Berlusconi, Vice Presidente e Amministratore Delegato;

- Marina Brogi,

- Andrea Canepa,

- Raffaele Cappelletto,

- Costanza Esclapon De Villeneuve,


- Giulio Gallazzi,

Registrato a Milano DP11

16/01/2020

al n. 2980

€ 356,00



- Marco Giordani,
- Francesca Mariotti,
- Gina Nieri,
- Danilo Pellegrino,
- Niccolò Querci,
- Stefano Sala,
- Carlo Secchi,

nonché i sindaci, signori:

- Mauro Lonardo, Presidente,
- Francesca Meneghel,
- Ezio Maria Simonelli,

mentre risulta assente il consigliere Marina Berlusconi.

Il Presidente fornisce le seguenti informazioni:

- tutta la documentazione relativa all'argomento previsto all'ordine del giorno è stata depositata e messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente.

Tale documentazione viene allegata al verbale come parte integrante e sostanziale dello stesso;

- le comunicazioni degli intermediari ai fini dell'intervento alla presente assemblea dei soggetti legittimati, sono state effettuate ai sensi delle vigenti disposizioni in materia;

- l'ufficio assembleare, a tal fine autorizzato, ha verificato la rispondenza delle deleghe degli intervenuti, ai sensi della normativa vigente e degli articoli 12 e 14 dello Statuto sociale e la società ha reso disponibile presso la sede sociale e sul proprio sito internet il modulo per il conferimento delle deleghe ed istruzioni di voto;

- Computershare S.p.A. è stata incaricata quale rappresentante designato.

Al rappresentante designato sono state rilasciate 35 deleghe per numero 2.233.055 azioni;

- l'assemblea si tiene in unica convocazione e pertanto risulta costituita essendo presenti azionisti che rappresentano oltre un quinto del capitale sociale.

Il Presidente comunica che partecipa all'assemblea Vivendi S.A., titolare di n. 340.245.513 (trecentoquarantamilioniduecentoquarantacinquemilacinquecentotredici) azioni (pari al 28,80% del capitale, 29,90% al netto delle azioni proprie), di cui n. 113.533.301 (centotredicimilionicinquecentotrentatremilatrecentouno) azioni (pari al 9,61% del capitale, 9,98% al netto delle azioni proprie, la "Partecipazione Vivendi") intestate alla stessa Vivendi, e numero 226.712.212 (duecentoventiseimilionisettecentododicimiladuecentododici) (pari al 19,19% del capitale, 19,92% al netto delle azioni proprie, la "Partecipazione Simonfid") intestate fiduciariamente a Simon Fiduciaria S.p.A.

Come già osservato in occasione dell'assemblea del 4 settembre ultimo scorso, ad avviso del consiglio di amministrazione e del Presidente dell'assemblea per quanto possa occorrere, né Vivendi, né Simon Fiduciaria hanno titolo per esercitare i diritti amministrativi connessi a tutte le azioni acquistate da Vivendi in quanto quest'ultima le ha acquistate, e le detiene, in violazione:

(i) degli specifici impegni assunti anche nei confronti di Mediaset con il contratto sottoscritto l' 8 aprile 2016 avente a oggetto, tra l'altro, la cessione

di Mediaset Premium S.p.A., e.....
(ii) delle inderogabili disposizioni di legge di cui all'articolo 43 Tusmar, come accertato dall'AGCOM con la delibera n. 178/17/CONS del 18 aprile 2017.....

Il Presidente tiene a sottolineare che, a giudizio della società, gli effetti di tali violazioni permangono tuttora, anche tenuto conto degli sviluppi delle azioni giudiziarie ingenerate dalla mancata esecuzione del contratto e dell'intestazione fiduciaria della Partecipazione Simonfid. Quindi ad avviso della società nè Vivendi nè Simon Fiduciaria possono partecipare alle assemblee della società.....

La società prende peraltro atto che in data 31 agosto 2019 il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso presentato da Vivendi, ordinando con riferimento all'assemblea del 4 settembre 2019, *"di ammettere le n. 113.533.301 azioni possedute direttamente da Vivendi S.A., pari al 9,61% del capitale sociale di Mediaset S.p.a. e al 9,99% dei diritti di voto, nonché di consentire a Vivendi S.A. in assemblea il diritto di voto e l'esercizio di ogni relativo diritto amministrativo inerente numero di azioni 9,61%"*.....

Il Tribunale ha peraltro chiarito che la posizione di Vivendi è stata esaminata alla luce del fatto che sia l'AGCOM (con delibera n. 178/17/CONS), sia il Tribunale di Milano (con provvedimento cautelare pronunciato in corso della causa Ruolo Generale 50173/2018) hanno paralizzato l'esercizio dei diritti inerenti la Partecipazione Simon Fiduciaria e in particolare quelli di voto.....


Il Presidente comunica che si tratta di un elemento centrale, da cui emerge con chiarezza che, secondo il Tribunale, l'esercizio dei diritti di voto per la misura del 19,19% delle azioni da parte di Vivendi attraverso la sua fiduciaria Simon Fiduciaria è paralizzato fino alla definizione della pendente causa di merito (Ruolo Generale 50173/2018) e quindi che Vivendi può partecipare all'odierna assemblea proprio in quanto Simon Fiduciaria non vi partecipi. In caso contrario, si violerebbe il divieto sancito dall'articolo 43 del Tusmar.....

Va inoltre ricordato che, in data 9 gennaio 2020, a fronte dell'istanza cautelare con richiesta di misure monocratiche presentata da Vivendi in data 2 gennaio 2020 per la sospensione della delibera AGCOM n. 178/17/Cons, il TAR Lazio, in via monocratica, ha respinto tale richiesta, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 gennaio 2020.....

Il Presidente comunica allora che non essendo intervenuti ad avviso del consiglio di amministrazione, e suo, per quanto possa occorrere, quale presidente dell'assemblea, elementi tali da modificare la situazione di fatto esistente il 4 settembre ultimo scorso ed essendosi questa mattina presentato il delegato di Simon Fiduciaria, allo stesso non è stato consentito di partecipare ai lavori assembleari, previa consegna della nota di cui il Presidente dà lettura e che si trascrive:.....

"Facciamo riferimento alla comunicazione ex articolo 83-sexies del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 trasmessa alla scrivente società (la "Società" o "Mediaset") su richiesta di Ersel Sim S.p.A. in data 7 gennaio 2020 relativa alle n. 226.712.212 azioni Mediaset detenute da Vivendi S.A. ("Vivendi") e intestate fiduciariamente a Simon Fiduciaria (la "Partecipazione Fiduciaria")......

Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, riunitosi in data odierna, ha



valutato la posizione di Simon Fiduciaria alla luce, tra l'altro:-----

(a) degli elementi e delle circostanze occorsi antecedentemente al 4 settembre ultimo scorso, come riassunti nella lettera che è stata consegnata a Simon Fiduciaria in tale data e che qui si intendono integralmente richiamati. Tra questi, l'ordinanza del Tribunale di Milano del 23 novembre 2018 (Ruolo Generale 50173/2018), successivamente confermata con ordinanza del 17 gennaio 2019 (Ruolo Generale 57492/2019) e l'ordinanza del Tribunale di Milano del 31 agosto 2019 (Ruolo Generale n. 33508/2019);-----

(b) degli eventi occorsi successivamente al 4 settembre ultimo scorso:-----

(i) nel procedimento Ruolo Generale 50173/2018 promosso da Simon Fiduciaria avanti il Tribunale di Milano nei confronti della nostra Società;-----

(ii) nella causa pregiudiziale C-719/18 pendente avanti la Corte di Giustizia dell'Unione europea, ivi incluse le argomentazioni contenute nelle conclusioni dell'avvocato Generale M. Campos Sánchez-Bordona presentate il 18 dicembre 2019;-----

(c) nei procedimenti giudiziari ruolo generale 33508/2019 e 40058/2019 promossi da Vivendi e Simon Fiduciaria ex art. 2378 cod. civ. avanti il Tribunale di Milano per l'annullamento di alcune delle deliberazioni assunte dall'assemblea di Mediaset del 18 aprile 2019, riuniti dal Tribunale di Milano con provvedimento del 6 dicembre 2019;-----

(d) nei procedimenti giudiziari ruolo generale 48580/2019 e 48880/2019 promossi, rispettivamente, da Vivendi e Simon Fiduciaria ex art. 2378 cod. civ. avanti il Tribunale di Milano per l'annullamento e la sospensione delle deliberazioni assunte dall'assemblea di Mediaset del 4 settembre 2019, riuniti dal Tribunale di Milano con provvedimento dell'11 ottobre 2019 e delle ordinanze emesse dal Tribunale di Milano nell'ambito del relativo procedimento cautelare da ultimo in data 6 dicembre 2019;-----

(e) nel ricorso proposto da Vivendi con istanza cautelare per la richiesta di misure monocratiche presentato al Tar Lazio in data 2 gennaio 2020 per la sospensione della delibera AGCOM n. 178/17/Cons e del decreto con cui, in data 9 gennaio 2020, il Tar Lazio in via monocratica, ha respinto la suddetta richiesta, fissando per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 15 gennaio 2020.-----

*** **

Sulla scorta delle valutazioni sopra richiamate e con il supporto dei propri consulenti legali, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset:-----

- ritenuto che permangono nei confronti di Simon Fiduciaria le eccezioni già sollevate in precedenza quale intestataria della partecipazione fiduciaria ai sensi dell'articolo 83-septies del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 in merito all'esercizio dei diritti amministrativi inerenti detta partecipazione fiduciaria;-----

- a maggioranza (con l'astensione di un consigliere) ha deliberato, con esclusivo riferimento all'odierna assemblea e impregiudicato ogni altro diritto o eccezione spettantigli nell'esercizio dei propri poteri gestori:-----

(i) di opporsi alla richiesta di Simon Fiduciaria di esercitare i diritti di voto inerenti alla partecipazione fiduciaria;-----

(ii) di non consentire la partecipazione di Simon Fiduciaria ai lavori assembleari;-----

(iii) di comunicare, per quanto occorrer possa, al presidente dell'assemblea le suddette decisioni al fine di consentirgli l'esercizio delle prerogative allo stesso riservate.

Al fine di rispettare il principio della parità informativa, oltre che le specifiche norme in materia, le decisioni sopra illustrate vengono rese note anche al mercato con comunicato stampa.

Per quanto occorrer possa, desidero precisare che le suddette decisioni sono state fatte proprie dal sottoscritto quale presidente dell'assemblea, che qui dichiara di condividere le valutazioni del consiglio di amministrazione".

Il Presidente comunica quindi che partecipano, in proprio o per delega, all'apertura della stessa n. 334 legittimati al voto rappresentanti, in proprio e per delega, numero 714.253.318 azioni ordinarie, pari al 60,467038% delle n. 1.181.227.564 azioni costituenti il capitale sociale, tutte ammesse al voto.

Dichiara quindi che l'assemblea, regolarmente convocata, é validamente costituita a termini di legge e di statuto e può deliberare sull'argomento all'ordine del giorno.

Comunica che non sono pervenute alla società richieste di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea nè proposte di deliberazione su materie già all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 126-bis del Testo Unico della Finanza.

Dà atto che la Società ha ricevuto lo scorso 20 dicembre una lettera da Vivendi contenente rilievi rispetto al progetto MFE e alla proposta di deliberazione sottoposta all'odierna assemblea e una denuncia ex art. 2408 codice civile al Collegio Sindacale.

La società ha reso noto il contenuto della lettera con comunicato emesso il 22 dicembre 2019 e pubblicato integralmente la lettera sul proprio sito in pari data.

Il Consiglio di Amministrazione ha risposto alla lettera con comunicato stampa del 23 dicembre 2019.


Il Collegio Sindacale ha predisposto la relazione ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2408 del codice civile che è stata pubblicata sul sito della società, presso il meccanismo di stoccaggio "Emarket Storage", nonché presso la sede legale, in data 8 gennaio 2020.

Il Presidente cede la parola al Presidente del Collegio Sindacale, Mauro Lonardo il quale dà lettura dell'intervento che si riporta:

"Premetto che in data 20 dicembre 2019 il Collegio Sindacale ha ricevuto una lettera indirizzata anche all'attenzione del Consiglio d'amministrazione, qualificata dall'azionista Vivendi S.A. anche come formale denuncia di fatti censurabili ai sensi dell'art. 2408 c.c. in qualità di azionista di Mediaset S.p.A., indirizzata per conoscenza anche alla CONSOB.

Ricordo a beneficio di tutti gli azionisti che ai sensi dell'art 2408 cc "Ogni socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al collegio sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione all'assemblea.

Se la denuncia è fatta da tanti soci che rappresentino ... (come nel caso in questione - ndr) un cinquantesimo nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea;"



Di qui l'attività svolta dal Collegio a far data dal 20 dicembre e la messa a disposizione della presente relazione per la presente assemblea, previo comunicato stampa, sul portale della Società ed il presente intervento in sede assembleare al fine di "presentare le sue conclusioni" sull'attività svolta così come espressamente richiesto dalla norma dell'art. 2408 cc.-----

Ricordo che i "fatti censurabili" sono gravi irregolarità commesse dagli amministratori che possono consistere in:-----

violazioni della legge, dello statuto o dei principi di corretta amministrazione;-----

ovvero inadeguatezza dell'assetto organizzativo, dell'assetto amministrativo-contabile;-----

ovvero irregolarità nella gestione.-----

Per una migliore comprensione dei fatti segnalati come potenzialmente censurabili e per trasparenza verso tutti gli azionisti la Denuncia presentata dall'azionista Vivendi ha ad oggetto sia alcuni profili del processo deliberativo del progetto di fusione tra Mediaset, Mediaset España Comunicación S.A. e Mediaset Investment N.V sia le procedure in corso di esecuzione per la modifica di detto progetto. In particolare, la Denuncia censura:-----

i) la correttezza e completezza della Relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione di Mediaset S.p.A. sulla proposta di delibera ex artt. 2377, co. 8, e 2502, co. 2, c.c., pubblicata in data 5 dicembre 2019 in vista dell'assemblea degli azionisti convocata per il prossimo 10 gennaio 2020;-----

ii) la correttezza e la conformità alla legge del processo deliberativo seguito dal Consiglio d'amministrazione, con riferimento, tra l'altro, all'informativa e alla valutazione circa gli interessi in proprio di alcuni amministratori ai sensi dell'art. 2391 c.c., e al rispetto della disciplina prevista dall'art. 2497-ter c.c., in occasione delle decisioni del Consiglio d'amministrazione richiamate nella Denuncia;-----

iii) la correttezza e la conformità alla legge delle procedure che intendono seguire Mediaset S.p.A., Mediaset España Comunicación S.A. e Mediaset Investment N.V. per modificare lo statuto di MFE nel contesto della Fusione (di seguito, la "Modifica").-----

Per una migliore comprensione dell'angolo visuale di azione del Collegio sindacale preciso che la denuncia ex art. 2408 non implica una valutazione di merito a cura del Collegio sindacale sui fatti segnalati da parte di un'azionista, così sostituendosi ai giudici nell'ambito dei procedimenti giudiziari esistenti, ma una valutazione circa la sussistenza di fatti censurabili degli amministratori, secondo la definizione di fatti censurabili dati sopra.-----

Ad ulteriore migliore informazione ricordo che ai sensi delle vigenti norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate, "[i]l collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto. La funzione di vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto consiste nella verifica della conformità degli atti sociali e delle deliberazioni degli organi sociali alle leggi, ai regolamenti, alle disposizioni statutarie e ai codici di comportamento ai quali la società abbia dichiarato di attenersi" (cfr. "Norme di comportamento del collegio sindacale di società quotate", norma Q.3.2).-----

Ed ancora si ricorda che "[l]a vigilanza sul comportamento diligente degli amministratori non consiste in un controllo di merito sull'opportunità e sulla convenienza delle scelte di gestione degli amministratori, bensì riguarda esclusivamente gli aspetti di legittimità sostanziale delle scelte stesse e la

verifica della correttezza del procedimento decisionale degli amministratori.

A tal fine, il collegio sindacale, sulla base delle informazioni ricevute, vigila che gli amministratori abbiano, in fase di assunzione di delibere consiliari, acquisito le opportune informazioni e posto in essere le cautele e verifiche preventive normalmente richieste per una scelta di quel tipo, operata in quelle circostanze e con quelle modalità.

Conclusioni del Collegio all'assemblea di Mediaset.

Così come indicato in premessa, ai sensi dell'art. 2408 sono chiamato a nome del Collegio a rappresentare le conclusioni all'assemblea fermo restando che la relazione messa a disposizione sul portale contiene evidenza analitica delle motivazioni sottostanti alle valutazioni conclusive.

Le verifiche effettuate sui singoli punti, analiticamente descritte nella relazione agli atti della presente assemblea, condotte alla luce del quadro normativo all'epoca ed attualmente vigente e sulla base delle informazioni disponibili fino alla data odierna, non hanno evidenziato fatti censurabili in relazione alla Relazione redatta dal Consiglio di amministrazione di Mediaset ai sensi art. 125-ter TUF né, più in generale, rispetto alla Fusione che ne è oggetto.

Il Collegio sindacale non ha pertanto, allo stato, proposto da presentare all'assemblea degli azionisti di Mediaset.

Si precisa da ultimo che successivamente al deposito della relazione ed alla pubblicazione della stessa nella serata dell'altro ieri sono accaduti i seguenti fatti:

1) è pervenuta una integrazione documentale della denuncia da parte del socio Vivendi per effetto della nota del Notaio Prof. Avv. Reviglioni circa la procedura di fusione in corso di esecuzione.

Il Collegio ritiene che la stessa non muti la propria valutazione conclusiva in merito ai fatti censurati già oggetto di segnalazione.

2) nella serata del 9 gennaio è pervenuto il decreto del Presidente del TAR Lazio che rigetta l'istanza urgente di Vivendi 2 gennaio 2020 della quale il Collegio aveva dato conto nella propria relazione (par. B.3, pag. 8).

Il disposto e la motivazione del decreto, che rigetta l'istanza di Vivendi, non inducono ad apportare modifiche alle conclusioni raggiunte dal Collegio in detta relazione."

Il Presidente comunica poi:


- che per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società, tra i quali il segretario del Consiglio di Amministrazione signora Emanuela Bianchi che lo assisterà nel corso della riunione assembleare;

- che è stato consentito di assistere all'assemblea, anche mediante collegamento televisivo a circuito chiuso, ad esperti e ai rappresentanti della società di revisione;

- che la registrazione audio e video dell'assemblea viene effettuata al solo fine di agevolare la verbalizzazione della riunione e di documentare quanto trascritto nel verbale.

Questa e ulteriori informazioni sono contenute nel documento informativo in materia di protezione dei dati personali affisso all'ingresso.

Precisa altresì che tutti i dati, nonché i supporti audio e video, verranno conservati, unitamente ai documenti prodotti durante l'assemblea, presso la



Direzione Affari Societari di Mediaset S.p.A.

Il Presidente cede la parola alla signora Emanuela Bianchi per fornire alcune informazioni richieste ai sensi della normativa vigente:

La signora Emanuela Bianchi dichiara:

- che il capitale sociale é di euro 614.238.333,28 (seicentoquattordicimilioniduecentotrentottomilatrecentotrentatre virgola ventotto), suddiviso in n. 1.181.227.564 (unmiliardocentoottantunmilioniduecentoventisettemilacinquecentosessantaquattro) azioni ordinarie da nominali euro 0,52 (zero virgola cinquantadue) ciascuna;

- che alla data odierna il soggetto che partecipa direttamente o indirettamente, in misura superiore al 3% del capitale sociale di Mediaset S.p.A, è il seguente:

- Silvio Berlusconi indirettamente tramite Fininvest S.p.A. numero 521.803.991 (cinquecentoventunmilioniottocottremilanovecentonovantuno) azioni pari al 44,175 % (quarantaquattro virgola centosettantacinque per cento).

Dal sito Consob risulta altresì:

- Vivendi S.A. numero 340.245.513 (trecentoquarantamilioniduecentoquarantacinquemilacinquecentotredici) azioni pari al 28,80% (ventotto virgola ottanta per cento), di cui numero 113.533.301 (centotredicimilionicinquecentotrentatremilatrecentouno) pari al 9,61% (nove virgola sessantuno per cento) con diritto di voto e numero 226.712.212 (duecentoventiseimilionsettecentododicimiladuecentododici) pari al 19,19% (diciannove virgola diciannove per cento) il cui diritto di voto è esercitato da Ersel Sim S.p.A.;

- che alla data odierna la società detiene in portafoglio numero 44.283.164 (quarantaquattromilioniduecentoottantatremilacentosessantaquattro) azioni proprie senza diritto di voto, pari al 3,66% (tre virgola sessantasei per cento) del capitale sociale.

Il Segretario comunica che saranno allegati al verbale dell'assemblea e saranno a disposizione degli intervenuti:

- l'elenco nominativo dei partecipanti all'assemblea, in proprio o per delega, completo di tutti i dati richiesti dalla Consob, con l'indicazione del numero delle azioni per le quali é stata effettuata la comunicazione da parte dell'intermediario all'emittente ai sensi dell'articolo 83-sexies del Testo Unico della Finanza;

- l'elenco nominativo dei soggetti che hanno espresso voto favorevole, voto contrario, si sono astenuti o dichiarati non votanti o si sono allontanati prima di una votazione, sia essa effettuata per alzata di mano che elettronicamente, e il relativo numero di azioni possedute.

Sarà altresì inserita nel verbale dell'assemblea la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, le risposte fornite e le eventuali dichiarazioni a commento.

Fermo restando quanto già detto in relazione alla posizione di Simon Fiduciaria S.p.A. e di Vivendi S.A., il Presidente richiede formalmente che i partecipanti all'assemblea dichiarino l'eventuale loro carenza di legittimazione al voto ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nessuna dichiarazione viene resa.

Il Presidente precisa che per esigenze funzionali al corretto svolgimento dei lavori assembleari, nei locali in cui si tiene l'assemblea non possono essere utilizzati sistemi di connessione wireless e telefoni cellulari.

Comunica che le votazioni avverranno tramite utilizzo di apposito telecomando "radiovoter", le cui istruzioni sono state consegnate unitamente alla documentazione messa a disposizione dei partecipanti.

Cede quindi la parola nuovamente alla signora Emanuela Bianchi per comunicare le modalità di svolgimento delle votazioni.

La signora Emanuela Bianchi comunica che all'atto della registrazione, ciascun avente diritto al voto ha ricevuto un "radiovoter" nel quale è memorizzato il suo codice di identificazione e le relative azioni possedute. Il "radiovoter" è ad uso strettamente personale e funge anche da pass per l'accesso ai locali in cui si tiene l'assemblea. Nel corso dell'assemblea ciascun partecipante potrà uscire dalla sala dell'assemblea accostando il "radiovoter" assegnato ad uno dei lettori appositamente predisposti per la rilevazione dell'accesso alla sala assembleare e consegnando i "radiovoter" al personale di sorveglianza.

Al rientro in sala, il partecipante, previo ritiro del "radiovoter", dovrà accostare il "radiovoter" assegnato ad uno dei lettori appositamente predisposti per la rilevazione dell'accesso. Ciò comporterà la rilevazione nel sistema informatico della sua "presenza".

Le votazioni avverranno come segue:

l'apertura e la chiusura di ciascuna votazione saranno segnalate mediante illuminazione, rispettivamente di colore verde per l'apertura e di colore rosso per la chiusura.

Aperta la votazione, ciascun partecipante potrà esprimere il proprio voto digitando:

tasto verde - favorevole,

tasto rosso - contrario,

tasto giallo - astenuto.

Il voto non può essere validamente espresso prima dell'apertura della votazione. Durante la votazione è possibile ripetere l'espressione di voto risonando uno dei citati tasti. La conferma del voto è effettuata premendo il tasto "ok".

Coloro che non esprimono alcun voto o non confermano il proprio voto saranno considerati non votanti. In caso di problemi tecnici in ordine al funzionamento del "radiovoter", i partecipanti potranno rivolgersi al personale addetto presso l'apposita postazione. Al termine di ciascuna votazione il presidente proclamerà i relativi risultati che verranno proiettati sullo schermo.


I portatori di deleghe che intendono esprimere voti diversificati nell'ambito delle azioni complessivamente rappresentate dovranno recarsi alla postazione di "voto assistito".

Si segnala che la procedura di votazione per le deliberazioni all'ordine del giorno sarà elettronica, salvo diversa proposta da parte del Presidente, mentre le altre votazioni saranno effettuate per alzata di mano o per appello nominale.

In quest'ultimo caso i contrari e/o astenuti dovranno comunicare il loro nominativo, il nominativo dell'eventuale delegante ed il numero delle azioni rappresentate in proprio e/o per delega.

I votanti potranno verificare la propria manifestazione di voto recandosi all'apposita postazione.

Riprende la parola il Presidente il quale prima di passare alla trattazione



dell'argomento all'ordine del giorno, comunica che la richiesta di intervento potrà essere segnalata al Segretario del Consiglio signora Emanuela Bianchi.

La parola ai soci seguirà l'ordine di presentazione delle richieste di intervento.

Al fine di favorire la più ampia partecipazione dei soci alla discussione, la durata massima di ciascun intervento, su ciascun punto all'ordine del giorno, non potrà essere superiore a cinque minuti e gli eventuali interventi di replica non potranno essere superiori a tre minuti.

Al termine degli interventi sarà fornita risposta alle domande, previa eventuale sospensione dei lavori assembleari.

L'azionista Marco Bava dichiara di opporsi sul punto.

Il Presidente informa che alle domande pervenute per iscritto, ai sensi dell'articolo 127-ter del Testo Unico della Finanza, è stata fornita risposta prima dell'assemblea mediante pubblicazione sul sito internet della società del documento distribuito a ciascuno degli aventi diritto al voto all'inizio dell'adunanza.

Il testo delle domande e delle risposte viene allegato sotto -A-.

Il Presidente passa quindi alla trattazione dell'argomento all'ordine del giorno di cui al **Punto 1: Proposta di modifica degli articoli 1, 13, 15, 40, 42 e 43 della versione proposta dello statuto sociale e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale"** (nonché dell'articolo 1 dell'Allegato 1 ai medesimi), che saranno adottati dalla società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A. in Mediaset Investment N.V., nonché del paragrafo 6 dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale".

Prende la parola l'azionista Marco Bava il quale evidenzia che la lettera di Vivendi era sul sito ma non tra la documentazione distribuita.

Chiede che ne venga data lettura unitamente alla nota integrativa di cui ha fatto cenno il Presidente del Collegio Sindacale.

Il Segretario del Consiglio Emanuela Bianchi fa notare all'azionista Bava e agli altri azionisti che il Presidente non ha ancora terminato le sue comunicazioni.

Riprende la parola il Presidente il quale dà lettura del seguente testo:

"Abbiamo convocato l'assemblea straordinaria odierna per apportare alla proposta di statuto di MFE le modifiche che, anche sulla base delle indicazioni del Tribunale di Milano, appaiono opportune per una governance della holding europea che favorisca una pronta realizzazione del nostro progetto paneuropeo. Teniamo troppo a questo progetto per ostinarci su singole statuizioni che, seppur a nostro avviso legittime, sono state oggetto di rilievi.

L'obiettivo di oggi, con l'approvazione delle modifiche statutarie, è quello di proseguire con l'attuazione del nostro progetto industriale paneuropeo, nell'ottica di ritrovare quelle dimensioni che, vista la concorrenza globale nell'ambito dei new media, ci assicurino un ruolo competitivo nei paesi di riferimento e nell'agone europeo.

Come sapete da tempo Mediaset è parte attiva all'interno di varie associazioni (ACT, "European Media Alliance", EGTA) all'interno delle quali, in-

sieme ad altri broadcaster europei - leader nei rispettivi paesi - abbiamo analizzato i diversi fronti di sviluppo e abbiamo verificato concretamente l'esistenza di possibili sinergie e opportunità comuni di investimento.

Su questi tavoli, è emersa chiaramente un'evidenza: la "dimensione del business" ("il size") degli operatori media conta sempre di più nelle dinamiche competitive di ogni singolo paese:

- tutti i principali "nuovi competitors" (Netflix, Google, Amazon, Facebook, etc) gestiscono business con attività internazionali potendo contare su sinergie di scala e di scopo. Anche il principale pay tv operator (Sky) è parte di un gruppo con attività internazionali, attraverso una struttura europea;

- tutti (o gran parte) dei nostri principali fornitori (scripted and non-scripted content producer, US major, etc.) gestiscono attività internazionali (Fox, Universal, Warner, Endemol-Banjai, etc.);

- tutti i nostri clienti (media agency) gestiscono già da tempo le proprie attività su base internazionale.

Nella nostra industria gli unici operatori rimasti con una dimensione locale sono i broadcaster della televisione gratuita. Per questo motivo, fin dal 2015 (ben prima dell'entrata di Vivendi nel nostro capitale) abbiamo iniziato a studiare se fosse possibile creare valore spostandoci dalla dimensione locale a una dimensione più internazionale e pan-europea.

L'esperienza, ad esempio, della European Media Alliance è e rimane un'esperienza interessante e un buon laboratorio di idee e di confronto ad altissimo livello.

L'Alliance sta sviluppando diversi filoni di lavoro ad es. nell'ambito dei contenuti, della tecnologia, della trasmissione del segnale digitale e dell'advertising.

L'Alliance è anche un laboratorio di ricerca di possibili forme di integrazione tra broadcaster in Europa. All'interno di questa esperienza sta emergendo, nel settore del broadcasting, sempre più con rilevanza la possibilità di integrare operatori in diversi paesi in Europa per raggiungere una scala che possa mettere sullo stesso piano competitivo con i grandi operatori OTTV americani.


Il problema oggi evidente a tutti nasce nel momento in cui si devono mettere in atto i progetti individuati.

Senza un completo allineamento di interessi tra gli operatori, il processo che cerca di ottenere dei vantaggi concreti diventa macchinoso, negoziale, di fatto impossibile da portare a compimento nei tempi e nelle forme che l'industria digitale e l'evoluzione del nostro mercato richiedono in questo momento.

E' sempre più evidente che il salto competitivo necessario può avvenire solo con forme di governance che possano risolvere il problema dell'allineamento degli interessi tra i vari azionisti, in modo da poter competere diversamente, in modo più incisivo, rapido e proattivo, nel contesto competitivo attuale.

Da qui, l'annuncio del 7 giugno del 2019 del lancio di MFE e le conseguenti assemblee italiana e spagnola del 4 settembre 2019.

Questa operazione di fusione ha una forte motivazione industriale, come anche evidenziato da studi di McKinsey, BCG e PWC che in fasi diverse di questo cammino di studio ci hanno aiutato a definire il progetto strategico



di medio periodo e qualificare i potenziali benefici in termini di opportunità e di risparmi.

La costituzione di MFE - Media For Europe rappresenta un primo step, imprescindibile e non procrastinabile, verso una potenziale più ampia integrazione pan-europea che moltiplicherà i benefici economici e di valore per tutti gli azionisti.

Da qui la scelta di posizionare la holding quotata in Olanda. Per facilitare l'aggregazione nel futuro di altri operatori europei in quanto neutra e - visti i numerosi precedenti - considerata favorevolmente dagli investitori internazionali per certezza del diritto e tutela delle minoranze.

In linea generale l'integrazione pan europea consentirà

- di ottenere un perfetto allineamento di interessi tra tutti gli azionisti e gli stakeholders;

- di consolidare una scala di business più ampia che permetta di perseguire opportunità che oggi non sono alla portata delle singole attività locali;

- l'adozione di un modello operativo più efficiente che possa liberare risorse da investire nelle attività core e abilitare la crescita;

- il rafforzamento della leadership nei contenuti sia in termini di produzioni locali che di acquisizione di diritti internazionali;

- di avere maggiori risorse finanziarie disponibili per effettuare investimenti dimensionalmente adeguati in aree importanti e chiave per lo sviluppo futuro quali: tecnologia, dati, ott, dtc (direct to consumer), etc.;

- di poter definire standard tecnologici e regolamentari a livello sovranazionale;

- di aumentare l'attrattività di talenti in aree chiave come: tecnologia, contenuti, advertising, etc.;

- di poter valutare opportunità in business contigui (es. e-commerce, etc.) che oggi non avrebbero sufficiente mercato su scala locale;

- di disegnare un nuovo ecosistema di regole, evidentemente europee, che consenta ai campioni nazionali di crescere oltre confini di paese in termini economici, continuando in pari tempo sotto il profilo produttivo ad alimentare cultura, contenuti e informazione locale. Imprese più forti saranno poi in grado insieme di affrontare i costi pesanti di produzioni internazionali competitive con le grandi realtà d'oltreoceano, sempre più forti e aggregate;

- è evidente che quando si parla di ecosistema non si potrà prescindere dalla rimozione di asimmetrie normative con gli over the top, cosa che è ormai parte integrante dell'agenda della nuova commissione europea. Tutti questi obiettivi sono anche nell'agenda di uno dei nostri soci (Vivendi) che oggi invece di plaudire e favorire questo processo, vorrebbe impedirci di ottenere, attraverso una serie di azioni legali pretestuose, i benefici industriali derivanti dalla operazione paneuropea e da tutti i possibili vantaggi per tutti gli azionisti nel medio periodo.

E tutto questo lo fa in evidente conflitto di interessi, cercando di mettere in stallo la società (di cui è azionista) con il solo intento di perseguire mire ed obiettivi soggettivi a spregio della società e di tutti gli azionisti, italiani e spagnoli.

Sono passati 4 anni circa dalla firma del contratto vincolante per la cessione di Premium. 3 anni e mezzo da quando hanno unilateralmente deciso di

non rispettare l'accordo e poco più di 3 anni dalla loro scalata su Mediaset, in violazione del TUSMAR.

Dopo tutto questo tempo, non abbiamo ancora capito quale fosse l'obiettivo di Vivendi. Finanziario? Industriale? Dal dicembre del 2016 ad oggi non abbiamo mai avuto il piacere di ascoltare alcuna proposta industriale proveniente dalla loro sponda che potesse avere un minimo di concretezza.

Nessuna idea, progetto, ipotesi di partnership che potesse rendere l'azienda più forte e redditizia a beneficio di tutti gli azionisti.

In un momento storico nel quale ci si interroga sulle ragioni per cui i media tradizionali europei non riescano a rispondere alle dinamiche di un mercato sempre più dominato dai giganti americani, noi dobbiamo spendere tempo e risorse in infinite cause legali per realizzare un progetto industriale di crescita contro chi, in palese conflitto di interesse, ha il solo obiettivo di distruggere valore e non permettere a un concorrente di crescere.

Speriamo che presto il Tribunale di Milano e la procura possano gettare una luce su ciò che avvenne tra giugno 2016 e dicembre 2016, anche solo per poter chiudere un capitolo contrastato della storia della nostra azienda.

Dopo quasi quattro mesi dall'ultima assemblea ci ritroviamo, come dicevo all'inizio, per approvare una modifica della proposta di statuto di MFE che migliora in più parti i diritti degli azionisti di minoranza. E lo ripeto le modifiche sono state indicate dal Tribunale di Milano e noi con apertura di vedute le abbiamo immediatamente introdotte.

Un'analoga assemblea verrà tenuta in Spagna tra circa un mese.

Nel frattempo però il mercato procede, i nostri concorrenti modificano il loro posizionamento competitivo e noi siamo obbligati a combattere nelle aule di Tribunale. Quello che Vivendi propone non è un progetto industriale alternativo ma un'ipotesi di immobilismo che rischia, togliendo le nostre forze dal progetto, di portarci al declino.

Concludo dicendo che le aziende possono crescere e costruire lavoro se si muovono, se crescono, se si sviluppano, se investono. Le aziende immobili e incatenate distruggono valore e occupazione. Noi ci ribelliamo a chi vuole una Mediaset in difficoltà, che diventi terra di conquista. Noi vogliamo una Mediaset protagonista nel nuovo mercato della competizione europea e ci batteremo con tutte le armi a nostra disposizione per raggiungere l'obiettivo".


Il Presidente invita la signora Bianchi a dare lettura dei documenti relativi all'argomento all'ordine del giorno.

Prende la parola il dr. Rolando Vitro', delegato dell'azionista "Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A.", il quale in considerazione del fatto che tutta la documentazione è stata depositata ai sensi di legge e pubblicata sul sito internet della società ed è a disposizione degli intervenuti, propone di ometterne la lettura.

La proposta dell'azionista "Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A.", messa ai voti per alzata di mano, risulta approvata a maggioranza.

Astenuto l'azionista Marco Bava.

Il Presidente invita la signora Emanuela Bianchi a dare lettura della proposta di deliberazione sul punto 1, contenuta a pagina 32 della relazione che è stata distribuita e proiettata sullo schermo.



"L'assemblea

delibera

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377, ottavo comma e dell'art. 2502, secondo comma, del codice civile, le seguenti modifiche al progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di "Mediaset S.p.A." e di "Mediaset España Comunicación, S.A." in "Mediaset Investment N.V." (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da "Mediaset S.p.A.", con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, progetto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A. in data 4 settembre 2019, come risulta dal verbale del notaio Arrigo Roveda di Milano in data 5 settembre 2019 n. 54665/20368 di repertorio, delibera iscritta nel registro delle imprese di Milano Monza-Brianza Lodi il 6 settembre 2019; più precisamente di approvare le modifiche alle clausole della versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V. (che assumerà la denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), allegata quale Allegato 2 al progetto di fusione (la "Proposta di Statuto"), alle clausole dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", allegati quale Allegato 5 al progetto di fusione (i "Termini e Condizioni delle SVS"), e alle clausole dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España", allegati rispettivamente quali Allegato 3 e Allegato 4 al progetto di fusione, aventi ad oggetto:

(i) l'eliminazione del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale, unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti in caso di loro violazione, dalla Proposta di Statuto, dai "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" nonché dai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España", con conseguente modifica degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di Statuto e degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1 lett. d) ed e), nonché dell'art. 1.1. Allegato 1 dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" e del paragrafo 6 dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España";

(ii) la modifica della definizione di "agire di concerto" prevista dall'articolo 1.1 della Proposta di Statuto, con conseguente modifica del primo capoverso del medesimo articolo;

(iii) l'eliminazione della soglia convenzionale in tema di offerta pubblica obbligatoria (stabilita al 25% dei diritti di voto), di cui all'art. 43 della Proposta di Statuto, con conseguente modifica dell'articolo 43 (42 nuovo testo) della Proposta di Statuto;

(iv) l'eliminazione delle maggioranze rafforzate previste dalla Proposta di Statuto in relazione alla nomina e alla revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto, con conseguente modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1. della Proposta di Statuto, nonché l'introduzione di una maggioranza rafforzata in caso di delibere aventi ad oggetto l'introduzione di

clausole dal tenore analogo a quelle di cui si propone l'eliminazione ai sensi dei precedenti punti (i) e (iii);

(v) l'eliminazione della clausola penale prevista dall'articolo 13 dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", con conseguente modifica del medesimo articolo,

il tutto come risulta dal testo della relazione del consiglio di amministrazione, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società in data 5 dicembre 2019, che illustra in forma comparativa il testo della Proposta di Statuto e dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España", allegati al progetto approvato in data 4 settembre 2019 e, in grassetto nella colonna adiacente, le proposte di modifica che si intende apportare.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni, come approvati dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 4 settembre 2019 ed illustrati nel progetto comune di fusione transfrontaliera e nella relazione degli Amministratori approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2019;

2. di conferire al Consiglio di Amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, al vice-presidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la presente delibera, confermando altresì, per quanto occorrer possa, i poteri a questi concessi con delibera del 4 settembre u.s. per addivenire alla fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l'avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione stessa."

Il Presidente apre la discussione.

Eventuali interventi in lingua inglese saranno accompagnati da una traduzione simultanea per agevolare la comprensione degli intervenuti.


Prende la parola Caroline Le Masne De Chermont, rappresentante del socio Vivendi S.A. dando lettura del testo di intervento la cui trascrizione si allega sotto -B-.

Prende poi la parola Giuseppe Scassellati Sforzolini, anch'esso rappresentante del socio Vivendi S.A. il quale chiede che siano messi a disposizione degli azionisti i pareri citati nella relazione del Collegio Sindacale a pagina 9.

Prende poi la parola l'azionista Marco Bava il quale ritiene che la vicenda sia stata gestita male da un punto di vista legale. Sottolinea come non si sia in presenza di una modifica del progetto di fusione ma di un nuovo progetto di fusione.

Le modifiche proposte alterano il disegno originario della fusione.

Ritiene si rischi un boomerang e propone di mantenere lo status quo regolato dalla Legge Gasparri. Andando in Olanda si rischia di venire fagocitati da



Vivendi. Invita pertanto a trovare un accordo con la controparte. Ciò aiuterebbe nuove alleanze.

Il Presidente sospende la riunione al fine di consentire di redigere le risposte alle domande formulate.

Alle ore 12,34 il Presidente riapre la seduta e comunica che sono presenti n. 334 legittimati al voto rappresentanti, in proprio e per delega, numero 714.253.318 azioni ordinarie, pari al 60,467038% delle n. 1.181.227.564 azioni costituenti il capitale sociale, tutte ammesse al voto.

L'assemblea pertanto continua ad essere validamente costituita.

In risposta agli azionisti, il Presidente ancora una volta, ribadisce che la proposta di delibera è volta a recepire le indicazioni rese dal Tribunale di Milano. Come già più volte ricordato, la proposta di delibera non ha ad oggetto l'approvazione di una fusione, ma la modifica di talune previsioni della proposta di statuto e dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", allegati al progetto di fusione approvato in data 4 settembre u.s.

Ciò posto, rileva che:

(a) quanto ai pareri di cui Vivendi chiede la pubblicazione, non spetta all'assemblea assumere una tale decisione, trattandosi di documenti interni della società che attengono al processo decisionale del consiglio di amministrazione, come del resto rilevato nella relazione del collegio;

(b) quanto alla lettera di Vivendi, questa è stata prontamente pubblicata sul sito internet della società in data 22 dicembre 2019.

L'intervento di Vivendi esprime mere opinioni che, come tali, sono da rispettare ma che, a loro volta, dovrebbero essere rispettose dei fatti. E i fatti sono questi:

(a) Vivendi si è resa platealmente inadempiente rispetto al contratto stipulato l'8 aprile 2016;

(b) Vivendi ha acquistato le azioni in violazione del contratto di cui sopra, che contiene un obbligo di *stand still*;

(c) Vivendi ha acquistato le azioni in violazione dell'art. 43 Tusmar;

(d) Vivendi è in conflitto di interessi non solo perché concorrente, ma soprattutto perché vuole per sé quel progetto di integrazione pan europea che la fusione è diretta a perseguire;

(e) è proprio questo conflitto che le fa dire, con il pretesto di proteggere la minoranza, di avere proposto per MFE una governance equilibrata che è invece una governance concepita a sua misura, al fine di paralizzare per sempre i progetti di crescita della società.

L'azionista Marco Bava chiede di poter replicare.

Non capisce perché le parti si dichiarino disponibili ad un accordo e l'accordo poi non venga fatto.

Manifesta la sua disponibilità personale ad agevolare, pro bono, questo accordo e porta l'esempio di quando accaduto in Telecom.

Occorre però, preliminarmente, risolvere le eventuali diverse posizioni all'interno della compagine sociale dell'azionista di maggioranza.

Combattere Vivendi è un rischio molto grosso.

Terminata la discussione il Presidente invita gli azionisti a votare sulla suddetta proposta di deliberazione, mediante l'utilizzo del "radiovoter".

Comunica che, all'inizio della votazione, sono presenti o rappresentati n. 334 legittimati al voto portatori, in proprio e per delega, di n. 714.253.318 azioni, pari al 60,467038% del capitale sociale, tutte ammesse

al voto.

Sono le ore 12,41 e viene aperta la votazione.

Il Presidente dichiara chiusa la votazione e proclama i risultati.

La proposta di deliberazione risulta approvata a maggioranza con:

- n. 570.399.892 voti favorevoli, pari al 79,859607 % delle azioni ammesse al voto e al 48,288739 % del capitale sociale;

- n. 140.912.106 voti contrari, pari al 19,728590% delle azioni ammesse al voto e all'11,929294 % del capitale sociale;

- n. 2.941.320 astenuti, pari allo 0,411803% delle azioni ammesse al voto e allo 0,249005 % del capitale sociale.

Non essendovi altri argomenti da trattare e nessun altro chiedendo ulteriormente la parola, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 12,43 ringraziando tutti gli intervenuti".

=&=

Vengono allegati:

- la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla proposta all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti sotto **-C-**;

- l'elenco dei partecipanti con l'indicazione di tutti gli azionisti intervenuti sotto **-D-** con indicazione del numero di azioni rappresentate;

- la documentazione relativa ai risultati della votazione sotto **-E-**.


I voti contrari e gli astenuti sono stati verificati col sistema elettronico.


La parte mi dispensa della lettura degli allegati.

Atto scritto in parte con sistema elettronico da persona di mia fiducia ed in parte scritto da me su sette fogli per venticinque facciate, da me letto alla parte e sottoscritto alle ore 10,55.

FEDELE CONFALONIERI

ARRIGO ROVEDA sigillo






Allegato «.....A.....»
alla Raccolta n.



**ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DI MEDIASET S.P.A. CONVOCATA PER IL 10
GENNAIO 2020**

**Domande pervenute a Mediaset S.p.A. da parte di un azionista e relative risposte fornite dalla società
ai sensi dell'Articolo 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998**



Il presente documento si propone di fornire risposta alle domande pervenute a Mediaset S.p.A. (Mediaset) dall'azionista Vivendi S.A. in data 7 gennaio 2020, ai sensi dell'Articolo 127-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (TUF). Le risposte sono riportate sotto ciascuna domanda (o gruppo di domande).

Sezione A)

Domande relative alle motivazioni dell'assemblea degli azionisti e alla procedura seguita da Mediaset S.p.A. ("Mediaset") per proporre le modifiche dei termini della fusione ("Fusione") di quest'ultima e Mediaset España Comunicación S.A. ("M-España") con e in MFE - MediaForEurope N.V. ("MFE").

<p>1. – 2. – 3.</p>	<p>Nonostante (i) la decisione del Tribunale di Madrid⁽¹⁾ di sospendere la deliberazione di M-España, (ii) la controversia pendente dinanzi al Tribunale di Amsterdam iniziata il 29 ottobre 2019 e la decisione con cui il Tribunale di Amsterdam ha rigettato la domanda di MFE di ordinare a Vivendi S.A. ("Vivendi") il pagamento delle spese legali del procedimento cautelare da questa iniziato⁽²⁾ e (iii) il tentativo di conciliazione iniziato su richiesta di Mediaset dinanzi al Tribunale di Milano, Mediaset e M-España ancora sostengono la "piena validità della delibera di fusione inizialmente adottata" e "la legittimità dell'operazione nel suo insieme e il suo significato strategico"⁽³⁾. Potete chiarire perché diversi giudici in diverse giurisdizioni hanno deciso (in Spagna) o potrebbero decidere (in Italia e in Olanda) che alcune previsioni della delibera di fusione sono illegittime e/o abusive nei confronti degli azionisti di minoranza di Mediaset?</p> <p>Potete spiegare come si conciliano le vostre affermazioni con la vostra decisione di eliminare o cambiare alcune previsioni della delibera di fusione?</p> <p>Con riguardo all'ordinamento italiano, perché il 22 novembre 2019 avete convocato un'assemblea degli azionisti, durante il periodo concesso dal Tribunale di Milano, su richiesta di Mediaset, per trovare un accordo conciliativo con Vivendi e Simon Fiduciaria S.p.A. ("SimonFid"), senza aspettare un provvedimento che avrebbe stabilito, sicuramente in breve tempo (trattandosi di un procedimento cautelare): (i) se altre previsioni dello statuto di MFE (ad esempio, l'inedito meccanismo di azioni a voto speciale attualmente previsto) fossero abusive rispetto agli azionisti di minoranza di Mediaset e (ii) se il consiglio di amministrazione di Mediaset avesse il potere di negare al secondo azionista di Mediaset, SimonFid, il diritto di votare in assemblea?</p> <p>Come indicato al par. 18 della Relazione Illustrativa, la proposta di delibera sottoposta all'assemblea del 10 gennaio (la "Proposta di Delibera") è volta proprio a modificare talune previsioni della proposta di statuto (la "Proposta di Statuto") e dei Termini e Condizioni delle azioni speciali di MFE allegati al progetto di fusione approvato in data 4 settembre u.s. oggetto di critica da parte di Vivendi e SimonFid e dell'ordinanza emessa dal Tribunale di Madrid in data 11 ottobre 2019 con la quale è stata sospesa l'efficacia della delibera assunta da Mediaset España in data 4 settembre u.s. Ma non solo.</p> <p>Infatti, nell'ambito del procedimento avviato da Vivendi e SimonFid ex artt. 2378, co. 3, cod. civ. e 700 cod. proc. civ. per la sospensione della delibera assunta dall'assemblea di Mediaset del 4 settembre u.s., in data 4 novembre 2019 il Tribunale di Milano – su istanza di Mediaset – ha esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2378, co. 4, cod. civ. invitando le parti a valutare la possibile conciliazione sulla base dei seguenti elementi: (i) eliminazione dalla Proposta di Statuto delle clausole relative al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", nonché alla "Soglia OPA Convenzionale", contenute negli artt. 42 e 43 e nell'art. 13.7 della suddetta Proposta di Statuto; (ii) eliminazione dai Termini e Condizioni delle azioni speciali di</p>
---------------------	---

⁽¹⁾ Cfr. la decisione del Tribunale delle Imprese di Madrid in data 10 ottobre 2019 nel procedimento pendente tra Vivendi e M-España.

⁽²⁾ Cfr. la decisione del Tribunale di Amsterdam in data 31 ottobre 2019 nel procedimento pendente tra Vivendi e MFE.

⁽³⁾ Cfr. la Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione di M-España per l'assemblea del 5 febbraio 2020 ("M-España Relazione Illustrativa") p. 2, disponibile su: [http://www.mediaset.it/gruppomediaset/bin/46.\\$pli/ITA_Hecho%2062%20_5-12-2019_.pdf](http://www.mediaset.it/gruppomediaset/bin/46.$pli/ITA_Hecho%2062%20_5-12-2019_.pdf).

	<p>MFE di tutti i riferimenti al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", nonché della clausola penale ivi contenuta nell'art. 13 (cfr. Relazione Illustrativa par. 8). Come indicato al par. 18 della Relazione Illustrativa, la Proposta di Delibera è stata formulata anche sulla base delle indicazioni fornite dal Tribunale di Milano nell'ambito del suddetto procedimento.</p> <p>Proprio tenuto conto degli eventi occorsi dopo l'approvazione della delibera del 4 settembre 2019, dei contenuti dell'ordinanza del Tribunale di Madrid e di quanto emerso nel corso del procedimento innanzi al Tribunale di Milano, il Consiglio di Amministrazione, pur ritenendo che ciascuna delle previsioni della Proposta di Statuto sia legittima e rispondente a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, ha ritenuto che, nel suo insieme, una pronta realizzazione della Fusione e, con essa, del progetto volto a creare un gruppo pan-europeo nel settore dell'<i>entertainment</i> e dei <i>media</i> prevalga sulle sue singole componenti. Così, per perseguire questo obiettivo primario ha ritenuto di accogliere, e per alcuni versi superare, le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano, proponendo all'assemblea non solo l'approvazione delle modifiche suggerite dal medesimo, ma anche ulteriori variazioni volte a conformare specifici aspetti della futura struttura di <i>governance</i> di MFE alla <i>best practice</i>, in modo da assicurare che i rilievi formulati contro la Fusione siano superati e che, pertanto, la Fusione possa perfezionarsi con successo e con il consenso di una più ampia maggioranza di azionisti.</p> <p>La convocazione dell'assemblea per il 10 gennaio 2020 è stata fatta: (i) in via di autotutela, secondo quanto previsto dalla legge, nell'ottica di preservare la possibilità per Mediaset e le altre società coinvolte di eseguire la Fusione entro il termine previsto dall'ordinamento olandese (19 marzo 2020), (ii) nell'auspicio che Vivendi e SimonFid potessero accogliere la proposta formulata da Mediaset in conformità alle indicazioni rese dal Tribunale di Milano. Tuttavia, Vivendi e SimonFid hanno ritenuto di non aderire alla proposta formulata da Mediaset e, d'altro canto, nemmeno di esercitare il potere di formulare proprie proposte in conformità a quanto previsto dall'art. 126-bis TUF.</p>
4.	<p>Alla luce della posizione recentemente espressa dall'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea con riguardo al ricorso di Vivendi avverso la decisione dell'AgCom⁽⁴⁾, potete chiarire se e, nel caso, su quale base Mediaset intende ancora negare a SimonFid il diritto di voto all'assemblea del 10 gennaio 2020 ("Assemblea")?</p> <p>Come accaduto in passato, le decisioni inerenti la legittimazione alla partecipazione all'assemblea e all'esercizio del diritto di voto sono assunte dal Consiglio di Amministrazione e dal Presidente dell'assemblea, ciascuno per quanto di propria competenza. Per quanto riguarda il Consiglio, proprio al fine di consentire al medesimo di valutare tutti gli elementi disponibili, e quindi raggiungere una decisione pienamente informata, è stata fissata una apposita riunione per il 10 gennaio, immediatamente prima dell'assemblea. Le decisioni del Consiglio saranno prontamente rese note al mercato mediante comunicato stampa.</p>
5.	<p>Potete chiarire agli azionisti di Mediaset in quali responsabilità potrebbero incorrere Mediaset o MFE e i loro organi sociali in caso di esito sfavorevole delle controversie con Vivendi e SimonFid (inclusi, senza alcuna limitazione, gli esiti delle controversie pendenti dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea)?</p> <p>Tutti gli organi sociali di Mediaset e, per quanto rileva, di MFE hanno agito in conformità alla legge e alle decisioni di volta in volta prese dalle autorità competenti (segnatamente, dal Tribunale di Milano che ha escluso il diritto di SimonFid di partecipare a talune assemblee), nel rispetto ciascuno delle proprie prerogative. In proposito, si richiama anche la relazione del Collegio Sindacale ex art. 2408 cod. civ. pubblicata in data 8 gennaio 2020. Ciò posto, ove anche il quadro normativo e giurisprudenziale vigente dovesse mutare, è da ritenere che non possano perciò derivarne profili di responsabilità in capo a Mediaset, MFE o i loro rispettivi organi.</p>

⁽⁴⁾ Cfr. le conclusioni dell'Avvocato generale della Corte di giustizia dell'Unione europea Campos Sánchez-Bordona, presentate il 18 dicembre 2019, disponibile su: <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:62018CC0719&from=EN>.

	<p>sociali per le decisioni già assunte. Ovviamente, eventuali circostanze sopravvenute verranno debitamente valutate in occasione di future eventuali decisioni.</p>
6.	<p>Come si concilia la vostra precedente dichiarazione che (i) la soglia aggiuntiva per l'offerta pubblica d'acquisto obbligatoria fissata al 25% dei diritti di voto prevista nella versione originaria dello statuto di MFE era stata introdotta "a maggior tutela degli azionisti di minoranza"⁽⁵⁾ con (ii) la vostra proposta all'Assemblea di eliminare tale soglia aggiuntiva, in conformità all'articolo 2502 c.c. ai sensi del quale la delibera che approva la fusione può apportare solo quelle modifiche al progetto di fusione "che non incidono sui diritti dei soci"?</p> <p>Anzitutto, la Proposta di Delibera sottoposta all'assemblea non ha ad oggetto l'approvazione di una fusione, ma la modifica di talune previsioni della Proposta di Statuto e dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", allegati al progetto di fusione approvato in data 4 settembre u.s. (cfr. comunicato stampa di Mediaset del 23 dicembre 2019). Quanto alla disciplina sull'offerta pubblica di acquisto, la Proposta di Delibera, in risposta ad una specifica censura mossa da Vivendi, intende uniformare la soglia al superamento della quale sorge per un socio l'obbligo di procedere all'offerta a quella prevista dalla legge olandese (30% dei diritti di voto). Soglia che il progetto di fusione originario proponeva, invece, di ridurre al 25% sulla base di apposita clausola inserita nel futuro statuto di MFE ma che, come tale, non è mai entrata in vigore. Pertanto, coerentemente con quanto previsto dall'art. 2502, cod. civ., la modifica di cui si tratta non incide "sui diritti dei soci e dei terzi", non riguardando elementi attualmente previsti dallo statuto di MFE.</p>
7. – 8.	<p>Prima di convocare l'Assemblea e l'assemblea straordinaria di M-España del 5 febbraio 2020, avete chiesto pareri legali indipendenti sulla possibilità, nel rispetto della legge applicabile, di utilizzare la procedura seguita in Italia, Spagna e Olanda per modificare il progetto di Fusione (invalidamente) approvato da Mediaset e M-España il 4 settembre 2019? In caso di risposta affermativa, perché tali pareri legali non sono stati pubblicati su sito internet di Mediaset?</p> <p>Avete preso in considerazione le osservazioni critiche alla validità della procedura che M-España e MFE intendono seguire, rispettivamente, in Spagna e Olanda per modificare il progetto di Fusione, contenute nei pareri legali⁽⁶⁾ resi dal Prof. J.H.M. Willems e dal notaio Alvarez Royo-Villanova? In caso di risposta affermativa, perché non avete pubblicato le vostre analisi sul sito internet di Mediaset?</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione si è avvalso, lungo tutto il processo, di consulenti legali di primario <i>standing</i> con i quali ha verificato i singoli passaggi. Anche grazie al loro supporto, la decisione riguardante la Proposta di Delibera è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione in modo pienamente informato e all'esito di specifici approfondimenti che hanno comportato anche l'esame dei pareri menzionati nella domanda n. 8, pubblicati sul sito internet della Società in data 22 dicembre 2019. Sulla correttezza e adeguatezza del procedimento deliberativo seguito dal Consiglio di Amministrazione si veda la relazione del Collegio Sindacale ex art. 2408 cod. civ..</p>

⁽⁵⁾ Cfr. il documento denominato "Domande e Risposte - Assemblea del 4 settembre 2019" pubblicato sul sito internet di Mediaset in data 2 luglio 2019 (allegato 1, p. 40).

⁽⁶⁾ I pareri legali del Prof. J.H.M. Willems e del notaio Alvarez Royo-Villanova sono allegati come Allegato C e Allegato B, rispettivamente, alla lettera inviata da Vivendi a Mediaset in data 20 dicembre 2019, disponibile sul sito: http://www.mediaset.it/gruppomediaset/bin/9_Split/2019%2012%2020%20-%20Lettera%20di%20Vivendi%20a%20Mediaset%20in%20relazione%20all%20assemblea%20de....pdf.

Sezione B)

Domande relative alla futura governance di MFE

<p>1. – 5.</p>	<p>Prima dell'assemblea tenutasi il 4 settembre 2019, nel rispondere a una domanda posta da Vivendi sulla <i>governance</i> di MFE e sulle possibili preoccupazioni nonché voti contrari da parte di altri azionisti di minoranza nel corso della stessa assemblea, avete dichiarato: “[q]ualora in futuro gli azionisti di MFE dovessero manifestare preoccupazioni riguardo a taluna di queste tematiche, sarà dovere del consiglio di amministrazione di MFE considerare tali eventuali osservazioni e, qualora le considerasse fondate, formulare proposte agli azionisti”. A seguito di tale dichiarazione: (i) all'assemblea del 4 settembre 2019, la grande maggioranza degli investitori istituzionali ha votato contro la Fusione⁽⁷⁾; (ii) il Tribunale di Madrid ha sospeso l'efficacia della delibera di M-España, che ha approvato la Fusione, statuendo, tra l'altro, che “lo statuto di MFE sembra prevedere un regime assolutamente privilegiato per Fininvest”⁽⁸⁾; e (iii) ISS, il più importante proxy advisor internazionale, ha raccomandato di votare contro la delibera oggetto dell'Assemblea precisando, tra l'altro, che “[n]onostante le positive modifiche proposte, notiamo che le principali preoccupazioni relative alla fusione non sono state affrontate. Come evidenziato nel report di ISS in data 19 agosto 2019, l'incorporazione nei Paesi Bassi diminuirebbe complessivamente i diritti degli azionisti di minoranza, tanto più considerando lo statuto della società incorporante”⁽⁹⁾. Considerando quanto precede, non ritenete che sia arrivato il momento di adempiere al “dovere di considerare tali osservazioni” nonché proporre agli azionisti un reale miglioramento della <i>governance</i> di MFE, a partire dall'eliminazione (o, almeno, sostanziale revisione) dell’“inedito” meccanismo di azioni a voto speciale attualmente previsto?</p> <p>Nel vostro comunicato stampa del 22 dicembre 2019, avete sottolineato che nel proprio report, Glass Lewis “ha recentemente ribadito la raccomandazione di votare a favore della delibera che sarà proposta all'assemblea straordinaria del 10 gennaio 2020”. Avete anche notato che secondo Glass Lewis “Vivendi è riuscita, seppur indirettamente, ad apportare modifiche di <i>governance</i> favorevoli, di cui altrimenti non beneficerebbero gli investitori di MFE”. [...] In breve, non riteniamo probabile che le attuali modifiche sarebbero state proposte in assenza della pressione esercitata da Vivendi e Simon, e riteniamo che il risultato di tale pressione sia stato positivo”⁽¹⁰⁾? Concordate con questa affermazione o ritenete che la <i>corporate governance</i> di MFE prevista dal progetto originale di Fusione, che l'assemblea degli azionisti di Mediaset ha votato il 4 settembre 2019, fosse più favorevole per gli azionisti di minoranza di quella che proponete di adottare all'Assemblea?</p> <p>Il consiglio di amministrazione di Mediaset ritiene che la Proposta di Delibera continui a essere rispondente agli interessi della Società e che la <i>governance</i> di MFE sia pienamente legittima.</p> <p>In relazione alla tesi per cui la <i>governance</i> di MFE sarebbe un <i>unicum</i> nell'ordinamento olandese, il Consiglio richiama le risposte ex art. 127-ter TUF fornite dalla Società a Vivendi in occasione dell'assemblea del 4 settembre u.s. (pubblicate nella sezione <i>governance / Fusione transfrontaliera</i> del sito internet di Mediaset). Di converso, sono</p>
----------------	---

⁽⁷⁾ Cfr. il verbale dell'assemblea di Mediaset del 4 settembre 2019, pp. 169-185, disponibile sul sito: https://www.mediaset.it/gruppomediaset/bin/45_Split/53095Fascicolo.pdf.

⁽⁸⁾ Cfr. l'ordinanza del Tribunale commerciale di Madrid in data 10 ottobre 2019 nel giudizio pendente tra Vivendi e Mediaset España, pp. 13 e 14 (traduzione dallo spagnolo).

⁽⁹⁾ Traduzione dalla versione originale in inglese: “[d]espite the positive changes proposed, we note that the main concerns about the merger have not been addressed. As highlighted in the ISS report dated Aug. 19, 2019, the incorporation in the Netherlands would overall decrease minority shareholder rights, all the more in view of the absorbing company's bylaws”.

⁽¹⁰⁾ Traduzione dalla versione originale in inglese: “Vivendi has been successful, if somewhat indirectly, in advancing favorable governance modifications which would not otherwise accrue to investors exposed to MFE. [...] In short, we do not consider it likely the current amendments would have been proposed in the absence of the pressure applied by Vivendi and Simon, and believe the result of that pressure has been positive here”.




	<p>proprio alcune delle richieste formulate da Vivendi nella lettera del 20 dicembre 2019, ad esempio in tema di <i>quorum</i> qualificati che, oltre a rendere evidente il disagio di quest'ultima nel vedere ridotta la propria influenza per effetto della mancanza di tali <i>quorum</i>, costituiscono fattispecie del tutto inusuali nell'ordinamento olandese.</p> <p>In relazione al proposto meccanismo di voto speciale, vale la pena di sottolineare come tale meccanismo sia strutturato in maniera simile a quella dei meccanismi di voto speciale adottati da numerose società quotate la cui sede legale è stata trasferita in Olanda (e.g., CNH Industrial, FCA, Ferrari, EXOR) e di altre società quotate in Olanda e in linea, altresì, con una prassi diffusa a livello internazionale. Ai sensi del diritto olandese le singole società hanno la possibilità di definire in maniera flessibile la propria <i>voting structure</i>, ciascuna con le proprie caratteristiche peculiari. Si rammenti che in Olanda è frequente che le società quotate adottino meccanismi di voto multipli o maggiorati basati su due classi di azioni (c.d. <i>low voting</i> e <i>high voting</i>), per effetto dei quali le azioni dotate di voti multipli possono essere assegnate soltanto ad un gruppo ristretto di azionisti, ovvero, come nel caso di MFE, su <i>loyalty shares</i> che sono aperte a tutti gli azionisti e che, pertanto, il meccanismo proposto dalla Società non è "inedito".</p> <p>Per quanto occorrer possa, si precisa, inoltre, che:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) in occasione dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A. del 4 settembre 2019, la maggioranza degli azionisti che hanno preso parte all'adunanza, diversi da Vivendi S.A. e da Fininvest S.p.A., considerati sia per teste che per numero di voti complessivamente espressi, ha votato in favore dell'approvazione del progetto di fusione; (ii) il Tribunale Commerciale n. 2 di Madrid ha disposto la mera sospensione della delibera adottata dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España del 4 settembre 2019 all'esito di un procedimento cautelare e sommario e non ha affatto statuito l'illegittimità della delibera; contro tale provvedimento è stato proposto appello e Mediaset España confida di ottenere il riconoscimento delle proprie ragioni in tale nuova fase del procedimento; e (iii) ISS, <i>proxy advisor</i> citato da Vivendi come voce a favore della propria tesi, ha rilevato che la fusione ha una valenza strategica ("<i>The deal has a reasonable strategic rationale</i>") e Glass Lewis – altro <i>proxy advisor</i> internazionale – ha raccomandato di votare in favore dell'approvazione del progetto di fusione, sottolineando che "[a]s noted by the boards of both firms, the transaction is expected to create a more efficient operating entity, with improved leveraging of the combined audience and more attractive control over the merged content portfolio. It is presently expected the associated synergy benefits represent a net present value of approximately €800.0 million for the combined firm. We consider this framework does not appear unreasonable, strategically speaking" e ha confermato il proprio giudizio raccomandando di votare in favore della delibera sottoposta all'approvazione dell'Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020. <p>Si ricorda, infine, che nessun azionista che sia genuinamente istituzionale o finanziario ha impugnato la delibera.</p>
2.	<p>Se MFE mira a fungere da "<i>polo aggregante di operatori nazionali</i>"⁽¹⁾ nel settore dei media, non ritenete che privare i propri azionisti di minoranza dei loro più rilevanti diritti amministrativi a beneficio dell'azionista di controllo scoraggerebbe gli azionisti di possibili società <i>partner</i> a partecipare al progetto MFE?</p> <p>La fusione non priva affatto gli azionisti di minoranza dei loro più rilevanti diritti amministrativi, né – tantomeno – la <i>governance</i> di MFE scoraggia gli azionisti di possibili società <i>partner</i> a partecipare al progetto MFE (cfr. par. III.1 Relazione Illustrativa e par. 1 della relazione illustrativa riguardante la delibera approvata il 4 settembre 2019).</p>

(1) Cfr. la "Relazione illustrativa" del Consiglio di Amministrazione "sui punti all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria" in data 5 dicembre 2019, (la "Relazione Illustrativa"), p. 10.

	<p>Tutt'al contrario, il Progetto MFE costituisce un'operazione di forte valenza industriale e strategica che mira a fornire una risposta pan-europea per affrontare le sfide competitive e tecnologiche in atto. In futuro, le strutture comuni paneuropee aiuteranno a creare le dimensioni necessarie per essere più efficaci nella pubblicità, per investire in tecnologie all'avanguardia e per puntare con forza sulla produzione di contenuti competitivi e su un'offerta digitale e on-demand sempre più ampia.</p> <p>A tal fine, la scelta dell'Olanda quale Paese di domiciliazione di MFE – nel pieno rispetto della libertà di stabilimento (principio fondamentale confermato da ultimo con la Direttiva (UE) 2019/2121 del 27 novembre 2019 in materia di trasformazioni, fusioni e scissioni transfrontaliere) – risponde alla specifica necessità di trovare una sede neutrale e adeguata alla realizzazione delle future, auspicate, integrazioni di più realtà nazionali. Infatti, rappresentando l'internazionalizzazione del Gruppo Mediaset l'architrave dell'intero progetto, la scelta in merito alla domiciliazione di MFE si è tradotta nella ricerca di un ecosistema idoneo per la futura espansione internazionale, che quindi: (i) consenta flessibilità nelle scelte di <i>governance</i>; (ii) garantisca un alto grado di certezza del diritto e delle relazioni contrattuali/commerciali e sia universalmente riconosciuto come uno tra gli ordinamenti giuridici che assicurano ampie tutele agli investitori; e (iii) benefici di un generale riconoscimento a livello internazionale da parte di investitori e operatori stranieri, con i quali MFE intende interfacciarsi nell'ambito di operazioni di integrazione, <i>joint venture</i>, alleanze strategiche, ecc.</p> <p>In relazione a tale ultimo rilievo, vale la pena di sottolineare come (i) recenti operazioni cui è conseguita una ri-domiciliazione in Olanda hanno contribuito alla creazione di valore a beneficio degli investitori (dall'annuncio del trasferimento della sede sociale in Olanda, il valore delle azioni di CNH Industrial ha fatto registrare un aumento di circa il 14%; quello delle azioni di FCA ha fatto registrare un aumento di circa il 154%; e quello delle azioni di Exor ha fatto registrare un aumento di circa il 76%); e (ii) da ultimo, la nazionalità olandese di FCA non ha affatto scoraggiato ma, al contrario, l'Olanda è stata scelta quale Paese di domiciliazione della società risultante dalla fusione tra FCA e Groupe PSA, recentemente annunciata al mercato.</p>
3.	<p>Nella Relazione Illustrativa all'Assemblea si precisa che “il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha approvato all'unanimità la Proposta di Delibera, come indicato nella [stessa] Relazione”⁽¹²⁾. Potete indicare se, alla luce delle proposte di modifica dello statuto di MFE, gli amministratori nominati da Assogestioni, che originariamente avevano votato contro la proposta di Fusione, hanno dichiarato di ritenere del tutto superate le proprie osservazioni critiche sul sistema di elezione del Consiglio di Amministrazione e sul meccanismo di azioni a voto speciale?</p> <p>La Proposta di Delibera è stata approvata all'unanimità. L'Amministratore Indipendente nominato da Assogestioni presente alla riunione ha espresso il proprio parere favorevole.</p>
4.	<p>Il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha mai discusso la proposta, presentata il 6 dicembre 2019 da Vivendi, di modificare la <i>governance</i> di MFE nell'interesse di tutti gli azionisti di minoranza⁽¹³⁾, ai sensi della quale: (i) le azioni con diritto di voto speciale dovrebbero attribuire un solo voto aggiuntivo agli azionisti di lungo termine, (ii) gli azionisti di minoranza avrebbero il diritto di nominare due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione di MFE, (iii) alcune delibere di particolare importanza per MFE, che rientrano nella competenza del Consiglio di Amministrazione, richiederebbero il voto favorevole della maggioranza degli amministratori indipendenti e (iv) alcune delibere di competenza assembleare, che possono influenzare significativamente il valore della partecipazione e i diritti amministrativi degli</p>

⁽¹²⁾ Cfr. la Relazione Illustrativa, p. 31.

⁽¹³⁾ La proposta di Vivendi a Mediaset è allegata come Allegato A alla lettera inviata dalla stessa Vivendi a Mediaset il 20 dicembre 2019, disponibile al seguente link: <http://www.mediaset.it/gruppomediaset/bin/9.Split/2019%2012%2020%20-%20Lettera%20di%20Vivendi%20a%20Mediaset%20in%20relazione%20all%20assemblea%20de....pdf>.



	<p>azionisti di minoranza, richiederebbero l'approvazione da parte di una maggioranza qualificata pari ai due terzi dei voti espressi?</p> <p>Nel procedimento per la sospensione della delibera di fusione, all'udienza del 6 dicembre 2019 Vivendi ha indicato una serie di modifiche alla <i>governance</i> di MFE che, a suo dire, se recepite avrebbero sanato i vizi lamentati dalla stessa Vivendi, poi confluite nella lettera invitata da Vivendi a Mediaset in data 20 dicembre 2019 (pubblicata sul sito internet della Società in data 22 dicembre 2019). Come già riportato nel comunicato stampa di Mediaset del 23 dicembre 2019, il Consiglio di Amministrazione, valutati i contenuti della suddetta lettera, (i) ha sottolineato che le richieste formulate da Vivendi non integravano, nelle forme e nei termini, richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea del 10 gennaio p.v. ex art. 126 bis TUF o richiesta di convocare una nuova assemblea, (ii) ha ritenuto infondate le critiche formulate da Vivendi in relazione alla <i>governance</i> di MFE nonché alle Proposte di Delibera e alle procedure poste in essere da Mediaset per eseguire la Fusione.</p>
--	---

Sezione C)

Domande sui recenti sviluppi relativi al progetto di Mediaset di creare un più ampio "Gruppo paneuropeo dei media e dell'intrattenimento", che secondo il Consiglio di Amministrazione di Mediaset rappresenta l'obiettivo finale della Fusione

1. – 2. – 3. – 4.	<p>Considerando che: (i) secondo le dichiarazioni rese recentemente dall'amministratore delegato di ProSiebenSat - società in cui il gruppo Mediaset ha investito circa € 500 milioni, divenendone il principale azionista – "ProSiebenSat [...] ritiene che vi sia poco da guadagnare da una fusione transfrontaliera" tra il gruppo Mediaset e ProSiebenSat⁽¹⁴⁾, e (ii) l'amministratore delegato di TF1 S.A. ha anche espresso il proprio scetticismo, riguardo a possibili scenari di consolidamento tra gli operatori del settore, avendo affermato che "per il momento non vediamo alcuna rilevante ragione a sostegno di un importante consolidamento in campo europeo"⁽¹⁵⁾, non credete che dovrete riconsiderare l'attrattiva del progetto MFE per altri operatori nel settore dei media e cercare di migliorarlo, ad esempio, fornendo a MFE una più efficace <i>corporate governance</i>, che protegga i diritti degli azionisti di minoranza invece di perseguire l'interesse esclusivo dell'azionista di controllo Fininvest?</p> <p>Considerando l'aperta opposizione dell'amministratore delegato di ProSiebenSat a un'integrazione industriale con MFE e l'ingente investimento effettuato dal gruppo Mediaset in tale società (come visto, di circa € 500 milioni), asseritamente al fine di realizzare il progetto di MFE di creare un più ampio gruppo pan-europeo nel settore dell'<i>entertainment</i> e dei <i>media</i>, avete intenzione di chiedere che venga sostituito l'attuale amministratore delegato di ProSiebenSat e/o nominare un rappresentante nel consiglio di amministratore della stessa? In caso di risposta negativa, perché recentemente avete incrementato la vostra partecipazione in ProSiebenSat dal 9,6% a oltre il 15% del capitale sociale prima di trovare un accordo con l'amministratore delegato della società relativamente ai possibili benefici derivanti da un'integrazione transfrontaliera tra i due gruppi?</p> <p>La <i>corporate governance</i> di MFE è stata mai discussa con ProSiebenSat e/o altre società nel settore media e intrattenimento che vorreste coinvolgere nel progetto MFE? In caso affermativo, è stato espresso apprezzamento da alcuna di tali società per la <i>governance</i> di MFE? (in caso affermativo, potreste indicare il nome di queste società).</p> <p>In caso di risposta negativa alla precedente domanda, non sarebbe stato opportuno verificare in anticipo se la <i>governance</i> di MFE attualmente proposta fosse per loro accettabile o se fosse un ostacolo per future possibili integrazioni industriali?</p> <p>Mediaset crede fermamente nel futuro dell'industria europea dei <i>media</i>. Negli ultimi cinque anni Mediaset e Mediaset España hanno sviluppato con il <i>broadcaster</i> tedesco ProSiebenSat.1 Media una forte relazione di <i>business</i> all'interno della European Media Alliance (EMA) e l'investimento in ProSiebenSat.1 Media rappresenta un importante passo avanti nella creazione di una TV europea indipendente, forte nei contenuti e nella tecnologia, che possa migliorare la posizione competitiva dell'Europa nel mercato globale.</p> <p>Sebbene le domande di cui alla sezione (C) non siano pertinenti rispetto all'ordine del giorno dell'odierna assemblea, si conferma che i <i>driver</i> dell'investimento in ProSiebenSat.1 sono di natura industriale e strategica e che il Progetto MFE costituisce uno degli elementi chiave per il perseguimento di tali obiettivi verso la creazione di nuovo valore sia nel mercato tedesco sia in quello europeo. La</p>
-------------------	--

⁽¹⁴⁾ Cfr. l'articolo pubblicato da Reuters il 2 dicembre 2019, intitolato "Bosses of Mediaset and ProSieben hold 'constructive' talks - sources". Cfr. altresì gli articoli pubblicati da Reuters il 14 novembre 2019 (intitolato "ProSieben says merger with Mediaset wouldn't work") e IlSole24Ore il 3 dicembre 2019 (intitolato "Mediaset- Prosiebensat, summit a Milano").

⁽¹⁵⁾ Traduzione dalla versione originale in inglese: "for the time being, we don't see any major reason to believe in major consolidation on the European field".

	<p>domiciliazione di MFE e la struttura di <i>governance</i> proposta – aperta a tutti gli azionisti interessati al successo del Gruppo in un orizzonte temporale di lungo termine – sono funzionali a tale progetto. Come avviene nel contesto delle operazioni strategiche, laddove emergessero indicazioni specifiche sulle tematiche di <i>governance</i>, sarà dovere del consiglio di amministrazione di MFE considerare tali eventuali osservazioni e, se ritenuto nell'interesse di MFE, formulare proposte agli azionisti.</p>
--	---

INTERVENTO DI VIVENDI ALL'ASSEMBLEA DEL 10/1/2020

Egregio Presidente, Cari Azionisti,

Nel corso dell'ultima assemblea ho espresso le preoccupazioni di Vivendi in merito al progetto di fusione, chiaramente scritto in modo contrario agli interessi di tutti gli azionisti di minoranza. La fusione è stata poi approvata nonostante il voto contrario espresso dalla maggioranza degli investitori istituzionali e con l'esclusione dal voto di Simon, che è stata tanto determinante quanto illecita.


Ho dichiarato che *“tramite le proprie ripetute decisioni, il Consiglio di Mediaset aveva posto la società in una posizione di incertezza giuridica”*.

Sono passati quattro mesi e sia il Tribunale di Madrid, sia il Tribunale di Milano, hanno sospeso l'efficacia delle delibere assembleari adottate a settembre. Alcune settimane fa, l'Avvocato Generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha ritenuto che la previsione del TUSMAR utilizzata dal Consiglio per escludere Simon dal voto sia in contrasto con i principi del diritto europeo.

A quanto sembra, tutte queste decisioni e opinioni, rese da autorità giudiziarie indipendenti e autorevoli, non hanno impedito a Fininvest e al Consiglio di Mediaset di perseguire il loro piano abusivo di privare gli azionisti di minoranza dei loro diritti.

Le proposte di modifica dello statuto di MFE si limitano a eliminare alcune previsioni palesemente illegittime che prendevano di mira Vivendi e che non avrebbero mai dovuto essere previste. Non ripristinano, tuttavia, i diritti degli azionisti di minoranza.

Anche ISS, il più autorevole *proxy advisor* internazionale, ha raccomandato – ancora una volta – di votare contro questa proposta, in quanto, cito testualmente: *“the main concerns about the merger have not been addressed”*.



The image shows two circular official seals, likely from the Italian Chamber of Deputies (Aula di Montecitorio), and a handwritten signature. The seals contain text including 'LA CAMERA DEI DEPUTATI' and 'AULA DI MONTECITORIO'. The signature is written in black ink over the seals.

Questo abuso è compiuto, ancora una volta, escludendo Simon, che detiene circa il venti per cento dei diritti di voto, così falsando l'esito dell'assemblea.

La decisione della Corte di Giustizia dell'Unione Europea è attesa a breve e, se dovesse confermare l'opinione espressa dall'Avvocato Generale, Mediaset perderebbe il suo argomento per escludere Simon dal voto. Per questo motivo il Consiglio di Mediaset sta bruciando le tappe per completare la fusione il prima possibile, senza rispettare le procedure di legge.

Diversamente da quanto annunciato dal Consiglio, non siamo chiamati oggi a modificare semplicemente la delibera adottata a settembre. Ci viene chiesto, invece, di approvare un nuovo – ma ancora abusivo – progetto di fusione, in chiara violazione della disciplina italiana, spagnola e olandese, come confermato da vari pareri *pro veritate* indipendenti. Ciò senza neppure riconoscere il diritto di recesso agli azionisti assenti o dissenzienti.

Ancora una volta, il Consiglio di Mediaset sta mettendo quindi “*la società in una posizione di incertezza giuridica*” e Vivendi non ha altra possibilità se non quella di votare contro la delibera.

Ma non voglio concludere il mio intervento parlando delle controversie in corso. Preferisco rinnovare la nostra richiesta di evitare le spese e i ritardi causati da questa sconsiderata decisione del Consiglio di continuare a perseguire l'interesse di Fininvest.

Abbiamo presentato da oltre un mese una proposta a Mediaset che consentirebbe di approvare la fusione con una struttura di governo societario equilibrata e non abusiva.


Con tale *corporate governance* MFE avrebbe inoltre maggiori possibilità di perseguire il proprio progetto di creare un gruppo pan-europeo nel settore dei Media, perché avrebbe il supporto degli investitori istituzionali delle società con cui ambisce a creare alleanze.


Grazie per la vostra attenzione.



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

**Relazione illustrativa sulla proposta all'ordine del giorno dell'assemblea
straordinaria degli azionisti**





INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del *business* o degli *asset* qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo documento non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, né in Spagna, ai sensi dell'articolo 35.1 del testo riformulato del *Securities Market Act* approvato con Regio Decreto Legislativo 4/2015, del 23 ottobre. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *


Disclaimer per gli investitori americani

L'operazione descritta nel presente documento concerne strumenti finanziari di una società estera. L'operazione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.

* * *



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET S.P.A. SULLA PROPOSTA DI DELIBERA *EX ARTT.* 2377, COMMA 8, E 2502, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-*TER* TUF ANCHE QUALE INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA *EX ART.* 2501-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE SUL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA TRIPARTITA RELATIVO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET S.P.A. E MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. NELLA SOCIETÀ DI DIRITTO OLANDESE MEDIASET INVESTMENT N.V., INTERAMENTE CONTROLLATA DA MEDIASET S.P.A., MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO IN DATA 18 GIUGNO 2019

Proposta di modifica degli articoli 1, 13, 15, 40, 42 e 43 della versione proposta dello statuto sociale e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 dei “*Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale*” (nonché dell’articolo 1 dell’Allegato 1 ai medesimi), che saranno adottati dalla società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A. in Mediaset Investment N.V., nonché del paragrafo 6 dei “*Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A*”

Signori Azionisti,

in data 4 settembre 2019 l’assemblea straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) ha approvato (la **Delibera di Fusione**) il progetto comune di fusione transfrontaliera tripartita (il **Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera**) relativo alla fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Mediaset e di Mediaset España Comunicación, S.A. (**Mediaset España**) in Mediaset Investment N.V. (**DutchCo**), società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, al perfezionamento della Fusione, assumerà la denominazione di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (**MFE**).

La presente relazione illustrativa (la **Relazione**) è redatta dal consiglio di amministrazione di Mediaset (il **Consiglio di Amministrazione di Mediaset**) ai sensi dell’art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il **TUF**), e degli art. 72 e 84-*ter*, nonché dell’Allegato 3A, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il **Regolamento Emittenti**) e anche quale integrazione della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset ai sensi dell’Articolo 2501-*quinquies* cod. civ., dell’Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il **Decreto Legislativo 108**) e – poiché le azioni di Mediaset sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – anche ai sensi dell’Articolo 70, comma 2, del Regolamento Emittenti nonché nel rispetto dello schema n. 1 dell’Allegato 3A del Regolamento Emittenti, e pubblicata in data 18 giugno 2019 (la **Relazione Illustrativa**), per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.

La Relazione è redatta al fine di illustrare la proposta di approvazione di una delibera da adottare ai sensi dell'art. 2377, co. 8, e dell'art. 2502, co. 2, cod. civ. (la **Proposta di Delibera**), in merito: (i) alla modifica di specifiche clausole della versione proposta dello statuto sociale di MFE, allegata al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera quale Allegato 2 (la **Proposta di Statuto**); (ii) alla modifica di specifiche clausole dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", allegati al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera quale Allegato 5 (i **Termini e Condizioni delle SVS**); e (iii) alla modifica del Paragrafo 6 dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España", allegati rispettivamente quali Allegato 3 e Allegato 4 al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.

Il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera è stato altresì approvato dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España e, in considerazione della natura tripartita della Fusione, le modifiche oggetto della Proposta di Delibera dovranno essere altresì sottoposte all'approvazione degli azionisti di Mediaset España e di DutchCo.

Per tutto quanto non espressamente modificato od oggetto di aggiornamento nella presente Relazione, si rinvia al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera e alla Relazione Illustrativa, disponibile sul sito internet di Mediaset (www.mediaset.it).

I. Motivazione e illustrazione della proposta

Con l'adozione della Delibera di Fusione, l'assemblea straordinaria di Mediaset ha deliberato di:

1. *"approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera (unitamente ai relativi allegati, tra cui la versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V.) relativo alla fusione per incorporazione di "Mediaset S.p.A." e di "Mediaset España Comunicación, S.A." in "Mediaset Investment N.V." (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da "Mediaset S.p.A.", con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, la quale, in conseguenza della fusione, emetterà massime n. 1.500.000.000 nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,01 (zero virgola zero uno) cadauna, con diritto alla partecipazione agli utili eventualmente distribuiti a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale in cui la fusione sarà divenuta efficace, da assegnare, in regime di dematerializzazione ed attraverso il sistema di gestione accentrata applicabile, in applicazione dei rispettivi rapporti di cambio e delle modalità di assegnazione previsti nel progetto comune di fusione transfrontaliera: (i) agli azionisti di "Mediaset S.p.A.", diversi dalla stessa, senza conguaglio in denaro, fermo restando il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile e dell'articolo 5 del decreto legislativo 108/2008; e (ii) agli azionisti di "Mediaset España Comunicación, S.A.", diversi dalla stessa e da Mediaset S.p.A., senza conguaglio in denaro, fermo restando il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 62 della legge spagnola 3 aprile 2009, n. 3 (come successivamente modificata) e degli articoli 348 ss. del decreto legislativo reale 2 luglio 2010, n. 1";*
2. *"prendere atto che la società incorporante, in aggiunta alle azioni ordinarie e in conformità con le disposizioni del nuovo statuto della medesima e con i "termini e condizioni delle azioni a voto*

speciale”, allegati al progetto comune di fusione transfrontaliera rispettivamente quali allegato 2 e allegato 5, potrà emettere azioni a voto speciale A, da nominali euro 0,02 (zero virgola zero due) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori al diritto di voto attribuito da ciascuna azione ordinaria, da assegnare agli azionisti della società incorporante, diversi dalla stessa, che ne abbiano fatto validamente richiesta e che siano legittimati a riceverle; le azioni a voto speciale A, che non costituiranno parte dei rapporti di cambio e non saranno negoziabili sul mercato, potranno essere convertite in azioni a voto speciale B da nominali euro 0,04 (zero virgola zero quattro) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori ai diritti di voto attribuiti da ciascuna azione a voto speciale A, le azioni a voto speciale B potranno essere convertite in azioni a voto speciale C da nominali euro 0,09 (zero virgola zero nove) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori ai diritti di voto attribuiti da ciascuna azione a voto speciale B”;

3. *“stabilire che il perfezionamento della fusione e la successiva liquidazione dei recessi, di cui al punto 1) che precede, siano condizionati all’avveramento delle condizioni sospensive di cui al paragrafo 17.1 del progetto comune di fusione transfrontaliera, fermo restando che Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A. potranno congiuntamente rinunciare all’avveramento delle condizioni di cui al paragrafo 17.1, punti (iv) e (v)”;*
4. *“non aprire le negoziazioni con riferimento agli accordi di partecipazione dei lavoratori, ai sensi della sezione 2:333K, paragrafo 12, del codice civile olandese; pertanto, non sarà costituito alcun organismo speciale ai fini della negoziazione, e le disposizioni di cui alla sezione 1:31, paragrafi 2 e 3, dell’Employee Involvement (European Countries) Act troveranno applicazione”;*
5. *“conferire al consiglio di amministrazione ogni facoltà e potere necessario ovvero anche solo opportuno al fine di rinunciare all’avveramento delle condizioni sospensive di efficacia della fusione di cui al paragrafo 17.1, punti (iv) e (v), del progetto comune di fusione transfrontaliera”;*
6. *“conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, al vicepresidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l’avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell’operazione stessa”.*

La Delibera di Fusione è stata approvata con n. 577.968.891 voti a favore (pari al 78,18% delle azioni rappresentate in assemblea), n. 155.810.093 voti contrari (pari al 21,08% delle azioni rappresentate in assemblea), e n. 5.459.601 azioni in relazione alle quali non è stato espresso alcun voto (pari allo 0,74% delle azioni rappresentate in assemblea).

Vivendi S.A. (Vivendi) – cui sono intestate n. 113.533.301 azioni di Mediaset, pari al 9,61% del capitale sociale e al 9,98% dei diritti di voto – ha espresso voto contrario alla Delibera di Fusione. All’assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre u.s. non ha, invece, partecipato Simon Fiduciaria S.p.A. (SimonFid), società cui Vivendi ha intestato fiduciariamente n. 226.712.212 azioni di Mediaset, pari al 19,19% del capitale sociale e al 19,92% dei diritti di voto. Questo in quanto il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, con delibera assunta in data 4 settembre 2019, non le ha consentito di partecipare ai lavori

assemblarsi per le ragioni esposte nel comunicato stampa di Mediaset pubblicato in pari data.

Sempre il 4 settembre 2019, l'assemblea degli azionisti di Mediaset España ha approvato il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera. La delibera è stata assunta con il voto contrario di Vivendi che, successivamente all'annuncio della Fusione (avvenuto in data 7 giugno 2019), ha acquistato n. 3.300.000 azioni di Mediaset España, pari all'1,00% del capitale sociale.

Per informazioni in relazione all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, si rinvia alla Sezione VI della presente Relazione.

Al fine di illustrare compiutamente le ragioni e i contenuti della delibera che il Consiglio di Amministrazione di Mediaset propone oggi di adottare ai sensi dell'art. 2377, co. 8, cod. civ., e dell'art. 2502, co. 2, cod. civ., è necessario dare conto delle vicende occorse dopo l'assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre u.s..

II. Le critiche formulate da Vivendi e SimonFid in relazione alla Fusione e i giudizi da questi promossi

1. Nel corso delle assemblee di Mediaset e Mediaset España, Vivendi ha criticato la Fusione, le sue motivazioni e finalità nonché la proposta struttura di *governance* di MFE, dichiarando di voler "ricorrere ad ogni rimedio legale in ogni giurisdizione rilevante al fine di contestare la legittimità della struttura di MFE".

2. A seguito delle assemblee:


(i) in data 16 settembre 2019, Vivendi ha notificato a Mediaset España un atto di citazione per l'impugnazione innanzi al Tribunale Commerciale n. 2 di Madrid della delibera adottata dalla società per approvare la Fusione, chiedendo altresì al Tribunale di sospenderne l'efficacia (v. comunicato stampa Mediaset del 23 settembre 2019 e *infra sub 6*);

(ii) in data 19 settembre 2019, Vivendi ha notificato a DutchCo un atto di citazione chiedendo al Tribunale di Amsterdam di accertare in via d'urgenza (v. comunicato stampa Mediaset del 23 settembre 2019 e *infra sub 7*) la pretesa invalidità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di Statuto.

Vivendi ha rinunciato al procedimento in via d'urgenza in data 16 ottobre 2019, salvo poi, in data 29 ottobre 2019, con un nuovo atto di citazione, formulare – nel merito e non più in via d'urgenza – le medesime domande già svolte nel precedente atto;

(iii) in data 3 ottobre 2019, Vivendi ha notificato a Mediaset atto di citazione per l'impugnazione innanzi al Tribunale di Milano della Delibera di Fusione (v. comunicato stampa Mediaset del 3 ottobre 2019 e *infra sub 8*);

(iv) in data 11 ottobre 2019, SimonFid ha notificato a Mediaset atto di citazione per l'impugnazione innanzi al Tribunale di Milano della Delibera di Fusione (v. comunicato stampa Mediaset del 11 ottobre 2019 e *infra sub 8*);



- (v) rispettivamente in data 14 e 15 ottobre 2019, Vivendi e SimonFid hanno notificato a Mediaset due ricorsi *ex artt.* 2378, co. 3, cod. civ. e 700 c.p.c., con i quali hanno chiesto al Tribunale di Milano – nell’ambito delle impugnazioni già avviate e nel frattempo riunite – di sospendere l’efficacia della Delibera di Fusione (v. comunicato stampa Mediaset del 15 ottobre 2019 e *infra sub* 8).
3. In sintesi, nei vari atti notificati, Vivendi e SimonFid hanno:
- (i) criticato la Fusione con riferimento, in particolare, alla capacità di generare i benefici ipotizzati in termini di creazione di valore e sinergie;
 - (ii) contestato la legittimità di talune clausole della Proposta di Statuto e dei Termini e Condizioni delle SVS, che contrasterebbero con il diritto olandese, sarebbero abusive e pregiudicherebbero la propria posizione e, più in generale, quella degli azionisti di minoranza di Mediaset e di Mediaset España.
4. In particolare, per quanto attiene specificatamente a quest’ultimo aspetto, Vivendi e SimonFid hanno contestato le delibere di approvazione della Fusione, approvate dalle assemblee degli azionisti di Mediaset e Mediaset España, nella parte in cui propongono una struttura di *governance* di MFE caratterizzata dai seguenti elementi:
- (i) il meccanismo di voto speciale, che prevede l’assegnazione di azioni a voto speciale agli azionisti di lungo periodo, come descritto nel Paragrafo 5.2 della Relazione Illustrativa;
 - (ii) il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale di cui all’art. 42 della Proposta di Statuto, da considerarsi unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti nella Proposta di Statuto in caso di loro violazione (artt. 13.7 e 43.7 della Proposta di Statuto);
 - (iii) l’abbassamento della soglia, il cui superamento determina l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su MFE, dal 30% dei diritti di voto (soglia prevista ai sensi del diritto olandese) al 25%, ai sensi dell’art. 43 della Proposta di Statuto (la **Soglia OPA Convenzionale**);
 - (iv) la c.d. *binding nomination*, ossia il meccanismo per il quale la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di MFE è effettuata sulla base di una designazione vincolante da parte del consiglio di amministrazione uscente, salvo il caso in cui l’assemblea si opponga a tale designazione con una decisione approvata dai 2/3 dei voti espressi (art. 15 della Proposta di Statuto);
 - (v) la composizione del consiglio di amministrazione di MFE a seguito del perfezionamento della Fusione; e
 - (vi) la clausola penale prevista dall’art. 13 dei Termini e Condizioni delle SVS.
- A giudizio di Vivendi e SimonFid, tali misure e previsioni sarebbero pregiudizievoli per la propria posizione e, in ogni caso, contrarie alle applicabili norme di diritto olandese nonché alle *best practice* adottate dalle società quotate olandesi.
5. Lo stato dei procedimenti è il seguente.

6. Spagna: nell'ambito del giudizio di merito promosso da Vivendi con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2019, Mediaset España si è costituita con memoria depositata il 18 ottobre 2019; la prima udienza è prevista per il 15 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare per la sospensione dell'efficacia della delibera di approvazione della Fusione, assunta dall'Assemblea di Mediaset España in data 4 settembre u.s., a seguito dell'udienza tenutasi in data 2 ottobre 2019, in data 11 ottobre 2019 il Tribunale di Madrid ha emesso ordinanza di sospensione (**l'Ordinanza del Tribunale di Madrid**).

In data 11 novembre 2019 Mediaset España ha proposto appello contro l'Ordinanza del Tribunale di Madrid.

Si prevede che il consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta di un comitato interno composto da quattro membri, tre dei quali sono amministratori indipendenti e uno è il membro c.d. “esterno” del consiglio di amministrazione (il **Merger Committee**) – convochi l'assemblea straordinaria degli azionisti, cui sottoporre l'approvazione di una delibera analoga alla Proposta di Delibera, per il 5 febbraio 2020.

7. Olanda: in data 16 ottobre 2019 DutchCo si è costituita nel procedimento d'urgenza con cui Vivendi ha chiesto al Tribunale Commerciale di Amsterdam di dichiarare l'invalidità degli artt. 13, 42 e 43 della Proposta di Statuto. Sempre in data 16 ottobre 2019, successivamente alla costituzione di DutchCo, Vivendi ha ritirato la domanda d'urgenza. In data 31 ottobre 2019, il Giudice ha rifiutato la richiesta di DutchCo di condannare Vivendi al pagamento delle spese del procedimento d'urgenza.

In data 29 ottobre 2019 Vivendi, con un nuovo atto di citazione, ha formulato – nel merito e non più in via d'urgenza – le medesime domande già svolte nel precedente atto.

8. Italia: le cause di merito promosse da Vivendi e SimonFid per l'annullamento della Delibera di Fusione sono state riunite e pendono avanti il Tribunale di Milano. La prima udienza è fissata per il 21 gennaio 2020.

Per quanto riguarda i ricorsi in via cautelare *ex* artt. 2378, co. 3, cod. civ. e 700 c.p.c., dopo la prima udienza di discussione tenutasi il 30 ottobre 2019, in data 4 novembre 2019 il Giudice – su istanza di Mediaset – ha esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2378, co. 4, cod. civ. invitando le parti a valutare la possibile conciliazione sulla base dei seguenti elementi:

- (i) eliminazione dalla Proposta di Statuto delle clausole relative al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché alla Soglia OPA Convenzionale, contenute negli artt. 42 e 43 nonché nell'art. 13.7 della suddetta Proposta di Statuto;
- (ii) eliminazione dai Termini e Condizioni delle SVS di tutti i riferimenti al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché della clausola penale contenuta nell'art. 13 dei suddetti Termini e Condizioni delle SVS.

Mediaset ha dichiarato in udienza la disponibilità a valutare l'ipotesi suggerita dal Giudice nel senso di adottare una nuova delibera *ex art 2377, co. 8, cod. civ.* Vivendi e SimonFid si sono riservate di valutare le proposte e la disponibilità di Mediaset.

Le parti hanno chiesto concordemente il differimento dell'udienza per verificare la possibilità di conciliazione e il Tribunale ha fissato una nuova udienza al 22 novembre 2019, sospendendo provvisoriamente l'efficacia della Delibera di Fusione sino a tale data, "*riservato all'esito della stessa udienza ogni altro provvedimento*".

A tale udienza del 22 novembre 2019, il giudice ha nuovamente rinviato la prosecuzione dell'udienza al 29 novembre 2019 per dare modo alle parti di verificare ulteriormente la possibilità di conciliazione della lite, prorogando la provvisoria sospensione della delibera impugnata sino a detta udienza.


Nel frattempo, sempre in data 22 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti, cui sottoporre l'approvazione della Proposta di Delibera, per il 10 gennaio 2020.

III. Le considerazioni del Consiglio di Amministrazione di Mediaset e le ragioni della proposta di delibera all'ordine del giorno

III.1 La Fusione

9. Il Consiglio di Amministrazione non condivide né il provvedimento del Tribunale di Madrid, né i rilievi mossi da Vivendi e SimonFid nei contenziosi sopra citati. Al contrario, resta convinto della legittimità e strategicità della Fusione e del progetto cui la stessa è funzionale per tutte le ragioni indicate nella documentazione pubblicata da Mediaset e messa a disposizione degli azionisti nei termini e con le modalità richieste dalla vigente normativa. Al riguardo, si richiamano:
 - (i) il comunicato stampa congiunto diffuso da Mediaset e Mediaset España (pubblicato sul sito internet www.mediaset.it in data 7 giugno 2019);
 - (ii) il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, completo di allegati (pubblicato sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
 - (iii) la Relazione Illustrativa (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
 - (iv) la relazione illustrativa predisposta in relazione alla Fusione dal consiglio di amministrazione di Mediaset España (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
 - (v) la relazione illustrativa predisposta in relazione alla Fusione dal consiglio di amministrazione di DutchCo (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
 - (vi) i due documenti in formato "*Domande e Risposte*", predisposti da Mediaset in vista della Prima Assemblea Straordinaria Mediaset ai sensi dell'art. 127-ter del TUF (pubblicati sul sito internet www.mediaset.it, rispettivamente, in data 2 luglio 2019 e 4 settembre 2019);

- (vii) la presentazione di Mediaset e di Mediaset España agli analisti (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 10 giugno 2019).
10. Rinviando pertanto ai suddetti documenti, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ribadisce quanto segue.
 11. Da un punto di vista strategico, operativo e industriale, la Fusione intende creare un gruppo pan-europeo nel settore dell'*entertainment* e dei *media*, con una posizione di *leadership* nei propri mercati di riferimento e una scala che permetta di essere maggiormente competitivo e aumentare potenzialmente il proprio raggio di azione ad altre nazioni in Europa. Un progetto di lungo periodo volto alla creazione di un campione europeo dei *media* che, fungendo da polo aggregante di realtà nazionali, sia in grado di competere sul mercato globale con i più grandi *broadcaster* internazionali per generare sviluppo e valore a beneficio delle società coinvolte, dei loro azionisti e *stakeholders*.
 12. Il progetto esprime quindi una vocazione assolutamente "dinamica" e orientata al futuro e persegue un duplice obiettivo: (i) porre MFE nella posizione di operare ad armi pari in un contesto sempre più caratterizzato da concorrenti e clienti che operano su scala globale e che, conseguentemente, si rivolgono ad operatori che possono garantire un accesso a più mercati e, al contempo, (ii) svolgere un ruolo centrale nel contesto del futuro scenario di consolidamento dell'industria televisiva e *media* europea. Si tratta di un obiettivo del tutto coerente con lo scenario globale che ha dimostrato come, in un settore caratterizzato da una rapidissima evoluzione tecnologica e da una serrata concorrenza internazionale con gruppi multinazionali, le operazioni di sviluppo volte a creare sinergie tra aziende di media dimensione e la creazione di alleanze strategiche sono essenziali.
 13. Sul punto, in particolare, negli ultimi cinque anni Mediaset e Mediaset España hanno sviluppato con il *broadcaster* tedesco ProSiebenSat.1 Media una forte relazione di *business* all'interno della European Media Alliance (EMA). Come indicato nel Paragrafo 1.1 della Relazione Illustrativa, il 29 maggio 2019 Mediaset ha annunciato di aver acquisito una quota pari al 9,6% del capitale sociale di ProSiebenSat.1 Media, corrispondente a il 9,9% dei diritti di voto escludendo le azioni proprie. Inoltre, l'11 novembre 2019 Mediaset España ha annunciato di aver acquisito una ulteriore quota pari al 5,5% del capitale sociale di ProSiebenSat.1 Media (v. comunicato stampa Mediaset dell'11 novembre 2019). La partecipazione complessiva detenuta dal gruppo Mediaset ha raggiunto, così, una quota pari al 15,1% del capitale sociale dell'emittente tedesco.
 14. Mediaset crede infatti fermamente nel futuro dell'industria europea dei *media*. L'investimento in ProSiebenSat.1 Media rappresenta un importante passo avanti nella creazione di una TV europea indipendente, forte nei contenuti e nella tecnologia, che possa migliorare la posizione competitiva dell'Europa nel mercato globale. Le dimensioni stanno diventando infatti un fattore strategico sempre più cruciale. E Mediaset è convinta che sia necessaria una risposta pan-europea per affrontare le sfide competitive e tecnologiche in atto. Dimensioni adeguate consentiranno a tutte le maggiori emittenti d'Europa di competere su un piano di parità potenziando le rispettive posizioni di *leadership* nell'intrattenimento, nei contenuti lineari e non.



lineari, nella tecnologia e nei dati. In futuro, le strutture comuni paneuropee aiuteranno a creare le dimensioni necessarie per essere più efficaci nella pubblicità, per investire in tecnologie all'avanguardia e per puntare con forza sulla produzione di contenuti competitivi e su un'offerta digitale e *on-demand* sempre più ampia. ProSiebenSat.1 Media ha un notevole potenziale di crescita e Mediaset è lieta di aumentare ulteriormente la sua posizione di azionista di maggioranza. Il nuovo investimento in ProSiebenSat.1 Media consentirà di rafforzare ulteriormente i legami tra le aziende nel cammino comune verso la creazione di nuovo valore sia nel mercato tedesco sia in quello europeo.

15. A queste finalità di natura strategica si aggiungono tangibili vantaggi economici a favore di tutti gli azionisti, connessi alla realizzazione delle sinergie indicate nei documenti sopra richiamati e stimati in circa Euro 100-110 milioni (ante imposte) nei prossimi 4 anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un *net present value* di circa Euro 800 milioni.
16. Quanto alla domiciliazione di MFE in Olanda, questa risponde alla specifica necessità di trovare una sede neutrale e adeguata alla realizzazione delle future, auspiccate, integrazioni di più realtà nazionali. Infatti, rappresentando l'internazionalizzazione del Gruppo Mediaset l'architrave dell'intero progetto, la scelta in merito alla domiciliazione di MFE si è tradotta nella ricerca di un ecosistema idoneo per la futura espansione internazionale, che quindi: (i) consentisse flessibilità nelle scelte di *governance*; (ii) garantisse un alto grado di certezza del diritto e delle relazioni contrattuali/commerciali e fosse universalmente riconosciuto come uno tra gli ordinamenti giuridici che assicurano ampie tutele agli investitori; e (iii) beneficiasse di un generale riconoscimento a livello internazionale da parte di investitori e operatori stranieri, con i quali MFE intende interfacciarsi nell'ambito di operazioni di integrazione, *joint venture*, alleanze strategiche, ecc..
17. Risulta allora evidente che la Fusione è essenziale per il futuro del Gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e *stakeholders*, i quali, a giudizio del Consiglio di Amministrazione di Mediaset, subirebbero un grave danno in caso di sua mancata realizzazione.
18. Proprio alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha valutato gli avvenimenti occorsi dopo l'approvazione della Fusione, e in particolare i rilievi contenuti nell'Ordinanza del Tribunale di Madrid, la proposta di conciliazione formulata dal Tribunale di Milano e, più in generale, le critiche mosse da Vivendi e SimonFid. Questo in quanto il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, pur ritenendo che ciascuna delle previsioni della Proposta di Statuto sia legittima e rispondente a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, ritiene che una pronta realizzazione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti. Così, per perseguire questo obiettivo primario ha ritenuto di accogliere, e superare, le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano e quindi di proporre all'assemblea non solo l'approvazione delle modifiche suggerite dal Giudice, ma anche ulteriori variazioni volte a conformare ulteriori specifici aspetti alla *best practice*, così da assicurare che i rilievi formulati contro la Fusione siano superati e che,


pertanto, la Fusione possa perfezionarsi con successo, come è interesse di un'ampia maggioranza di azionisti.

19. Si illustrano di seguito i contenuti e le motivazioni delle singole proposte di modifica.

III.2 Le modifiche ex art. 2377, comma 8, cod. civ. - Prospetto di raffronto

20. L'art. 2377, co. 8, cod. civ. consente all'assemblea di adottare una delibera che modifichi taluni contenuti di una delibera precedente, facendo decorrere retroattivamente gli effetti di tali modifiche sin dal momento in cui la prima delibera è stata adottata, facendo salvi gli effetti che quest'ultima ha già prodotto.
21. Sulla scorta di tale disposizione e dell'art. 2502, co. 2, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, per le ragioni già illustrate, intende sottoporre all'assemblea la modifica di specifiche clausole della Proposta di Statuto e dei Termini e Condizioni delle SVS, invariati tutti gli altri termini e condizioni della Fusione approvata con la Delibera di Fusione e fermi restando gli effetti già prodotti da tale Delibera di Fusione.
22. Sono oggetto di proposta di delibera le seguenti modifiche:
- (i) eliminazione del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale, unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti in caso di loro violazione, dalla Proposta di Statuto e, conseguentemente, dai Termini e Condizioni delle SVS nonché dai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España". Modifica degli artt. 13, 42 e 43 (con riferimento a questo articolo, cfr. successivo punto (iii)) della Proposta di Statuto, degli artt. 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1 lett. d) ed e), e dell'art. 1.1. Allegato 1, dei Termini e Condizioni delle SVS, nonché del Paragrafo 6 di ciascuno dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A":


Proposta di Statuto	Nuova proposta
Articolo 13) Disposizioni specifiche concernenti le Azioni a Voto Speciale	Articolo 13) Disposizioni specifiche concernenti le Azioni a Voto Speciale
[omissis]	[omissis]
13.7 Il titolare di Azioni Ordinarie che (i) richieda la rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie a proprio nome, (ii) trasferisca le Azioni Ordinarie a un altro soggetto, (iii) sia soggetto a un evento ad esito del quale il controllo su tale Azionista	13.7 Il titolare di Azioni Ordinarie che (i) richieda la rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie a proprio nome, (ii) trasferisca le Azioni Ordinarie a un altro soggetto, o (iii) sia soggetto a un evento ad esito del quale il controllo su tale Azionista



<p>sia acquisito da un altro soggetto, (iv) non rispetti o non rispetti più il Requisito di Detenzione, o (v) non rispetti o non rispetti più il Requisito Contrattuale, come meglio indicati nell'Articolo 42 e nei Termini delle SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a Voto Speciale alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6, salvo ove e nella misura in cui non sia previsto diversamente nei Termini delle SVS. Laddove e qualora un Azionista non adempia a tale obbligo, i diritti di voto e il diritto di partecipare alle Assemblee Generali relativi alle Azioni a Voto Speciale, che devono essere offerte o trasferite, saranno sospesi. La Società sarà autorizzata irrevocabilmente a effettuare l'offerta e ad eseguire la cessione per conto dell'Azionista interessato.</p>	<p>sia acquisito da un altro soggetto; (iv) non rispetti o non rispetti più il Requisito di Detenzione, o (v) non rispetti o non rispetti più il Requisito Contrattuale, come meglio indicati nell'Articolo 42 e nei Termini delle SVS; dovrà trasferire le sue Azioni a Voto Speciale alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6, salvo ove e nella misura in cui non sia previsto diversamente nei Termini delle SVS. Laddove e qualora un Azionista non adempia a tale obbligo, i diritti di voto e il diritto di partecipare alle Assemblee Generali relativi alle Azioni a Voto Speciale, che devono essere offerte o trasferite, saranno sospesi. La Società sarà autorizzata irrevocabilmente a effettuare l'offerta e ad eseguire la cessione per conto dell'Azionista interessato.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>
<p>42.1 Nessun Azionista, né alcun soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) può detenere, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti Affiliati o con qualsiasi altro soggetto, direttamente e/o indirettamente, in qualsiasi momento, una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale in circolazione e/o dei diritti di voto della Società che (a) ecceda la percentuale consentita a tali soggetti ai sensi di qualsivoglia norma di legge (comprese le norme e i regolamenti volti alla tutela del pluralismo nel settore delle comunicazioni e in materia anticoncorrenziale), approvata da qualsiasi Stato o Autorità, che sia applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i</p>	<p>42.1 Nessun Azionista, né alcun soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) può detenere, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti Affiliati o con qualsiasi altro soggetto, direttamente e/o indirettamente, in qualsiasi momento, una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale in circolazione e/o dei diritti di voto della Società che (a) ecceda la percentuale consentita a tali soggetti ai sensi di qualsivoglia norma di legge (comprese le norme e i regolamenti volti alla tutela del pluralismo nel settore delle comunicazioni e in materia anticoncorrenziale), approvata da qualsiasi Stato o Autorità, che sia applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i</p>

<p>predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.), o che sarebbe stata applicabile ai predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.); e/o (b) violi un provvedimento, emesso da qualsiasi Autorità, applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.) (il Requisito di Detenzione).</p>	<p>predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.), o che sarebbe stata applicabile ai predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.); e/o (b) violi un provvedimento, emesso da qualsiasi Autorità, applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.) (il Requisito di Detenzione).</p>
<p>42.2 Ogni Azionista, nonché ogni soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) ed ogni soggetto Affiliato ai medesimi, ha il dovere di adempiere e di agire sempre nel rispetto di tutti gli accordi contrattuali che abbiano ad oggetto le Azioni detenute da tale soggetto tra la Società (ivi inclusi altresì, a scanso di ogni equivoco, tutti gli accordi contrattuali facenti capo ai predecessori legali e originariamente relativi alle azioni emesse dai predecessori legali) e il soggetto in questione (il Requisito Contrattuale).</p>	<p>42.2 Ogni Azionista, nonché ogni soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) ed ogni soggetto Affiliato ai medesimi, ha il dovere di adempiere e di agire sempre nel rispetto di tutti gli accordi contrattuali che abbiano ad oggetto le Azioni detenute da tale soggetto tra la Società (ivi inclusi altresì, a scanso di ogni equivoco, tutti gli accordi contrattuali facenti capo ai predecessori legali e originariamente relativi alle azioni emesse dai predecessori legali) e il soggetto in questione (il Requisito Contrattuale).</p>
<p>42.3 Nel caso in cui, e fino a quando, uno dei soggetti di cui agli Articoli 42.1 e/o 42.2 violi il Requisito di Detenzione e/o il Requisito Contrattuale, i diritti di voto e i diritti di partecipazione all'Assemblea Generale, associati a tutte le Azioni detenute dal soggetto in questione, potranno essere sospesi dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>42.3 Nel caso in cui, e fino a quando, uno dei soggetti di cui agli Articoli 42.1 e/o 42.2 violi il Requisito di Detenzione e/o il Requisito Contrattuale, i diritti di voto e i diritti di partecipazione all'Assemblea Generale, associati a tutte le Azioni detenute dal soggetto in questione, potranno essere sospesi dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>42.4 Ai fini del presente Articolo 42, Affiliato indica, con riferimento ad uno specifico soggetto, ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti interposti, controlli, o sia controllato da, o sia soggetto a comune</p>	<p>42.4 Ai fini del presente Articolo 42, Affiliato indica, con riferimento ad uno specifico soggetto, ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti interposti, controlli, o sia controllato da, o sia soggetto a comune</p>



[Handwritten signature]

<p>controllo con il suddetto soggetto. Il termine controllo indica il potere di indirizzare, direttamente o indirettamente, o far sì che siano indirizzate, la gestione e le politiche di una persona, attraverso la detenzione di strumenti finanziari aventi diritto di voto ovvero in forza di accordi contrattuali ovvero in qualsiasi altro modo; i termini controllante e controllata devono essere interpretati in conformità a quanto sopra.</p>	<p>controllo con il suddetto soggetto. Il termine controllo indica il potere di indirizzare, direttamente o indirettamente, o far sì che siano indirizzate, la gestione e le politiche di una persona, attraverso la detenzione di strumenti finanziari aventi diritto di voto ovvero in forza di accordi contrattuali ovvero in qualsiasi altro modo; i termini controllante e controllata devono essere interpretati in conformità a quanto sopra.</p>
--	---

Termini e Condizioni delle SVS	Nuova proposta
<p>Articolo 4) <u>Richiesta di Azioni a Voto Speciale – Registro Speciale</u></p>	<p>Articolo 4) <u>Richiesta di Azioni a Voto Speciale – Registro Speciale</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>4.4 A seguito del ricevimento del Modulo di Richiesta (comprensivo della Procura e dell'attestazione di conferma da parte dell'Intermediario, come indicato nell'Articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e farà quanto ragionevolmente possibile per informare l'Azionista richiedente, tramite il relativo Intermediario, dell'accettazione o del rifiuto della Richiesta (indicando, in caso di rifiuto, le relative ragioni) entro trenta Giorni Lavorativi dalla ricezione della suddetta documentazione. L'Agente potrà respingere una Richiesta per ragioni di incompletezza o non correttezza del Modulo di Richiesta o della attestazione di conferma dell'Intermediario, come indicato nell'Articolo 4.1, ovvero in caso di fondati dubbi sulla validità o autenticità della suddetta documentazione. Nel caso in cui l'Agente richieda ulteriori informazioni all'Azionista richiedente al fine di prendere in esame la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire le necessarie informazioni e l'assistenza richiesta a tale riguardo. La</p>	<p>4.4 A seguito del ricevimento del Modulo di Richiesta (comprensivo della Procura e dell'attestazione di conferma da parte dell'Intermediario, come indicato nell'Articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e farà quanto ragionevolmente possibile per informare l'Azionista richiedente, tramite il relativo Intermediario, dell'accettazione o del rifiuto della Richiesta (indicando, in caso di rifiuto, le relative ragioni) entro trenta Giorni Lavorativi dalla ricezione della suddetta documentazione. L'Agente potrà respingere una Richiesta per ragioni di incompletezza o non correttezza del Modulo di Richiesta o della attestazione di conferma dell'Intermediario, come indicato nell'Articolo 4.1, ovvero in caso di fondati dubbi sulla validità o autenticità della suddetta documentazione. Nel caso in cui l'Agente richieda ulteriori informazioni all'Azionista richiedente al fine di prendere in esame la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire le necessarie informazioni e l'assistenza richiesta a tale riguardo. La</p>

Richiesta sarà respinta laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi che l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie detenute in violazione del Requisito di Detenzione	Richiesta sarà respinta laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi che l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie detenute in violazione del Requisito di Detenzione.
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione delle Azioni A Voto Speciale A</u>	<u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione delle Azioni A Voto Speciale A</u>
[omissis]	[omissis]
5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Legittimato, un Atto di Assegnazione ai sensi del quale sarà emesso e assegnato all'Azionista Legittimato un numero di Azioni a Voto Speciale A corrispondente al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.	5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Legittimato, un Atto di Assegnazione ai sensi del quale sarà emesso e assegnato all'Azionista Legittimato un numero di Azioni a Voto Speciale A corrispondente al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.
[omissis]	[omissis]

Handwritten signature and circular stamp of the company, likely the legal representative, located at the bottom right of the page.


<p style="text-align: center;"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale B</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale B</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>6.3 Alla Data di Legittimazione SVS B, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale B. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale B detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>6.3 Alla Data di Legittimazione SVS B, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale B. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale B detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 7)</u> <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale C</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 7)</u> <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale C</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>7.3 Alla Data di Legittimazione SVS C, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale C. Il Consiglio di</p>	<p>7.3 Alla Data di Legittimazione SVS C, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale C. Il Consiglio di</p>

<p>Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale C detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale C detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione Iniziale</u>	<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione Iniziale</u>
[omissis]	[omissis]
<p>8.4 L'Agente effettuerà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Designato Iniziale, l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A mediante la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione Iniziale. Fermo quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni Ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie e/o Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente effettuerà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Designato Iniziale, l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A mediante la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione Iniziale. Fermo quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni Ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie e/o Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

M/V




<u>Articolo 11)</u> <u>Trasferimenti obbligatori delle Azioni a Voto Speciale</u>	<u>Articolo 11)</u> <u>Trasferimenti obbligatori delle Azioni a Voto Speciale</u>
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di detenere Azioni a Voto Speciale, e dovrà offrirle e trasferirle senza corrispettivo (omniet) alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze (ciascuna indicata come Evento Determinante il Trasferimento Obbligatorio):</p> <p>a) a seguito della rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie in nome di tale Azionista in conformità all'Articolo 9;</p> <p>b) a seguito del trasferimento da parte dell'Azionista delle Azioni Ordinarie Legittimate, salvo il caso di trasferimento ad un Avente Causa ai sensi dell'Articolo 12;</p> <p>c) al verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione a tale Azionista;</p> <p>d) a seguito della violazione del Requisito di Detenzione; e</p> <p>e) a seguito della violazione del Requisito Contrattuale.</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di detenere Azioni a Voto Speciale, e dovrà offrirle e trasferirle senza corrispettivo (omniet) alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze (ciascuna indicata come Evento Determinante il Trasferimento Obbligatorio):</p> <p>a) a seguito della rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie in nome di tale Azionista in conformità all'Articolo 9;</p> <p>b) a seguito del trasferimento da parte dell'Azionista delle Azioni Ordinarie Legittimate, salvo il caso di trasferimento ad un Avente Causa ai sensi dell'Articolo 12; e</p> <p>c) al verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione a tale Azionista;</p> <p>d) a seguito della violazione del Requisito di Detenzione; e</p> <p>e) a seguito della violazione del Requisito Contrattuale.</p>
[omissis]	[omissis]

<u>Termini e Condizioni delle SVS</u> <u>Allegato 1</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 1.1)</u>	<u>Articolo 1.1)</u>
<p>Nei presenti Termini delle SVS i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato, salvo che il contesto in cui sono utilizzati richieda di attribuire un diverso significato:</p>	<p>Nei presenti Termini delle SVS i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato, salvo che il contesto in cui sono utilizzati richieda di attribuire un diverso significato:</p>
[omissis]	[omissis]

Requisito Contrattuale indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.2 dello Statuto.	Requisito Contrattuale indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.2 dello Statuto.
Requisito di Detenzione indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.1 dello Statuto.	Requisito di Detenzione indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.1 dello Statuto.
[omissis]	[omissis]

<u>Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset</u>	<u>Nuova proposta</u>
6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale") – il relativo titolare riceverà un'Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.	Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei " Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale ") – il relativo titolare riceverà un'Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.
[omissis]	[omissis]



<u>Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A – Mediaset España</u>	<u>Nuova proposta</u>
6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei “ <i>Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale</i> ”) – il relativo titolare riceverà un’Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.	Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei “ <i>Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale</i> ”) – il relativo titolare riceverà un’Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.
[omissis]	[omissis]


- (ii) modifica della definizione di “agire di concerto” prevista nell’art. 1.1 della Proposta di Statuto. Modifica dell’artt. 1.1, primo capoverso, della Proposta di Statuto:

<u>Proposta di Statuto</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 1)</u> <u>Definizioni e Interpretazione</u>	<u>Articolo 1)</u> <u>Definizioni e Interpretazione</u>
1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini hanno i seguenti significati:
[omissis]	[omissis]
Agire di Concerto ha il significato di cui all’1:1 dell’ <i>Act on Financial Supervision</i> ,	Agire di Concerto ha il significato di cui all’1:1 dell’ <i>Act on Financial Supervision</i> ,

restando inteso che sarà considerato come agire di concerto l'esercizio dei diritti di voto in modo simile, la convocazione di incontri per coordinare il voto e annunci pubblici comuni.	restando inteso che sarà considerato come agire di concerto l'esercizio dei diritti di voto in modo simile, la convocazione di incontri per coordinare il voto e annunci pubblici comuni.
[omissis]	[omissis]

- (iii) eliminazione della Soglia OPA Convenzionale (stabilita al 25% dei diritti di voto) al fine di uniformare tale soglia a quella prevista dal diritto olandese (i.e., il 30% dei diritti di voto). Modifica dell'art. 43 della Proposta di Statuto:

<u>Proposta di Statuto</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 43)</u> <u>Offerta pubblica di acquisto</u>	Articolo 43) <u>Articolo 42)</u> <u>Offerta pubblica di acquisto</u>
43.1 Oltre a quanto previsto ai sensi di legge, qualsiasi soggetto che, singolarmente o con altri soggetti che Agiscono di Concerto, acquisti o abbia acquisito dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove, direttamente o indirettamente, il controllo predominante sulla Società, è obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 Oltre a quanto previsto ai sensi di legge, qualsiasi soggetto che, singolarmente o con altri soggetti che Agiscono di Concerto, acquisti o abbia acquisito dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove, direttamente o indirettamente, il controllo predominante sulla Società, è obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del presente Articolo 43, verrà meno nel caso in cui il soggetto in questione perda la posizione di controllo predominante sulla Società entro 30 giorni di calendario dal momento in cui l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto è sorto in capo a tale soggetto.	43.2 42.2 L'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del presente Articolo 43 42, verrà meno nel caso in cui il soggetto in questione perda la posizione di controllo predominante sulla Società entro 30 giorni di calendario dal momento in cui l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto è sorto in capo a tale soggetto.
43.3 Nel presente Articolo 43 per controllo predominante si intende il diritto di esercitare almeno il (i) 25% o (ii) il 30% dei diritti di voto ad un'Assemblea Generale. Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, le Azioni i cui diritti di voto e i cui diritti di	43.3 42.3 Nel presente Articolo 43 42 per controllo predominante si intende il diritto di esercitare almeno il (i) 25% o (ii) il 30% dei diritti di voto ad un'Assemblea Generale. Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, le Azioni i cui diritti di voto e i cui




<p>partecipazione in Assemblea Generale siano sospesi sono in ogni caso comprese nel calcolo di tali percentuali.</p>	<p>diritti di partecipazione in Assemblea Generale siano sospesi sono in ogni caso comprese nel calcolo di tali percentuali.</p>
<p>43.4 Salvo sia diversamente stabilito nel presente Articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente Articolo che si riferiscono all'<i>Act on Financial Supervision</i> saranno interpretati in conformità all'Articolo 1:1 dell'<i>Act on Financial Supervision</i>.</p>	<p>43.4 42.4 Salvo sia diversamente stabilito nel presente Articolo 43 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente Articolo che si riferiscono all'<i>Act on Financial Supervision</i> saranno interpretati in conformità all'Articolo 1:1 dell'<i>Act on Financial Supervision</i>.</p>
<p>43.5 L'offerta pubblica di acquisto che deve essere promossa ai sensi del presente Articolo 43 dovrà essere effettuata, inoltre, in conformità alle disposizioni dell'<i>Act on Financial Supervision</i> e del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto applicabili all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui alla Sezione 1, lettera (e), del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto o da regolamenti sostitutivi.</p>	<p>43.5 42.5 L'offerta pubblica di acquisto che deve essere promossa ai sensi del presente Articolo 43 42 dovrà essere effettuata, inoltre, in conformità alle disposizioni dell'<i>Act on Financial Supervision</i> e del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto applicabili all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui alla Sezione 1, lettera (e), del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto o da regolamenti sostitutivi.</p>
<p>43.6 Il soggetto obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto è tenuto a darne comunicazione immediatamente alla Società.</p>	<p>43.6 42.6 Il soggetto obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto è tenuto a darne comunicazione immediatamente alla Società.</p>
<p>43.7 Qualsiasi soggetto che, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti che Agiscono di Concerto con questi, sia obbligato a promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente Articolo 43 e (a) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito di Detenzione e/o (b) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito Contrattuale, è obbligato – entro il termine di 5 giorni a decorrere dalla data in cui ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società – (i) ad alienare il numero di Azioni che hanno determinato l'acquisizione di una posizione di controllo predominante dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove ovvero (ii) a porre in essere qualsivoglia altra azione che abbia l'effetto di ridurre la partecipazione del</p>	<p>43.7 Qualsiasi soggetto che, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti che Agiscono di Concerto con questi, sia obbligato a promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente Articolo 43 e (a) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito di Detenzione e/o (b) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito Contrattuale, è obbligato – entro il termine di 5 giorni a decorrere dalla data in cui ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società – (i) ad alienare il numero di Azioni che hanno determinato l'acquisizione di una posizione di controllo predominante dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove ovvero (ii) a porre in essere qualsivoglia altra azione che abbia l'effetto di ridurre la partecipazione del</p>

soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante (l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante).	soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante (l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante).
43.8 Nel caso in cui l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non sia adempiuto entro il termine di 5 giorni a partire dal giorno in cui l'Azionista ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società, il Consiglio di Amministrazione sarà irrevocabilmente autorizzato ad effettuare l'alienazione di un numero di Azioni tale da ridurre la partecipazione del soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante. Tale alienazione sarà effettuata sul mercato a fronte di un prezzo di vendita ottenuto in buona fede, e le Azioni a Voto Speciale saranno trasferite alla Società senza corrispettivo.	43.8 Nel caso in cui l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non sia adempiuto entro il termine di 5 giorni a partire dal giorno in cui l'Azionista ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società, il Consiglio di Amministrazione sarà irrevocabilmente autorizzato ad effettuare l'alienazione di un numero di Azioni tale da ridurre la partecipazione del soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante. Tale alienazione sarà effettuata sul mercato a fronte di un prezzo di vendita ottenuto in buona fede, e le Azioni a Voto Speciale saranno trasferite alla Società senza corrispettivo.

- (iv) eliminazione delle maggioranze rafforzate previste nella Proposta di Statuto in relazione alla nomina e revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto. Modifica degli artt. 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di Statuto, e introduzione di una maggioranza rafforzata in caso di delibere aventi ad oggetto l'introduzione di clausole dal tenore analogo a quelle di cui si propone l'eliminazione (i.e., Requisito di Detenzione, Requisito Contrattuale e soglie OPA inferiori a quelle previste dalla legge):

<u>Proposta di Statuto</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori</u>	<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori</u>
[omissis]	[omissis]
15.2 Il Consiglio di Amministrazione designerà un candidato per ciascun posto vacante. La designazione sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea Generale degli Azionisti potrà privare la designazione del carattere vincolante con delibera approvata a maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un	15.2 Il Consiglio di Amministrazione designerà un candidato per ciascun posto vacante. La designazione sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea Generale degli Azionisti potrà privare la designazione del carattere vincolante con delibera approvata a maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un




<p><i>quorum</i>. Nel caso in cui la designazione vincolante non sia privata del suo carattere vincolante, la persona designata sarà considerata nominata. Qualora la designazione sia privata del suo carattere vincolante, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare una nuova designazione vincolante.</p>	<p><i>quorum</i>. Nel caso in cui la designazione vincolante non sia privata del suo carattere vincolante, la persona designata sarà considerata nominata. Qualora la designazione sia privata del suo carattere vincolante, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare una nuova designazione vincolante.</p>
[omissis]	[omissis]
<p>15.6 Ciascun Amministratore potrà essere sospeso o rimosso dall'Assemblea Generale degli Azionisti in qualsiasi momento. Una delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti avente ad oggetto la sospensione o la revoca di un Amministratore, per i casi diversi dalla proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un <i>quorum</i>. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre sospendere qualsiasi Amministratore Esecutivo. La sospensione da parte del Consiglio di Amministrazione potrà essere interrotta in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale degli Azionisti.</p>	<p>15.6 Ciascun Amministratore potrà essere sospeso o rimosso dall'Assemblea Generale degli Azionisti in qualsiasi momento. Una delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti avente ad oggetto la sospensione o la revoca di un Amministratore, per i casi diversi dalla proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un <i>quorum</i>. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre sospendere qualsiasi Amministratore Esecutivo. La sospensione da parte del Consiglio di Amministrazione potrà essere interrotta in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale degli Azionisti.</p>
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello Statuto</u>	<u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello Statuto</u>
<p>40.1 L'Assemblea Generale potrà approvare una deliberazione di modifica dello Statuto, ma esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale proposta deve essere formulata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti. La deliberazione assembleare di modifica dello Statuto deve essere approvata con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, nel caso in cui meno della metà del capitale emesso della Società sia rappresentato in tale</p>	<p>40.1 L'Assemblea Generale potrà approvare una deliberazione di modifica dello Statuto, ma esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale proposta deve essere formulata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti. La deliberazione assembleare di modifica dello Statuto deve essere approvata con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, nel caso in cui meno della metà del capitale emesso della Società sia rappresentato in tale</p>

assemblea.	<p>assemblea.</p> <p>Tuttavia, le deliberazioni dell'Assemblea Generale di modifica dello Statuto riguardanti:</p> <p>(i) limitazioni alla percentuale di diritti di voto detenibili dagli azionisti, singolarmente o di concerto con altri;</p> <p>(ii) obblighi di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto avente ad oggetto le azioni della società in aggiunta a, o diverso da, quelli previsti dalla legge applicabile; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipare e/o di votare a una qualsiasi Assemblea Generale a causa dell'inadempimento, effettivo o contestato, di qualsiasi accordo contrattuale in essere fra la società e l'azionista titolare dei suddetti diritti di partecipazione e/o voto,</p> <p>possono essere adottate solo con il voto favorevole dei tre quarti dei voti validamente espressi in tale Assemblea Generale, a prescindere dal numero di azioni emesse ivi presenti o rappresentate.</p>
[omissis]	[omissis]

(v) eliminazione della clausola penale prevista dall'art. 13 dei Termini e Condizioni delle SVS e quindi dell'art. 13 dei Termini e Condizioni delle SVS.

<u>Termini e Condizioni delle SVS</u>	<u>Nuova proposta</u>
<p><u>Articolo 13)</u></p> <p><u>Inadempimento, Penale</u></p>	<p><u>Articolo 13)</u></p> <p><u>Inadempimento, Penale</u></p>
<p>13.1 In caso di inadempimento, da parte di un Azionista, di uno qualsiasi dei propri obblighi, lo stesso, impregiudicato il diritto della Società di richiedere l'esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla</p>	<p>13.1 In caso di inadempimento, da parte di un Azionista, di uno qualsiasi dei propri obblighi, lo stesso, impregiudicato il diritto della Società di richiedere l'esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla</p>

<p>Società un importo – moltiplicato per ogni Azione a Voto Speciale in relazione alla quale si sia verificato l’inadempimento – pari al prezzo medio di chiusura di un’Azione Ordinaria sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana calcolato sulla base dei venti (20) giorni di borsa aperta antecedenti al verificarsi della data dell’inadempimento o, nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente (la Penale).</p>	<p>Società un importo moltiplicato per ogni Azione a Voto Speciale in relazione alla quale si sia verificato l’inadempimento pari al prezzo medio di chiusura di un’Azione Ordinaria sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana calcolato sulla base dei venti (20) giorni di borsa aperta antecedenti al verificarsi della data dell’inadempimento o, nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente (la Penale).</p>
<p>13.2 L’obbligo di pagare la Penale di cui al precedente Articolo 13.1 costituisce una clausola penale (<i>boetebeding</i>) secondo quanto previsto dalla Sezione 6:91 del Codice Civile Olandese. Il pagamento della Penale deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore a, qualsivoglia responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) dell’Azionista verso la Società in relazione a tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente Articolo 13 dovranno essere considerate come una clausola di “danni compensativi” (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non una clausola di “danni punitivi” (<i>strafbeding</i>).</p>	<p>13.2 L’obbligo di pagare la Penale di cui al precedente Articolo 13.1 costituisce una clausola penale (<i>boetebeding</i>) secondo quanto previsto dalla Sezione 6:91 del Codice Civile Olandese. Il pagamento della Penale deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore a, qualsivoglia responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) dell’Azionista verso la Società in relazione a tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente Articolo 13 dovranno essere considerate come una clausola di “danni compensativi” (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non una clausola di “danni punitivi” (<i>strafbeding</i>).</p>
<p>13.3 Le disposizioni di cui alla Sezione 6:92, paragrafi 1 e 3, del Codice Civile Olandese non troveranno applicazione per quanto possibile.</p>	<p>13.3 Le disposizioni di cui alla Sezione 6:92, paragrafi 1 e 3, del Codice Civile Olandese non troveranno applicazione per quanto possibile.</p>

III.3 Elementi ulteriori


23. In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha preso atto dei rilievi formulati sia in relazione alla composizione del consiglio di amministrazione di MFE, sia in relazione alle modalità con cui tale consiglio di amministrazione formulerà all’assemblea le proposte di nomina per il rinnovo a scadenza o la sostituzione dei propri membri..
24. Con riferimento al primo aspetto (la composizione del consiglio di amministrazione di MFE) il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha verificato la possibilità di modificare la composizione comunicata in data 7 giugno 2019 al fine di favorire una maggior partecipazione di amministratori indipendenti, secondo la definizione prevista dal Codice di *Corporate Governance* olandese. Tali verifiche hanno avuto esito positivo e quindi è previsto che il

consiglio di amministrazione di MFE abbia, immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione, la seguente composizione: Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile in qualità di amministratori esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino in qualità di amministratori non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Diez de Polanco e Carlo Secchi in qualità di amministratori non esecutivi indipendenti.

25. Con riferimento al secondo aspetto (proposte di nomina che il consiglio di amministrazione di MFE sottoporrà all'assemblea per il rinnovo a scadenza o la sostituzione dei propri membri), è previsto che immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione il consiglio di amministrazione di MFE adotti uno specifico regolamento che, al fine di un miglior adeguamento alla *best practice* olandese e nell'ottica di favorire una maggior partecipazione di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, disciplini: (i) la composizione del consiglio di amministrazione; e (ii) le procedure per la formulazione delle proposte di nomina da sottoporre all'assemblea per il rinnovo a scadenza o la sostituzione degli amministratori, in modo tale da assicurare nel tempo una composizione del consiglio di amministrazione contraddistinta dalla maggioranza di amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti secondo la definizione del *Dutch Corporate Governance Code* anche in caso di sostituzione di singoli amministratori.
26. Quanto sopra, ancora una volta, al solo fine di favorire una tempestiva realizzazione del progetto con il più ampio consenso possibile degli azionisti.

IV. Valutazioni inerenti il diritto di recesso

27. L'assemblea cui siete stati convocati non ha ad oggetto l'approvazione di una nuova operazione di fusione transfrontaliera; al contrario, la Proposta di Delibera (i) ha esclusivamente ad oggetto la modifica di alcuni aspetti organizzativi della struttura societaria di MFE, quale società risultante dalla Fusione e, di conseguenza, (ii) lascia invariata la natura transfrontaliera della Fusione nonché tutti i termini e condizioni della Fusione (diversi da quelli sopra descritti).
28. Come tale, l'approvazione, ai sensi degli artt. 2377, co. 8, e 2502, co. 2, cod. civ., della Proposta di Delibera illustrata nella presente Relazione (i) non incide sui presupposti sui quali gli azionisti di Mediaset abbiano eventualmente già esercitato il diritto di recesso in seguito all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, tenutasi in data 4 settembre 2019, e (ii) non integra alcuna delle fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso *ex art. 2437 cod. civ.* nonché *ex art. 5 del Decreto Legislativo 108*: pertanto, gli azionisti di Mediaset che non concorrano all'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso.



29. Le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia già stato esercitato il diritto di recesso durante il periodo di esercizio dello stesso, concluso il 21 settembre 2019, dovranno essere acquistate da MFE (e dagli azionisti di Mediaset che abbiano aderito all'offerta in opzione e prelazione, conclusa il 6 novembre 2019) a seguito dell'efficacia della Fusione e subordinatamente al perfezionamento della medesima, al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione. Per l'effetto, si ritiene che i diritti di intervento e voto afferenti a tali azioni possano essere esercitati in occasione dell'assemblea convocata per il 10 gennaio 2020.
30. Se la Fusione non fosse perfezionata, le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno ad essere di proprietà degli azionisti di Mediaset che hanno esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effettuato in favore dei medesimi.
31. Con riferimento agli azionisti di Mediaset España, l'approvazione di una proposta di deliberazione analoga alla Proposta di Delibera da parte dell'assemblea degli azionisti (si veda *sub* 6) non legittimerà gli azionisti di Mediaset España ad esercitare il diritto di recesso.

Nonostante ciò, si prevede che agli azionisti di Mediaset España che, a seguito della pubblicazione, in data 10 settembre 2019, di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione, abbiano esercitato il diritto di recesso (tutti azionisti di minoranza) sia consentito – entro specifici termini, ancora da definirsi – di revocare l'esercizio di tale diritto e, conseguentemente, di essere integrati nuovamente nella compagine sociale di Mediaset España.


V. Valutazioni inerenti la posizione di azionisti, creditori e dipendenti

32. L'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai diritti che spetteranno agli azionisti di Mediaset (che diventeranno azionisti di MFE) successivamente alla data di efficacia della Fusione, come conseguenza della nazionalità olandese di MFE. Le modifiche, in particolare, non incidono sui valori economici della Fusione e non dispongono vincoli a carico dei soci. Piuttosto, esse prevedono la cancellazione di talune previsioni che, sebbene ritenute legittime e rispondenti a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, sono state oggetto di critica da parte di Vivendi e SimonFid e che oggi si propone di eliminare accogliendo, e superando, le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano, ritenendo che una pronta realizzazione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti.
33. Per maggiori informazioni in relazione alle differenze tra i diritti di cui attualmente beneficiano gli azionisti Mediaset e i diritti di cui essi diverranno titolari in qualità di azionisti di MFE (e ferme restando le modifiche illustrate nella presente Relazione), si rinvia alla Relazione Illustrativa e alla restante documentazione illustrativa messa a disposizione in relazione alla Fusione.

34. Inoltre, l'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai creditori. In particolare, la delibera illustrata nella presente Relazione non comporta alcun pregiudizio di natura patrimoniale o finanziaria per alcuna delle società partecipanti alla Fusione.
35. Infine, l'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai dipendenti di Mediaset e Mediaset España.

VI. Condizioni sospensive della Fusione e aggiornamento sull'iter della Fusione

36. In relazione alle condizioni sospensive della Fusione, indicate nel Paragrafo 17.1 del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera nonché nel Paragrafo 1.2 della Relazione Illustrativa, e con particolare riferimento a quella relativa all'ammontare massimo complessivo da pagarsi da parte di Mediaset e Mediaset España ai propri azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso e/o ai propri creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione, si evidenzia quanto segue.
37. Con riferimento a Mediaset
- (i) A seguito dell'iscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre 2019 nel Registro delle Imprese di Milano, occorsa in data 6 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini (i) per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset che non avessero concorso all'approvazione della Delibera di Fusione, nonché (ii) per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset anteriori alla data di deposito del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.
 - (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a n. 492.691 azioni di Mediaset e non sono state presentate opposizioni. Né Vivendi né SimonFid hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alle azioni di Mediaset dalle stesse detenute.
 - (iii) All'esito del periodo di offerta in opzione e prelazione, gli azionisti di Mediaset che non hanno esercitato il diritto di recesso hanno manifestato la volontà di acquistare n. 239.092 azioni di Mediaset per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
 - (iv) Come previsto ai sensi di legge, le residue n. 253.599 azioni di Mediaset rimaste inoperte dovranno essere acquistate da MFE, a seguito della data di efficacia della Fusione (e subordinatamente al perfezionamento della medesima), al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione.
38. Con riferimento a Mediaset España
- (i) A seguito della pubblicazione di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea degli azionisti di Mediaset España



sulla Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese spagnolo (*Boletín Oficial del Registro Mercantil*), occorsa in data 10 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini *(i)* per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset España che avessero votato contro l'approvazione della Fusione, nonché *(ii)* per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset España anteriori alla data di pubblicazione del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.

- (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a n. 39.025.777 azioni di Mediaset España e non sono state presentate opposizioni. Vivendi non ha esercitato il diritto di recesso in relazione alle proprie azioni di Mediaset España.
 - (iii) Come previsto ai sensi della legge spagnola, le azioni di Mediaset España oggetto di recesso dovranno essere acquistate da Mediaset España, in un momento anteriore alla data di efficacia della Fusione, al prezzo di liquidazione di Euro 6,5444 per azione e, così, per un esborso complessivo pari ad Euro 255.400.295,00.
 - (iv) Il numero di azioni Mediaset España oggetto di recesso e l'ammontare complessivo che dovrà essere corrisposto da Mediaset España potranno subire delle modifiche alla scadenza del termine concesso agli azionisti di Mediaset España per revocare il proprio diritto di recesso, come descritto nel Paragrafo 31 *supra*.
39. Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato all'avveramento (o alla rinuncia) delle altre condizioni sospensive previste nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera e, fermo restando quanto previsto nella Relazione Illustrativa, nel caso in cui la Proposta di Delibera sia approvata, richiederà che le modifiche alla Proposta di Statuto, ai Termini e Condizioni delle SVS, ai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e ai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España", di cui alla presente Relazione, siano altresì approvate dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España, convocata per il 5 febbraio 2020, e dall'assemblea degli azionisti di DutchCo (società interamente e direttamente controllata da Mediaset).

VII. *Iter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifica*

- 40. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset del 22 novembre 2019 ha approvato la Proposta di Delibera, oggetto della presente Relazione, all'unanimità. La strategia industriale della Fusione è stata, ancora una volta, apprezzata da tutti i consiglieri.
- 41. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España, una proposta di delibera analoga alla Proposta di Delibera dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta del Merger Committee – con l'astensione degli amministratori nominati da

Mediaset nonché degli amministratori esecutivi, in conformità con la *best practice* e con le norme di diritto spagnolo.

VIII. La proposta di delibera all'ordine del giorno

La proposta di deliberazione da sottoporre alla Vostra approvazione è riportata di seguito.

“L'assemblea

delibera

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377, ottavo comma e dell'art. 2502, secondo comma, del codice civile, le seguenti modifiche al progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di “Mediaset S.p.A.” e di “Mediaset España Comunicación, S.A.” in “Mediaset Investment N.V.” (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione “MFE - MEDIALFOREUROPE N.V.”), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da “Mediaset S.p.A.”, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, progetto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A. in data 4 settembre 2019, come risulta dal verbale del notaio Arrigo Roveda di Milano in data 5 settembre 2019 n. 54665/20368 di repertorio, delibera iscritta nel registro delle imprese di Milano Monza-Brianza Lodi il 6 settembre 2019; più precisamente di approvare le modifiche alle clausole della versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V. (che assumerà la denominazione “MFE - MEDIALFOREUROPE N.V.”), allegata quale Allegato 2 al progetto di fusione (la “**Proposta di Statuto**”), alle clausole dei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, allegati quale Allegato 5 al progetto di fusione (i “**Termini e Condizioni delle SVS**”), e alle clausole dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset” e dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España”, allegati rispettivamente quali Allegato 3 e Allegato 4 al progetto di fusione, aventi ad oggetto:*

(i) *l'eliminazione del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale, unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti in caso di loro violazione, dalla Proposta di Statuto, dai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale” nonché dai “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset” e dai “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España”, con conseguente modifica degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di Statuto e degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1 lett. d) ed e), nonché dell'art. 1.1. Allegato 1 dei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale” e del paragrafo 6 dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset” e dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España”;*

(ii) *la modifica della definizione di “agire di concerto” prevista dall'articolo 1.1 della Proposta di Statuto, con conseguente modifica del primo capoverso del medesimo articolo;*



Mf

- (iii) *l'eliminazione della soglia convenzionale in tema di offerta pubblica obbligatoria (stabilita al 25% dei diritti di voto), di cui all'art. 43 della Proposta di Statuto, con conseguente modifica dell'articolo 43 (42 nuovo testo) della Proposta di Statuto;*
- (iv) *l'eliminazione delle maggioranze rafforzate previste dalla Proposta di Statuto in relazione alla nomina e alla revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto, con conseguente modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1. della Proposta di Statuto, nonché l'introduzione di una maggioranza rafforzata in caso di delibere aventi ad oggetto l'introduzione di clausole dal tenore analogo a quelle di cui si propone l'eliminazione ai sensi dei precedenti punti (i) e (iii);*
- (v) *l'eliminazione della clausola penale prevista dall'articolo 13 dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", con conseguente modifica del medesimo articolo,*

il tutto come risulta dal testo della relazione del consiglio di amministrazione, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società in data 5 dicembre 2019, che illustra in forma comparativa il testo della Proposta di Statuto e dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España", allegati al progetto approvato in data 4 settembre 2019 e, in grassetto nella colonna adiacente, le proposte di modifica che si intende apportare.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni, come approvati dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 4 settembre 2019 ed illustrati nel progetto comune di fusione transfrontaliera e nella relazione degli Amministratori approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2019;

2. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, al vice-presidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la presente delibera, confermando altresì, per quanto occorrer possa, i poteri a questi concessi con delibera del 4 settembre u.s. per addivenire alla fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l'avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione stessa.*

**** * ****

Milano, 22 novembre 2019

Per conto del Consiglio di Amministrazione di Mediaset
 il Presidente
 Fedele Confalonieri

DATA: 4 dicembre 2019

RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI:

MEDIASET INVESTMENT N.V., società per azioni (*naamloze vennootschap*) di diritto dei Paesi Bassi, con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi, e sede operativa in Italia, Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese, iscritta al registro delle Imprese olandese (*Kamer van Koophandel*) con il n. 70347379 (**DutchCo**).

CONSIDERATO CHE:

- (A) DutchCo è parte di una fusione transfrontaliera tripartita per incorporazione di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) e Mediaset España Comunicación S.A. (**Mediaset España**) in DutchCo (la **Fusione**): con l'acquisizione di efficacia della Fusione, il nuovo nome di DutchCo sarà "MFE – MEDIAFOREUROPE N.V." (**MFE**).
- (B) DutchCo ha preso in considerazione la predisposizione delle relazioni da parte dei consigli di amministrazione di Mediaset e Mediaset España, rispettivamente del 22 novembre 2019 e del 28 novembre 2019, che integrano le relazioni originarie sul progetto comune di fusione redatto dai medesimi consigli a giugno 2019 (le **Relazioni supplementari**).

1. Modifiche alla governance di MFE

- 1.1 DutchCo riconosce e accetta le modifiche proposte alla struttura della *governance* societaria di MFE (in particolare, le modifiche allo Statuto, ai Termini e condizioni delle azioni a voto speciale, ai Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España e ai Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset, nonché alla composizione dei soggetti presumibilmente proposti come amministratori di MFE successivamente alla Fusione, al fine di coinvolgere ulteriormente gli amministratori indipendenti), che avranno luogo successivamente al perfezionamento della Fusione, come indicato nelle Relazioni supplementari.
- 1.2 A tal fine, all'assemblea generale degli azionisti di DutchCo sarà proposta l'approvazione delle modifiche di cui sopra, solo qualora le assemblee generali straordinarie degli azionisti di Mediaset e Mediaset España approvino le modifiche proposte. Inoltre, come previsto dalle Relazioni supplementari, immediatamente dopo il perfezionamento della Fusione, il consiglio di amministrazione di MFE dovrà approvare norme *ad hoc* quanti (i) alla composizione del consiglio, e (ii) alla procedura di nomina dei consiglieri, al fine di garantire, nel lungo termine, che il consiglio di amministrazione sia composto da una maggioranza di amministratori non esecutivi, per la maggior parte amministratori indipendenti come definiti nel Codice di Governance Societaria di DutchCo.
- 1.3 Le Relazioni Supplementari sono parte integrante della presente Relazione del consiglio e costituiscono Allegato della stessa.

[Segue la pagina delle firme]



**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**


Nome: M. Ballabio

Qualifica: Amministratore delegato

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: M.A.E. Giordani

Qualifica: Amministratore delegato



**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**


Nome: S. Sole

Qualifica: Amministratore delegato

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: P. Straziota

Qualifica: Amministratore delegato





**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: L. Motta

Qualifica: Amministratore delegato

ALLEGATO









ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Relazione illustrativa sulla proposta all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti





INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del *business* o degli *asset* qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. Questo documento non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017.

Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato, né in Spagna, ai sensi dell'articolo 35.1 del testo riformulato del *Securities Market Act* approvato con Regio Decreto Legislativo 4/2015, del 23 ottobre. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente documento in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente documento viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *

Disclaimer per gli investitori americani

L'operazione descritta nel presente documento concerne strumenti finanziari di una società estera. L'operazione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.

* * *



RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET S.P.A. SULLA PROPOSTA DI DELIBERA *EX ARTT.* 2377, COMMA 8, E 2502, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE, REDATTA AI SENSI DELL'ART. 125-*TER* TUF ANCHE QUALE INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA *EX ART.* 2501-*QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE SUL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA TRIPARTITA RELATIVO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET S.P.A. E MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN S.A. NELLA SOCIETÀ DI DIRITTO OLANDESE MEDIASET INVESTMENT N.V., INTERAMENTE CONTROLLATA DA MEDIASET S.P.A., MESSA A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO IN DATA 18 GIUGNO 2019

Proposta di modifica degli articoli 1, 13, 15, 40, 42 e 43 della versione proposta dello statuto sociale e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 dei "*Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale*" (nonché dell'articolo 1 dell'Allegato 1 ai medesimi), che saranno adottati dalla società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. a seguito del perfezionamento della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación S.A. in Mediaset Investment N.V., nonché del paragrafo 6 dei "*Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A*"

Signori Azionisti,

in data 4 settembre 2019 l'assemblea straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) ha approvato (la **Delibera di Fusione**) il progetto comune di fusione transfrontaliera tripartita (il **Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera**) relativo alla fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Mediaset e di Mediaset España Comunicación, S.A. (**Mediaset España**) in Mediaset Investment N.V. (**DutchCo**), società di diritto olandese interamente controllata da Mediaset che, al perfezionamento della Fusione, assumerà la denominazione di MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (**MFE**).

La presente relazione illustrativa (la **Relazione**) è redatta dal consiglio di amministrazione di Mediaset (il **Consiglio di Amministrazione di Mediaset**) ai sensi dell'art. 125-*ter* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato e integrato (il TUF), e degli art. 72 e 84-*ter*, nonché dell'Allegato 3A, del Regolamento adottato con delibera Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato (il **Regolamento Emittenti**) e anche quale integrazione della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione di Mediaset ai sensi dell'Articolo 2501-*quinquies* cod. civ., dell'Articolo 8 del Decreto Legislativo n. 108 del 30 maggio 2008 (il **Decreto Legislativo 108**) e – poiché le azioni di Mediaset sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. – anche ai sensi dell'Articolo 70, comma 2, del Regolamento Emittenti nonché nel rispetto dello schema n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento Emittenti, e pubblicata in data 18 giugno 2019 (la **Relazione Illustrativa**), per illustrare e giustificare, sotto il profilo giuridico ed economico, il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.

La Relazione è redatta al fine di illustrare la proposta di approvazione di una delibera da adottare ai sensi dell'art. 2377, co. 8, e dell'art. 2502, co. 2, cod. civ. (la **Proposta di Delibera**), in merito: (i) alla modifica di specifiche clausole della versione proposta dello statuto sociale di MFE, allegata al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera quale Allegato 2 (la **Proposta di Statuto**); (ii) alla modifica di specifiche clausole dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", allegati al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera quale Allegato 5 (i **Termini e Condizioni delle SVS**); e (iii) alla modifica del Paragrafo 6 dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España", allegati rispettivamente quali Allegato 3 e Allegato 4 al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.

Il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera è stato altresì approvato dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España e, in considerazione della natura tripartita della Fusione, le modifiche oggetto della Proposta di Delibera dovranno essere altresì sottoposte all'approvazione degli azionisti di Mediaset España e di DutchCo.

Per tutto quanto non espressamente modificato od oggetto di aggiornamento nella presente Relazione, si rinvia al Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera e alla Relazione Illustrativa, disponibile sul sito internet di Mediaset (www.mediaset.it).

I. Motivazione e illustrazione della proposta

Con l'adozione della Delibera di Fusione, l'assemblea straordinaria di Mediaset ha deliberato di:

1. *"approvare il progetto comune di fusione transfrontaliera (unitamente ai relativi allegati, tra cui la versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V.) relativo alla fusione per incorporazione di "Mediaset S.p.A." e di "Mediaset España Comunicación, S.A." in "Mediaset Investment N.V." (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da "Mediaset S.p.A.", con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, la quale, in conseguenza della fusione, emetterà massime n. 1.500.000.000 nuove azioni ordinarie da nominali euro 0,01 (zero virgola zero uno) ciascuna, con diritto alla partecipazione agli utili eventualmente distribuiti a partire dal primo giorno dell'esercizio sociale in cui la fusione sarà divenuta efficace, da assegnare, in regime di dematerializzazione ed attraverso il sistema di gestione accentrata applicabile, in applicazione dei rispettivi rapporti di cambio e delle modalità di assegnazione previsti nel progetto comune di fusione transfrontaliera, agli azionisti di "Mediaset S.p.A.", diversi dalla stessa, senza conguaglio in denaro, fermo restando il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile e dell'articolo 5 del decreto legislativo 108/2008; e (ii) agli azionisti di "Mediaset España Comunicación, S.A.", diversi dalla stessa e da Mediaset S.p.A., senza conguaglio in denaro, fermo restando il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 62 della legge spagnola 3 aprile 2009, n. 3 (come successivamente modificata) e degli articoli 348 ss. del decreto legislativo reale 2 luglio 2010, n. 1";*
2. *"prendere atto che la società incorporante, in aggiunta alle azioni ordinarie e in conformità con le disposizioni del nuovo statuto della medesima e con i "termini e condizioni delle azioni a voto*

speciale”, allegati al progetto comune di fusione transfrontaliera rispettivamente quali allegato 2 e allegato 5, potrà emettere azioni a voto speciale A, da nominali euro 0,02 (zero virgola zero due) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori al diritto di voto attribuito da ciascuna azione ordinaria, da assegnare agli azionisti della società incorporante, diversi dalla stessa, che ne abbiano fatto validamente richiesta e che siano legittimati a riceverle; le azioni a voto speciale A, che non costituiranno parte dei rapporti di cambio e non saranno negoziabili sul mercato, potranno essere convertite in azioni a voto speciale B da nominali euro 0,04 (zero virgola zero quattro) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori ai diritti di voto attribuiti da ciascuna azione a voto speciale A, le azioni a voto speciale B potranno essere convertite in azioni a voto speciale C da nominali euro 0,09 (zero virgola zero nove) cadauna, cui saranno attribuiti diritti di voto ulteriori ai diritti di voto attribuiti da ciascuna azione a voto speciale B”;

3. *“stabilire che il perfezionamento della fusione e la successiva liquidazione dei recessi, di cui al punto 1) che precede, siano condizionati all’avveramento delle condizioni sospensive di cui al paragrafo 17.1 del progetto comune di fusione transfrontaliera, fermo restando che Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A. potranno congiuntamente rinunciare all’avveramento delle condizioni di cui al paragrafo 17.1, punti (iv) e (v)”;*
4. *“non aprire le negoziazioni con riferimento agli accordi di partecipazione dei lavoratori, ai sensi della sezione 2:333K, paragrafo 12, del codice civile olandese; pertanto, non sarà costituito alcun organismo speciale ai fini della negoziazione, e le disposizioni di cui alla sezione 1:31, paragrafi 2 e 3, dell’Employee Involvement (European Countries) Act troveranno applicazione”;*
5. *“conferire al consiglio di amministrazione ogni facoltà e potere necessario ovvero anche solo opportuno al fine di rinunciare all’avveramento delle condizioni sospensive di efficacia della fusione di cui al paragrafo 17.1, punti (iv) e (v), del progetto comune di fusione transfrontaliera”;*
6. *“conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, al vice-presidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l’avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell’operazione stessa”.*

La Delibera di Fusione è stata approvata con n. 577.968.891 voti a favore (pari al 78,18% delle azioni rappresentate in assemblea), n. 155.810.093 voti contrari (pari al 21,08% delle azioni rappresentate in assemblea), e n. 5.459.601 azioni in relazione alle quali non è stato espresso alcun voto (pari allo 0,74% delle azioni rappresentate in assemblea).

Vivendi S.A. (**Vivendi**) – cui sono intestate n. 113.533.301 azioni di Mediaset, pari al 9,61% del capitale sociale e al 9,98% dei diritti di voto – ha espresso voto contrario alla Delibera di Fusione. All’assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre u.s. non ha, invece, partecipato Simon Fiduciaria S.p.A. (**SimonFid**), società cui Vivendi ha intestato fiduciariamente n. 226.712.212 azioni di Mediaset, pari al 19,19% del capitale sociale e al 19,92% dei diritti di voto. Questo in quanto il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, con delibera assunta in data 4 settembre 2019, non le ha consentito di partecipare ai lavori

assembleari per le ragioni esposte nel comunicato stampa di Mediaset pubblicato in pari data.

Sempre il 4 settembre 2019, l'Assemblea degli azionisti di Mediaset España ha approvato il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera. La delibera è stata assunta con il voto contrario di Vivendi che, successivamente all'annuncio della Fusione (avvenuto in data 7 giugno 2019), ha acquistato n. 3.300.000 azioni di Mediaset España, pari all'1,00% del capitale sociale.

Per informazioni in relazione all'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, si rinvia alla Sezione VI della presente Relazione.

Al fine di illustrare compiutamente le ragioni e i contenuti della delibera che il Consiglio di Amministrazione di Mediaset propone oggi di adottare ai sensi dell'art. 2377, co. 8, cod. civ., e dell'art. 2502, co. 2, cod. civ., è necessario dare conto delle vicende occorse dopo l'assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre u.s..

II. Le critiche formulate da Vivendi e SimonFid in relazione alla Fusione e i giudizi da questi promossi

1. Nel corso delle assemblee di Mediaset e Mediaset España, Vivendi ha criticato la Fusione, le sue motivazioni e finalità nonché la proposta struttura di *governance* di MFE, dichiarando di voler *“ricorrere ad ogni rimedio legale in ogni giurisdizione rilevante al fine di contestare la legittimità della struttura di MFE”*.

2. A seguito delle assemblee:

(i) in data 16 settembre 2019, Vivendi ha notificato a Mediaset España un atto di citazione per l'impugnazione innanzi al Tribunale Commerciale n. 2 di Madrid della delibera adottata dalla società per approvare la Fusione, chiedendo altresì al Tribunale di sospenderne l'efficacia (v. comunicato stampa Mediaset del 23 settembre 2019 e *infra sub 6*);

(ii) in data 19 settembre 2019, Vivendi ha notificato a DutchCo un atto di citazione chiedendo al Tribunale di Amsterdam di accertare in via d'urgenza (v. comunicato stampa Mediaset del 23 settembre 2019 e *infra sub 7*) la pretesa invalidità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di Statuto.

Vivendi ha rinunciato al procedimento in via d'urgenza in data 16 ottobre 2019, salvo poi, in data 29 ottobre 2019, con un nuovo atto di citazione, formulare – nel merito e non più in via d'urgenza – le medesime domande già svolte nel precedente atto;

(iii) in data 3 ottobre 2019, Vivendi ha notificato a Mediaset atto di citazione per l'impugnazione innanzi al Tribunale di Milano della Delibera di Fusione (v. comunicato stampa Mediaset del 3 ottobre 2019 e *infra sub 8*);

(iv) in data 11 ottobre 2019, SimonFid ha notificato a Mediaset atto di citazione per l'impugnazione innanzi al Tribunale di Milano della Delibera di Fusione (v. comunicato stampa Mediaset del 11 ottobre 2019 e *infra sub 8*);

- (v) rispettivamente in data 14 e 15 ottobre 2019, Vivendi e SimonFid hanno notificato a Mediaset due ricorsi *ex artt.* 2378, co. 3, cod. civ. e 700 c.p.c., con i quali hanno chiesto al Tribunale di Milano – nell’ambito delle impugnazioni già avviate e nel frattempo riunite – di sospendere l’efficacia della Delibera di Fusione (v. comunicato stampa Mediaset del 15 ottobre 2019 e *infra sub* 8).
3. In sintesi, nei vari atti notificati, Vivendi e SimonFid hanno:
- (i) criticato la Fusione con riferimento, in particolare, alla capacità di generare i benefici ipotizzati in termini di creazione di valore e sinergie;
 - (ii) contestato la legittimità di talune clausole della Proposta di Statuto e dei Termini e Condizioni delle SVS, che contrasterebbero con il diritto olandese, sarebbero abusive e pregiudicherebbero la propria posizione e, più in generale, quella degli azionisti di minoranza di Mediaset e di Mediaset España.
4. In particolare, per quanto attiene specificatamente a quest’ultimo aspetto, Vivendi e SimonFid hanno contestato le delibere di approvazione della Fusione, approvate dalle assemblee degli azionisti di Mediaset e Mediaset España, nella parte in cui propongono una struttura di *governance* di MFE caratterizzata dai seguenti elementi:
- (i) il meccanismo di voto speciale, che prevede l’assegnazione di azioni a voto speciale agli azionisti di lungo periodo, come descritto nel Paragrafo 5.2 della Relazione Illustrativa;
 - (ii) il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale di cui all’art. 42 della Proposta di Statuto, da considerarsi unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti nella Proposta di Statuto in caso di loro violazione (artt. 13.7 e 43.7 della Proposta di Statuto);
 - (iii) l’abbassamento della soglia, il cui superamento determina l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto su MFE, dal 30% dei diritti di voto (soglia prevista ai sensi del diritto olandese) al 25%, ai sensi dell’art. 43 della Proposta di Statuto (la **Soglia OPA Convenzionale**);
 - (iv) la c.d. *binding nomination*, ossia il meccanismo per il quale la nomina dei membri del consiglio di amministrazione di MFE è effettuata sulla base di una designazione vincolante da parte del consiglio di amministrazione uscente, salvo il caso in cui l’assemblea si opponga a tale designazione con una decisione approvata dai 2/3 dei voti espressi (art. 15 della Proposta di Statuto);
 - (v) la composizione del consiglio di amministrazione di MFE a seguito del perfezionamento della Fusione; e
 - (vi) la clausola penale prevista dall’art. 13 dei Termini e Condizioni delle SVS.

A giudizio di Vivendi e SimonFid, tali misure e previsioni sarebbero pregiudizievoli per la propria posizione e, in ogni caso, contrarie alle applicabili norme di diritto olandese nonché alle *best practice* adottate dalle società quotate olandesi.

5. Lo stato dei procedimenti è il seguente.

6. Spagna: nell'ambito del giudizio di merito promosso da Vivendi con atto di citazione notificato in data 16 settembre 2019, Mediaset España si è costituita con memoria depositata il 18 ottobre 2019; la prima udienza è prevista per il 15 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare per la sospensione dell'efficacia della delibera di approvazione della Fusione, assunta dall'Assemblea di Mediaset España in data 4 settembre u.s., a seguito dell'udienza tenutasi in data 2 ottobre 2019, in data 11 ottobre 2019 il Tribunale di Madrid ha emesso ordinanza di sospensione (**l'Ordinanza del Tribunale di Madrid**).

In data 11 novembre 2019 Mediaset España ha proposto appello contro l'Ordinanza del Tribunale di Madrid.

Si prevede che il consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta di un comitato interno composto da quattro membri, tre dei quali sono amministratori indipendenti e uno è il membro c.d. “esterno” del consiglio di amministrazione (il **Merger Committee**) – convochi l'assemblea straordinaria degli azionisti, cui sottoporre l'approvazione di una delibera analoga alla Proposta di Delibera, per il 5 febbraio 2020.


7. Olanda: in data 16 ottobre 2019 DutchCo si è costituita nel procedimento d'urgenza con cui Vivendi ha chiesto al Tribunale Commerciale di Amsterdam di dichiarare l'invalidità degli artt. 13, 42 e 43 della Proposta di Statuto. Sempre in data 16 ottobre 2019, successivamente alla costituzione di DutchCo, Vivendi ha ritirato la domanda d'urgenza. In data 31 ottobre 2019, il Giudice ha rifiutato la richiesta di DutchCo di condannare Vivendi al pagamento delle spese del procedimento d'urgenza.

In data 29 ottobre 2019 Vivendi, con un nuovo atto di citazione, ha formulato – nel merito e non più in via d'urgenza – le medesime domande già svolte nel precedente atto.

8. Italia: le cause di merito promosse da Vivendi e SimonFid per l'annullamento della Delibera di Fusione sono state riunite e pendono avanti il Tribunale di Milano. La prima udienza è fissata per il 21 gennaio 2020.

Per quanto riguarda i ricorsi in via cautelare *ex* artt. 2378, co. 3, cod. civ. e 700 c.p.c. dopo la prima udienza di discussione tenutasi il 30 ottobre 2019, in data 4 novembre 2019 il Giudice – su istanza di Mediaset – ha esperito il tentativo di conciliazione previsto dall'art. 2378, co. 4, cod. civ. invitando le parti a valutare la possibile conciliazione sulla base dei seguenti elementi:

- (i) eliminazione dalla Proposta di Statuto delle clausole relative al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché alla Soglia OPA Convenzionale, contenute negli artt. 42 e 43 nonché nell'art. 13.7 della suddetta Proposta di Statuto;
- (ii) eliminazione dai Termini e Condizioni delle SVS di tutti i riferimenti al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché della clausola penale contenuta nell'art. 13 dei suddetti Termini e Condizioni delle SVS.



Mediaset ha dichiarato in udienza la disponibilità a valutare l'ipotesi suggerita dal Giudice nel senso di adottare una nuova delibera *ex art 2377, co. 8, cod. civ.* Vivendi e SimonFid si sono riservate di valutare le proposte e la disponibilità di Mediaset.

Le parti hanno chiesto concordemente il differimento dell'udienza per verificare la possibilità di conciliazione e il Tribunale ha fissato una nuova udienza al 22 novembre 2019, sospendendo provvisoriamente l'efficacia della Delibera di Fusione sino a tale data, "*riservato all'esito della stessa udienza ogni altro provvedimento*".

A tale udienza del 22 novembre 2019, il giudice ha nuovamente rinviato la prosecuzione dell'udienza al 29 novembre 2019 per dare modo alle parti di verificare ulteriormente la possibilità di conciliazione della lite, prorogando la provvisoria sospensione della delibera impugnata sino a detta udienza.

Nel frattempo, sempre in data 22 novembre 2019 il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha convocato l'assemblea straordinaria degli azionisti, cui sottoporre l'approvazione della Proposta di Delibera, per il 10 gennaio 2020.

III. Le considerazioni del Consiglio di Amministrazione di Mediaset e le ragioni della proposta di delibera all'ordine del giorno

III.1 La Fusione

9. Il Consiglio di Amministrazione non condivide né il provvedimento del Tribunale di Madrid, né i rilievi mossi da Vivendi e SimonFid nei contenziosi sopra citati. Al contrario, resta convinto della legittimità e strategicità della Fusione e del progetto cui la stessa è funzionale per tutte le ragioni indicate nella documentazione pubblicata da Mediaset e messa a disposizione degli azionisti nei termini e con le modalità richieste dalla vigente normativa. Al riguardo, si richiamano:

- (i) il comunicato stampa congiunto diffuso da Mediaset e Mediaset España (pubblicato sul sito internet www.mediaset.it in data 7 giugno 2019);
- (ii) il Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera, completo di allegati (pubblicato sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
- (iii) la Relazione Illustrativa (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
- (iv) la relazione illustrativa predisposta in relazione alla Fusione dal consiglio di amministrazione di Mediaset España (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
- (v) la relazione illustrativa predisposta in relazione alla Fusione dal consiglio di amministrazione di DutchCo (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 18 giugno 2019);
- (vi) i due documenti in formato "*Domande e Risposte*", predisposti da Mediaset in vista della Prima Assemblea Straordinaria Mediaset ai sensi dell'art. 127-ter del TUF (pubblicati sul sito internet www.mediaset.it, rispettivamente, in data 2 luglio 2019 e 4 settembre 2019);

- (vii) la presentazione di Mediaset e di Mediaset España agli analisti (pubblicata sul sito internet www.mediaset.it in data 10 giugno 2019).
10. Rinviano pertanto ai suddetti documenti, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ribadisce quanto segue.
 11. Da un punto di vista strategico, operativo e industriale, la Fusione intende creare un gruppo pan-europeo nel settore dell'*entertainment* e dei *media*, con una posizione di *leadership* nei propri mercati di riferimento e una scala che permetta di essere maggiormente competitivo e aumentare potenzialmente il proprio raggio di azione ad altre nazioni in Europa. Un progetto di lungo periodo volto alla creazione di un campione europeo dei *media* che, fungendo da polo aggregante di realtà nazionali, sia in grado di competere sul mercato globale con i più grandi *broadcaster* internazionali per generare sviluppo e valore a beneficio delle società coinvolte, dei loro azionisti e *stakeholders*.
 12. Il progetto esprime quindi una vocazione assolutamente "dinamica" e orientata al futuro e persegue un duplice obiettivo: (i) porre MFE nella posizione di operare ad armi pari in un contesto sempre più caratterizzato da concorrenti e clienti che operano su scala globale e che, conseguentemente, si rivolgono ad operatori che possono garantire un accesso a più mercati e, al contempo, (ii) svolgere un ruolo centrale nel contesto del futuro scenario di consolidamento dell'industria televisiva e *media* europea. Si tratta di un obiettivo del tutto coerente con lo scenario globale che ha dimostrato come, in un settore caratterizzato da una rapidissima evoluzione tecnologica e da una serrata concorrenza internazionale con gruppi multinazionali, le operazioni di sviluppo volte a creare sinergie tra aziende di media dimensione e la creazione di alleanze strategiche sono essenziali.
 13. Sul punto, in particolare, negli ultimi cinque anni Mediaset e Mediaset España hanno sviluppato con il *broadcaster* tedesco ProSiebenSat.1 Media una forte relazione di *business* all'interno della European Media Alliance (EMA). Come indicato nel Paragrafo 1.1 della Relazione Illustrativa, il 29 maggio 2019 Mediaset ha annunciato di aver acquisito una quota pari al 9,6% del capitale sociale di ProSiebenSat.1 Media, corrispondente a il 9,9% dei diritti di voto escludendo le azioni proprie. Inoltre, l'11 novembre 2019 Mediaset España ha annunciato di aver acquisito una ulteriore quota pari al 5,5% del capitale sociale di ProSiebenSat.1 Media (v. comunicato stampa Mediaset dell'11 novembre 2019). La partecipazione complessiva detenuta dal gruppo Mediaset ha raggiunto, così, una quota pari al 15,1% del capitale sociale dell'emittente tedesco.
 14. Mediaset crede infatti fermamente nel futuro dell'industria europea dei *media*. L'investimento in ProSiebenSat.1 Media rappresenta un importante passo avanti nella creazione di una TV europea indipendente, forte nei contenuti e nella tecnologia, che possa migliorare la posizione competitiva dell'Europa nel mercato globale. Le dimensioni stanno diventando infatti un fattore strategico sempre più cruciale. Mediaset è convinta che sia necessaria una risposta pan-europea per affrontare le sfide competitive e tecnologiche in atto. Dimensioni adeguate consentiranno a tutte le maggiori emittenti d'Europa di competere su un piano di parità potenziando le rispettive posizioni di *leadership* nell'intrattenimento, nei contenuti lineari e non

lineari, nella tecnologia e nei dati. In futuro, le strutture comuni paneuropee aiuteranno a creare le dimensioni necessarie per essere più efficaci nella pubblicità, per investire in tecnologie all'avanguardia e per puntare con forza sulla produzione di contenuti competitivi e su un'offerta digitale e *on-demand* sempre più ampia. ProSiebenSat.1 Media ha un notevole potenziale di crescita e Mediaset è lieta di aumentare ulteriormente la sua posizione di azionista di maggioranza. Il nuovo investimento in ProSiebenSat.1 Media consentirà di rafforzare ulteriormente i legami tra le aziende nel cammino comune verso la creazione di nuovo valore sia nel mercato tedesco sia in quello europeo.

15. A queste finalità di natura strategica si aggiungono tangibili vantaggi economici a favore di tutti gli azionisti, connessi alla realizzazione delle sinergie indicate nei documenti sopra richiamati e stimati in circa Euro 100-110 milioni (ante imposte) nei prossimi 4 anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un *net present value* di circa Euro 800 milioni.
16. Quanto alla domiciliazione di MFE in Olanda, questa risponde alla specifica necessità di trovare una sede neutrale e adeguata alla realizzazione delle future, auspiccate, integrazioni di più realtà nazionali. Infatti, rappresentando l'internazionalizzazione del Gruppo Mediaset l'architrave dell'intero progetto, la scelta in merito alla domiciliazione di MFE si è tradotta nella ricerca di un ecosistema idoneo per la futura espansione internazionale, che quindi: (i) consentisse flessibilità nelle scelte di *governance*; (ii) garantisse un alto grado di certezza del diritto e delle relazioni contrattuali/commerciali e fosse universalmente riconosciuto come uno tra gli ordinamenti giuridici che assicurano ampie tutele agli investitori; e (iii) beneficiasse di un generale riconoscimento a livello internazionale da parte di investitori e operatori stranieri, con i quali MFE intende interfacciarsi nell'ambito di operazioni di integrazione, *joint venture*, alleanze strategiche, ecc..
17. Risulta allora evidente che la Fusione è essenziale per il futuro del Gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e *stakeholders*, i quali, a giudizio del Consiglio di Amministrazione di Mediaset, subirebbero un grave danno in caso di sua mancata realizzazione.
18. Proprio alla luce di tali considerazioni, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha valutato gli avvenimenti occorsi dopo l'approvazione della Fusione, e in particolare i rilievi contenuti nell'Ordinanza del Tribunale di Madrid, la proposta di conciliazione formulata dal Tribunale di Milano e, più in generale, le critiche mosse da Vivendi e SimonFid. Questo in quanto il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, pur ritenendo che ciascuna delle previsioni della Proposta di Statuto sia legittima e rispondente a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, ritiene che una pronta realizzazione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti. Così, per perseguire questo obiettivo primario ha ritenuto di accogliere, e superare, le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano e quindi di proporre all'assemblea non solo l'approvazione delle modifiche suggerite dal Giudice, ma anche ulteriori variazioni volte a conformare ulteriori specifici aspetti alla *best practice*, così da assicurare che i rilievi formulati contro la Fusione siano superati e che,


pertanto, la Fusione possa perfezionarsi con successo, come è interesse di un'ampia maggioranza di azionisti.

19. Si illustrano di seguito i contenuti e le motivazioni delle singole proposte di modifica.

III.2 Le modifiche ex art. 2377, comma 8, cod. civ. - Prospetto di raffronto

20. L'art. 2377, co. 8, cod. civ. consente all'assemblea di adottare una delibera che modifichi taluni contenuti di una delibera precedente, facendo decorrere retroattivamente gli effetti di tali modifiche sin dal momento in cui la prima delibera è stata adottata, facendo salvi gli effetti che quest'ultima ha già prodotto.
21. Sulla scorta di tale disposizione e dell'art. 2502, co. 2, cod. civ., il Consiglio di Amministrazione di Mediaset, per le ragioni già illustrate, intende sottoporre all'assemblea la modifica di specifiche clausole della Proposta di Statuto e dei Termini e Condizioni delle SVS, invariati tutti gli altri termini e condizioni della Fusione approvata con la Delibera di Fusione e fermi restando gli effetti già prodotti da tale Delibera di Fusione.
22. Sono oggetto di proposta di delibera le seguenti modifiche:
- (i) eliminazione del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale, unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti in caso di loro violazione, dalla Proposta di Statuto e, conseguentemente, dai Termini e Condizioni delle SVS nonché dai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España". Modifica degli artt. 13, 42 e 43 (con riferimento a questo articolo, cfr. successivo punto (iii)) della Proposta di Statuto, degli artt. 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1 lett. d) ed e), e dell'art. 1.1. Allegato 1, dei Termini e Condizioni delle SVS, nonché del Paragrafo 6 di ciascuno dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A":


Proposta di Statuto	Nuova proposta
Articolo 13) Disposizioni specifiche concernenti le Azioni a Voto Speciale	Articolo 13) Disposizioni specifiche concernenti le Azioni a Voto Speciale
[omissis]	[omissis]
13.7 Il titolare di Azioni Ordinarie che (i) richieda la rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie a proprio nome, (ii) trasferisca le Azioni Ordinarie a un altro soggetto, (iii) sia soggetto a un evento ad esito del quale il controllo su tale Azionista	13.7 Il titolare di Azioni Ordinarie che (i) richieda la rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie a proprio nome, (ii) trasferisca le Azioni Ordinarie a un altro soggetto, o (iii) sia soggetto a un evento ad esito del quale il controllo su tale Azionista



<p>sia acquisito da un altro soggetto, (iv) non rispetti o non rispetti più il Requisito di Detenzione, o (v) non rispetti o non rispetti più il Requisito Contrattuale, come meglio indicati nell'Articolo 42 e nei Termini delle SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a Voto Speciale alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6, salvo ove e nella misura in cui non sia previsto diversamente nei Termini delle SVS. Laddove e qualora un Azionista non adempia a tale obbligo, i diritti di voto e il diritto di partecipare alle Assemblee Generali relativi alle Azioni a Voto Speciale, che devono essere offerte o trasferite, saranno sospesi. La Società sarà autorizzata irrevocabilmente a effettuare l'offerta e ad eseguire la cessione per conto dell'Azionista interessato.</p>	<p>sia acquisito da un altro soggetto, (iv) non rispetti o non rispetti più il Requisito di Detenzione, o (v) non rispetti o non rispetti più il Requisito Contrattuale, come meglio indicati nell'Articolo 42 e nei Termini delle SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a Voto Speciale alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6, salvo ove e nella misura in cui non sia previsto diversamente nei Termini delle SVS. Laddove e qualora un Azionista non adempia a tale obbligo, i diritti di voto e il diritto di partecipare alle Assemblee Generali relativi alle Azioni a Voto Speciale, che devono essere offerte o trasferite, saranno sospesi. La Società sarà autorizzata irrevocabilmente a effettuare l'offerta e ad eseguire la cessione per conto dell'Azionista interessato.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 42)</u> Obblighi degli Azionisti</p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 42)</u> Obblighi degli Azionisti</p>
<p>42.1 Nessun Azionista, né alcun soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) può detenere, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti Affiliati o con qualsiasi altro soggetto, direttamente e/o indirettamente, in qualsiasi momento, una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale in circolazione e/o dei diritti di voto della Società che (a) ecceda la percentuale consentita a tali soggetti ai sensi di qualsivoglia norma di legge (comprese le norme e i regolamenti volti alla tutela del pluralismo nel settore delle comunicazioni e in materia anticoncorrenziale), approvata da qualsiasi Stato o Autorità, che sia applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i</p>	<p>42.1 Nessun Azionista, né alcun soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) può detenere, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti Affiliati o con qualsiasi altro soggetto, direttamente e/o indirettamente, in qualsiasi momento, una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale in circolazione e/o dei diritti di voto della Società che (a) ecceda la percentuale consentita a tali soggetti ai sensi di qualsivoglia norma di legge (comprese le norme e i regolamenti volti alla tutela del pluralismo nel settore delle comunicazioni e in materia anticoncorrenziale), approvata da qualsiasi Stato o Autorità, che sia applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i</p>

<p>predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.), o che sarebbe stata applicabile ai predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.); e/o (b) violi un provvedimento, emesso da qualsiasi Autorità, applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.) (il Requisito di Detenzione).</p>	<p>predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.), o che sarebbe stata applicabile ai predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.); e/o (b) violi un provvedimento, emesso da qualsiasi Autorità, applicabile a (i) la Società, e/o (ii) qualsivoglia società del gruppo della Società, e/o (iii) gli Azionisti della Società, e/o (iv) i predecessori legali della Società (Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A.) (il Requisito di Detenzione).</p>
<p>42.2 Ogni Azionista, nonché ogni soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) ed ogni soggetto Affiliato ai medesimi, ha il dovere di adempiere e di agire sempre nel rispetto di tutti gli accordi contrattuali che abbiano ad oggetto le Azioni detenute da tale soggetto tra la Società (ivi inclusi altresì, a scanso di ogni equivoco, tutti gli accordi contrattuali facenti capo ai predecessori legali e originariamente relativi alle azioni emesse dai predecessori legali) e il soggetto in questione (il Requisito Contrattuale).</p>	<p>42.2 Ogni Azionista, nonché ogni soggetto che sia titolare di un diritto (<i>afgeleid recht</i>) sulle Azioni (ivi inclusi, a mero titolo esemplificativo, il diritto di usufrutto e il pegno) ed ogni soggetto Affiliato ai medesimi, ha il dovere di adempiere e di agire sempre nel rispetto di tutti gli accordi contrattuali che abbiano ad oggetto le Azioni detenute da tale soggetto tra la Società (ivi inclusi altresì, a scanso di ogni equivoco, tutti gli accordi contrattuali facenti capo ai predecessori legali e originariamente relativi alle azioni emesse dai predecessori legali) e il soggetto in questione (il Requisito Contrattuale).</p>
<p>42.3 Nel caso in cui, e fino a quando, uno dei soggetti di cui agli Articoli 42.1 e/o 42.2 violi il Requisito di Detenzione e/o il Requisito Contrattuale, i diritti di voto e i diritti di partecipazione all'Assemblea Generale, associati a tutte le Azioni detenute dal soggetto in questione, potranno essere sospesi dal Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>42.3 Nel caso in cui, e fino a quando, uno dei soggetti di cui agli Articoli 42.1 e/o 42.2 violi il Requisito di Detenzione e/o il Requisito Contrattuale, i diritti di voto e i diritti di partecipazione all'Assemblea Generale, associati a tutte le Azioni detenute dal soggetto in questione, potranno essere sospesi dal Consiglio di Amministrazione.</p>
<p>42.4 Ai fini del presente Articolo 42, Affiliato indica, con riferimento ad uno specifico soggetto, ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti interposti, controlli, o sia controllato da, o sia soggetto a comune</p>	<p>42.4 Ai fini del presente Articolo 42, Affiliato indica, con riferimento ad uno specifico soggetto, ogni soggetto che, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti interposti, controlli, o sia controllato da, o sia soggetto a comune</p>



<p>controllo con il suddetto soggetto. Il termine controllo indica il potere di indirizzare, direttamente o indirettamente, o far sì che siano indirizzate, la gestione e le politiche di una persona, attraverso la detenzione di strumenti finanziari aventi diritto di voto ovvero in forza di accordi contrattuali ovvero in qualsiasi altro modo; i termini controllante e controllata devono essere interpretati in conformità a quanto sopra.</p>	<p>controllo con il suddetto soggetto. Il termine controllo indica il potere di indirizzare, direttamente o indirettamente, o far sì che siano indirizzate, la gestione e le politiche di una persona, attraverso la detenzione di strumenti finanziari aventi diritto di voto ovvero in forza di accordi contrattuali ovvero in qualsiasi altro modo; i termini controllante e controllata devono essere interpretati in conformità a quanto sopra.</p>
---	--

<u>Termini e Condizioni delle SVS</u>	<u>Nuova proposta</u>
<p><u>Articolo 4)</u> <u>Richiesta di Azioni a Voto Speciale – Registro Speciale</u></p>	<p><u>Articolo 4)</u> <u>Richiesta di Azioni a Voto Speciale – Registro Speciale</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>4.4 A seguito del ricevimento del Modulo di Richiesta (comprensivo della Procura e dell'attestazione di conferma da parte dell'Intermediario, come indicato nell'Articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e farà quanto ragionevolmente possibile per informare l'Azionista richiedente, tramite il relativo Intermediario, dell'accettazione o del rifiuto della Richiesta (indicando, in caso di rifiuto, le relative ragioni) entro trenta Giorni Lavorativi dalla ricezione della suddetta documentazione. L'Agente potrà respingere una Richiesta per ragioni di incompletezza o non correttezza del Modulo di Richiesta o della attestazione di conferma dell'Intermediario, come indicato nell'Articolo 4.1, ovvero in caso di fondati dubbi sulla validità o autenticità della suddetta documentazione. Nel caso in cui l'Agente richieda ulteriori informazioni all'Azionista richiedente al fine di prendere in esame la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire le necessarie informazioni e l'assistenza richiesta a tale riguardo. La</p>	<p>4.4 A seguito del ricevimento del Modulo di Richiesta (comprensivo della Procura e dell'attestazione di conferma da parte dell'Intermediario, come indicato nell'Articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e farà quanto ragionevolmente possibile per informare l'Azionista richiedente, tramite il relativo Intermediario, dell'accettazione o del rifiuto della Richiesta (indicando, in caso di rifiuto, le relative ragioni) entro trenta Giorni Lavorativi dalla ricezione della suddetta documentazione. L'Agente potrà respingere una Richiesta per ragioni di incompletezza o non correttezza del Modulo di Richiesta o della attestazione di conferma dell'Intermediario, come indicato nell'Articolo 4.1, ovvero in caso di fondati dubbi sulla validità o autenticità della suddetta documentazione. Nel caso in cui l'Agente richieda ulteriori informazioni all'Azionista richiedente al fine di prendere in esame la Richiesta, tale Azionista dovrà fornire le necessarie informazioni e l'assistenza richiesta a tale riguardo. La</p>

Richiesta sarà respinta laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi che l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie detenute in violazione del Requisito di Detenzione	Richiesta sarà respinta laddove il Consiglio di Amministrazione deliberi che l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie detenute in violazione del Requisito di Detenzione.
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione delle Azioni A Voto Speciale A</u>	<u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione delle Azioni A Voto Speciale A</u>
[omissis]	[omissis]
5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Legittimato, un Atto di Assegnazione ai sensi del quale sarà emesso e assegnato all'Azionista Legittimato un numero di Azioni a Voto Speciale A corrispondente al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.	5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Legittimato, un Atto di Assegnazione ai sensi del quale sarà emesso e assegnato all'Azionista Legittimato un numero di Azioni a Voto Speciale A corrispondente al numero di nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.
[omissis]	[omissis]




<p align="center">Articolo 6) <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale B</u></p>	<p align="center">Articolo 6) <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale B</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>6.3 Alla Data di Legittimazione SVS B, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale B. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale B detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>6.3 Alla Data di Legittimazione SVS B, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale B. Il Consiglio di Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale A in Azioni a Voto Speciale B, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale B detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

<p align="center">Articolo 7) <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale C</u></p>	<p align="center">Articolo 7) <u>Assegnazione delle Azioni a Voto Speciale C</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>7.3 Alla Data di Legittimazione SVS C, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale C. Il Consiglio di</p>	<p>7.3 Alla Data di Legittimazione SVS C, l'Agente rilascerà, per conto della Società, una Dichiarazione di Conversione ai sensi della quale le Azioni a Voto Speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C si convertiranno automaticamente in un pari numero di Azioni a Voto Speciale C. Il Consiglio di</p>

<p>Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale C detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>Amministrazione rifiuterà la conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C qualora il relativo Azionista (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto della conversione delle Azioni a Voto Speciale B in Azioni a Voto Speciale C, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni a Voto Speciale C detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione Iniziale</u>	<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione Iniziale</u>
[omissis]	[omissis]
<p>8.4 L'Agente effettuerà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Designato Iniziale, l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A mediante la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione Iniziale. Fermo quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni Ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie e/o Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente effettuerà, per conto sia della Società sia del relativo Azionista Designato Iniziale, l'assegnazione di Azioni a Voto Speciale A mediante la sottoscrizione di un Atto di Assegnazione Iniziale. Fermo quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni Ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'emissione di Azioni a Voto Speciale A qualora l'Azionista richiedente (i) non rispetti il Requisito di Detenzione ovvero non rispetti più il Requisito di Detenzione per effetto dell'assegnazione delle Azioni a Voto Speciale A, e/o (ii) non rispetti il Requisito Contrattuale. In caso di violazione del Requisito di Detenzione, il rifiuto sarà limitato al numero di Azioni Ordinarie e/o Azioni a Voto Speciale A detenute in violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]




<u>Articolo 11)</u> <u>Trasferimenti obbligatori delle Azioni a Voto Speciale</u>	<u>Articolo 11)</u> <u>Trasferimenti obbligatori delle Azioni a Voto Speciale</u>
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di detenere Azioni a Voto Speciale, e dovrà offrirle e trasferirle senza corrispettivo (omniet) alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze (ciascuna indicata come Evento Determinante il Trasferimento Obbligatorio):</p> <p>a) a seguito della rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie in nome di tale Azionista in conformità all'Articolo 9;</p> <p>b) a seguito del trasferimento da parte dell'Azionista delle Azioni Ordinarie Legittimate, salvo il caso di trasferimento ad un Avente Causa ai sensi dell'Articolo 12;</p> <p>c) al verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione a tale Azionista;</p> <p>d) a seguito della violazione del Requisito di Detenzione; e</p> <p>e) a seguito della violazione del Requisito Contrattuale.</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di detenere Azioni a Voto Speciale, e dovrà offrirle e trasferirle senza corrispettivo (omniet) alla Società o alla società veicolo di cui all'Articolo 13.6 dello Statuto, al verificarsi di una qualsiasi delle seguenti circostanze (ciascuna indicata come Evento Determinante il Trasferimento Obbligatorio):</p> <p>a) a seguito della rimozione dal Registro Speciale delle Azioni Ordinarie in nome di tale Azionista in conformità all'Articolo 9;</p> <p>b) a seguito del trasferimento da parte dell'Azionista delle Azioni Ordinarie Legittimate, salvo il caso di trasferimento ad un Avente Causa ai sensi dell'Articolo 12; e</p> <p>c) al verificarsi di un Cambio di Controllo in relazione a tale Azionista;</p> <p>d) a seguito della violazione del Requisito di Detenzione; e</p> <p>e) a seguito della violazione del Requisito Contrattuale.</p>
[omissis]	[omissis]

<u>Termini e Condizioni delle SVS</u> <u>Allegato 1</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 1.1)</u>	<u>Articolo 1.1)</u>
<p>Nei presenti Termini delle SVS i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato, salvo che il contesto in cui sono utilizzati richieda di attribuire un diverso significato:</p>	<p>Nei presenti Termini delle SVS i seguenti termini ed espressioni avranno il significato di seguito riportato, salvo che il contesto in cui sono utilizzati richieda di attribuire un diverso significato:</p>
[omissis]	[omissis]

Requisito Contrattuale indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.2 dello Statuto.	Requisito Contrattuale indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.2 dello Statuto.
Requisito di Detenzione indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.1 dello Statuto.	Requisito di Detenzione indica l'obbligazione, in capo a ciascun Azionista, di cui all'Articolo 42.1 dello Statuto.
[omissis]	[omissis]

<u>Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset</u>	<u>Nuova proposta</u>
6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei “ <i>Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale</i> ”) – il relativo titolare riceverà un’Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.	Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei “<i>Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale</i>”) – il relativo titolare riceverà un’Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.
[omissis]	[omissis]



Handwritten signature

<u>Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A – Mediaset España</u>	<u>Nuova proposta</u>
6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedura di iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei “ <i>Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale</i> ”) – il relativo titolare riceverà un’Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.	Decorsi trenta giorni di detenzione ininterrotta, in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa), delle Azioni Ordinarie Designate Iniziali a partire dalla data di efficacia della Fusione, tali azioni diventeranno azioni ordinarie legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – subordinatamente al rispetto, da parte dell'azionista richiedente, del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale (ai sensi dell'Articolo 8.4 dei “<i>Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale</i>”) – il relativo titolare riceverà un’Azione a Voto Speciale A per ciascuna Azione Ordinaria Legittimata detenuta.
[omissis]	[omissis]


- (ii) modifica della definizione di “agire di concerto” prevista nell’art. 1.1 della Proposta di Statuto. Modifica dell’artt. 1.1, primo capoverso, della Proposta di Statuto:

<u>Proposta di Statuto</u>	<u>Nuova proposta</u>
<u>Articolo 1)</u> <u>Definizioni e Interpretazione</u>	<u>Articolo 1)</u> <u>Definizioni e Interpretazione</u>
1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente Statuto, i seguenti termini hanno i seguenti significati:
[omissis]	[omissis]
Agire di Concerto ha il significato di cui all’1:1 dell’ <i>Act on Financial Supervision</i> ,	Agire di Concerto ha il significato di cui all’1:1 dell’ <i>Act on Financial Supervision</i> ,

restando inteso che sarà considerato come agire di concerto l'esercizio dei diritti di voto in modo simile, la convocazione di incontri per coordinare il voto e annunci pubblici comuni.	restando inteso che sarà considerato come agire di concerto l'esercizio dei diritti di voto in modo simile, la convocazione di incontri per coordinare il voto e annunci pubblici comuni.
[omissis]	[omissis]

- (iii) eliminazione della Soglia OPA Convenzionale (stabilita al 25% dei diritti di voto) al fine di uniformare tale soglia a quella prevista dal diritto olandese (i.e., il 30% dei diritti di voto). Modifica dell'art. 43 della Proposta di Statuto:

Proposta di Statuto	Nuova proposta
<u>Articolo 43)</u> <u>Offerta pubblica di acquisto</u>	<u>Articolo 43) Articolo 42)</u> <u>Offerta pubblica di acquisto</u>
43.1 Oltre a quanto previsto ai sensi di legge, qualsiasi soggetto che, singolarmente o con altri soggetti che Agiscono di Concerto, acquisti o abbia acquisito dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove, direttamente o indirettamente, il controllo predominante sulla Società, è obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 Oltre a quanto previsto ai sensi di legge, qualsiasi soggetto che, singolarmente o con altri soggetti che Agiscono di Concerto, acquisti o abbia acquisito dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove, direttamente o indirettamente, il controllo predominante sulla Società, è obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del presente Articolo 43, verrà meno nel caso in cui il soggetto in questione perda la posizione di controllo predominante sulla Società entro 30 giorni di calendario dal momento in cui l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto è sorto in capo a tale soggetto.	43.2 42.2 L'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto, ai sensi del presente Articolo 43 42, verrà meno nel caso in cui il soggetto in questione perda la posizione di controllo predominante sulla Società entro 30 giorni di calendario dal momento in cui l'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto è sorto in capo a tale soggetto.
43.3 Nel presente Articolo 43 per controllo predominante si intende il diritto di esercitare almeno il (i) 25% o (ii) il 30% dei diritti di voto ad un'Assemblea Generale. Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, le Azioni i cui diritti di voto e i cui diritti di	43.3 42.3 Nel presente Articolo 43 42 per controllo predominante si intende il diritto di esercitare almeno il (i) 25% o (ii) il 30% dei diritti di voto ad un'Assemblea Generale. Ai fini di quanto previsto nel presente Articolo, le Azioni i cui diritti di voto e i cui





<p>partecipazione in Assemblea Generale siano sospesi sono in ogni caso comprese nel calcolo di tali percentuali.</p>	<p>diritti di partecipazione in Assemblea Generale siano sospesi sono in ogni caso comprese nel calcolo di tali percentuali.</p>
<p>43.4 Salvo sia diversamente stabilito nel presente Articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente Articolo che si riferiscono all'<i>Act on Financial Supervision</i> saranno interpretati in conformità all'Articolo 1:1 dell'<i>Act on Financial Supervision</i>.</p>	<p>43.4 42.4 Salvo sia diversamente stabilito nel presente Articolo 43 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente Articolo che si riferiscono all'<i>Act on Financial Supervision</i> saranno interpretati in conformità all'Articolo 1:1 dell'<i>Act on Financial Supervision</i>.</p>
<p>43.5 L'offerta pubblica di acquisto che deve essere promossa ai sensi del presente Articolo 43 dovrà essere effettuata, inoltre, in conformità alle disposizioni dell'<i>Act on Financial Supervision</i> e del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto applicabili all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui alla Sezione 1, lettera (e), del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto o da regolamenti sostitutivi.</p>	<p>43.5 42.5 L'offerta pubblica di acquisto che deve essere promossa ai sensi del presente Articolo 43 42 dovrà essere effettuata, inoltre, in conformità alle disposizioni dell'<i>Act on Financial Supervision</i> e del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto applicabili all'offerta pubblica di acquisto obbligatoria di cui alla Sezione 1, lettera (e), del Decreto in materia di Offerta Pubblica di Acquisto o da regolamenti sostitutivi.</p>
<p>43.6 Il soggetto obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto è tenuto a darne comunicazione immediatamente alla Società.</p>	<p>43.6 42.6 Il soggetto obbligato a promuovere un'offerta pubblica d'acquisto è tenuto a darne comunicazione immediatamente alla Società.</p>
<p>43.7 Qualsiasi soggetto che, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti che Agiscono di Concerto con questi, sia obbligato a promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente Articolo 43 e (a) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito di Detenzione e/o (b) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito Contrattuale, è obbligato – entro il termine di 5 giorni a decorrere dalla data in cui ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società – (i) ad alienare il numero di Azioni che hanno determinato l'acquisizione di una posizione di controllo predominante dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove ovvero (ii) a porre in essere qualsivoglia altra azione che abbia l'effetto di ridurre la partecipazione del</p>	<p>43.7 Qualsiasi soggetto che, singolarmente o congiuntamente con altri soggetti che Agiscono di Concerto con questi, sia obbligato a promuovere un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente Articolo 43 e (a) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito di Detenzione e/o (b) non rispetti – o non rispetti più – il Requisito Contrattuale, è obbligato – entro il termine di 5 giorni a decorrere dalla data in cui ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società – (i) ad alienare il numero di Azioni che hanno determinato l'acquisizione di una posizione di controllo predominante dopo il giorno sette del mese di giugno duemiladiciannove ovvero (ii) a porre in essere qualsivoglia altra azione che abbia l'effetto di ridurre la partecipazione del</p>

<p>soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante (l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante).</p>	<p>soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante (l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante).</p>
<p>43.8 Nel caso in cui l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non sia adempiuto entro il termine di 5 giorni a partire dal giorno in cui l'Azionista ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società, il Consiglio di Amministrazione sarà irrevocabilmente autorizzato ad effettuare l'alienazione di un numero di Azioni tale da ridurre la partecipazione del soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante. Tale alienazione sarà effettuata sul mercato a fronte di un prezzo di vendita ottenuto in buona fede, e le Azioni a Voto Speciale saranno trasferite alla Società senza corrispettivo.</p>	<p>43.8 Nel caso in cui l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non sia adempiuto entro il termine di 5 giorni a partire dal giorno in cui l'Azionista ha ricevuto apposita comunicazione scritta dalla Società, il Consiglio di Amministrazione sarà irrevocabilmente autorizzato ad effettuare l'alienazione di un numero di Azioni tale da ridurre la partecipazione del soggetto in questione al di sotto della soglia di controllo predominante. Tale alienazione sarà effettuata sul mercato a fronte di un prezzo di vendita ottenuto in buona fede, e le Azioni a Voto Speciale saranno trasferite alla Società senza corrispettivo.</p>

- (iv) eliminazione delle maggioranze rafforzate previste nella Proposta di Statuto in relazione alla nomina e revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto. Modifica degli artt. 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di Statuto, e introduzione di una maggioranza rafforzata in caso di delibere aventi ad oggetto l'introduzione di clausole dal tenore analogo a quelle di cui si propone l'eliminazione (*i.e.*, Requisito di Detenzione, Requisito Contrattuale e soglie OPA inferiori a quelle previste dalla legge):

Proposta di Statuto	Nuova proposta
<p>Articolo 15) <u>Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori</u></p>	<p>Articolo 15) <u>Nomina, Sospensione e Revoca degli Amministratori</u></p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>
<p>15.2 Il Consiglio di Amministrazione designerà un candidato per ciascun posto vacante. La designazione sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea Generale degli Azionisti potrà privare la designazione del carattere vincolante con delibera approvata a maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un</p>	<p>15.2 Il Consiglio di Amministrazione designerà un candidato per ciascun posto vacante. La designazione sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea Generale degli Azionisti potrà privare la designazione del carattere vincolante con delibera approvata a maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un</p>




<p><i>quorum</i>. Nel caso in cui la designazione vincolante non sia privata del suo carattere vincolante, la persona designata sarà considerata nominata. Qualora la designazione sia privata del suo carattere vincolante, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare una nuova designazione vincolante.</p>	<p><i>quorum</i>. Nel caso in cui la designazione vincolante non sia privata del suo carattere vincolante, la persona designata sarà considerata nominata. Qualora la designazione sia privata del suo carattere vincolante, il Consiglio di Amministrazione potrà effettuare una nuova designazione vincolante.</p>
[omissis]	[omissis]
<p>15.6 Ciascun Amministratore potrà essere sospeso o rimosso dall'Assemblea Generale degli Azionisti in qualsiasi momento. Una delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti avente ad oggetto la sospensione o la revoca di un Amministratore, per i casi diversi dalla proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un <i>quorum</i>. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre sospendere qualsiasi Amministratore Esecutivo. La sospensione da parte del Consiglio di Amministrazione potrà essere interrotta in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale degli Azionisti.</p>	<p>15.6 Ciascun Amministratore potrà essere sospeso o rimosso dall'Assemblea Generale degli Azionisti in qualsiasi momento. Una delibera dell'Assemblea Generale degli Azionisti avente ad oggetto la sospensione o la revoca di un Amministratore, per i casi diversi dalla proposta da parte del Consiglio di Amministrazione, richiede la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un <i>quorum</i>. Il Consiglio di Amministrazione potrà inoltre sospendere qualsiasi Amministratore Esecutivo. La sospensione da parte del Consiglio di Amministrazione potrà essere interrotta in qualsiasi momento dall'Assemblea Generale degli Azionisti.</p>
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello Statuto</u>	<u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello Statuto</u>
<p>40.1 L'Assemblea Generale potrà approvare una deliberazione di modifica dello Statuto, ma esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale proposta deve essere formulata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti. La deliberazione assembleare di modifica dello Statuto deve essere approvata con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, nel caso in cui meno della metà del capitale emesso della Società sia rappresentato in tale</p>	<p>40.1 L'Assemblea Generale potrà approvare una deliberazione di modifica dello Statuto, ma esclusivamente su proposta del Consiglio di Amministrazione. Tale proposta deve essere formulata nell'avviso di convocazione dell'Assemblea Generale degli Azionisti. La deliberazione assembleare di modifica dello Statuto deve essere approvata con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti validamente espressi, nel caso in cui meno della metà del capitale emesso della Società sia rappresentato in tale</p>

assemblea.	<p>assemblea.</p> <p>Tuttavia, le deliberazioni dell'Assemblea Generale di modifica dello Statuto riguardanti:</p> <p>(i) limitazioni alla percentuale di diritti di voto detenibili dagli azionisti, singolarmente o di concerto con altri;</p> <p>(ii) obblighi di promuovere un'offerta pubblica d'acquisto avente ad oggetto le azioni della società in aggiunta a, o diverso da, quelli previsti dalla legge applicabile; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipare e/o di votare a una qualsiasi Assemblea Generale a causa dell'inadempimento, effettivo o contestato, di qualsiasi accordo contrattuale in essere fra la società e l'azionista titolare dei suddetti diritti di partecipazione e/o voto,</p> <p>possono essere adottate solo con il voto favorevole dei tre quarti dei voti validamente espressi in tale Assemblea Generale, a prescindere dal numero di azioni emesse ivi presenti o rappresentate.</p>
[omissis]	[omissis]

- (v) eliminazione della clausola penale prevista dall'art. 13 dei Termini e Condizioni delle SVS e quindi dell'art. 13 dei Termini e Condizioni delle SVS.

<u>Termini e Condizioni delle SVS</u>	<u>Nuova proposta</u>
<p><u>Articolo 13)</u> <u>Inadempimento, Penale</u></p>	<p><u>Articolo 13)</u> <u>Inadempimento, Penale</u></p>
<p>13.1 In caso di inadempimento, da parte di un Azionista, di uno qualsiasi dei propri obblighi, lo stesso, impregiudicato il diritto della Società di richiedere l'esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla</p>	<p>13.1 In caso di inadempimento, da parte di un Azionista, di uno qualsiasi dei propri obblighi, lo stesso, impregiudicato il diritto della Società di richiedere l'esecuzione in forma specifica, sarà obbligato a pagare alla</p>



Handwritten signature

<p>Società un importo – moltiplicato per ogni Azione a Voto Speciale in relazione alla quale si sia verificato l’inadempimento – pari al prezzo medio di chiusura di un’Azione Ordinaria sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana calcolato sulla base dei venti (20) giorni di borsa aperta antecedenti al verificarsi della data dell’inadempimento o, nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente (la Penale).</p>	<p>Società un importo – moltiplicato per ogni Azione a Voto Speciale in relazione alla quale si sia verificato l’inadempimento – pari al prezzo medio di chiusura di un’Azione Ordinaria sul Mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana calcolato sulla base dei venti (20) giorni di borsa aperta antecedenti al verificarsi della data dell’inadempimento o, nel caso in cui tale data non cada in un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente (la Penale).</p>
<p>13.2 L’obbligo di pagare la Penale di cui al precedente Articolo 13.1 costituisce una clausola penale (<i>boetebeding</i>) secondo quanto previsto dalla Sezione 6:91 del Codice Civile Olandese. Il pagamento della Penale deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore a, qualsivoglia responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) dell’Azionista verso la Società in relazione a tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente Articolo 13 dovranno essere considerate come una clausola di “danni compensativi” (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non una clausola di “danni punitivi” (<i>strafbeding</i>).</p>	<p>13.2 L’obbligo di pagare la Penale di cui al precedente Articolo 13.1 costituisce una clausola penale (<i>boetebeding</i>) secondo quanto previsto dalla Sezione 6:91 del Codice Civile Olandese. Il pagamento della Penale deve considerarsi come sostitutivo di, e non ulteriore a, qualsivoglia responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) dell’Azionista verso la Società in relazione a tale inadempimento – cosicché le previsioni del presente Articolo 13 dovranno essere considerate come una clausola di “danni compensativi” (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non una clausola di “danni punitivi” (<i>strafbeding</i>).</p>
<p>13.3 Le disposizioni di cui alla Sezione 6:92, paragrafi 1 e 3, del Codice Civile Olandese non troveranno applicazione per quanto possibile.</p>	<p>13.3 Le disposizioni di cui alla Sezione 6:92, paragrafi 1 e 3, del Codice Civile Olandese non troveranno applicazione per quanto possibile.</p>

III.3 Elementi ulteriori


23. In aggiunta a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha preso atto dei rilievi formulati sia in relazione alla composizione del consiglio di amministrazione di MFE, sia in relazione alle modalità con cui tale consiglio di amministrazione formulerà all’assemblea le proposte di nomina per il rinnovo a scadenza o la sostituzione dei propri membri.
24. Con riferimento al primo aspetto (la composizione del consiglio di amministrazione di MFE) il Consiglio di Amministrazione di Mediaset ha verificato la possibilità di modificare la composizione comunicata in data 7 giugno 2019 al fine di favorire una maggior partecipazione di amministratori indipendenti, secondo la definizione prevista dal Codice di *Corporate Governance* olandese. Tali verifiche hanno avuto esito positivo e quindi è previsto che il

consiglio di amministrazione di MFE abbia, immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione, la seguente composizione: Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile in qualità di amministratori esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino in qualità di amministratori non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Diez de Polanco e Carlo Secchi in qualità di amministratori non esecutivi indipendenti.

25. Con riferimento al secondo aspetto (proposte di nomina che il consiglio di amministrazione di MFE sottoporrà all'assemblea per il rinnovo a scadenza o la sostituzione dei propri membri), è previsto che immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione il consiglio di amministrazione di MFE adotti uno specifico regolamento che, al fine di un miglior adeguamento alla *best practice* olandese e nell'ottica di favorire una maggior partecipazione di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza, disciplini: (i) la composizione del consiglio di amministrazione; e (ii) le procedure per la formulazione delle proposte di nomina da sottoporre all'assemblea per il rinnovo a scadenza o la sostituzione degli amministratori, in modo tale da assicurare nel tempo una composizione del consiglio di amministrazione contraddistinta dalla maggioranza di amministratori non esecutivi, la maggioranza dei quali indipendenti secondo la definizione del *Dutch Corporate Governance Code* anche in caso di sostituzione di singoli amministratori.
26. Quanto sopra, ancora una volta, al solo fine di favorire una tempestiva realizzazione del progetto con il più ampio consenso possibile degli azionisti.

IV. Valutazioni inerenti il diritto di recesso

27. L'assemblea cui siete stati convocati non ha ad oggetto l'approvazione di una nuova operazione di fusione transfrontaliera; al contrario, la Proposta di Delibera (i) ha esclusivamente ad oggetto la modifica di alcuni aspetti organizzativi della struttura societaria di MFE, quale società risultante dalla Fusione e, di conseguenza, (ii) lascia invariata la natura transfrontaliera della Fusione nonché tutti i termini e condizioni della Fusione (diversi da quelli sopra descritti).
28. Come tale, l'approvazione, ai sensi degli artt. 2377, co. 8, e 2502, co. 2, cod. civ., della Proposta di Delibera illustrata nella presente Relazione (i) non incide sui presupposti sui quali gli azionisti di Mediaset abbiano eventualmente già esercitato il diritto di recesso in seguito all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, tenutasi in data 4 settembre 2019, e (ii) non integra alcuna delle fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso *ex art. 2437 cod. civ.* nonché *ex art. 5 del Decreto Legislativo 108*: pertanto, gli azionisti di Mediaset che non concorrono all'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso.



29. Le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia già stato esercitato il diritto di recesso durante il periodo di esercizio dello stesso, concluso il 21 settembre 2019, dovranno essere acquistate da MFE (e dagli azionisti di Mediaset che abbiano aderito all'offerta in opzione e prelazione, conclusa il 6 novembre 2019) a seguito dell'efficacia della Fusione e subordinatamente al perfezionamento della medesima, al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione. Per l'effetto, si ritiene che i diritti di intervento e voto afferenti a tali azioni possano essere esercitati in occasione dell'assemblea convocata per il 10 gennaio 2020.
30. Se la Fusione non fosse perfezionata, le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno ad essere di proprietà degli azionisti di Mediaset che hanno esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effettuato in favore dei medesimi.
31. Con riferimento agli azionisti di Mediaset España, l'approvazione di una proposta di deliberazione analoga alla Proposta di Delibera da parte dell'assemblea degli azionisti (si veda *sub* 6) non legittimerà gli azionisti di Mediaset España ad esercitare il diritto di recesso.

Nonostante ciò, si prevede che agli azionisti di Mediaset España che, a seguito della pubblicazione, in data 10 settembre 2019, di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione, abbiano esercitato il diritto di recesso (tutti azionisti di minoranza) sia consentito – entro specifici termini, ancora da definirsi – di revocare l'esercizio di tale diritto e, conseguentemente, di essere integrati nuovamente nella compagine sociale di Mediaset España.

V. Valutazioni inerenti la posizione di azionisti, creditori e dipendenti

32. L'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai diritti che spetteranno agli azionisti di Mediaset (che diventeranno azionisti di MFE) successivamente alla data di efficacia della Fusione, come conseguenza della nazionalità olandese di MFE. Le modifiche, in particolare, non incidono sui valori economici della Fusione e non dispongono vincoli a carico dei soci. Piuttosto, esse prevedono la cancellazione di talune previsioni che, sebbene ritenute legittime e rispondenti a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, sono state oggetto di critica da parte di Vivendi e SimonFid e che oggi si propone di eliminare accogliendo, e superando, le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano, ritenendo che una pronta realizzazione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti.
33. Per maggiori informazioni in relazione alle differenze tra i diritti di cui attualmente beneficiano gli azionisti Mediaset e i diritti di cui essi diverranno titolari in qualità di azionisti di MFE (e ferme restando le modifiche illustrate nella presente Relazione), si rinvia alla Relazione Illustrativa e alla restante documentazione illustrativa messa a disposizione in relazione alla Fusione.

34. Inoltre, l'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai creditori. In particolare, la delibera illustrata nella presente Relazione non comporta alcun pregiudizio di natura patrimoniale o finanziaria per alcuna delle società partecipanti alla Fusione.
35. Infine, l'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai dipendenti di Mediaset e Mediaset España.

VI. Condizioni sospensive della Fusione e aggiornamento sull'iter della Fusione

36. In relazione alle condizioni sospensive della Fusione, indicate nel Paragrafo 17.1 del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera nonché nel Paragrafo 1.2 della Relazione Illustrativa, e con particolare riferimento a quella relativa all'ammontare massimo complessivo da pagarsi da parte di Mediaset e Mediaset España ai propri azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso e/o ai propri creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione, si evidenzia quanto segue.
37. Con riferimento a Mediaset
- (i) A seguito dell'iscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre 2019 nel Registro delle Imprese di Milano, occorsa in data 6 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini (i) per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset che non avessero concorso all'approvazione della Delibera di Fusione, nonché (ii) per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset anteriori alla data di deposito del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.
 - (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a n. 492.691 azioni di Mediaset e non sono state presentate opposizioni. Né Vivendi né SimonFid hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alle azioni di Mediaset dalle stesse detenute.
 - (iii) All'esito del periodo di offerta in opzione e prelazione, gli azionisti di Mediaset che non hanno esercitato il diritto di recesso hanno manifestato la volontà di acquistare n. 239.092 azioni di Mediaset per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
 - (iv) Come previsto ai sensi di legge, le residue n. 253.599 azioni di Mediaset rimaste inoptate dovranno essere acquistate da MFE, a seguito della data di efficacia della Fusione (e subordinatamente al perfezionamento della medesima), al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione.
38. Con riferimento a Mediaset España
- (i) A seguito della pubblicazione di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea degli azionisti di Mediaset España

sulla Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese spagnolo (*Boletín Oficial del Registro Mercantil*), occorsa in data 10 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini *(i)* per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset España che avessero votato contro l'approvazione della Fusione, nonché *(ii)* per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset España anteriori alla data di pubblicazione del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.

- (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a n. 39.025.777 azioni di Mediaset España e non sono state presentate opposizioni. Vivendi non ha esercitato il diritto di recesso in relazione alle proprie azioni di Mediaset España.
 - (iii) Come previsto ai sensi della legge spagnola, le azioni di Mediaset España oggetto di recesso dovranno essere acquistate da Mediaset España, in un momento anteriore alla data di efficacia della Fusione, al prezzo di liquidazione di Euro 6,5444 per azione e, così, per un esborso complessivo pari ad Euro 255.400.295,00.
 - (iv) Il numero di azioni Mediaset España oggetto di recesso e l'ammontare complessivo che dovrà essere corrisposto da Mediaset España potranno subire delle modifiche alla scadenza del termine concesso agli azionisti di Mediaset España per revocare il proprio diritto di recesso, come descritto nel Paragrafo 31 *supra*.
39. Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato all'avveramento (o alla rinuncia) delle altre condizioni sospensive previste nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera e, fermo restando quanto previsto nella Relazione Illustrativa, nel caso in cui la Proposta di Delibera sia approvata, richiederà che le modifiche alla Proposta di Statuto, ai Termini e Condizioni delle SVS, ai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e ai "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España", di cui alla presente Relazione, siano altresì approvate dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España, convocata per il 5 febbraio 2020, e dall'assemblea degli azionisti di DutchCo (società interamente e direttamente controllata da Mediaset).

VII. *I*ter decisionale seguito nella formulazione delle proposte di modifica

40. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, il Consiglio di Amministrazione di Mediaset del 22 novembre 2019 ha approvato la Proposta di Delibera, oggetto della presente Relazione, all'unanimità. La strategia industriale della Fusione è stata, ancora una volta, apprezzata da tutti i consiglieri.
41. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España, una proposta di delibera analoga alla Proposta di Delibera dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta del Merger Committee – con l'astensione degli amministratori nominati da

Mediaset nonché degli amministratori esecutivi, in conformità con la *best practice* e con le norme di diritto spagnolo.

VIII. La proposta di delibera all'ordine del giorno

La proposta di deliberazione da sottoporre alla Vostra approvazione è riportata di seguito.

“L'assemblea

delibera

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377, ottavo comma e dell'art. 2502, secondo comma, del codice civile, le seguenti modifiche al progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di “Mediaset S.p.A.” e di “Mediaset España Comunicación, S.A.” in “Mediaset Investment N.V.” (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione “MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.”), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da “Mediaset S.p.A.”, con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, progetto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A. in data 4 settembre 2019, come risulta dal verbale del notaio Arrigo Roveda di Milano in data 5 settembre 2019 n. 54665/20368 di repertorio, delibera iscritta nel registro delle imprese di Milano Monza-Brianza Lodi il 6 settembre 2019; più precisamente di approvare le modifiche alle clausole della versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V. (che assumerà la denominazione “MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.”), allegata quale Allegato 2 al progetto di fusione (la “**Proposta di Statuto**”), alle clausole dei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale”, allegati quale Allegato 5 al progetto di fusione (i “**Termini e Condizioni delle SVS**”), e alle clausole dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset” e dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España”, allegati rispettivamente quali Allegato 3 e Allegato 4 al progetto di fusione, aventi ad oggetto:*

- (i) *l'eliminazione del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale, unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti in caso di loro violazione, dalla Proposta di Statuto, dai “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale” nonché dai “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset” e dai “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España”, con conseguente modifica degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di Statuto e degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1 lett. d) ed e), nonché dell'art. 1.1. Allegato 1 dei “Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale” e del paragrafo 6 dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset” e dei “Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España”;*
- (ii) *la modifica della definizione di “agire di concerto” prevista dall'articolo 1.1 della Proposta di Statuto, con conseguente modifica del primo capoverso del medesimo articolo;*



- (iii) *l'eliminazione della soglia convenzionale in tema di offerta pubblica obbligatoria (stabilita al 25% dei diritti di voto), di cui all'art. 43 della Proposta di Statuto, con conseguente modifica dell'articolo 43 (42 nuovo testo) della Proposta di Statuto;*
- (iv) *l'eliminazione delle maggioranze rafforzate previste dalla Proposta di Statuto in relazione alla nomina e alla revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto, con conseguente modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1. della Proposta di Statuto, nonché l'introduzione di una maggioranza rafforzata in caso di delibere aventi ad oggetto l'introduzione di clausole dal tenore analogo a quelle di cui si propone l'eliminazione ai sensi dei precedenti punti (i) e (iii);*
- (v) *l'eliminazione della clausola penale prevista dall'articolo 13 dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale", con conseguente modifica del medesimo articolo,*

il tutto come risulta dal testo della relazione del consiglio di amministrazione, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società in data 5 dicembre 2019, che illustra in forma comparativa il testo della Proposta di Statuto e dei "Termini e Condizioni delle Azioni a Voto Speciale" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset" e dei "Termini e Condizioni per l'assegnazione iniziale di Azioni a Voto Speciale A - Mediaset España", allegati al progetto approvato in data 4 settembre 2019 e, in grassetto nella colonna adiacente, le proposte di modifica che si intende apportare.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni, come approvati dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 4 settembre 2019 ed illustrati nel progetto comune di fusione transfrontaliera e nella relazione degli Amministratori approvata dal Consiglio di Amministrazione del 7 giugno 2019;

2. *di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, al vice-presidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti gli occorrenti poteri per eseguire la presente delibera, confermando altresì, per quanto occorrer possa, i poteri a questi concessi con delibera del 4 settembre u.s. per addivenire alla fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l'avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine dell'operazione stessa.*

**** * ****

Milano, 22 novembre 2019

Per conto del Consiglio di Amministrazione di Mediaset

il Presidente

Fedele Confalonieri

“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.”, in conformità con quanto previsto all’articolo 227 del testo coordinato della Ley del Mercado de Valores [legge sul mercato mobiliare], approvata dal regio decreto legislativo 4/2015, del 23 ottobre, comunica la seguente:


INFORMAZIONE SU FATTI RILEVANTI

A seguito del fatto rilevante del 5 “dicembre 2019 (numero di registrazione di protocollo 284.194), si allegano i seguenti documenti relativi all’Assemblea generale straordinaria degli azionisti di España Comunicación, S.A. (la “Società” o “Mediaset España”) convocata per il 5 febbraio 2020 alle ore 12:00, disponibili sul sito web aziendale (<http://www.telecinco.es/inversores/es/>):

1. Testo integrale delle proposte di delibera corrispondenti ai punti dell’ordine del giorno sottoposti dal Consiglio di Amministrazione all’approvazione dell’Assemblea Generale Straordinaria.
2. Relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset España sulla modifica di taluni termini della delibera di fusione approvata dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società del 4 settembre 2019.
3. Relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset S.p.A. sulla modifica di taluni termini della delibera di fusione approvata dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A. del 4 settembre 2019.
4. Relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset Investment N.V., sulla modifica di taluni termini della proposta di statuto di Mediaset Investment N.V., dei “Termini e Condizioni delle Azioni Speciali di Voto”, dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”.
5. L’identità di coloro che, ad oggi, è previsto siano proposti come amministratori di MFE MediaforEurope N.V. (denominazione che adotterà Mediaset Investment N.V. dopo la Fusione) a seguito della Fusione, nonché la data dalla quale svolgono le loro funzioni.

Madrid, 5 dicembre 2019.

F.to Mario Rodríguez Valderas
Segretario del consiglio di amministrazione



1/1

PROPOSTA DI DELIBERE
ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI
“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.”
5 febbraio 2020 alle ore 12:00


PRIMO.- Modifica di alcuni punti della proposta di statuto della società incorporante (Mediaset Investment, N.V.), dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset Spagna”, tutti approvati dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti della società del 4 settembre 2019 come parte della documentazione allegata alla delibera di fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A., e Mediaset Investment, N.V.; nonché dell’informazione relativa alla composizione del consiglio della società incorporante contenuta in tale delibera

In relazione alla fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A. (le società incorporate) e Mediaset Investment, N.V. (la società incorporante, che assumerà la nuova denominazione di “MFE - MediaforEurope N.V.”) deliberata dall’assemblea generale straordinaria di Mediaset España Comunicación, S.A., lo scorso 4 settembre 2019 sotto il secondo punto del suo ordine del giorno (la “Fusione” e la “Delibera di fusione”, rispettivamente), si conviene di modificare nei termini indicati qui di seguito (a) la proposta di statuto che regolerà la società incorporante dopo l’efficacia della fusione (la “Proposta di statuto”), (b) i “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, che fanno parte anch’essi della Delibera di fusione; (c) i “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset”, (d) i “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, tutti approvati dalla suddetta assemblea generale straordinaria del 4 settembre come parte integrante della documentazione allegata alla Delibera di fusione e, in particolare, come allegati del progetto comune di fusione e (e) l’informazione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione della società incorporante contenuta in tale accordo. In particolare, si delibera:

- (i) Di eliminare dalla Proposta di statuto, dai “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, dai “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dai “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, tutti i riferimenti al “Requisito di Detenzione” e al “Requisito Contrattuale” e alle sanzioni previste per il caso in cui tali obblighi risultino inadempiti, modificandosi, di conseguenza, gli articoli 13.7, 42 e 43.7 della Proposta di statuto (su quest’ultimo, v. infra punto (iii)), gli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4 e 11.1, lettere d) ed e) dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale” (così come l’articolo 1.1 dell’allegato 1 degli stessi), e il paragrafo 6 dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, il tutto nei termini che si illustrano di seguito:

	Proposta di statuto	
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)



Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, <u>o</u> (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il <u>Requisito di Detenzione,</u> (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il <u>Requisito Contrattuale,</u> il tutto come specificato all'articolo 42 dei <u>Termini SVS,</u> dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, <u>o</u> (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo.</p>



	Proposta di statuto	
Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.	offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	[Articolo eliminato]
42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) promulgata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società	42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i)	

Proposta di statuto	
del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i "Requisito di Detenzione").	alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i "Requisito di Detenzione").
42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa (il "Requisito Contrattuale").	42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti) (il "Requisito Contrattuale").
42.3 Qualora e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.	42.3 Qualora e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.
42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto	42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto




H

Proposta di statuto	
controllo comune con, detta persona specifica. Il termine "controllo" si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.	controllo comune con, detta persona specifica. Il termine "controllo" si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente	4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente	4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
<p>potrà respingere la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Qualora l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richieda ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Qualora l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richieda ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Qualora l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richieda ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazioni di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazioni di Azioni a voto speciale A
[omissis]	[omissis]	[omissis]
5.3 Alla Data di qualifica come SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia	5.3 Alla Data di qualifica come SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia	5.3 Alla Data di qualifica come SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia




6/21

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>della società sia dell’Azionista qualificato interessato, l’Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all’Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l’emissione di Azioni a voto speciale A se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all’acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>della società sia dell’Azionista qualificato interessato, l’Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all’Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l’emissione di Azioni a voto speciale A se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all’acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>della società sia dell’Azionista qualificato interessato, l’Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all’Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B
[omissis]	[omissis]	[omissis]
6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale	6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale	6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni ordinarie</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni ordinarie.</p>




Handwritten signature

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>qualificate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale C se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>qualificate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 8. Assegnazione iniziale	Articolo 8. Assegnazione iniziale	Articolo 8. Assegnazione iniziale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<p>8.4 L’Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell’Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l’iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel</p>	<p>8.4 L’Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell’Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l’iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel</p>	<p>8.4 L’Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell’Atto di assegnazione iniziale.</p>

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 11. Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11. Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11. Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle</p>




Handwritten signature or initials.

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell’articolo 9.	Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell’articolo 9.	Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell’articolo 9.
(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all’articolo 12;	(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all’articolo 12;	(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all’articolo 12;
(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;	(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;	(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;
(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e	(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e	
(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.	(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)
1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Requisito Contrattuale significa l’obbligazione di ciascun azionista cui fa riferimento l’articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l’obbligazione di ciascun azionista cui fa riferimento l’articolo 42.2 dello statuto.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Obbligo di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	Obbligo di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

"Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei "Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale")- il titolare delle stesse riceverà un'Azione a voto speciale A	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei "Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale")- il titolare delle stesse riceverà un'Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un'Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.



“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”		
per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.		
[omissis]	[omissis]	[omissis]


“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.

"Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España"		
ordinaria qualificata di cui sia titolare.	ordinaria qualificata di cui sia titolare.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (ii) Modificare la definizione di "agire di concerto" prevista all'articolo 1.1 della Proposta di statuto (prima definizione) nei termini che si illustrano di seguito:


Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
"Agire di concerto" ha il significato di cui all'articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	"Agire di concerto" ha il significato di cui all'articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	"Agire di concerto" ha il significato di cui all'articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (iii) Eliminare la soglia convenzionale (fissata al 25% dei diritti di voto) che attiva l'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto di cui all'articolo 43 (che, con la modifica descritta nel precedente paragrafo (i), diventerebbe l'articolo 42) della Proposta di statuto, nei termini di seguito illustrati:



Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 43. Offerta obbligatoria	Articolo 43. Articolo 42. Offerta Obbligatoria	Articolo 42. Offerta obbligatoria
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.	43.2 42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43 42 .	42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 42.
43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	43.3 42.3 Nel presente articolo 43 42 , "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	42.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale.

Proposta di statuto		
43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	43-4 43 42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43 42 , le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza	42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	43-5 43 42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 42 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 42 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.
43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	43-6 43 42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.
43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita	43-7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro	



Proposta di statuto		
del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'«Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante»).	cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'«Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante»).	
43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ottenuto in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.	43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ottenuto in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.	

- (iv) Eliminare le maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto, modificandosi, di conseguenza, gli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto, e introdurre una maggioranza qualificata per l'adozione di delibere che abbiano ad oggetto la reintroduzione di limitazioni analoghe a quelle che si propone di eliminare ai precedenti paragrafi da (i) a (iii), il tutto nei termini di seguito illustrati:


Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Proposta di statuto		
15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata <u>dalla</u> maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
[omissis]	[omissis]	[omissis]
15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una <u>la</u> maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una la maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto
40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello	40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello	40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello

Proposta di statuto		
<p>statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società</p>	<p>Statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede <u>una la maggioranza non inferiore ai due terzi</u> dei voti validamente espressi, <u>se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</u> <u>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</u></p> <p><u>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</u></p> <p><u>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</u></p> <p><u>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto,</u></p> <p><u>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano</u></p>	<p>Statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza dei voti validamente espressi. Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto,</p> <p>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (v) Eliminare la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", modificando detto articolo nei termini di seguito indicati:

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	[Eliminato]
13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.	13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.	
13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità - di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola	13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola	



47

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>)	Risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>)	
13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	

- (vi) Modificare le informazioni contenute nella Delibera di Fusione sull'identità delle persone che si prevede comporranno il consiglio di MFE nel senso che i signori Francesca Mariotti e Borja Prado Eulate si prevede che saranno sostituiti dai signori Alessandra Piccinino e Javier Díez de Polanco. In questo modo, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE sarà inizialmente formato dai signori Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, come consiglieri esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, come consiglieri non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, come consiglieri non esecutivi indipendenti.

Infine, si fa constare che la presente delibera è stata adottata al fine di regolarizzare o sanare potenziali motivi di impugnazione della Delibera di fusione approvata lo scorso 4 settembre 2019, che sostituisce, conformemente a quanto previsto all'articolo 204.2 della Ley de Sociedades de Capital [Legge sulle società di capitale], in relazione agli aspetti modificati nella documentazione allegata a detta Delibera di fusione cui si è fatto precedentemente riferimento. Di conseguenza, per tutto quanto non interessato dalla presente modifica, la Delibera di fusione rimane invariata.

SECONDO. – Delega di poteri

Al consiglio di amministrazione di Mediaset España Comunicación, S.A., sono delegati i più ampi poteri per l'esecuzione della presente delibera, integrandosi in tal modo quelli già conferiti in virtù della delibera di delega di poteri adottata ai sensi del punto quarto dell'ordine del giorno dell'assemblea generale straordinaria tenutasi lo scorso 4 settembre 2019.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DI ALCUNI PUNTI DELLA PROPOSTA DI STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE, DEI “TERMINI E CONDIZIONI DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE”, DEI “TERMINI E CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE INIZIALE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE A- MEDIASET” E DEI “TERMINI E CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE INIZIALE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE A - MEDIASET ESPAÑA”, TUTTI APPROVATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ DEL 4 SETTEMBRE 2019 COME PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA TRA MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., MEDIASET, S.P.A., E MEDIASET INVESTMENT, N.V.; NONCHÉ DELL’INFORMAZIONE CONTENUTA NELLA PREDETTA DELIBERA DI FUSIONE RELATIVA ALL’IDENTITÀ DI COLORE CHE SI PREVEDE COSTITUIRANNO IL CONSIGLIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

I. INTRODUZIONE: LA DELIBERA DI FUSIONE, L’OPPOSIZIONE DI VIVENDI E LA REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMATA

Lo scorso 4 settembre 2019, l’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España Comunicación, S.A. (“Mediaset España” o la “Società”) ha approvato la fusione per incorporazione (la “Fusione”) di Mediaset España e Mediaset S.p.A. (“Mediaset”) da parte di Mediaset Investment N.V. (“DutchCo”), una controllata olandese direttamente e interamente partecipata da Mediaset, in virtù della quale Mediaset e Mediaset España si estingueranno e DutchCo acquisirà tutto l’attivo e assumerà tutto il passivo e gli altri rapporti giuridici di Mediaset e Mediaset España, il tutto nei termini previsti nel progetto comune di fusione transfrontaliera formulato dai consigli di amministrazione di Mediaset España, Mediaset e DutchCo il 7 giugno 2019 (il “Progetto comune di fusione transfrontaliera” e la “Delibera di fusione”, rispettivamente). Si prevede che al momento in cui la fusione acquisterà efficacia, la denominazione di DutchCo diventerà MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE”)¹.


La Delibera di fusione è stata approvata dalla predetta assemblea generale straordinaria, ai sensi del secondo punto del suo ordine del giorno, con 190.798.491 voti a favore (pari al 76,608 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea), 57.747.879 voti contrari (pari al 23,187 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea) e 502.041 astensioni (pari al 2,02 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea). Vivendi S.A. (“Vivendi”), che dopo la convocazione dell’assemblea generale straordinaria chiamata a decidere sulla Fusione aveva acquistato 3.300.000 azioni di Mediaset España rappresentative dell’1% del capitale sociale della Società, nella suddetta assemblea ha votato contro la Delibera di fusione. Inoltre, Vivendi, nella sua qualità di azionista titolare di 113.533.301 azioni di Mediaset, pari al 9,61 % del capitale sociale e al 9,98 % dei diritti di voto, ha votato contro la correlativa delibera di fusione adottata dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset svoltasi in Italia, anch’essa lo scorso 4 settembre 2019. Simon Fiduciaria S.p.A. (“SimonFid”), società fiduciaria di Vivendi alla quale quest’ultima ha trasferito 226.712.212 azioni di Mediaset, pari al 19,19 % del capitale sociale e al 19,92 % dei diritti di voto, non ha partecipato alla predetta assemblea generale straordinaria di Mediaset.

L’approvazione della Fusione da parte del socio unico di DutchCo (cioè Mediaset) non ha avuto luogo il 4 settembre 2019, perché, secondo il diritto olandese, l’approvazione deve avere luogo dopo che sia trascorso il termine per l’opposizione dei creditori. Poiché il suddetto termine è già spirato, ci si aspetta la prossima approvazione della Fusione da parte del socio unico di DutchCo.

L’opposizione manifestata da Vivendi nelle assemblee generali straordinarie di Mediaset e di Mediaset España, che hanno approvato la Fusione, si è in seguito concretizzata in varie azioni di impugnazione delle delibere di fusione esperite in Italia e in Spagna nonché, in Olanda, in un’azione di annullamento di taluni articoli della proposta di statuto di MFE, di cui all’Allegato 2 al Progetto comune di fusione transfrontaliera (la “Proposta di statuto”). Oltre a queste azioni principali, Vivendi ha chiesto l’adozione di provvedimenti cautelari al fine di sospendere l’efficacia delle delibere di fusione, cosa che ha ottenuto sia in Italia che in Spagna, come si illustra in maggior dettaglio nel successivo paragrafo II.

In considerazione della situazione generatasi a seguito delle azioni legali intraprese da parte di Vivendi in Spagna, Italia e Paesi Bassi, il cui effetto immediato, come è stato indicato, è stata la paralisi della Fusione (in Spagna e in Italia), il consiglio di amministrazione di Mediaset, nella sua riunione tenutasi lo scorso 22 novembre 2019, ha deliberato di convocare un’assemblea generale straordinaria per adottare una nuova delibera il cui scopo principale è quello di sanare o rimuovere taluni aspetti relativi alla *governance* societaria di DutchCo che potrebbero compromettere o impedire l’efficacia della delibera di

¹ La Delibera di fusione è disponibile sulla pagina web aziendale di Mediaset España <https://www.telecinco.es>.



fusione adottata lo scorso 4 settembre 2019. Si prevede che tale assemblea straordinaria abbia luogo in Italia il prossimo 10 gennaio 2020.

Nella relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset che accompagna la proposta della nuova delibera, il consiglio di amministrazione di Mediaset ribadisce la sua convinzione di piena validità della delibera di fusione inizialmente adottata, la legittimità dell'operazione nel suo insieme e il suo significato strategico, nonché i benefici che questa ha per gli azionisti ed altri gruppi di interesse delle società partecipanti. Tuttavia, al fine di salvaguardare la Fusione, il cui obiettivo è prioritario, e attenendosi alla proposta di conciliazione del giudice italiano dinanzi al quale è avviato il procedimento cautelare in Italia (v. infra II(e)(iii)), ha ritenuto opportuno eliminare o modificare talune disposizioni contenute nella documentazione allegata all'originaria delibera di fusione, che riguardano essenzialmente i seguenti documenti: (i) la proposta di statuto della società incorporante (la "Proposta di statuto"), (ii) i "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" (denominati nella traduzione in spagnolo della Proposta di statuto i "Términos y Condiciones SVS"), (iii) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset", e (iv) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España".² Mediaset prende questa decisione ritenendo che con la modifica delle delibere impugnate tramite l'eliminazione di quelle disposizioni che il giudice italiano, nel giudizio preliminare o *prima facie* del procedimento cautelare, ha potuto considerare discutibili e ha suggerito di sopprimere, questi infine riterrà che la delibera di fusione – ormai sanata- non sia abusiva e, pertanto, revocherà la sospensione provvisoria già disposta permettendo così che l'esecuzione della Fusione in Italia prosegua.

Come si esporrà in maggior dettaglio più avanti, il consiglio di amministrazione di Mediaset España contesta altresì gli argomenti addotti da Vivendi e rimane convinto della legittimità della Delibera di fusione in tutti i suoi termini, sebbene, al pari del consiglio di amministrazione di Mediaset, ritiene che debba prevalere l'interesse a salvaguardare la fusione e a farla applicare rapidamente. Per tale motivo, il consiglio di amministrazione di Mediaset España sostiene la misura adottata dal consiglio di amministrazione di Mediaset e propone all'assemblea generale degli azionisti della Società di adottare una nuova delibera equivalente a quello che adotterà Mediaset. L'obiettivo fondamentale di questa misura sarebbe quello di agevolare l'esecuzione della Fusione, eliminando dalla documentazione allegata alla Delibera di fusione le disposizioni dedotte da Vivendi come motivo di impugnazione e che i giudici che conoscono della causa nelle diverse giurisdizioni hanno messo in dubbio, sebbene nel contesto dell'esame *prima facie* peculiare alla fase cautelare.

Dato il carattere tripartito della Fusione, l'efficacia della delibera la cui approvazione si propone all'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España deve essere subordinata alla delibera da parte delle assemblee generali delle altre società che partecipano alla Fusione delle stesse modifiche dei documenti citati.

La presente relazione (la "Relazione") è stata elaborata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España al fine di giustificare la Proposta di delibera che sarà sottoposta all'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España e può essere considerata integrativa alla relazione elaborata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España il 7 giugno 2019 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario, e dall'articolo 33 della legge 3/2009 del 3 aprile, sulle modifiche strutturali delle società commerciali (la "LME"), e che è stato reso pubblico il 18 giugno 2019 (la "Relazione sul progetto comune di fusione"), al fine di spiegare in dettaglio i termini del Progetto comune di fusione transfrontaliera (con particolare attenzione per i rapporti di cambio delle azioni) e illustrare gli aspetti giuridici ed economici più rilevanti della Fusione e della più ampia operazione in cui questa si inserisce.

Il Progetto comune di fusione transfrontaliera e la Relazione sul progetto comune di fusione sono disponibili sul sito web aziendale di Mediaset España www.telecinco.es.

II. AZIONI LEGALI AVVIATE DA VIVENDI

² Tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 5 del 24 febbraio 1998 e, dato che le azioni di Mediaset sono quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi degli articoli 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3° del Regolamento della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **Regolamento Emittenti**). Tale relazione è stata predisposta quale parte integrante della relazione illustrativa redatta il 7 giugno 2019 dal consiglio di amministrazione di Mediaset, ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* del codice civile italiano, dell'articolo 8 del decreto legislativo 108 del 30 maggio 2008 e dell'articolo 70.2 del Regolamento emittenti e in conformità al modello n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento emittenti al fine di illustrare e motivare, da un punto di vista giuridico ed economico, il Progetto comune di fusione transfrontaliera. Tali relazioni sono disponibili alla pagina web aziendale di Mediaset www.mediaset.it.

Al fine di illustrare più in dettaglio la motivazione e il contenuto della proposta di delibera che il consiglio di amministrazione di Mediaset España ha deciso di sottoporre all'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España ed è oggetto della presente relazione (la "Proposta di delibera"), è necessario dare atto dei fatti verificatisi dopo l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España svoltasi il 4 settembre 2019 nella quale, come abbiamo indicato, è stata approvata la Delibera di fusione.

(a) Nel corso delle assemblee generali degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, Vivendi ha criticato la Fusione, la sua giustificazione e i suoi scopi, nonché la struttura di *governance* di MFE proposta. In particolare, durante l'intervento di Vivendi all'assemblea di Mediaset, ha dichiarato espressamente che "avrebbe fatto ricorso a qualsiasi rimedio giuridico in qualsiasi giurisdizione competente per contestare la legittimità della struttura di MFE".

(b) Tali minacce si sono concretizzate in varie azioni legali in Spagna, Paesi Bassi e Italia. Ci riferiamo di seguito a tutte le predette, data la loro rilevanza ai fini della presente Relazione, poiché la fusione può perfezionarsi solo se non esistono ostacoli per la stessa in nessuno dei tre ordinamenti. Pertanto:

(i) Il 16 settembre 2019, Vivendi ha interposto impugnazione della Delibera di fusione e delle altre delibere adottate dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España e ha chiesto la sospensione cautelare di tali delibere e la relativa iscrizione preventiva della domanda nel Registro delle imprese (si veda il comunicato stampa di Mediaset España del 23 settembre 2019). Il procedimento è pendente dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil [Tribunale commerciale] numero 2 di Madrid.

(ii) Il 19 settembre 2019, Vivendi ha notificato a DutchCo un atto di citazione con il quale si chiedeva al Tribunale commerciale di Amsterdam di dichiarare con urgenza la presunta nullità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto (si veda il comunicato stampa di Mediaset España del 23 settembre 2019).

Vivendi abbandonava il procedimento cautelare il 16 ottobre 2019, ma il 29 ottobre 2019 presentava una nuova domanda di nullità delle stesse disposizioni statutarie, sebbene non in via cautelare bensì chiedendo una pronuncia sulla questione nel merito.

(iii) Il 3 ottobre 2019 Vivendi ha notificato a Mediaset un atto di citazione recante impugnazione delle delibere di Fusione adottate nell'assemblea generale straordinaria di Mediaset e successivamente, il 14 ottobre, ha agito in via cautelare per ottenere la sospensione di dette delibere. Inoltre, SimonFid ha fatto lo stesso nei giorni 11 e 15 ottobre 2019.

(c) In sintesi, nei vari scritti presentati da Vivendi e SimonFid ai tribunali e corti spagnole, italiane e olandesi:

(i) Si critica la Fusione, e in particolare, si mette in discussione la capacità di generare i benefici previsti per quanto riguarda la creazione di valore e di efficienza; e

(ii) si contesta la legittimità di alcuni articoli della Proposta di statuto e dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", che, a suo giudizio, sarebbero in conflitto con la legislazione dei Paesi Bassi, sarebbero abusivi e pregiudicherebbero la sua posizione e, in generale, quella degli azionisti di minoranza di Mediaset e di Mediaset España.


(d) In particolare, Vivendi e SimonFid hanno impugnato le delibere societarie relative alla Fusione approvate dalle rispettive assemblee degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, dalle quali deriva che la struttura della *governance* societaria di MFE sia caratterizzata da quanto segue:

(i) l'introduzione di uno schema di azioni di fedeltà, consistente nell'assegnazione di azioni a voto speciale agli azionisti a lungo termine, al fine di premiare la loro fedeltà e impegno, come descritto al paragrafo 3.3.2 della Relazione sul progetto comune di fusione;

(ii) i cosiddetti "Requisito di Detenzione" e "Requisito Contrattuale", cui si fa riferimento nel suo insieme all'articolo 42 della Proposta di statuto, la cui disciplina è completata dal regime sanzionatorio espressamente previsto nella Proposta di statuto in caso di inadempimento (articoli 13.7 e 43.7 della Proposta di statuto);

(iii) l'introduzione della soglia del 25% dei diritti di voto, il cui superamento comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto di MFE, in aggiunta alla soglia del 30% dei diritti di voto (soglia legale imposta dalla legislazione dei Paesi Bassi), secondo quanto disposto dall'articolo 43 della Proposta di statuto (la "Soglia OPA Convenzionale");

(iv) il cosiddetto meccanismo di nomina vincolante, vale a dire il meccanismo mediante il quale i membri del consiglio di amministrazione di MFE sono nominati a seguito di una proposta vincolante di nomina formulata dal consiglio di amministrazione uscente, salvo se



l'assemblea degli azionisti si oppone a tale nomina mediante con delibera adottata dai due terzi dei voti validamente espressi; analogamente, i consiglieri potranno essere sospesi o revocati dall'assemblea generale in qualsiasi momento con la citata maggioranza dei due terzi (articolo 15 della Proposta di statuto);

- (v) la composizione del consiglio di amministrazione di MFE una volta perfezionata la Fusione; e
- (vi) la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale".

A parere di Vivendi e SimonFid, che non partecipano a questo consiglio di amministrazione, tali misure e disposizioni le pregiudicherebbero ingiustificatamente e, in ogni caso, sarebbero contrarie alla legislazione dei Paesi Bassi e alle migliori prassi adottate dalle società olandesi quotate in borsa.

(e) Alla data odierna tali procedimenti giudiziari si sono svolti come segue:

- (i) In Spagna: nel contesto del procedimento sul merito della questione proposto da Vivendi con atto di citazione notificato alla Società il 16 settembre 2019, Mediaset España ha presentato la propria comparsa di risposta il 18 ottobre 2019 ed è previsto che l'udienza preliminare si svolga il 15 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare, dopo l'udienza svoltasi il 2 ottobre 2019 il giudice ha emesso ordinanza del 10 ottobre 2019 che accoglieva parzialmente la richiesta di Vivendi di adozione di provvedimenti cautelari, disponendo la sospensione cautelare delle delibere societarie adottate dall'assemblea generale straordinaria di Mediaset España, tenutasi il 4 settembre 2019, in relazione con la Fusione, e l'iscrizione preventiva della domanda nel Registro delle imprese.

In data 8 novembre, Mediaset España ha presentato appello contro la suddetta ordinanza dinanzi all'Audiencia Provincial di Madrid, sezione 28ª.

- (ii) Nei Paesi Bassi: il 16 ottobre 2019 DutchCo ha depositato comparsa di risposta nel procedimento cautelare avviato da Vivendi. In seguito, sempre il 16 ottobre 2019, Vivendi ha ritirato la propria domanda cautelare. Il 31 ottobre 2019, il giudice ha respinto la richiesta di DutchCo di porre a carico di Vivendi le spese del procedimento cautelare.

Come si è accennato, il 29 ottobre 2019 Vivendi ha notificato a DutchCo un nuovo atto di citazione recante la richiesta di dichiarazione di nullità delle clausole statutarie già contestate nella domanda cautelare. Il nuovo procedimento è iniziato formalmente il 27 novembre 2019 con la ricezione da parte del giudice olandese dell'atto di citazione e della documentazione allegata e si spera che a breve il giudice conceda termine a DutchCo per rispondere alla domanda.

- (iii) In Italia: le azioni di impugnazione intraprese da Vivendi e SimonFid per l'annullamento della delibera di Fusione adottata dall'assemblea generale straordinaria di Mediaset sono state riunite e sono pendenti dinanzi al Tribunale di Milano. La prima udienza è fissata per il 21 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare, datato 4 novembre, all'udienza di comparizione tenutasi il 30 ottobre, il giudice italiano adito ha invitato le parti, conformemente all'articolo 2378, comma 4, del Codice civile italiano, a concordare una soluzione che metta fine bonariamente alla controversia suggerendo loro, a tal fine, l'adozione da parte delle assemblee generali di Mediaset e Mediaset España delle pertinenti delibere al fine di:

- eliminare le disposizioni relative al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", nonché la Soglia OPA Convenzionale, di cui agli articoli 42 e 43, nonché all' dell'articolo 13.7 della Proposta di statuto, rispettivamente; e
- eliminare ogni riferimento all'"Requisito di Detenzione" e all'"Requisito Contrattuale" dai "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", così come la clausola penale prevista all'articolo 13 degli stessi.

All'udienza di comparizione dinanzi al giudice italiano, che ha avuto luogo il 30 ottobre scorso, Mediaset ha dichiarato di essere disposta a valutare l'ipotesi suggerita dal giudice di adottare una nuova delibera ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, del Codice civile italiano, che consenta di sanare i vizi di cui soffrirebbe asseritamente la delibera di fusione adottata inizialmente, nei termini suggeriti da tale giudice. Dal canto loro, Vivendi e SimonFid si

sono riservate il diritto di valutare la proposta.

Le parti hanno convenuto il rinvio dell'udienza per esplorare la possibilità di conciliazione e il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 22 novembre 2019, sospendendo provvisoriamente l'efficacia della delibera fino a tale data, "con riserva di adottare ogni altro provvedimento all'esito della suddetta udienza". Il 22 novembre il giudice italiano, su domanda di entrambe le parti, ha rinviato l'udienza dinanzi Tribunale di Milano, prevista per tale data, al 29 novembre 2019, al fine di consentire alle parti di continuare a valutare la possibilità di raggiungere un bonario componimento della controversia, mantenendo la sospensione provvisoria della delibera di fusione fino allo svolgimento dell'udienza.

Nel frattempo, come illustrato nella precedente sezione I, lo stesso 22 novembre il consiglio di amministrazione di Mediaset ha deliberato di convocare l'assemblea generale straordinaria degli azionisti al fine indicato nella predetta sezione.

III. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

Il consiglio di amministrazione di Mediaset España è in profondo disaccordo con l'ordinanza del 10 ottobre del Juzgado de Madrid [Tribunale di Madrid] e con le deduzioni di Vivendi e SimonFid nel quadro delle controversie di cui sopra.

Il consiglio resta convinto della legittimità e della natura strategica della Fusione, nonché dell'insieme dell'operazione di cui questa è parte, per i motivi addotti nella documentazione pubblicata da Mediaset España e messa a disposizione degli azionisti nei termini e secondo le procedure prescritte dalla legislazione vigente. In questo senso, si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla seguente documentazione pubblicata sul sito web aziendale di Mediaset España (www.telecinco.es):


- (i) il comunicato stampa congiunto di Mediaset e Mediaset España (pubblicato il 7 giugno 2019);
- (ii) il Progetto comune di fusione transfrontaliera, compresi i suoi allegati (pubblicato il 18 giugno 2019);
- (iii) la Relazione sul progetto comune di fusione (pubblicata il 18 giugno 2019);
- (iv) la relazione redatta dal consiglio di amministrazione di Mediaset in relazione alla Fusione (pubblicata il 18 giugno 2019);
- (v) la relazione redatta dal consiglio di amministrazione di DutchCo in relazione alla Fusione (pubblicata il 18 giugno 2019); e
- (vi) l'informazione sotto forma di domanda-risposta sui principali aspetti dell'operazione, redatta da Mediaset España prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España, tenutasi il 4 settembre 2019, conformemente all'articolo 520 della Ley de Sociedades de Capital [legge sulle società di capitali] (pubblicata il 3 luglio 2019).

Inoltre, Mediaset España, durante i procedimenti giudiziari in corso in Spagna ha avuto la possibilità di sostenere la rilevanza e necessità strategica della Fusione, ampliando e fornendo maggiori dettagli sulla logica strategica dell'operazione nel suo insieme. Si espone di seguito una sintesi delle ragioni per le quali la Fusione è necessaria, prioritaria e urgente come risposta alle sfide strategiche del gruppo Mediaset.

Da una prospettiva strategica, operativa e industriale, l'obiettivo della Fusione - come si è rilevato nella Relazione sul progetto comune di fusione - è quello di creare un gruppo di livello europeo operante nel settore dei mezzi di comunicazione e dell'intrattenimento, con una posizione di leadership nei suoi mercati locali e con maggiori dimensioni per competere e con potenziale per espandersi ulteriormente in paesi specifici di tutta Europa. Un progetto a lungo termine destinato a creare un leader europeo dei mezzi di comunicazione che, agendo come polo di aggregazione di imprese nazionali, possa competere sul mercato mondiale con i maggiori emittenti internazionali per generare crescita e valore a beneficio delle società facenti parte del gruppo, dei loro azionisti e degli altri gruppi di interesse.

Pertanto, il progetto ha una vocazione totalmente "dinamica" e orientata al futuro e persegue un duplice obiettivo: (i) posizionare MFE in condizioni di operare ad armi pari in un contesto sempre più caratterizzato dalla presenza di concorrenti e clienti che operano a livello mondiale e, di conseguenza, rivolto a operatori che possano fornire accesso a diversi mercati e, allo stesso tempo, (ii) svolgere un ruolo fondamentale nel contesto di un più che probabile scenario futuro di consolidamento nel settore europeo dei mezzi di comunicazione audiovisivi. Tale obiettivo è del tutto coerente con lo scenario globale che ha dimostrato che, in un settore caratterizzato da un'evoluzione tecnologica costante e da una forte concorrenza internazionale con i gruppi multinazionali, le operazioni orientate allo sviluppo, intese a creare sinergie tra le medie imprese, e le alleanze strategiche, sono essenziali.

In questo senso, Mediaset e Mediaset España hanno sviluppato negli ultimi cinque anni un solido rapporto



con l'emittente televisivo tedesco "ProSiebenSat.1 Media SE" ("ProSiebenSat.1") all'interno della European Media Alliance (EMA). Come indicato al paragrafo 1.1 della Relazione sul progetto comune di fusione, il 29 maggio 2019 Mediaset ha annunciato l'acquisto di una partecipazione del 9,6% in ProSiebenSat.1, corrispondente al 9,9% dei diritti di voto, dedotte le azioni proprie. Inoltre, l'11 novembre 2019 Mediaset España ha annunciato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 5,5% in ProSiebenSat.1 (cfr. il fatto rilevante di Mediaset del 12 novembre 2019). La partecipazione totale del gruppo Mediaset in ProSiebenSat.1 ha raggiunto così il 15,1% del capitale sociale dell'emittente tedesca.

Mediaset España crede fermamente nel futuro dell'industria europea dei mezzi di comunicazione. L'investimento in ProSiebenSat.1 rappresenta un passo importante nella creazione di una potenza televisiva, di contenuti e tecnologia digitale europea indipendente, migliorando così la posizione competitiva dell'Europa sul mercato mondiale. Le economie di scala si stanno trasformando in un fattore strategico fondamentale. Mediaset España è convinta della necessità di una risposta globale europea alla crescente concorrenza e alle sfide tecnologiche che si prospettano. Le economie di scala consentiranno a tutti gli organismi di radiodiffusione europei di competere a condizioni di parità, sfruttando le rispettive posizioni di leadership nel campo dell'intrattenimento in chiaro e non, dei contenuti, della tecnologia e dei dati. In futuro, le strutture paneuropee contribuiranno a creare la scala necessaria per risultare più attraenti per la pubblicità, per investire in tecnologia di avanguardia e concentrarsi sulla produzione di contenuti competitivi, nonché su un'offerta digitale e on-demand più ampia. ProSiebenSat.1 ha un importante potenziale di crescita. Il gruppo Mediaset è convinto che il suo investimento in ProSiebenSat.1 permetterà di rafforzare ulteriormente i suoi legami con l'impresa nel suo cammino verso la creazione di un valore significativo sui mercati tedesco ed europeo.

Oltre a questi obiettivi strategici, sussistono vantaggi economici tangibili per tutti gli azionisti, connessi alla concretizzazione delle sinergie indicate nei documenti precedenti, stimati in circa 100-110 milioni di euro (al lordo delle imposte) nel corso dei prossimi quattro anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un valore effettivo netto pari a circa 800 milioni di euro.

In definitiva, la Fusione permetterà al gruppo Mediaset, attraverso la costituzione di MFE, di orientare tutte le risorse disponibili verso una strategia coordinata di crescita, di ottimizzare l'assunzione di ulteriori risorse al di fuori del gruppo, di aumentare il volume delle transazioni interne e, prevedibilmente, anche di raggiungere le sinergie la cui sussistenza è stata messa in evidenza nel corso degli ultimi anni; mediante l'emissione di azioni di fedeltà, si doterà di una stabilità patrimoniale rafforzata dell'azionariato di riferimento, in modo che l'impresa possa mantenere una direzione strategica coerente in un ambiente così mutevole, competitivo e incerto; e il nuovo quadro istituzionale favorisce una maggiore capitalizzazione necessaria per affrontare i nuovi investimenti, aumentare la dimensione dell'impresa e di entrare nei vari mercati nazionali per poter ottenere maggiori economie di scala e un raggio d'azione più ampio. Per quanto riguarda il trasferimento della sede di MFE nei Paesi Bassi, ciò risponde alla specifica necessità di trovare un terreno neutro e adeguato per la realizzazione delle future potenziali integrazioni con altre imprese nazionali di mezzi di comunicazione in Europa. Infatti, poiché l'internazionalizzazione del gruppo Mediaset rappresenta il perno di tutto il progetto, la scelta del luogo di residenza di MFE ha comportato la ricerca di un ambiente adeguato per la futura espansione internazionale, che a tal fine: (i) apporti flessibilità in materia di *governance*; (ii) fornisca un alto grado di sicurezza giuridica, anche in termini di relazioni contrattuali/commerciali, e sia universalmente riconosciuto come uno dei sistemi giuridici che offrono un'ampia protezione agli investitori; e (iii) goda del riconoscimento internazionale generale da parte degli investitori e operatori stranieri, con i quali MFE intende interagire nel contesto dell'integrazione, delle joint venture, delle alleanze strategiche, ecc.

I Paesi Bassi offrono un ambiente giuridico fra i migliori del mondo. Guardando sia all'indice di qualità dello stato di diritto (il *Rule of Law Index* elaborato dal *World Justice Project*) sia alla specifica voce del *Global Competitiveness Report* sull'efficienza del sistema giuridico-giudiziario nella risoluzione di conflitti societari, il suo punteggio è notevolmente superiore a quello di Italia, Francia o Spagna. Pertanto, è evidente che la Fusione è essenziale per il futuro del gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e gli altri gruppi di interesse, che, a parere del consiglio di amministrazione di Mediaset España, subirebbero un grave danno se non fosse portata a termine.

Il consiglio di amministrazione di Mediaset España, alla luce delle considerazioni che precedono, ha valutato attentamente i vari eventi che hanno avuto luogo dopo l'approvazione della Fusione da parte delle assemblee generali di Mediaset España e di Mediaset e, in particolare, le conclusioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Madrid, la proposta di conciliazione suggerita dal Tribunale di Milano e, più in generale, le obiezioni formulate da Vivendi e SimonFid. Il consiglio di amministrazione di Mediaset España, pur ribadendo la sua opinione secondo cui tutte e ciascuna delle disposizioni della Proposta di Statuto e gli altri documenti relativi al paragrafo I della presente Relazione sono assolutamente leciti e rispondono a un interesse specifico e legittimo delle società che si fondono, è giunto alla conclusione che l'immediato perfezionamento della Fusione deve prevalere su queste disposizioni

particolari, che non sono elementi essenziali dell'operazione e la cui assenza, pertanto non priva l'operazione nel suo insieme del suo significato strategico e della sua razionalità economica e giuridica.

Pertanto, con lo scopo di conseguire questo obiettivo principale, il consiglio di amministrazione della Società ha deciso di sostenere la strategia proposta dal consiglio di amministrazione di Mediaset e di proporre all'assemblea degli azionisti di approvare le modifiche suggerite dal giudice nel contesto del procedimento cautelare pendente dinanzi al Tribunale di Milano e alcune altre prese in considerazione dal consiglio di amministrazione di Mediaset in Italia alla luce dell'ordinanza pronunciata dal giudice spagnolo nell'incidente cautelare. Inoltre, e al fine di assicurare che le disposizioni che qui si eliminano non saranno reinserite in futuro se non con il sostegno di una maggioranza molto qualificata – per rassicurare in tal modo gli azionisti e le autorità sulla futura stabilità di queste decisioni-, il consiglio di amministrazione della Società (al pari di quello di Mediaset) intende proporre all'assemblea generale l'adozione di ulteriori modifiche. Come è naturale, il consiglio di amministrazione di Mediaset España prende questa decisione ritenendo e confidando che, con l'approvazione della Proposta di delibera e la rimozione dei motivi di impugnazione più rilevanti, il Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Madrid annulli o revochi i provvedimenti cautelari disposti e con ciò permetta che l'esecuzione della Fusione possa procedere. Il Consiglio ritiene che questa sia la volontà della grande maggioranza degli azionisti.

L'adozione da parte dell'assemblea generale straordinaria della Società della Proposta di delibera nei termini deliberati dal consiglio di amministrazione non pregiudicherebbe la sostanza della Delibera di fusione, che resterà invariata in tutti i suoi termini essenziali. La Proposta di delibera si limita a eliminare o modificare alcune disposizioni dei documenti allegati alla Delibera di fusione di natura accessoria e meramente facoltativa, al fine di sanare i potenziali o ipotetici vizi dedotti nell'impugnazione promossa da Vivendi, il tutto conformemente alla dottrina della regolarizzazione delle delibere sociali mediante la sostituzione, anche parziale, di delibere o parti di delibere presumibilmente affette da un vizio di invalidità (cfr. art. 204.2 della Ley de Sociedades de Capital [Legge sulle società di capitali]). Qui di seguito si espongono i dettagli di ciascuna delle modifiche proposte, insieme con i motivi concreti che le giustificano.

IV. OGGETTO DETTAGLIATO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

La proposta di accordo si sottopone all'attenzione degli azionisti ha specificamente ad oggetto le seguenti modifiche:


- (i) Eliminare dalla Proposta di statuto, nell'ambito dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", tutti i riferimenti all'"Requisito di Detenzione" e all'"Requisito Contrattuale", la cui disciplina è integrata dal regime sanzionatorio espressamente previsto nella Proposta di statuto in caso di violazione. A tal fine si propone:
- la modifica o eliminazione degli articoli 13.7, 42 e 43.7 (con riferimento all'articolo 43, si veda il successivo punto (iii)) della Proposta di statuto;
 - la modifica degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1(d) e (e) dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" e dell'articolo 1.1 dell'Allegato 1 ai Termini e condizioni delle azioni a voto speciale; e
 - La modifica del paragrafo 6 di ciascuno dei due "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A";

nei termini che si indicano di seguito:



<u>Proposta di statuto</u>	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della proposta di delibera</u>
<u>Articolo 13)</u> <u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>	<u>Articolo 13)</u> <u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.	13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, o (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>
<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente – in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o (b) che contravvenga a una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli “Obblighi di Azionariato Qualificato”).</p>	<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente – in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o (b) che contravvenga a una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli “Requisito di Detenzione”).</p>



<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri, il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (l' "Requisito Contrattuale").</p>	<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (l' "Requisito Contrattuale").</p>
<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>
<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine "controllo" si riferisce alla titolarità, diretta o indiretta, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine "controllo" si riferisce alla titolarità, diretta o indiretta, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della proposta di delibera</u>
<u>Articolo 4)</u>	<u>Articolo 4)</u>
<u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>	<u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, ai fini dell’istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, ai fini dell’istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>

[omissis]	[omissis]
-----------	-----------

<p align="center"><u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>5.3 Alla data di Qualificazione per le SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>5.3 Alla data di Qualificazione per le SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>

[omissis]	[omissis]
-----------	-----------

<p align="center"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>6.3 Alla Data di qualifica per le SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p> <p>[omissis]</p>	<p>6.3 Alla Data di qualifica per le SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p> <p>[omissis]</p>

The image shows two circular official seals of the company, one above the other. The top seal is partially obscured by a signature. The bottom seal is also partially obscured by a signature. The signatures are written in black ink and appear to be the names of the signatories.

Articolo 7)	Articolo 7)
<u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u>	<u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u>
[omissis]	[omissis]
7.3 Alla Data di qualifica per le SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	7.3 Alla Data di qualifica per le SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.
[omissis]	[omissis]

<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione iniziale</u>	<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione iniziale</u>
[omissis]	[omissis]
8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le	8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le

<p>Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>


<p>Articolo 11) Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</p>	<p>Articolo 11) Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</p>
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om niet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om niet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p>
<p>(a) in caso di cancellazione dal <u>Registro dell'Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u></p>	<p>(a) in caso di cancellazione dal <u>Registro dell'Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u></p>

Handwritten signature and circular notary stamp of the Notary Public of the Province of Bergamo.

intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.	intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.
(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Beneficiario di fedeltà nella forma prevista all'articolo 12;	(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Beneficiario di fedeltà nella forma prevista all'articolo 12;
(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento al detto Azionista;	(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento al detto Azionista;
(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e	(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e
(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.	(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.
[omissis]	[omissis]

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della Proposta di delibera</u>
1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:
[omissis]	[omissis]
Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.
[omissis]	[omissis]
Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.
[omissis]	[omissis]

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della Proposta di delibera</u>
6. Procedimento di Iscrizione nel <u>Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>	6. Procedimento di Iscrizione nel <u>Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)– il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)– il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>




“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A - Mediaset España”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della Proposta di delibera</u>
6. Procedimento di Iscrizione nel Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie	6. Procedimento di Iscrizione nel Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

- (ii) Modificare la definizione di “agire di concerto” di cui all’articolo 1.1 della Proposta di statuto (prima definizione), di modo che il significato di questo termine rimanga circoscritto a quello che le attribuisce il precetto legale cui si riferisce la stessa definizione. A tal fine, si propone di modificare l’articolo 1.1 della Proposta di statuto nei seguenti termini:

Proposta di statuto	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
<u>Articolo 1) Definizioni e interpretazione</u>	<u>Articolo 1) Definizioni e interpretazione</u>
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
“Agire di concerto” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, della tenuta di riunioni di coordinamento del voto e di annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“Agire di concerto” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, della tenuta di riunioni di coordinamento del voto e di annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto
[omissis]	[omissis]

- (iii) Eliminare dalla Proposta di statuto la Soglia OPA Convenzionale (fissato al 25% dei diritti di voto) per renderlo conforme con quanto previsto nella legislazione olandese (vale a dire, un’unica soglia del 30%). A tal fine, si propone di modificare l’articolo 43 (che, con la modifica descritta nel precedente paragrafo (i), passerebbe a essere l’articolo 42) della Proposta di statuto nei seguenti termini:

Proposta di statuto	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
<u>Articolo 43) Offerta obbligatoria</u>	Articolo 43) Articolo 42. <u>Offerta Obbligatoria</u>
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.




<p>43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.</p>	<p>43.2 42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43 42.</p>
<p>43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale.</p>	<p>43.3 42.3 Nel presente articolo 43 42, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea</p>
<p>Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.</p>	<p>Generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.</p>
<p>43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].</p>	<p>43.4 42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].</p>
<p>43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>	<p>43.5 42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 42. sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>
<p>43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>	<p>43.6 42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>

<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante").</p>	<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante").</p>
<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>	<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>

(iv) Eliminare le maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca di amministratori, e talune modifiche dello statuto di MFE. A tal fine si propone:

- la modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto; e
- l'introduzione di una maggioranza qualificata per l'adozione di delibere che abbiano ad oggetto la reintroduzione nello statuto di MFE di restrizioni analoghe a quelle che si propone di eliminare ai sensi dei precedenti paragrafi da (i) a (iii);


nei termini che si indicano di seguito:



Proposta di statuto	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>	<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<p align="center"><u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u></p>
<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Tale</p>	<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Tale</p>
<p>proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p>	<p>proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p> <p>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto,</p> <p>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

- (v) Eliminare la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale" e, quindi sopprimere integralmente l'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale":



Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
Articolo 13) Inadempimento, Risarcimento	Articolo 13) Inadempimento, Risarcimento
<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.</p>	<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.]</p>
<p>13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità - di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).</p>	<p>13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>.)]</p>
<p>13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.</p>	<p>13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.</p>

Inoltre, si dà atto che i consigli di amministrazione di Mediaset e Mediaset España hanno preso nota delle osservazioni formulate da Vivendi e SimonFid sia per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione sia per quanto riguarda la procedura in virtù della quale il predetto consiglio di amministrazione sottoporrà all'assemblea generale degli azionisti di MFE le proposte per il rinnovo dei consiglieri dopo la scadenza del loro mandato o la loro sostituzione con altri consiglieri. In particolare:


- (i) Per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione, i consigli di amministrazione di Mediaset e di Mediaset España hanno esaminato congiuntamente la possibilità di modificare la composizione comunicata il 7 giugno 2019 (che coincide con quella descritta al paragrafo 2.2, lettera (c), della Delibera di fusione) al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, come indicato nel Codice di *governance* societaria dei Paesi Bassi. Come conseguenza di ciò, si propone all'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España, all'interno della Proposta di delibera, di modificare le informazioni contenute nella Delibera di fusione sull'identità delle persone che si prevede comporranno il consiglio di amministrazione della società incorporante immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione (MFE) nel senso che, al posto dei signori Francesca Mariotti e Borja Prado Eulate si inseriscono i signori Alessandra Piccinino e Javier Díez de Polanco. In tale modo, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE sarà inizialmente formato dai signori Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, come consiglieri esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, come consiglieri non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, come consiglieri non esecutivi indipendenti.
- (ii) Per quanto riguarda le proposte di nomina da sottoporre all'assemblea degli azionisti di MFE per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione, al termine del primo mandato e dei seguenti, ci si attende che, immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione, il consiglio di amministrazione di MFE adotti un regolamento ad hoc che, al fine di renderlo conforme alle migliori prassi dei Paesi Bassi e di ottenere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, disciplini (a) la composizione del consiglio, e (b) la procedura per la proposta di nomina di nuovi membri del consiglio, in caso di rinnovo alla scadenza del loro mandato o alla loro sostituzione con altri consiglieri, di modo che sia mantenuta nel tempo una maggioranza del consiglio di amministrazione composta da consiglieri non esecutivi e, tra essi, una maggioranza di indipendenti (conformemente alla definizione di cui al Codice di buona *governance* dei Paesi Bassi); anche in caso di singole nomine di consiglieri.

Si ribadisce che quanto precede ha il solo scopo di facilitare la corretta esecuzione del progetto con il più ampio consenso possibile degli azionisti.

Infine, si propone di delegare al consiglio di amministrazione di Mediaset España Comunicación, S.A., i più ampi poteri per l'esecuzione della delibera eventualmente adottata dall'assemblea generale, integrandosi in tal modo quelli già conferiti in virtù della delibera di delega di poteri adottata ai sensi del punto quarto dell'ordine del giorno dell'assemblea generale straordinaria tenutasi lo scorso 4 settembre 2019.

V. EFFETTI SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI E DEI TERZI

Sebbene la Proposta di delibera cui fa riferimento la presente Relazione modifica alcuni aspetti della documentazione allegata alla Delibera di fusione, essa non incide in alcun modo sui diritti degli azionisti e dei terzi acquisiti o tutelati in virtù di quella delibera. Le modifiche proposte non riguardano gli aspetti economici della Fusione e non impongono alcuna limitazione agli azionisti. In particolare, come avviene in Italia, non è interessato il diritto di recesso, nel senso che si debba offrire di nuovo tale possibilità agli azionisti dissenzienti, per due motivi fondamentali. Una è che le modifiche, proposte dietro suggerimento dell'autorità giudiziaria al fine di tutelare i diritti della minoranza, sono oggettivamente non idonee a pregiudicare la loro condizione di azionisti della società come risultante dopo la Fusione. L'altra ragione, senza dubbio la più decisiva, è perché la ragion d'essere del diritto di recesso non si fonda sul fatto che la normativa interna della società abbia una configurazione o un'altra, ma sulla natura transfrontaliera dell'operazione, che obbliga i



soci ad assoggettarsi a una legislazione societaria diversa da quella che attualmente governa la società, decisione che è già stata adottata lo scorso 4 settembre e nei confronti della quale essi hanno avuto la possibilità di esercitare il diritto di recesso. Sembra indiscutibile che, successivamente, gli azionisti nel loro complesso potranno cambiare la normativa interna della società secondo le circostanze e perfino le preferenze che ritengano più opportune. In concreto, le modifiche dello statuto possono essere adottate dalla maggioranza in qualsiasi momento in futuro senza che sia necessario riaprire la procedura del diritto di recesso per gli azionisti dissenzienti.

In tale senso, occorre sottolineare che la Proposta di delibera (i) riguarda solo alcune modifiche specifiche degli aspetti organizzativi della struttura societaria di MFE, in quanto società risultante dalla Fusione e, di conseguenza, (ii) non riguarda la natura transfrontaliera della Fusione né i termini e le condizioni della stessa (diversi da quelli sopra indicati) e (iii) non riguarda alcuna delle condizioni previste per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 346 della Legge sulle società di capitali. Di conseguenza, gli azionisti di Mediaset España che votassero contro la Proposta di delibera cui si fa riferimento nella presente Relazione, così come gli azionisti di Mediaset che non partecipassero all'adozione della delibera che sarà sottoposta in Italia all'assemblea generale straordinaria il 10 gennaio 2020, non hanno diritto di recesso.

In ogni caso, e considerando che la previsione iniziale della data di liquidazione dei diritti di recesso è stata superata da fatti sopravvenuti e deve essere rinviata almeno di vari mesi, il consiglio di amministrazione di Mediaset España aprirà una finestra per consentire agli azionisti che all'epoca hanno esercitato il diritto di recesso dopo l'Annuncio di Fusione pubblicato il 10 settembre 2019 – tutti appartenenti alla minoranza - di revocare tale azione e, qualora questa fosse la loro volontà, rientrare nella società entro il termine che sarà concesso a tal fine.

Per quanto riguarda i diritti dei creditori, nemmeno le modifiche previste nella Proposta di delibera risultano rilevanti ai fini del diritto di opposizione di creditori, di cui non sembra necessario riaprire la gestione (in Spagna come in Italia) per ragioni simili a quelle sopra indicate. Da un lato, perché le modifiche non risultano oggettivamente idonee a modificare i rapporti patrimoniali e il livello di solvibilità della società risultante dalla Fusione. Dall'altro lato, e soprattutto, perché nessuna delle predette modifiche, che saranno adottate successivamente, anche dal giorno successivo all'iscrizione della Fusione nei Paesi Bassi, avrebbe fatto scattare alcun diritto di opposizione in favore dei creditori.

Infine, la Proposta di delibera non modifica in nessun modo le considerazioni esposte nella Relazione sul progetto comune di fusione con riferimento ai dipendenti di Mediaset e di Mediaset España.

VI. INFORMAZIONE AGGIORNATA SULLE CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA FUSIONE

Per quanto riguarda le condizioni sospensive della Fusione, come indicato al paragrafo 17.1 del Progetto comune di fusione transfrontaliera, nonché al paragrafo 3.1.2 della Relazione sul progetto comune di Fusione, e in particolare per quanto riguarda l'importo massimo globale in denaro che Mediaset e Mediaset España devono versare ai loro rispettivi azionisti che esercitino i loro diritti di recesso e/o ai loro rispettivi creditori che esercitino il loro diritto di opposizione alla Fusione, si comunica quanto segue:

(a) Per quanto riguarda Mediaset:

- (i) Dopo l'iscrizione alla Camera di commercio di Milano del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019, effettuata il 6 settembre 2019, è iniziato a decorrere (i) il termine per l'esercizio del diritto di recesso, concesso agli azionisti di Mediaset che non hanno partecipato all'approvazione della Fusione, e (ii) il termine per l'esercizio del diritto di opposizione alla Fusione, concesso ai creditori di Mediaset che vantano crediti aventi data anteriore alla data di deposito del Progetto comune di fusione transfrontaliera.
- (ii) Sono stati esercitati diritti di recesso per 492 691 azioni di Mediaset. Né Vivendi né SimonFid hanno esercitato i loro diritti di recesso. Dal canto loro, nessun creditore di Mediaset ha presentato opposizione, avendo il competente Tribunale di Milano rilasciato la dovuta certificazione a tal fine.
- (iii) Allo scadere del termine legale per l'offerta di diritti, gli azionisti di Mediaset che non hanno esercitato il diritto di recesso hanno optato per l'acquisto di 239.092 azioni di Mediaset rispetto alle quali erano stati esercitati diritti di recesso.

- (iv) In conformità con la normativa italiana, le 253.599 azioni di Mediaset in circolazione rimaste invendute nel contesto dell'offerta di diritti di cui al punto precedente saranno acquistate da MFE al momento dell'efficacia della Fusione al prezzo di recesso, pari a 2,770 EUR per azione, e quindi.
- (b) Per quanto riguarda Mediaset España:
 - (i) A seguito della pubblicazione, nel Boletín Oficial del Registro Mercantil [Gazzetta ufficiale del Registro di Commercio], di un avviso relativo all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España, il 10 settembre 2019, è iniziato a decorrere (i) il termine per l'esercizio del diritto di recesso, concesso agli azionisti di Mediaset España che hanno votato contro la Fusione, e (ii) il termine per l'esercizio del diritto di opposizione alla Fusione, concesso ai creditori di Mediaset España che vantano crediti aventi data anteriore alla data di pubblicazione nel sito web aziendale di Mediaset España del Progetto comune di fusione transfrontaliera e che a tale data non fossero prescritti né garantiti.
 - (ii) Sono stati esercitati diritti di recesso per 39.025.777 azioni di Mediaset España. Vivendi non ha esercitato il proprio diritto di recesso per le azioni in suo possesso di Mediaset España. Nessun creditore si è opposto alla Fusione.
 - (iii) In conformità con la legislazione spagnola, le azioni di Mediaset España per le quali è stato esercitato il diritto di recesso saranno acquistate da Mediaset España prima della data di entrata in vigore della Fusione, a un prezzo di recesso pari a 6,5444 EUR per azione.
 - (iv) Il numero di azioni di Mediaset España di cui al precedente punto (iii) e l'importo totale in denaro che Mediaset España dovrà versare per l'acquisto delle stesse potrebbe ridursi se, durante il termine eventualmente concesso agli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso per revocare tale esercizio (v. *supra* paragrafo V), taluno di tali azionisti decida di revocare tale esercizio.
- (c) In ogni caso, il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o alla rinuncia, se del caso) delle altre condizioni sospensive della Fusione, secondo quanto previsto nel Progetto comune di fusione transfrontaliera. Inoltre, come si è esposto, una volta che l'assemblea generale di Mediaset España avrà approvato la Proposta di delibera oggetto della presente Relazione, l'efficacia di detta delibera rimarrà subordinata alla condizione che le assemblee generali delle altre società partecipanti alla Fusione approvino le stesse modifiche, negli stessi identici termini, dei documenti cui si riferisce la delibera.


VII. ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COLLEGATI ALLA CONTROLLANTE

Si dà atto che, nel rispetto delle migliori prassi di *governance* societaria conformemente agli articoli 228 e 229 della LSC, la presente relazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione - su proposta della sua Commissione di fusione (composta da tre consiglieri indipendenti e dal Presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione) - con l'astensione dei consiglieri azionisti designati da Mediaset e dei consiglieri esecutivi.

VIII. TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

“PRIMO.- Modifica di alcuni punti della proposta di statuto della società incorporante (Mediaset Investment, N.V.), dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, dei “Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, tutti approvati dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società del 4 settembre 2019 come parte della documentazione allegata alla delibera di fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A., e Mediaset Investment, N.V.; nonché dell'informazione relativa alla composizione del consiglio della società incorporante contenuta in tale delibera

In relazione alla fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A. (le società incorporate) e Mediaset Investment, N.V. (la società incorporante, che assumerà la nuova denominazione di “MFE - MediaforEurope N.V.”) deliberata dall'assemblea generale straordinaria di Mediaset España Comunicación, S.A., lo scorso 4 settembre 2019 sotto il secondo punto del suo ordine del giorno (la “Fusione” e la “Delibera di fusione”, rispettivamente), si




conviene di modificare nei termini indicati qui di seguito (a) la proposta di statuto che regolamerterà la società incorporante dopo l'efficacia della fusione (la "**Proposta di statuto**"), (b) i "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", che fanno parte anch'essi della Delibera di fusione; (c) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset", (d) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", tutti approvati dalla suddetta assemblea generale straordinaria del 4 settembre come parte integrante della documentazione allegata alla Delibera di fusione e, in particolare, come allegati del progetto comune di fusione e (e) l'informazione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione della società incorporante contenuta in tale delibera. In particolare, si delibera:

- (i) L'eliminazione nella Proposta di statuto dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", di tutti i riferimenti al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", e delle sanzioni previste in caso di inadempimento delle dette obbligazioni, con la conseguente modifica degli articoli 13.7, 42 e 43.7 della Proposta di statuto (su quest'ultimo, v. infra punto (iii)) e degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4 e 11.1, lettere d) e ed e) dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" (così come dell'articolo 1.1 dell'Allegato 1 degli stessi), e del paragrafo 6 dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", il tutto secondo i termini di seguito illustrati:


	Proposta di statuto	
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6 salvo e</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, o (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6 salvo e</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, o (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6 salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo.</p>
Proposta di statuto		
<p>nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.</p>	<p>nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.</p>	<p>i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>




Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	[Articolo eliminato]
<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che:</p> <p>(a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli</p>	<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente in nessun momento una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che:</p> <p>(a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli</p>	
Proposta di statuto		
<p>azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i “Requisiti di Detenzione”).</p>	<p>azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i “Requisiti di Detenzione”).</p>	

<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (il “Requisito Contrattuale”).</p>	<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (il “Requisito Contrattuale”).</p>	
<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione</p>	<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione</p>	
<p>Proposta di statuto</p>		
<p>e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	<p>e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	



<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, “Controllata” si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale persona specifica. Il termine “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull’orientamento dell’amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni “che controlla” (e le espressioni analoghe e derivate) e “controllato” (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, “Controllata” si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale persona specifica. Il termine “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull’orientamento dell’amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni “che controlla” (e le espressioni analoghe e derivate) e “controllato” (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	
---	--	--

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i)</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i)</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta.</p>




“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
non adempie il Requisito di Detenzione e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	non adempie il Requisito di Detenzione e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto	5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di	5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A.


“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B
[omissis]	[omissis]	[omissis]
6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del	6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del	6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B.
“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Requisito di Detenzione	Requisito di Detenzione	
[omissis]	[omissis]	[omissis]



Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C.</p>
"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 8 Assegnazione iniziale	Articolo 8 Assegnazione iniziale	Articolo 8 Assegnazione iniziale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>




"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Articolo 11 Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11 Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11 Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nief</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nief</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nief</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)
1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole e	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole e	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole e

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:	espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:	espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

"Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia l'Obbligo di partecipazione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia l'Obbligo di partecipazione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un'Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria



“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”		
qualificata e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	qualificata e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	qualificata di cui sia titolare.
[omissis]	[omissis]	[omissis]


“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione ordinaria	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e — a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione ordinaria	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.

"Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A - Mediaset España"		
qualificata di cui sia titolare.	qualificata di cui sia titolare.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (ii) Modificare la definizione di "agire di concerto" prevista all'articolo 1.1 della Proposta di statuto (prima definizione) nei termini che si illustrano di seguito:


Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
"Agire di concerto" ha il significato di cui all'articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	"Agire di concerto" ha il significato di cui all'articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	"Agire di concerto" ha il significato di cui all'articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (iii) Eliminare la soglia convenzionale (fissata al 25% dei diritti di voto) che attiva l'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto di cui all'articolo 43 (che, con la modifica descritta nel precedente paragrafo (i), diventerebbe l'articolo 42) della Proposta di statuto, nei termini di seguito illustrati:



Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 43. Offerta obbligatoria	Articolo 43. <u>Articolo 42.</u> Offerta Obbligatoria	Articolo 42. Offerta obbligatoria
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 <u>42.1</u> In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.	43.2 <u>42.2</u> L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43 <u>42</u> .	42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 42.
43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	43.3 <u>42.3</u> Nel presente articolo 43 <u>42</u> , "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	42.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale.


Proposta di statuto		
43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	43.4 42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43 42 , le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	43.5 42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 42 , sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 42 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.
43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	43.6 42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.
43.7 Chiunque, da solo o Agendo di concerto con altri, sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale	43.7 Chiunque, da solo o Agendo di concerto con altri, sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale	



Proposta di statuto		
<p>dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'"Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante").</p>	<p>dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'"Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante").</p>	
<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a effettuare l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie avrà luogo sul mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>	<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a effettuare l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie avrà luogo sul mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>	

- (iv) Eliminare le maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto, modificandosi, di conseguenza, gli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto, e introdurre una maggioranza qualificata per l'adozione di delibere che abbiano ad oggetto la reintroduzione di limitazioni analoghe a quelle che si propone di eliminare ai precedenti paragrafi da (i) a (iii), il tutto nei termini di seguito illustrati:

Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri
[omissis]	[omissis]	[omissis]
15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se la proposta non viene privata della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata <u>dalla</u> maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se la proposta non viene privata della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se la proposta non viene privata della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
[omissis]	[omissis]	[omissis]
15.6 Ciascun Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ciascun Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una <u>la</u> maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ciascun Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede la maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
[omissis]	[omissis]	[omissis]




Proposta di statuto		
Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto
<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società</p>	<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una <u>la</u> maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p> <p><u>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</u></p> <p><u>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</u></p> <p><u>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</u></p> <p><u>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di</u></p>	<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale</p>

Proposta di statuto		
	<p><u>qualsiasi Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto, potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</u></p>	<p>partecipazione o di voto, potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (v) Eliminare la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", modificandosi detto articolo nei termini di seguito indicati:

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	[Eliminato]
<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di</p>	<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di</p>	



“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
chiedere l’adempimento specifico dell’obbligazione inadempita.	chiedere l’adempimento specifico dell’obbligazione inadempita.	
13.2 L’articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell’articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell’Importo del risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).	13.2 L’articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell’articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell’Importo del risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).	
13.3 Ove possibile, le disposizioni dell’articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	13.3 Ove possibile, le disposizioni dell’articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	

- (vi) Modificare le informazioni contenute nella Delibera di Fusione sull’identità delle persone che si prevede comporranno il consiglio di MFE nel senso che i signori Francesca Mariotti e Borja Prado Eulate si prevede che saranno sostituiti dai signori Alessandra Piccinino e Javier Díez de Polanco. In questo modo, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE sarà inizialmente formato dai signori Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, come consiglieri esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, come consiglieri non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, come consiglieri non esecutivi indipendenti.

Infine, si fa constare che la presente delibera è stata adottata al fine di regolarizzare o sanare potenziali motivi di impugnazione della Delibera di fusione approvata lo scorso 4 settembre 2019, che così si sostituisce, conformemente a quanto previsto all’articolo 204.2 della Ley de Sociedades de Capital [Legge sulle società di capitale], in relazione agli aspetti modificati nella documentazione allegata a detta Delibera di fusione cui si è fatto precedentemente riferimento. Di conseguenza, per tutto quanto non interessato dalla presente modifica, la Delibera di fusione rimane invariata.

SECONDO. – Delega di poteri

Al consiglio di amministrazione di Mediaset España Comunicación, S.A., sono delegati i più ampi poteri per l’esecuzione della presente delibera, integrandosi in tal modo quelli già conferiti in virtù della delibera di delega di poteri adottata ai sensi del punto quarto dell’ordine del giorno dell’assemblea generale straordinaria tenutasi lo scorso 4 settembre 2019.”.

* * *

Madrid, 28 novembre 2019

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. La presente relazione non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico in Spagna, a norma dell'articolo 35.1 del testo consolidato della Ley del Mercado de Valores [Legge sul mercato mobiliare] approvata dal regio decreto legislativo 4/2015, del 23 ottobre 2015, né in Italia, ai sensi dell'articolo 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente comunicato stampa in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente comunicato stampa viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *

Disclaimer per gli investitori americani.

La presente Operazione concerne strumenti finanziari di una società estera. L'Operazione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'Operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.

* * *

Dichiarazioni previsionali

Il presente documento contiene alcune dichiarazioni previsionali relative a Mediaset, Mediaset España e alla proposta operazione di aggregazione. Tutte le dichiarazioni incluse nel presente comunicato stampa relative ad attività, eventi o sviluppi attesi, creduti o previsti che si verifichino o che si possano verificare in futuro sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e proiezioni su eventi futuri e comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti: volatilità e deterioramento dei mercati dei capitali e finanziari, cambiamenti nelle condizioni economiche generali, crescita economica e altri cambiamenti nelle condizioni di business, cambiamenti nella regolamentazione governativa, incertezze sulla realizzabilità della prospettata operazione di aggregazione, incertezze sui tempi della prospettata operazione di aggregazione, incertezze circa il numero di azionisti che parteciperanno alla prospettata operazione di aggregazione, il rischio che l'annuncio della prospettata operazione di aggregazione possa rendere

più difficile per Mediaset o Mediaset España stabilire o mantenere relazioni con i suoi dipendenti, fornitori e altri partner commerciali, il rischio che le attività di Mediaset o Mediaset España subiscano un impatto negativo durante il periodo precedente al perfezionamento della prospettata operazione di aggregazione; il rischio che le attività di Mediaset o di Mediaset España non siano integrate con successo e altri fattori economici, commerciali e concorrenziali che incidono sulle attività di Mediaset e di Mediaset España in generale, compresi quelli indicati nelle relazioni finanziarie annuali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di Mediaset e di Mediaset España.

Mediaset e Mediaset España e le loro affiliate, nonché i loro amministratori, consulenti, dipendenti e rappresentanti, declinano espressamente qualsiasi responsabilità per tali dichiarazioni previsionali.


Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa e né Mediaset né Mediaset España si impegnano ad aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi e sviluppi futuri o altro, tranne nei casi previsti dalla legge.


Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti





Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

INFORMAZIONI RILEVANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. La presente relazione non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

Il presente documento non rappresenta un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell'articolo 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, né in Spagna, a norma dell'articolo 35.1 del testo consolidato della Ley del Mercado de Valores [Legge sul mercato mobiliare] approvata dal regio decreto legislativo 4/2015, del 23 ottobre 2015. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente comunicato stampa in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente comunicato stampa viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *


Esclusione di responsabilità nei confronti degli investitori degli Stati Uniti

La presente Operazione concerne strumenti finanziari di una società estera. L'Operazione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'Operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.

* * *



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET S.P.A SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2377, COMMA 8, E 2502, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE ITALIANO, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 TER DEL TUF A TITOLO DI INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 *QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE ITALIANO SUL PROGETTO COMUNE TRILATERALE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA RELATIVO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET E DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., IN MEDIASET INVESTMENT N.V., FILIALE OLANDESE INTERAMENTE CONTROLLATA DA MEDIASET, PUBBLICATA IL 18 GIUGNO 2019

Proposta di modifica degli articoli 1 13, 15, 40, 42 e 43 della versione proposta dello statuto e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 dei *“Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”* (nonché dell'articolo del relativo Allegato), che saranno adottati da MFE - MEDIAFOREUROPE N.V., quale società risultante al perfezionamento della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación, S.A., da parte di Mediaset Investment N.V., nonché del paragrafo 6 dei *“Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A”*.

Egredi azionisti:

Il 4 settembre 2019, l'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) ha approvato (la **Delibera di fusione**) il progetto comune di fusione transfrontaliera (il **Progetto comune di fusione transfrontaliera**) relativa alla fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Mediaset e di Mediaset España Comunicación, S.A. (**Mediaset España**) da parte di Mediaset Investment N.V., (**DutchCo**), una controllata dei Paesi Bassi direttamente e interamente controllata da Mediaset che, quando la Fusione acquisterà efficacia, sarà denominata MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (**MFE**).

La presente relazione illustrativa (la **Relazione**) è stata elaborata dal consiglio di amministrazione di Mediaset (il **Consiglio di amministrazione di Mediaset**) in virtù dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il **TUF**), e degli artt. 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3A del regolamento adottato con la delibera della Consob n. 11971, del 17 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il **Regolamento dell'emittente**), nonché quale integrazione della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di amministrazione di Mediaset ai sensi di quanto disposto all'articolo 2501-*quinquies* del codice civile italiano, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 108, del 30 maggio 2008 (il **Decreto legislativo 108**) e - dato che le azioni di Mediaset sono quotate sul Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - all'articolo 70, comma 2, del Regolamento dell'emittente, nonché in ottemperanza del Piano n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento dell'emittente, che è stato reso pubblico il 18 giugno 2019 (la **Relazione esplicativa**), al fine di illustrare e di giustificare da un punto di vista giuridico ed economico il Progetto comune di fusione transfrontaliera.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare la proposta di delibera che sarà adottata a norma dell'articolo 2377, comma 8, e dell'articolo 2502, comma 2, del Codice civile italiano (la **Proposta di delibera**), relativa (i) alla modifica di taluni articoli della proposta di statuto di MFE, di cui all'Allegato 2 al Progetto comune di fusione transfrontaliera (la **Proposta di statuto**); (ii) alla modifica di taluni articoli dei *“Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”*, di cui all'Allegato 5 al Progetto comune di fusione transfrontaliera (i **Termini e condizioni delle SVS**); e (iii) alla modifica del paragrafo 6 dei *“Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset”* e dei *“Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España”*, di cui all'Allegato 3 e all'Allegato 4 al Progetto comune di fusione transfrontaliera, rispettivamente.

Inoltre, il Progetto comune di fusione transfrontaliera è stato approvato dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España e, dato il carattere tripartito della Fusione, la Proposta di delibera cui si fa riferimento nella presente Relazione sarà sottoposta anche all'approvazione degli azionisti di Mediaset España e di DutchCo.

Per quanto riguarda tutte le questioni non modificate né aggiornate espressamente come conseguenza della presente Relazione, ci riportiamo al Progetto comune di fusione transfrontaliera e alla Relazione illustrativa, disponibile sul sito web di Mediaset (www.mediaset.it).

I. ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

Nel contesto dell'adozione della Delibera di fusione, l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset ha deliberato quanto segue:

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

1. "Approvare la bozza del progetto comune di fusione transfrontaliera (unitamente agli allegati, compresa la versione in bozza dell'atto costitutivo di Mediaset Investment N.V.) relativa alla fusione per incorporazione di Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A., da parte di Mediaset Investment N.V (che, nel momento in cui la fusione acquisterà efficacia, adotterà la denominazione di "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), una società di diritto dei Paesi Bassi e controllata direttamente e interamente da "Mediaset S.p.A.", con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi) e sede operativa in Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta nel registro delle società dei Paesi Bassi con il numero 70347379, e che, a seguito della fusione, emetterà fino a 1.500.000.000 di nuove azioni ordinarie del valore nominale di 0,01 EUR (zero virgola zero uno euro) ciascuna, con diritto a partecipare a qualsiasi dividendo eventualmente distribuito fin dal primo giorno di efficacia della fusione, e che saranno assegnate in forma dematerializzata e mediante il corrispondente sistema di gestione centralizzata, secondo i rispettivi rapporti di cambio e le procedure di assegnazione stabiliti nel progetto comune di fusione transfrontaliera; (i) agli azionisti di "Mediaset S.p.A.", ad eccezione di quest'ultima, senza corrispettivo in denaro e fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 2437, comma 1, del codice civile italiano e dell'articolo 5 del decreto legislativo 108/2008; e (ii) agli azionisti di "Mediaset España Comunicación, S.A.", ad eccezione di quest'ultima e di Mediaset S.p.A., senza liquidazione in denaro e fatto salvo il diritto di recesso previsto all'articolo 62 della legge spagnola n. 3 del 3 aprile 2009 (e successive modifiche) e agli articoli 348 e seguenti del Regio decreto legislativo n. 1 del 2 luglio 2010";
2. "Attestare che la società incorporante, oltre alle azioni ordinarie e ai sensi di quanto disposto nel suo nuovo atto costitutivo e ai sensi dei "termini e condizioni delle azioni a voto speciale", allegati ai termini comuni della fusione transfrontaliera di cui rispettivamente all'Allegato 2 e all'Allegato 5, potrà emettere azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo A, con un valore nominale di 0,02 EUR (zero virgola zero due euro) ciascuna, alle quali saranno attribuiti diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti per ogni azione ordinaria, che saranno assegnate agli azionisti della società incorporante, ad eccezione di quest'ultima, che ne abbiano validamente fatto richiesta e che abbiano diritto a riceverle; le azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo A, che non fanno parte del rapporto di cambio e che non sono negoziabili sul mercato, potranno essere convertite in azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo B con un valore nominale di 0,04 EUR (zero virgola zero quattro euro) ciascuna, alle quali saranno assegnati diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli assegnati per ogni azione che conferisce diritti di voto speciali di tipo A; le azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo B potranno essere convertite in azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo C con un valore nominale di 0,09 EUR (zero virgola zero nove euro) ciascuna, alle quali sono assegnati diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli assegnati per ogni azione che conferisce diritti di voto speciali di tipo B";
3. "Stabilire che il perfezionamento della fusione, e la successiva liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, cui si fa riferimento al precedente punto 1), sono subordinate all'avveramento delle condizioni sospensive stabilite al paragrafo 17.1 della bozza dei termini comuni della fusione transfrontaliera, restando inteso che Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A., possono rinunciare congiuntamente all'avveramento delle condizioni stabilite ai punti (iv) e (v) del paragrafo 17.1;
4. "Non avviare negoziati relativi agli accordi di partecipazione dei dipendenti, ai sensi dell'articolo 2:333K(12) del Codice civile dei Paesi Bassi; pertanto, non sarà istituito alcun organo speciale ai fini di tali negoziati e si applicherà quanto previsto dall'articolo 1:31(2) e (3) della legge sulla partecipazione dei dipendenti (Paesi europei)";
5. "Conferire al consiglio di amministrazione tutti i poteri necessari per rinunciare alle condizioni sospensive per l'esecuzione della fusione cui si fa riferimento ai paragrafi 17.1(iv) e (v) della bozza di termini comuni della fusione transfrontaliera;
6. "Conferire al Consiglio di amministrazione e, in suo nome, a chi occupi provvisoriamente la carica di Presidente provvisorio dello stesso, nonché al Consigliere Marco Giordani, disgiuntamente, ciascuno di essi con il potere di delegare procuratori speciali, tutti i poteri necessari per portare a termine la fusione, in osservanza di quanto disposto dalla legge e del contenuto del progetto comune di fusione transfrontaliera, con il potere - in particolare - di controllare e determinare l'avveramento di o la rinuncia, qualora sia effettuata, a ciascuna delle condizioni sospensive cui si fa riferimento nel progetto comune di fusione transfrontaliera, nonché di rilasciare e firmare scritture, dichiarazioni e comunicazioni relative a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, formalizzare e firmare scritture e documenti in generale ed eseguire tutto quanto necessario o anche solo pertinente per il soddisfacente perfezionamento dell'Operazione in sé".

La Delibera di fusione è stata approvata con 577.968.891 voti a favore (pari al 78,18 % delle azioni rappresentate in seno all'assemblea), 155.810.093 voti contrari (pari al 21,08 % delle azioni rappresentate in seno

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

all'assemblea) e 5.459.601 astensioni (pari allo 0,74 % delle azioni rappresentate in seno all'assemblea).

Vivendi S.A. (**Vivendi**) - titolare di 113.533.301 azioni di Mediaset, pari al 9,61 % del capitale sociale e del 9,98 % dei diritti di voto - ha votato contro la Delibera di fusione. Simon Fiduciaria S.p.A. (**SimonFid**) - una società fiduciaria alla quale Vivendi ha trasferito fiduciariamente 226.712.212 azioni di Mediaset, pari al 19,19 % del capitale sociale e al 19,92 % dei diritti di voto, al contrario, non ha partecipato all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019. Ciò a causa del fatto che il Consiglio di amministrazione di Mediaset, con delibera del 4 settembre 2019, non le consentiva di partecipare all'Assemblea per i motivi che sono stati illustrati nel comunicato stampa pubblicato lo stesso giorno da Mediaset.

D'altro canto, il 4 settembre 2019 l'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España ha approvato il Progetto comune di fusione transfrontaliera. Vivendi - che, dopo l'annuncio della Fusione (avvenuto il 7 giugno 2019) ha acquistato 3.300.000 azioni di Mediaset España, pari all'1,00 % del capitale sociale - ha votato contro la Fusione.

Per ottenere informazioni sui diritti di recesso esercitati dagli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, rinviamo al paragrafo VI della presente Relazione.

Al fine di illustrare in modo esauriente le motivazioni e il contenuto della delibera che il Consiglio di amministrazione di Mediaset intende adottare, ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, e dell'articolo 2502, comma 2, del Codice civile italiano, è necessario rendere conto dei fatti verificatisi dopo l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019.

II. LE ECCEZIONI DEDOTTE DA VIVENDI E DA SIMONFID CONTRO LA FUSIONE E IL PROCEDIMENTO DA ESSE AVVIATO

1. Durante l'assemblea generale degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, Vivendi ha criticato la fusione, le relative motivazioni e scopi, nonché la struttura di *governance* di MFE proposta, affermando che *“avrebbe fatto ricorso a qualsiasi rimedio giuridico in qualsiasi ordinamento competente per contestare la legittimità della struttura di MFE”*.
2. Successivamente alle assemblee:
 - (i) Il 16 settembre 2019, Vivendi ha notificato atto di citazione a Mediaset España dinanzi al Juzgado de lo Mercantil [Tribunale commerciale] n°2 di Madrid nel quale si opponeva alla delibera adottata dalla società di approvazione della Fusione, chiedendo fra l'altro la sospensione della sua esecuzione (si veda il comunicato stampa di Mediaset del 23 settembre 2019 e infra al paragrafo 6);
 - (ii) Il 19 settembre 2019, Vivendi ha notificato a DutchCo un atto di citazione con il quale si chiedeva al Tribunale commerciale di Amsterdam di dichiarare con urgenza la presunta nullità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto (si veda il comunicato stampa di Mediaset del 23 settembre 2019 e infra al paragrafo 7).

Vivendi ha rinunciato al procedimento cautelare il 16 ottobre 2019, ma in seguito, il 29 ottobre 2019, ha presentato un nuovo atto di citazione, nel quale presentava le stesse richieste di cui al precedente atto di citazione, sebbene non in via cautelare ma nel merito;
 - (iii) Il 3 ottobre 2019, Vivendi ha notificato a Mediaset un atto di citazione recante impugnazione della Delibera di Fusione dinanzi al Tribunale di Milano (si veda il comunicato stampa del 3 ottobre 2019 e infra al paragrafo 8)
 - (iv) L'11 ottobre 2019 SimonFid ha notificato a Mediaset un atto di citazione recante impugnazione della Delibera di Fusione dinanzi al Tribunale di Milano (si veda il comunicato stampa dell'11 ottobre 2019 e infra al paragrafo 8);
 - (v) Il 14 e il 15 ottobre 2019 rispettivamente, Vivendi e SimonFid hanno notificato a Mediaset due ricorsi, ai sensi dell'articolo 2378, comma 3, del Codice civile italiano e dell'articolo 700 del Codice di procedura civile italiano, in cui chiedevano al Tribunale di Milano - nel contesto del procedimento già avviato nel quale si inserivano - di sospendere l'esecuzione della Delibera di fusione (si veda il comunicato stampa di Mediaset del 15 ottobre 2019 e in seguito al paragrafo 8).
3. In sintesi, nei vari atti notificati, Vivendi e SimonFid:
 - (i) Hanno criticato la Fusione, e in particolare, la presunta capacità di generare i benefici previsti per quanto riguarda la creazione di valore e di sinergie; e
 - (ii) Hanno contestato la legittimità di alcuni articoli della Proposta di statuto e dei Termini e condizioni delle SVS, che sarebbero in conflitto con la normativa dei Paesi Bassi, sarebbero abusive e pregiudicherebbero la loro posizione e, in generale, quella degli azionisti di minoranza di Mediaset

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

e di Mediaset España.

4. In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto, Vivendi e SimonFid hanno impugnato le delibere di Fusione approvate dalle rispettive assemblee degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, nelle quali si istituiva una struttura di *governance* di MFE caratterizzata da quanto segue:
- (i) La particolare struttura del voto, nella quale si prevedeva l'assegnazione di azioni a voto speciale agli azionisti a lungo termine, come descritto al paragrafo 5.2 della Relazione illustrativa;
 - (ii) Il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale, cui si fa riferimento all'articolo 42 della Proposta di statuto, che sono stati presi in considerazione unitamente alle sanzioni previste nella Proposta di statuto in caso di inadempimento (articoli 13.7 e 43.7 della Proposta di statuto);
 - (iii) La riduzione della soglia il cui superamento comporterebbe l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto di MFE, passando dal 30% dei diritti di voto (soglia legale imposta dalla legislazione dei Paesi Bassi) al 25% dei diritti di voto, secondo quanto disposto dall'articolo 43 della Proposta di statuto (la **Soglia OPA Convenzionale**);
 - (iv) Il cosiddetto meccanismo di *nomina vincolante*, vale a dire il meccanismo mediante il quale i membri del consiglio di amministrazione di MFE sono nominati a seguito di una proposta vincolante di nomina formulata dal consiglio di amministrazione uscente, salvo se l'assemblea degli azionisti si oppone a tale nomina mediante con delibera adottata dai 2/3 dei voti espressi (articolo 15 della Proposta di statuto);
 - (v) La composizione del consiglio di amministrazione di MFE una volta perfezionata la Fusione;
- e
- (vi) La clausola penale prevista all'articolo 13 dei Termini e condizioni delle SVS.

A parere di Vivendi e SimonFid, tali misure e disposizioni le pregiudicherebbero ingiustificatamente e, in ogni caso, sarebbero contrarie alla legislazione dei Paesi Bassi e alle migliori prassi adottate dalle società olandesi quotate in borsa.

5. Lo stato della procedura è il seguente:

6. In Spagna: nel contesto del procedimento sul merito della questione proposto da Vivendi con atto di citazione notificato il 16 settembre 2019, Mediaset España ha presentato la propria comparsa di risposta il 18 ottobre 2019 ed è previsto che l'udienza preliminare si svolga il 15 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare per la sospensione dell'esecuzione della delibera che ha approvato la Fusione, adottata dall'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España il 4 settembre 2019, dopo l'udienza svoltasi il 2 ottobre 2019, l'11 ottobre 2019 il giudice ha emesso l'ordinanza di sospensione (**l'Ordinanza del Tribunale di Madrid**).

L'11 novembre 2019, Mediaset España ha impugnato l'Ordinanza del Tribunale di Madrid.

Si prevede che il consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta di una commissione interna (composta da tre consiglieri indipendenti e da un membro "esterno" del consiglio di amministrazione) (la **Commissione di Fusione**) - delibererà la convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli azionisti, alla quale sottoporrà l'approvazione di una delibera simile alla Proposta di delibera.

7. Nei Paesi Bassi: il 16 ottobre 2019 DutchCo ha depositato comparsa di risposta nel procedimento cautelare nel quale Vivendi ha chiesto al Tribunale commerciale di Amsterdam di dichiarare la nullità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto. In seguito, sempre il 16 ottobre 2019, Vivendi ha rinunciato alla propria domanda cautelare. Il 31 ottobre 2019, il giudice ha respinto la richiesta di DutchCo di porre a carico di Vivendi le spese del procedimento cautelare.

Il 29 ottobre 2019 notificava a DutchCo un nuovo atto di citazione nel quale presentava le stesse richieste del precedente, sebbene non in via cautelare bensì chiedendo una pronuncia sulla questione nel merito.

8. In Italia: le domande giudiziali di annullamento della delibera di Fusione presentate da Vivendi e SimonFid sono state riunite e sono pendenti dinanzi al Tribunale di Milano. La prima udienza è fissata per il 21 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare avviato ai sensi dell'articolo 2378, comma 3, del Codice civile italiano e dell'articolo 700 del Codice di procedura civile italiano, dopo la prima udienza svoltasi il 30 ottobre 2019, il 4 novembre 2019 il giudice, a richiesta di Mediaset, ha esperito il tentativo di conciliazione previsto all'articolo 2378, comma 4, del Codice civile italiano, invitando le parti a valutare la possibilità di arrivare a una conciliazione sulla base dei seguenti elementi:

- (i) eliminazione dalla Proposta di delibera delle clausole relative al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché alla Soglia OPA Convenzionale, secondo quanto disposto dagli

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Articoli 42 e 43, nonché dall'Articolo 13.7, della citata Proposta di statuto.

- (ii) eliminazione dai Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale di ogni riferimento al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché della clausola penale prevista all'articolo 13 dei predetti Termini e condizioni delle azioni a voto speciale.

All'udienza, Mediaset ha dichiarato di essere disposta a valutare l'ipotesi suggerita dal giudice di adottare una nuova delibera ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, del Codice civile italiano. Vivendi e SimonFid si sono riservate il diritto di valutare le proposte e la disponibilità di Mediaset.

Le parti hanno convenuto il rinvio dell'udienza per esplorare la possibilità di conciliazione e il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 22 novembre 2019, sospendendo provvisoriamente l'efficacia della delibera fino a tale data, "con riserva di adottare ogni altro provvedimento all'esito della suddetta udienza".

All'udienza del 22 novembre 2019, il giudice ha nuovamente rinviato l'udienza al 29 novembre 2019, affinché le parti potessero continuare a considerare la possibilità di raggiungere una conciliazione, confermando provvisoriamente l'efficacia della delibera fino a tale data.

Nel frattempo, sempre il 22 novembre 2019, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha deciso di convocare l'assemblea generale straordinaria degli azionisti, alla quale sottoporrà l'approvazione della Proposta di delibera, per il 10 gennaio 2020.

III. ARGOMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET E MOTIVI DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ORDINE DEL GIORNO

III.1 LA FUSIONE

9. Il Consiglio di amministrazione di Mediaset non è d'accordo con l'Ordinanza del Tribunale di Madrid né con le deduzioni di Vivendi e SimonFid nei contenziosi di cui sopra. Al contrario, il consiglio resta convinto della legittimità e della natura strategica della Fusione, nonché dell'insieme dell'operazione cui questa è funzionale, per tutti i motivi indicati nella documentazione pubblicata da Mediaset e messa a disposizione degli azionisti nei termini e secondo le procedure prescritte dalla normativa vigente. A tal fine, si fa riferimento a quanto segue:
 - (i) il comunicato stampa congiunto di Mediaset e Mediaset España (pubblicato sul sito web www.mediaset.it il 7 giugno 2019);
 - (ii) il Progetto comune di fusione transfrontaliera, compresi i suoi allegati (pubblicato sul sito web www.mediaset.it il 18 giugno 2019);
 - (iii) la Relazione illustrativa (pubblicata sul sito www.mediaset.it il 18 giugno 2019);
 - (iv) la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione di Mediaset in relazione alla Fusione (pubblicata sul sito web aziendale www.mediaset.it 18 giugno 2019);
 - (v) la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione di DutchCo in relazione alla Fusione (pubblicata sul sito web aziendale www.mediaset.it 18 giugno 2019);
 - (vi) i due documenti "Domande e risposte" redatti da Mediaset prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 127-ter del decreto legislativo italiano n. 58 del 1998 (pubblicati sul sito web www.mediaset.it rispettivamente il 2 luglio 2019 e il 4 settembre 2019);
 - (vii) la presentazione agli analisti elaborata da Mediaset e Mediaset España (pubblicata nel sito web www.mediaset.it il 10 giugno 2019).
10. Pertanto, con riferimento ai predetti documenti, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ribadisce quanto segue.
11. Da un punto di vista strategico, operativo e industriale, la Fusione si pone l'obiettivo di creare un gruppo Pan-europeo nel settore dell'entertainment e dei media, con una posizione di leadership nei propri mercati di riferimento e un'economia di scala che gli permetta di essere maggiormente competitivo e aumentare potenzialmente il proprio raggio di azione ad altre nazioni in Europa. Un progetto a lungo termine destinato a creare un leader europeo dei mezzi di comunicazione che, agendo come polo di aggregazione di imprese nazionali, possa competere sul mercato mondiale con i maggiori emittenti internazionali per generare crescita e valore a beneficio delle società facenti parte del gruppo, dei loro azionisti e parti interessate.
12. Pertanto, il progetto ha una vocazione totalmente "dinamica" e orientata al futuro e persegue un duplice obiettivo: (i) posizionare MFE in condizioni di operare ad armi pari in un contesto sempre più

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

- caratterizzato dalla presenza di concorrenti e clienti che operano a livello mondiale e, di conseguenza, rivolto a operatori che possano fornire accesso a diversi mercati e, allo stesso tempo, (ii) svolgere un ruolo fondamentale nel contesto di un più che probabile scenario futuro di consolidamento nel settore europeo dei mezzi di telecomunicazione. Questo obiettivo è del tutto coerente con lo scenario globale che ha dimostrato che, in un settore caratterizzato da un'evoluzione tecnologica costante e da una forte concorrenza internazionale con i gruppi multinazionali, le operazioni orientate allo sviluppo, intese a creare sinergie tra le medie imprese, e le alleanze strategiche, sono essenziali.
13. In questo senso, Mediaset e Mediaset España hanno sviluppato negli ultimi cinque anni un solido rapporto con l'emittente televisivo tedesco ProSiebenSat.1 all'interno della European Media Alliance (EMA). Come indicato al paragrafo 1.1 della Relazione, il 29 maggio 2019 Mediaset ha annunciato l'acquisto di una partecipazione del 9,6% in ProSiebenSat.1 Media, corrispondente al 9,9% dei diritti di voto, dedotte le azioni proprie. Inoltre, l'11 novembre 2019 Mediaset España ha annunciato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 5,5% in ProSiebenSat.1 (si veda il comunicato stampa di Mediaset dell'11 novembre 2019). La partecipazione totale del gruppo Mediaset in ProSiebenSat.1 Media ha raggiunto così il 15,1% del capitale sociale dell'emittente tedesca.
 14. Mediaset crede fermamente nel futuro dell'industria europea dei mezzi di comunicazione. L'investimento in ProSiebenSat.1 Media rappresenta un passo importante nella creazione di una potenza indipendente televisiva, di contenuti e tecnologia digitale europea indipendente, migliorando così la posizione competitiva dell'Europa sul mercato mondiale. Le economie di scala si stanno trasformando in un fattore strategico fondamentale. Mediaset è convinta della necessità di una risposta globale europea alla crescente concorrenza e alle sfide tecnologiche che si prospettano. Le economie di scala consentiranno a tutti gli organismi di radiodiffusione europei di competere a condizioni di parità, sfruttando le rispettive posizioni di leadership nel campo dell'intrattenimento in chiaro e non, dei contenuti, della tecnologia e dei dati. In futuro, le strutture paneuropee contribuiranno a creare la scala necessaria per risultare più attraenti per la pubblicità, per investire in tecnologia di avanguardia e concentrarsi sulla produzione di contenuti competitivi, nonché su un'offerta digitale e on-demand più ampia. ProSiebenSat.1 Media ha un importante potenziale di crescita e Mediaset è fiera di avere l'opportunità di continuare a rafforzare la sua posizione come azionista maggioritario. Mediaset è convinta che il suo investimento in ProSiebenSat.1 Media permetterà di rafforzare ulteriormente i suoi legami con l'impresa nel suo cammino verso la creazione di un valore significativo sui mercati tedesco ed europeo.
 15. Oltre a questi obiettivi strategici, sussistono vantaggi economici tangibili per tutti gli azionisti, connessi alla concretizzazione delle sinergie indicate nei documenti precedenti, stimati in circa 100-110 milioni di euro (al lordo delle imposte) nel corso dei prossimi quattro anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un valore effettivo netto pari a circa 800 milioni di euro.
 16. Per quanto riguarda il trasferimento della sede di MFE nei Paesi Bassi, ciò risponde alla specifica necessità di trovare un terreno neutro e adeguato per la realizzazione delle future potenziali integrazioni con altre imprese nazionali di mezzi di comunicazione. Infatti, poiché l'internazionalizzazione del gruppo Mediaset rappresenta il perno di tutto il progetto, la scelta del luogo di residenza di MFE ha comportato la ricerca di un ambiente adeguato per la futura espansione internazionale, che pertanto: (i) apporti flessibilità in materia di *governance*; (ii) fornisca un alto grado di sicurezza giuridica, anche in termini di relazioni contrattuali/commerciali, e sia universalmente riconosciuto come uno dei sistemi giuridici che offrono un'ampia protezione agli investitori; e (iii) goda del riconoscimento internazionale generale da parte degli investitori e operatori stranieri, con i quali MFE intende interagire nel contesto dell'integrazione, delle joint venture, delle alleanze strategiche, ecc.
 17. Pertanto, è evidente che la Fusione è essenziale per il futuro del gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e parti interessate, che, a parere del Consiglio di amministrazione di Mediaset, subirebbero un grave danno se non venisse portata a termine.
 18. Alla luce delle precedenti considerazioni, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha valutato i fatti avvenuti dopo l'approvazione della Fusione e, in particolare, le conclusioni contenute nell'Ordinanza del Tribunale di Madrid, la proposta di conciliazione suggerita dal Tribunale di Milano e, più in generale, le obiezioni formulate da Vivendi e SimonFid. Ciò è dovuto al fatto che il Consiglio di amministrazione di Mediaset, sebbene ritenga che tutte e ciascuna delle disposizioni della Proposta di statuto siano legali e rispondano a un interesse specifico delle società che si fondono, ritiene che la rapida esecuzione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti. Pertanto, al fine di raggiungere questo obiettivo primario, ha deciso non solo di accogliere le proposte suggerite dal Tribunale di Milano, ma anche andare oltre e proporre all'assemblea degli azionisti di approvare non solo le modifiche suggerite dal giudice, ma anche le ulteriori modifiche destinate a rendere alcuni aspetti specifici ulteriormente conformi alle migliori prassi attuali, garantendo in tal modo la soluzione delle obiezioni dedotte contro la Fusione e che la Fusione possa perfezionarsi con successo, poiché questa è la volontà della grande maggioranza degli

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

azionisti.

19. Qui di seguito si espongono i dettagli di ciascuna delle modifiche proposte, insieme con i motivi concreti che le giustificano.

III.2 MODIFICHE OGGETTO DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2377, COMMA 8, DEL CODICE CIVILE ITALIANO – TAVOLA COMPARATIVA

20. L'articolo 2377, comma 8, del Codice civile italiano consente all'assemblea degli azionisti di approvare una delibera che modifichi un determinato contenuto di una precedente delibera, con effetto retroattivo a decorrere dal momento dell'adozione della prima delibera, fatti salvi gli effetti che questa abbia già prodotto.
21. Conformemente a tale disposizione e all'articolo 2502, comma 2, del Codice civile italiano, il Consiglio di amministrazione di Mediaset, per le ragioni già esposte, intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti la modifica di taluni articoli della Proposta di statuto e dei Termini e condizioni delle SVS, dopo di che tutte le altre condizioni della Fusione, approvata con la Delibera di fusione, non subiranno modifiche e fatti salvi gli effetti già prodotti da detta Delibera di fusione.
22. Nella Proposta di delibera si fa riferimento alle seguenti modifiche:
- (i) eliminare dalla Proposta di statuto i "Termini e condizioni delle SVS", dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", tutti i riferimenti al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", da considerarsi congiuntamente con le sanzioni previste in caso di violazione. Modifiche agli articoli 13, 42 e 43 (con riferimento a questo articolo, si veda il successivo punto (iii) di seguito) della Proposta di statuto; agli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1(d) ed (e) dei Termini e condizioni delle SVS e all'articolo 1.1. dell'Allegato 1 di detti Termini e condizioni delle SVS; e al comma 6 di ciascuno dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A":

<u>Proposta di statuto</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 13)</u>	<u>Articolo 13)</u>
<u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>	<u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>
[omissis]	[omissis]
13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista	13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>
<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli "Obblighi di Azionista Qualificato").</p>	<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno); potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli "Obblighi dell'Azionista Qualificato").</p>


The image shows a handwritten signature in black ink. To the right of the signature are two circular official stamps. The top stamp is partially obscured by the signature and contains the text 'C.A.M. MILANO' and 'ARRETRATI'. The bottom stamp is also partially obscured and contains the text 'C.A.M. MILANO' and 'ARRETRATI'.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi predecessori giuridici e originariamente relativo ad azioni emesse da tali predecessori giuridici) (il "Requisito Contrattuale").</p>	<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi predecessori giuridici e originariamente relativo ad azioni emesse da tali predecessori giuridici) (il "Requisito Contrattuale").</p>
<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>
<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine "controllo" si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine "controllo" si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Termini e condizioni delle SVS	Nuova bozza
<p align="center">Articolo 4) <u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale</u></p>	<p align="center">Articolo 4) <u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l'Agente, ai fini dell'istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l'Agente, ai fini dell'istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]



Handwritten signature

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u></p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>
<p>5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 6)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>6.3 Alla Data di qualifica SVS B, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza della</p> <p>della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>6.3 Alla Data di qualifica SVS B, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza della</p> <p>della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]


Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 7)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 7)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e in rappresentanza della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e in rappresentanza della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o</p>
<p>(ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>(ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione iniziale</u>	<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione iniziale</u>
[omissis]	[omissis]
<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del i Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

mf



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 11)</u> <u>Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 11)</u> <u>Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</u></p>
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale. [omissis]</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale. [omissis]</p>

<p align="center">Termini e condizioni delle SVS Allegato 1</p>	<p align="center">Nuova bozza</p>
<p>1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:</p>	<p>1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.
[omissis]	[omissis]
Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.
[omissis]	[omissis]

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”	<u>Nuova bozza</u>
6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
[omissis]	[omissis]

The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text "SOCIETA' ITALIANA" at the top and "MILANO" at the bottom, with a star in the center. The signature is written in a cursive style across the stamp.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”	Nuova bozza
6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
[omissis]	[omissis]


- (ii) modifica della definizione di “azione concertata” di cui all’articolo 1.1 della Proposta di statuto. Modifica dell’articolo 1.1, primo comma, della Proposta di statuto.

Proposta di statuto	Nuova bozza
Articolo 1) <u>Definizioni e interpretazione</u>	Articolo 1) <u>Definizioni e interpretazione</u>
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“ Agire di concerto ” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

- (iii) eliminazione della Soglia OPA Convenzionale (fissata al 25% dei diritti di voto) per renderla conforme con quanto previsto nella legislazione olandese (vale a dire il 30% dei diritti di voto).
Modifica dell'articolo 43 della Proposta di statuto:

<u>Proposta di statuto</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 43)</u> <u>Offerta Obbligatoria</u>	<u>Articolo 43)</u> <u>Articolo 42 Offerta obbligatoria</u>
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1—42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.	43.2—42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43-42.
43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia prese in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	43.3—42.3 Nel presente articolo 43—42, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia prese in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.
43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	43.4—42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43—42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].



Handwritten signature


Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p>43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>	<p>43.5-42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43-42. sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>
<p>43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>	<p>43.6-42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>
<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante")</p>	<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante")</p>
<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di</p>	<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di perdere il controllo</p>
<p>perdere il controllo dominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>	<p>dominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

- (iv) eliminazione delle maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca di amministratori, e modifiche dello statuto. Modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto, e introduzione di una maggioranza qualificata nel caso di delibere volte a reintrodurre limitazioni analoghe a quelle che si propone di eliminare (vale a dire, Requisito di Detenzione, Requisito Contrattuale e soglie per le offerte pubbliche di acquisto inferiori a quelle previste dalla legge):

<u>Proposta di statuto</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>	<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>
[omissis]	[omissis]
15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
[omissis]	[omissis]
5.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
[omissis]	[omissis]



Handwritten initials 'MF' in the bottom right corner of the page.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u></p>
<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p>	<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p> <p>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta</p>
	<p>pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto;</p> <p>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

- (v) eliminazione della clausola penale prevista all'articolo 13 dei Termini e condizioni delle SVS, e pertanto, dell'articolo 13 delle Termini e condizioni delle SVS.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<u>Termini e condizioni delle SVS</u>	<u>Nuova bozza</u>
<p align="center">Articolo 13)</p> <p align="center">Inadempimento, Pagamento risarcitorio</p>	<p align="center">Articolo 13)</p> <p align="center">Inadempimento, Pagamento risarcitorio</p>
<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.</p>	<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.</p>
<p>13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).</p>	<p>13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).</p>
<p>13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.</p>	<p>13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.</p>

III.3 ULTERIORI ELEMENTI

23. Oltre a quanto precede, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha preso atto delle osservazioni formulate sia per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione sia per quanto riguarda le modalità secondo le quali detto consiglio di amministrazione presenterà all'assemblea generale degli azionisti le sue proposte di nomina per il rinnovo dei consiglieri dopo la scadenza del suo mandato o la sostituzione dei suoi membri.
24. Per quanto riguarda il primo profilo (la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione), il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha esaminato la possibilità di modificare la composizione comunicata il 7 giugno 2019 al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, come indicato nel Codice di *governance* societaria dei Paesi Bassi. Queste verifiche sono state soddisfacenti e, pertanto, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE, immediatamente dopo la data di efficacia della fusione, sarà composto nel modo seguente: Pier Silvio

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, si prevede saranno i consiglieri esecutivi iniziali; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, si prevede saranno i consiglieri non esecutivi iniziali; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, si prevede saranno i consiglieri non esecutivi indipendenti iniziali.

25. Per quanto riguarda il secondo aspetto (proposte di nomina che il consiglio di amministrazione di MFE presenterà all'assemblea degli azionisti per il rinnovo o in caso di scadenza o sostituzione dei suoi membri), si prevede che, immediatamente dopo la data di esecuzione della Fusione, il consiglio di amministrazione di MFE adotti un regolamento ad hoc che, al fine di ottenere un maggiore allineamento con le migliori prassi olandesi, e al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, disciplinerà: (i) la composizione del consiglio di amministrazione, e (ii) le procedure per proporre le nomine di nuovi membri del consiglio all'assemblea generale degli azionisti in caso di rinnovo di consiglieri alla scadenza del loro mandato o in caso di sostituzione di consiglieri, in modo tale che nel corso del tempo rimanga una maggioranza del consiglio di amministrazione composta da consiglieri non esecutivi e, tra essi, una maggioranza di indipendenti (conformemente alla definizione stabilita nel Codice di buona *governance* dei Paesi Bassi) anche nel caso di singole designazioni di consiglieri.
26. Si ribadisce che quanto precede ha il solo scopo di facilitare la corretta esecuzione del progetto con il più ampio consenso possibile degli azionisti.

IV. VALUTAZIONI INERENTI AL DIRITTO DI RECESSO

27. L'assemblea cui siete stati convocati non ha ad oggetto l'approvazione di una nuova operazione di fusione transfrontaliera; al contrario, la Proposta di delibera (i) ha esclusivamente ad oggetto la modifica di alcuni aspetti organizzativi della struttura societaria di MFE, quale società risultante dalla Fusione e, di conseguenza, (ii) lascia invariata la natura transfrontaliera della Fusione nonché tutti i termini e condizioni della Fusione (diversi da quelli sopra descritti).
28. Come tale, l'approvazione, ai sensi degli articoli 2377, comma 8, e 2502, comma 2, del codice civile italiano, della Proposta di delibera illustrata nella presente Relazione (i) non incide sui presupposti sui quali gli azionisti di Mediaset abbiano eventualmente già esercitato il diritto di recesso in seguito all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, tenutasi in data 4 settembre 2019, e (ii) non integra alcuna delle fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso ex articolo 2437 del codice civile italiano nonché ex articolo 5 del Decreto Legislativo 108: pertanto, gli azionisti di Mediaset che non concorrano all'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso..
29. Le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia già stato esercitato il diritto di recesso durante il periodo di esercizio dello stesso, conclusosi il 21 settembre 2019, dovranno essere acquistate da MFE (e dagli azionisti di Mediaset che abbiano aderito all'offerta in opzione e prelazione, conclusa il 6 novembre 2019) a seguito dell'efficacia della Fusione e subordinatamente al perfezionamento della medesima, al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione. Per l'effetto, si ritiene che i diritti di intervento e voto afferenti a tali azioni possano essere esercitati in occasione dell'assemblea convocata per il 10 gennaio 2020.
30. Se la Fusione non fosse perfezionata, le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno ad essere di proprietà degli azionisti di Mediaset che hanno esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effettuato in favore dei medesimi.
31. Con riferimento agli azionisti di Mediaset España, l'approvazione di una proposta di delibera, analoga alla Proposta di Delibera, da parte dell'assemblea degli azionisti (si veda sub 6) non legittimerà gli azionisti di Mediaset España ad esercitare il diritto di recesso.
Nonostante ciò, si prevede che agli azionisti di Mediaset España che, a seguito della pubblicazione, in data 10 settembre 2019, di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione, abbiano esercitato il diritto di recesso (tutti azionisti di minoranza) sia consentito – entro specifici termini, ancora da definirsi – di revocare l'esercizio di tale diritto e, conseguentemente, di essere integrati nuovamente nella compagine sociale di Mediaset España.

V. VALUTAZIONI INERENTI ALLA POSIZIONE DI AZIONISTI, CREDITORI E DIPENDENTI

32. L'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione illustrativa in merito ai diritti che spetteranno agli azionisti di Mediaset (che diventeranno azionisti di MFE) successivamente alla data di efficacia della

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Fusione, come conseguenza della nazionalità olandese di MFE. Le modifiche, in particolare, non incidono sui valori economici della Fusione e non dispongono vincoli a carico dei soci. Piuttosto, esse prevedono la cancellazione di talune previsioni che, sebbene ritenute legittime e rispondenti a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, sono state oggetto di critiche da parte di Vivendi e SimonFid e che oggi si propone di eliminare accogliendo, e superando, le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano, ritenendo che una pronta realizzazione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti.



33. Per maggiori informazioni in relazione alle differenze tra i diritti di cui attualmente beneficiano gli azionisti Mediaset e i diritti di cui essi diverranno titolari in qualità di azionisti di MFE (e ferme restando le modifiche illustrate nella presente Relazione), si rinvia alla Relazione illustrativa e alla restante documentazione illustrativa messa a disposizione in relazione alla Fusione.
34. Inoltre, l'approvazione della Proposta di delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione illustrativa in merito ai creditori. In particolare, la delibera illustrata nella presente Relazione non comporta alcun pregiudizio di natura patrimoniale o finanziaria per alcuna delle società partecipanti alla Fusione.
35. Infine, l'approvazione della Proposta di delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai dipendenti di Mediaset e Mediaset España.

VI. CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA FUSIONE E AGGIORNAMENTO SULL'ITER DELLA FUSIONE

36. In relazione alle condizioni sospensive della Fusione, indicate nel Paragrafo 17.1 del Progetto comune di fusione transfrontaliera nonché nel Paragrafo 1.2 della Relazione illustrativa, e con particolare riferimento a quella relativa all'ammontare massimo complessivo da pagarsi da parte di Mediaset e Mediaset España ai propri azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso e/o ai propri creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione, si evidenzia quanto segue.

37. Con riferimento a Mediaset:

- (i) A seguito dell'iscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre 2019 nel Registro delle Imprese di Milano, occorsa in data 6 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini (i) per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset che non avessero concorso all'approvazione della Delibera di fusione, nonché (ii) per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset anteriori alla data di deposito del Progetto comune di fusione transfrontaliera.
- (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a 492.691 azioni di Mediaset e non sono state presentate opposizioni. Né Vivendi né SimonFid hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alle azioni di Mediaset dalle stesse detenute.
- (iii) All'esito del periodo di offerta in opzione e prelazione, gli azionisti di Mediaset che non hanno esercitato il diritto di recesso hanno manifestato la volontà di acquisire 239.092 azioni di Mediaset per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
- (iv) Come previsto dalla legge italiana, le residue 253.599 azioni di Mediaset rimaste inopiate dovranno essere acquisite da MFE, a seguito della data di efficacia della Fusione (e subordinatamente al perfezionamento della medesima), al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione.



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

38. Con riferimento a Mediaset España:

- (i) A seguito della pubblicazione di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea degli azionisti di Mediaset España 31 sulla Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese spagnolo (Boletín Oficial del Registro Mercantil), occorsa in data 10 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini (i) per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset España che avessero votato contro l'approvazione della Fusione, nonché (ii) per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset España anteriori alla data di pubblicazione del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.
 - (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a 39.025.777 azioni di Mediaset España e non sono state presentate opposizioni. Vivendi non ha esercitato il diritto di recesso in relazione alle proprie azioni di Mediaset España.
 - (iii) Come previsto ai sensi della legge spagnola, le azioni di Mediaset España oggetto di recesso dovranno essere acquistate da Mediaset España, in un momento anteriore alla data di efficacia della Fusione, al prezzo di liquidazione di Euro 6,5444 per azione e, così, per un esborso complessivo pari ad Euro 255.400.295,00.
 - (iv) Il numero di azioni Mediaset España oggetto di recesso e l'ammontare complessivo che dovrà essere corrisposto da Mediaset España potranno ridursi se, durante il termine eventualmente concesso agli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso per revocare tale esercizio (come esposto al superiore paragrafo 31), qualcuno di tali azionisti decida di revocare tale esercizio.
39. Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato all'avveramento delle altre condizioni sospensive previste nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera (o alla rinuncia alle stesse) e, fermo restando quanto previsto nella Relazione illustrativa, nel caso in cui la Proposta di delibera sia approvata, richiederà che le modifiche alla Proposta di statuto, ai "Termini e condizioni delle SVS", ai "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset" e ai "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España", di cui alla presente Relazione, siano altresì approvate dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España, convocata per il 5 febbraio 2020, e dall'assemblea degli azionisti di DutchCo (società interamente e direttamente controllata da Mediaset).

VII. ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

40. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, il Consiglio di amministrazione di Mediaset del 22 novembre 2019 ha approvato all'unanimità la Proposta di delibera, oggetto della presente Relazione. La strategia industriale della Fusione è stata, ancora una volta, apprezzata da tutti i consiglieri.
41. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España, una proposta di delibera analoga alla Proposta di delibera dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta della Commissione per la fusione – con l'astensione degli amministratori nominati da Mediaset nonché degli amministratori esecutivi, in conformità con la *best practice* e con le norme di diritto spagnolo.

VIII. LA PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ORDINE DEL GIORNO

La proposta di delibera da sottoporre alla Vostra approvazione è riportata di seguito.

"l'assemblea degli azionisti

delibera

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377, ottavo comma e dell'articolo 2502, secondo comma, del codice civile italiano, le seguenti modifiche al progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di "Mediaset S.p.A." e di "Mediaset España Comunicación, S.A." in "Mediaset Investment N.V." (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà la denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da "Mediaset S.p.A.", con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, progetto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A. in data 4 settembre 2019, come risulta dal verbale del notaio Arrigo Roveda di Milano in data 5 settembre 2019 n. 54665/20368 di repertorio, delibera iscritta nel registro delle*

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.


imprese di Milano Monza-Brianza Lodi il 6 settembre 2019; più precisamente di approvare le modifiche alle clausole della versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V. (che assumerà la denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), di cui all'Allegato 2 al progetto di fusione (la "Proposta di statuto"), alle clausole dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", di cui all'Allegato 5 al progetto di fusione (i "Termini e condizioni delle SVS"), e alle clausole dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España", di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 al progetto di fusione, aventi ad oggetto:

- (i) l'eliminazione del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale, unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti in caso di loro violazione, dalla Proposta di Statuto, dai "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" nonché dai "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset" e dai "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España", con conseguente modifica degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto e degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1 lett. d) ed e), nonché dell'articolo 1.1. Allegato 1 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" e del paragrafo 6 dei due "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A";*
- (ii) la modifica della definizione di "agire di concerto" prevista all'articolo 1.1 della Proposta di statuto; A tal fine si propone di modificare l'articolo 1.1 della Proposta di statuto;*
- (iii) l'eliminazione dalla Proposta di statuto della Soglia convenzionale per l'OPA (fissata al 25% dei diritti di voto). A tal fine, si propone di modificare l'articolo 43 (che, con la modifica appena descritta diventerebbe l'articolo 42) della Proposta di statuto;*
- (iv) l'eliminazione delle maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca di amministratori, e talune modifiche dello statuto di MFE. A tal fine, si propone la modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto; e l'introduzione di una maggioranza qualificata in caso di delibere aventi ad oggetto l'introduzione di clausole dal tenore analogo a quelle di cui si propone l'eliminazione ai sensi dei precedenti punti (i) e (iii);*
- (v) l'eliminazione della clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle SVS" e pertanto l'eliminazione integrale di tale articolo.*

il tutto come risulta dal testo della relazione del consiglio di amministrazione, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società in data 5 dicembre 2019, che illustra in forma comparativa il testo della Proposta di statuto e dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España", allegati al progetto approvato in data 4 settembre 2019 e, in grassetto nella colonna adiacente, le proposte di modifica che si intende apportare.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni, come approvati dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 4 settembre 2019 ed illustrati nel progetto comune di fusione transfrontaliera e nella relazione degli Amministratori approvata dal Consiglio di amministrazione del 7 giugno 2019;

- 2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, al vice-presidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti i poteri necessari per l'esecuzione della presente delibera, confermando altresì, per quanto occorrer possa, i poteri a questi concessi con delibera del 4 settembre 2019, per addivenire alla fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l'avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine*



*Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.
dell'operazione stessa."*

*** **

Milano, 22 novembre 2019

Per conto del Consiglio di Amministrazione di Mediaset
il Presidente
Fedele Confalonieri

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

DATA: 4 dicembre 2019

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI:**

MEDIASET INVESTMENT N.V., società per azioni (*naamloze vennootschap*) di diritto dei Paesi Bassi, con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi, e sede operativa in Italia, Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese, iscritta al registro delle Imprese olandese (*Kamer van Koophandel*) con il n. 70347379 (**DutchCo**).


CONSIDERATO CHE:

- (A) DutchCo è parte di una fusione transfrontaliera tripartita per incorporazione di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) e Mediaset España Comunicación S.A. (**Mediaset España**) in DutchCo (la **Fusione**): con l'acquisizione di efficacia della Fusione, il nuovo nome di DutchCo sarà "MFE – MEDIAFOREUROPE N.V." (**MFE**).
- (B) DutchCo ha preso in considerazione la predisposizione delle relazioni da parte dei consigli di amministrazione di Mediaset e Mediaset España, rispettivamente del 22 novembre 2019 e del 28 novembre 2019, che integrano le relazioni originarie sul progetto comune di fusione redatto dai medesimi consigli a giugno 2019 (le **Relazioni supplementari**).

1. Modifiche alla *governance* societaria di MFE

- 1.1 DutchCo riconosce e accetta le modifiche proposte alla struttura della *governance* societaria di MFE (in particolare, le modifiche allo Statuto, ai Termini e condizioni delle azioni a voto speciale, ai Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España e ai Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset, nonché alla composizione dei soggetti presumibilmente proposti come amministratori di MFE successivamente alla Fusione, al fine di coinvolgere ulteriormente gli amministratori indipendenti), che avranno luogo successivamente al perfezionamento della Fusione, come indicato nelle Relazioni supplementari.
- 1.2 A tal fine, all'assemblea generale degli azionisti di DutchCo sarà proposta l'approvazione delle modifiche di cui sopra, solo qualora le assemblee generali straordinarie degli azionisti di Mediaset e Mediaset España approvino le modifiche proposte. Inoltre, come previsto dalle Relazioni supplementari, immediatamente dopo il perfezionamento della Fusione, il consiglio di amministrazione di MFE dovrà approvare norme *ad hoc* quanti (i) alla composizione del consiglio, e (ii) alla procedura di nomina dei consiglieri, al fine di garantire, nel lungo termine, che il consiglio di amministrazione sia composto da una maggioranza di amministratori non esecutivi, per la maggior parte amministratori indipendenti come definiti nel Codice di *Governance* Societaria di DutchCo.
- 1.3 Le Relazioni supplementari sono parte integrante della presente relazione del consiglio e costituiscono Allegato della stessa.

[Segue la pagina delle firme]



The image shows two circular notary seals. The top seal is partially obscured by a signature. The bottom seal is more clearly visible and contains the text "NOTAIO PUBBLICO" and "MILANO". Two handwritten signatures are present, one overlapping the top seal and another to the right of the bottom seal.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: M. Ballabio


Qualifica: Amministratore delegato

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: M.A.E. Giordani

Qualifica: Amministratore delegato



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: S. Sole


Qualifica: Amministratore delegato

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: P. Straziota

Qualifica: Amministratore delegato



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: L. Motta

Qualifica: Amministratore delegato

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

ALLEGATO



Consiglieri proposti per Mediaset Investment, N.V, a seguito della Fusione.

Consigliere	Data di decorrenza dell'incarico (GG/MM/AA)
Pier Silvio Berlusconi	N/A
Marco Giordani	N/A
Gina Nieri	N/A
Niccolò Querci	N/A
Stefano Sala	N/A
Paolo Vasile	N/A
Marina Berlusconi	N/A
Fedele Confalonieri	N/A
Danilo Pellegrino	N/A
Marina Brogi	N/A
Consuelo Crespo Bofil	N/A
Alessandra Piccinino	N/A
Javier Díez de Polanco	N/A
Carlo Secchi	N/A

“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.”, in conformità con quanto previsto all’articolo 227 del testo coordinato della Ley del Mercado de Valores [legge sul mercato mobiliare], approvata dal regio decreto legislativo 4/2015, del 23 ottobre, comunica la seguente:


INFORMAZIONE SU FATTI RILEVANTI

A seguito del fatto rilevante del 5 “dicembre 2019 (numero di registrazione di protocollo 284.194), si allegano i seguenti documenti relativi all’Assemblea generale straordinaria degli azionisti di España Comunicación, S.A. (la “Società” o “Mediaset España”) convocata per il 5 febbraio 2020 alle ore 12:00, disponibili sul sito web aziendale (<http://www.telecinco.es/inversores/es/>):

1. Testo integrale delle proposte di delibera corrispondenti ai punti dell’ordine del giorno sottoposti dal Consiglio di Amministrazione all’approvazione dell’Assemblea Generale Straordinaria.
2. Relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset España sulla modifica di taluni termini della delibera di fusione approvata dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società del 4 settembre 2019.
3. Relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset S.p.A. sulla modifica di taluni termini della delibera di fusione approvata dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A. del 4 settembre 2019.
4. Relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset Investment N.V., sulla modifica di taluni termini della proposta di statuto di Mediaset Investment N.V., dei “Termini e Condizioni delle Azioni Speciali di Voto”, dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”.
5. L’identità di coloro che, ad oggi, è previsto siano proposti come amministratori di MFE MediaforEurope N.V. (denominazione che adotterà Mediaset Investment N.V. dopo la Fusione) a seguito della Fusione, nonché la data dalla quale svolgono le loro funzioni.

Madrid, 5 dicembre 2019.

F.to Mario Rodríguez Valderas
Segretario del consiglio di amministrazione



The image shows two circular notary seals. The top seal is partially obscured by the bottom one. Both seals contain the text "NOTARIO" and "MARIO RODRIGUEZ VALDERAS". A handwritten signature in black ink is written over the bottom seal and extends downwards.

PROPOSTA DI DELIBERE**ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI****“MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A.”**

5 febbraio 2020 alle ore 12:00


PRIMO.- Modifica di alcuni punti della proposta di statuto della società incorporante (Mediaset Investment, N.V.), dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset Spagna”, tutti approvati dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti della società del 4 settembre 2019 come parte della documentazione allegata alla delibera di fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A., e Mediaset Investment, N.V.; nonché dell’informazione relativa alla composizione del consiglio della società incorporante contenuta in tale delibera

In relazione alla fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A. (le società incorporate) e Mediaset Investment, N.V. (la società incorporante, che assumerà la nuova denominazione di “MFE - MediaforEurope N.V.”) deliberata dall’assemblea generale straordinaria di Mediaset España Comunicación, S.A., lo scorso 4 settembre 2019 sotto il secondo punto del suo ordine del giorno (la “Fusione” e la “Delibera di fusione”, rispettivamente), si conviene di modificare nei termini indicati qui di seguito (a) la proposta di statuto che regolamerà la società incorporante dopo l’efficacia della fusione (la “Proposta di statuto”), (b) i “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, che fanno parte anch’essi della Delibera di fusione; (c) i “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset”, (d) i “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, tutti approvati dalla suddetta assemblea generale straordinaria del 4 settembre come parte integrante della documentazione allegata alla Delibera di fusione e, in particolare, come allegati del progetto comune di fusione e (e) l’informazione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione della società incorporante contenuta in tale accordo. In particolare, si delibera:

- (i) Di eliminare dalla Proposta di statuto, dai “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, dai “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dai “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, tutti i riferimenti al “Requisito di Detenzione” e al “Requisito Contrattuale” e alle sanzioni previste per il caso in cui tali obblighi risultino inadempiti, modificandosi, di conseguenza, gli articoli 13.7, 42 e 43.7 della Proposta di statuto (su quest’ultimo, v. infra punto (iii)), gli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4 e 11.1, lettere d) ed e) dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale” (così come l’articolo 1.1 dell’allegato 1 degli stessi), e il paragrafo 6 dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, il tutto nei termini che si illustrano di seguito:

	Proposta di statuto	
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)


Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, o (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, o (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo.</p>



	Proposta di statuto	
Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.	La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	[Articolo eliminato]
42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) promulgata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società	42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente in nessun momento una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i)	

Proposta di statuto	
del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i "Requisito di Detenzione").	alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i "Requisito di Detenzione").
42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa (il "Requisito Contrattuale").	42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti) (il "Requisito Contrattuale").
42.3 Qualora e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.	42.3 Qualora e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.
42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto	42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto



4/21

Proposta di statuto	
controllo comune con, detta persona specifica. Il termine "controllo" si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.	controllo comune con, detta persona specifica. Il termine "controllo" si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente	4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente	4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
<p>potrà respingere la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Qualora l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richieda ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Qualora l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richieda ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Qualora l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richieda ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazioni di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazioni di Azioni a voto speciale A
[omissis]	[omissis]	[omissis]
5.3 Alla Data di qualifica come SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia	5.3 Alla Data di qualifica come SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia	5.3 Alla Data di qualifica come SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>della società sia dell’Azionista qualificato interessato, l’Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all’Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l’emissione di Azioni a voto speciale A se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all’acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>della società sia dell’Azionista qualificato interessato, l’Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all’Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l’emissione di Azioni a voto speciale A se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all’acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>della società sia dell’Azionista qualificato interessato, l’Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all’Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale</p>	<p>6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale</p>	<p>6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale</p>

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni ordinarie</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l’Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni ordinarie</p>

8/21


“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<p>pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>qualificate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale C se l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>qualificate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 8. Assegnazione iniziale	Articolo 8. Assegnazione iniziale	Articolo 8. Assegnazione iniziale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>8.4 L’Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell’Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l’iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel</p>	<p>8.4 L’Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell’Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l’iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel</p>	<p>8.4 L’Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell’Atto di assegnazione iniziale.</p>

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
<p>Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 11. Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11. Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11. Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle</p>

H



“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9. (b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12; (c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista; (d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e (e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.	Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9. (b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12; (c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista; (d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e (e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.	Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9. (b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12; (c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)
1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Obbligo di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	Obbligo di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

"Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei "Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale")- il titolare delle stesse riceverà un'Azione a voto speciale A	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei "Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale")- il titolare delle stesse riceverà un'Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un'Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”		
per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.		
[omissis]	[omissis]	[omissis]

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”		
ordinaria qualificata di cui sia titolare.	ordinaria qualificata di cui sia titolare.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (ii) Modificare la definizione di “agire di concerto” prevista all’articolo 1.1 della Proposta di statuto (prima definizione) nei termini che si illustrano di seguito:

Proposta di statuto		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
“Agire di concerto” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“Agire di concerto” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“Agire di concerto” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (iii) Eliminare la soglia convenzionale (fissata al 25% dei diritti di voto) che attiva l’obbligo di formulare un’offerta pubblica di acquisto di cui all’articolo 43 (che, con la modifica descritta nel precedente paragrafo (i), diventerebbe l’articolo 42) della Proposta di statuto, nei termini di seguito illustrati:

Handwritten signature and circular stamp of the company.

Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 43. Offerta obbligatoria	Articolo 43. Articolo 42. Offerta Obbligatoria	Articolo 42. Offerta obbligatoria
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.	43.2 42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43 42 .	42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 42.
43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	43.3 42.3 Nel presente articolo 43 42 , "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	42.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale.

Proposta di statuto		
43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	43.4 42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43 42 , le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	43.5 42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 42 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 42 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.
43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	43.6 42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.
43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita	43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro	

Proposta di statuto		
del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'«Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante»).	cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'«Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante»).	
43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ottenuto in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.	43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ottenuto in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.	

- (iv) Eliminare le maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto, modificandosi, di conseguenza, gli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto, e introdurre una maggioranza qualificata per l'adozione di delibere che abbiano ad oggetto la reintroduzione di limitazioni analoghe a quelle che si propone di eliminare ai precedenti paragrafi da (i) a (iii), il tutto nei termini di seguito illustrati:

Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri
[omissis]	[omissis]	[omissis]


Proposta di statuto		
15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata <u>dalla</u> maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
[omissis]	[omissis]	[omissis]
15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una <u>la</u> maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una la maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto
40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello	40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello	40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello

Proposta di statuto		
<p>statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società</p>	<p>Statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede <u>una la</u> maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p> <p><u>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</u></p> <p><u>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</u></p> <p><u>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</u></p> <p><u>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto,</u></p> <p><u>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano</u></p>	<p>Statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza dei voti validamente espressi. Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto,</p> <p>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (v) Eliminare la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", modificando detto articolo nei termini di seguito indicati:

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	[Eliminato]
13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.	13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.	
13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità - di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola	13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità - di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola	



“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
Risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>)	Risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>)	
13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	

- (vi) Modificare le informazioni contenute nella Delibera di Fusione sull'identità delle persone che si prevede comporranno il consiglio di MFE nel senso che i signori Francesca Mariotti e Borja Prado Eulate si prevede che saranno sostituiti dai signori Alessandra Piccinino e Javier Díez de Polanco. In questo modo, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE sarà inizialmente formato dai signori Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, come consiglieri esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, come consiglieri non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, come consiglieri non esecutivi indipendenti.

Infine, si fa constare che la presente delibera è stata adottata al fine di regolarizzare o sanare potenziali motivi di impugnazione della Delibera di fusione approvata lo scorso 4 settembre 2019, che sostituisce, conformemente a quanto previsto all'articolo 204.2 della Ley de Sociedades de Capital [Legge sulle società di capitale], in relazione agli aspetti modificati nella documentazione allegata a detta Delibera di fusione cui si è fatto precedentemente riferimento. Di conseguenza, per tutto quanto non interessato dalla presente modifica, la Delibera di fusione rimane invariata.

SECONDO. – Delega di poteri

Al consiglio di amministrazione di Mediaset España Comunicación, S.A., sono delegati i più ampi poteri per l'esecuzione della presente delibera, integrandosi in tal modo quelli già conferiti in virtù della delibera di delega di poteri adottata ai sensi del punto quarto dell'ordine del giorno dell'assemblea generale straordinaria tenutasi lo scorso 4 settembre 2019.

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DI ALCUNI PUNTI DELLA PROPOSTA DI STATUTO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE, DEI “TERMINI E CONDIZIONI DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE”, DEI “TERMINI E CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE INIZIALE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE A- MEDIASET” E DEI “TERMINI E CONDIZIONI PER L’ASSEGNAZIONE INIZIALE DELLE AZIONI A VOTO SPECIALE A - MEDIASET ESPAÑA”, TUTTI APPROVATI DALL’ASSEMBLEA GENERALE STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DELLA SOCIETÀ DEL 4 SETTEMBRE 2019 COME PARTE DELLA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA ALLA DELIBERA DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA TRA MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., MEDIASET, S.P.A., E MEDIASET INVESTMENT, N.V.; NONCHÉ DELL’INFORMAZIONE CONTENUTA NELLA PREDETTA DELIBERA DI FUSIONE RELATIVA ALL’IDENTITÀ DI COLORO CHE SI PREVEDE COSTITUIRANNO IL CONSIGLIO DELLA SOCIETÀ INCORPORANTE

I. INTRODUZIONE: LA DELIBERA DI FUSIONE, L’OPPOSIZIONE DI VIVENDI E LA REGOLARIZZAZIONE PROGRAMMATA

Lo scorso 4 settembre 2019, l’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España Comunicación, S.A. (“Mediaset España” o la “Società”) ha approvato la fusione per incorporazione (la “Fusione”) di Mediaset España e Mediaset S.p.A. (“Mediaset”) da parte di Mediaset Investment N.V. (“DutchCo”), una controllata olandese direttamente e interamente partecipata da Mediaset, in virtù della quale Mediaset e Mediaset España si estingueranno e DutchCo acquisirà tutto l’attivo e assumerà tutto il passivo e gli altri rapporti giuridici di Mediaset e Mediaset España, il tutto nei termini previsti nel progetto comune di fusione transfrontaliera formulato dai consigli di amministrazione di Mediaset España, Mediaset e DutchCo il 7 giugno 2019 (il “Progetto comune di fusione transfrontaliera” e la “Delibera di fusione”, rispettivamente). Si prevede che al momento in cui la fusione acquisterà efficacia, la denominazione di DutchCo diventerà MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (“MFE”)¹.

La Delibera di fusione è stata approvata dalla predetta assemblea generale straordinaria, ai sensi del secondo punto del suo ordine del giorno, con 190.798.491 voti a favore (pari al 76,608 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea), 57.747.879 voti contrari (pari al 23,187 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea) e 502.041 astensioni (pari al 2,02 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea). Vivendi S.A. (“Vivendi”), che dopo la convocazione dell’assemblea generale straordinaria chiamata a decidere sulla Fusione aveva acquistato 3.300.000 azioni di Mediaset España rappresentative dell’1% del capitale sociale della Società, nella suddetta assemblea ha votato contro la Delibera di fusione. Inoltre, Vivendi, nella sua qualità di azionista titolare di 113.533.301 azioni di Mediaset, pari al 9,61 % del capitale sociale e al 9,98 % dei diritti di voto, ha votato contro la correlativa delibera di fusione adottata dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset svoltasi in Italia, anch’essa lo scorso 4 settembre 2019. Simon Fiduciaria S.p.A. (“SimonFid”), società fiduciaria di Vivendi alla quale quest’ultima ha trasferito 226.712.212 azioni di Mediaset, pari al 19,19 % del capitale sociale e al 19,92 % dei diritti di voto, non ha partecipato alla predetta assemblea generale straordinaria di Mediaset.

L’approvazione della Fusione da parte del socio unico di DutchCo (cioè Mediaset) non ha avuto luogo il 4 settembre 2019, perché, secondo il diritto olandese, l’approvazione deve avere luogo dopo che sia trascorso il termine per l’opposizione dei creditori. Poiché il suddetto termine è già spirato, ci si aspetta la prossima approvazione della Fusione da parte del socio unico di DutchCo.

L’opposizione manifestata da Vivendi nelle assemblee generali straordinarie di Mediaset e di Mediaset España, che hanno approvato la Fusione, si è in seguito concretizzata in varie azioni di impugnazione delle delibere di fusione esperite in Italia e in Spagna nonché, in Olanda, in un’azione di annullamento di taluni articoli della proposta di statuto di MFE, di cui all’Allegato 2 al Progetto comune di fusione transfrontaliera (la “Proposta di statuto”). Oltre a queste azioni principali, Vivendi ha chiesto l’adozione di provvedimenti cautelari al fine di sospendere l’efficacia delle delibere di fusione, cosa che ha ottenuto sia in Italia che in Spagna, come si illustra in maggior dettaglio nel successivo paragrafo II.

In considerazione della situazione generatasi a seguito delle azioni legali intraprese da parte di Vivendi in Spagna, Italia e Paesi Bassi, il cui effetto immediato, come è stato indicato, è stata la paralisi della Fusione (in Spagna e in Italia), il consiglio di amministrazione di Mediaset, nella sua riunione tenutasi lo scorso 22 novembre 2019, ha deliberato di convocare un’assemblea generale straordinaria per adottare una nuova delibera il cui scopo principale è quello di sanare o rimuovere taluni aspetti relativi alla *governance* societaria di DutchCo che potrebbero compromettere o impedire l’efficacia della delibera di

¹ La Delibera di fusione è disponibile sulla pagina web aziendale di Mediaset España <https://www.telecinco.es>.

fusione adottata lo scorso 4 settembre 2019. Si prevede che tale assemblea straordinaria abbia luogo in Italia il prossimo 10 gennaio 2020.

Nella relazione del consiglio di amministrazione di Mediaset che accompagna la proposta della nuova delibera, il consiglio di amministrazione di Mediaset ribadisce la sua convinzione di piena validità della delibera di fusione inizialmente adottata, la legittimità dell'operazione nel suo insieme e il suo significato strategico, nonché i benefici che questa ha per gli azionisti ed altri gruppi di interesse delle società partecipanti. Tuttavia, al fine di salvaguardare la Fusione, il cui obiettivo è prioritario, e attenendosi alla proposta di conciliazione del giudice italiano dinanzi al quale è avviato il procedimento cautelare in Italia (v. infra II(e)(iii)), ha ritenuto opportuno eliminare o modificare talune disposizioni contenute nella documentazione allegata all'originaria delibera di fusione, che riguardano essenzialmente i seguenti documenti: (i) la proposta di statuto della società incorporante (la "Proposta di statuto"), (ii) i "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" (denominati nella traduzione in spagnolo della Proposta di statuto i "Términos y Condiciones SVS"), (iii) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset", e (iv) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España".² Mediaset prende questa decisione ritenendo che con la modifica delle delibere impugnate tramite l'eliminazione di quelle disposizioni che il giudice italiano, nel giudizio preliminare o *prima facie* del procedimento cautelare, ha potuto considerare discutibili e ha suggerito di sopprimere, questi infine riterrà che la delibera di fusione – ormai sanata- non sia abusiva e, pertanto, revocherà la sospensione provvisoria già disposta permettendo così che l'esecuzione della Fusione in Italia prosegua.

Come si esporrà in maggior dettaglio più avanti, il consiglio di amministrazione di Mediaset España contesta altresì gli argomenti addotti da Vivendi e rimane convinto della legittimità della Delibera di fusione in tutti i suoi termini, sebbene, al pari del consiglio di amministrazione di Mediaset, ritiene che debba prevalere l'interesse a salvaguardare la fusione e a farla applicare rapidamente. Per tale motivo, il consiglio di amministrazione di Mediaset España sostiene la misura adottata dal consiglio di amministrazione di Mediaset e propone all'assemblea generale degli azionisti della Società di adottare una nuova delibera equivalente a quello che adotterà Mediaset. L'obiettivo fondamentale di questa misura sarebbe quello di agevolare l'esecuzione della Fusione, eliminando dalla documentazione allegata alla Delibera di fusione le disposizioni dedotte da Vivendi come motivo di impugnazione e che i giudici che conoscono della causa nelle diverse giurisdizioni hanno messo in dubbio, sebbene nel contesto dell'esame *prima facie* peculiare alla fase cautelare.

Dato il carattere tripartito della Fusione, l'efficacia della delibera la cui approvazione si propone all'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España deve essere subordinata alla delibera da parte delle assemblee generali delle altre società che partecipano alla Fusione delle stesse modifiche dei documenti citati.

La presente relazione (la "Relazione") è stata elaborata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España al fine di giustificare la Proposta di delibera che sarà sottoposta all'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España e può essere considerata integrativa alla relazione elaborata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España il 7 giugno 2019 ai sensi di quanto disposto dall'articolo 95 della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti del diritto societario, e dall'articolo 33 della legge 3/2009 del 3 aprile, sulle modifiche strutturali delle società commerciali (la "LME"), e che è stato reso pubblico il 18 giugno 2019 (la "Relazione sul progetto comune di fusione"), al fine di spiegare in dettaglio i termini del Progetto comune di fusione transfrontaliera (con particolare attenzione per i rapporti di cambio delle azioni) e illustrare gli aspetti giuridici ed economici più rilevanti della Fusione e della più ampia operazione in cui questa si inserisce.

Il Progetto comune di fusione transfrontaliera e la Relazione sul progetto comune di fusione sono disponibili sul sito web aziendale di Mediaset España www.telecinco.es.

II. AZIONI LEGALI AVVIATE DA VIVENDI

² Tale relazione è stata redatta ai sensi dell'articolo 125 del decreto legislativo n. 5 del 24 febbraio 1998 e, dato che le azioni di Mediaset sono quotate nel Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., ai sensi degli articoli 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3° del Regolamento della Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il **Regolamento Emittenti**). Tale relazione è stata predisposta quale parte integrante della relazione illustrativa redatta il 7 giugno 2019 dal consiglio di amministrazione di Mediaset, ai sensi dell'articolo 2501 *quinquies* del codice civile italiano, dell'articolo 8 del decreto legislativo 108 del 30 maggio 2008 e dell'articolo 70.2 del Regolamento emittenti e in conformità al modello n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento emittenti al fine di illustrare e motivare, da un punto di vista giuridico ed economico, il Progetto comune di fusione transfrontaliera. Tali relazioni sono disponibili alla pagina web aziendale di Mediaset www.mediaset.it.

Al fine di illustrare più in dettaglio la motivazione e il contenuto della proposta di delibera che il consiglio di amministrazione di Mediaset España ha deciso di sottoporre all'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España ed è oggetto della presente relazione (la "Proposta di delibera"), è necessario dare atto dei fatti verificatisi dopo l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España svoltasi il 4 settembre 2019 nella quale, come abbiamo indicato, è stata approvata la Delibera di fusione.

- (a) Nel corso delle assemblee generali degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, Vivendi ha criticato la Fusione, la sua giustificazione e i suoi scopi, nonché la struttura di *governance* di MFE proposta. In particolare, durante l'intervento di Vivendi all'assemblea di Mediaset, ha dichiarato espressamente che "avrebbe fatto ricorso a qualsiasi rimedio giuridico in qualsiasi giurisdizione competente per contestare la legittimità della struttura di MFE".
- (b) Tali minacce si sono concretizzate in varie azioni legali in Spagna, Paesi Bassi e Italia. Ci riferiamo di seguito a tutte le predette, data la loro rilevanza ai fini della presente Relazione, poiché la fusione può perfezionarsi solo se non esistono ostacoli per la stessa in nessuno dei tre ordinamenti. Pertanto:
- (i) Il 16 settembre 2019, Vivendi ha interposto impugnazione della Delibera di fusione e delle altre delibere adottate dall'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España e ha chiesto la sospensione cautelare di tali delibere e la relativa iscrizione preventiva della domanda nel Registro delle imprese (si veda il comunicato stampa di Mediaset España del 23 settembre 2019). Il procedimento è pendente dinanzi allo Juzgado de lo Mercantil [Tribunale commerciale] numero 2 di Madrid.
- (ii) Il 19 settembre 2019, Vivendi ha notificato a DutchCo un atto di citazione con il quale si chiedeva al Tribunale commerciale di Amsterdam di dichiarare con urgenza la presunta nullità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto (si veda il comunicato stampa di Mediaset España del 23 settembre 2019).
Vivendi abbandonava il procedimento cautelare il 16 ottobre 2019, ma il 29 ottobre 2019 presentava una nuova domanda di nullità delle stesse disposizioni statutarie, sebbene non in via cautelare bensì chiedendo una pronuncia sulla questione nel merito.
- (iii) Il 3 ottobre 2019 Vivendi ha notificato a Mediaset un atto di citazione recante impugnazione delle delibere di Fusione adottate nell'assemblea generale straordinaria di Mediaset e successivamente, il 14 ottobre, ha agito in via cautelare per ottenere la sospensione di dette delibere. Inoltre, SimonFid ha fatto lo stesso nei giorni 11 e 15 ottobre 2019.
- (c) In sintesi, nei vari scritti presentati da Vivendi e SimonFid ai tribunali e corti spagnole, italiane e olandesi:
- (i) Si critica la Fusione, e in particolare, si mette in discussione la capacità di generare i benefici previsti per quanto riguarda la creazione di valore e di efficienza; e
- (ii) si contesta la legittimità di alcuni articoli della Proposta di statuto e dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", che, a suo giudizio, sarebbero in conflitto con la legislazione dei Paesi Bassi, sarebbero abusivi e pregiudicherebbero la sua posizione e, in generale, quella degli azionisti di minoranza di Mediaset e di Mediaset España.
- (d) In particolare, Vivendi e SimonFid hanno impugnato le delibere societarie relative alla Fusione approvate dalle rispettive assemblee degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, dalle quali deriva che la struttura della *governance* societaria di MFE sia caratterizzata da quanto segue:
- (i) l'introduzione di uno schema di azioni di fedeltà, consistente nell'assegnazione di azioni a voto speciale agli azionisti a lungo termine, al fine di premiare la loro fedeltà e impegno, come descritto al paragrafo 3.3.2 della Relazione sul progetto comune di fusione;
- (ii) i cosiddetti "Requisito di Detenzione" e "Requisito Contrattuale", cui si fa riferimento nel suo insieme all'articolo 42 della Proposta di statuto, la cui disciplina è completata dal regime sanzionatorio espressamente previsto nella Proposta di statuto in caso di inadempimento (articoli 13.7 e 43.7 della Proposta di statuto);
- (iii) l'introduzione della soglia del 25% dei diritti di voto, il cui superamento comporta l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto di MFE, in aggiunta alla soglia del 30% dei diritti di voto (soglia legale imposta dalla legislazione dei Paesi Bassi), secondo quanto disposto dall'articolo 43 della Proposta di statuto (la "Soglia OPA Convenzionale");
- (iv) il cosiddetto meccanismo di nomina vincolante, vale a dire il meccanismo mediante il quale i membri del consiglio di amministrazione di MFE sono nominati a seguito di una proposta vincolante di nomina formulata dal consiglio di amministrazione uscente, salvo se

l'assemblea degli azionisti si oppone a tale nomina mediante con delibera adottata dai due terzi dei voti validamente espressi; analogamente, i consiglieri potranno essere sospesi o revocati dall'assemblea generale in qualsiasi momento con la citata maggioranza dei due terzi (articolo 15 della Proposta di statuto);

- (v) la composizione del consiglio di amministrazione di MFE una volta perfezionata la Fusione; e
- (vi) la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale".

A parere di Vivendi e SimonFid, che non partecipano a questo consiglio di amministrazione, tali misure e disposizioni le pregiudicherebbero ingiustificatamente e, in ogni caso, sarebbero contrarie alla legislazione dei Paesi Bassi e alle migliori prassi adottate dalle società olandesi quotate in borsa.

(e) Alla data odierna tali procedimenti giudiziari si sono svolti come segue:

- (i) In Spagna: nel contesto del procedimento sul merito della questione proposto da Vivendi con atto di citazione notificato alla Società il 16 settembre 2019, Mediaset España ha presentato la propria comparsa di risposta il 18 ottobre 2019 ed è previsto che l'udienza preliminare si svolga il 15 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare, dopo l'udienza svoltasi il 2 ottobre 2019 il giudice ha emesso ordinanza del 10 ottobre 2019 che accoglieva parzialmente la richiesta di Vivendi di adozione di provvedimenti cautelari, disponendo la sospensione cautelare delle delibere societarie adottate dall'assemblea generale straordinaria di Mediaset España, tenutasi il 4 settembre 2019, in relazione con la Fusione, e l'iscrizione preventiva della domanda nel Registro delle imprese.

In data 8 novembre, Mediaset España ha presentato appello contro la suddetta ordinanza dinanzi all'Audiencia Provincial di Madrid, sezione 28^a.

- (ii) Nei Paesi Bassi: il 16 ottobre 2019 DutchCo ha depositato comparsa di risposta nel procedimento cautelare avviato da Vivendi. In seguito, sempre il 16 ottobre 2019, Vivendi ha ritirato la propria domanda cautelare. Il 31 ottobre 2019, il giudice ha respinto la richiesta di DutchCo di porre a carico di Vivendi le spese del procedimento cautelare.

Come si è accennato, il 29 ottobre 2019 Vivendi ha notificato a DutchCo un nuovo atto di citazione recante la richiesta di dichiarazione di nullità delle clausole statutarie già contestate nella domanda cautelare. Il nuovo procedimento è iniziato formalmente il 27 novembre 2019 con la ricezione da parte del giudice olandese dell'atto di citazione e della documentazione allegata e si spera che a breve il giudice conceda termine a DutchCo per rispondere alla domanda.

- (iii) In Italia: le azioni di impugnazione intraprese da Vivendi e SimonFid per l'annullamento della delibera di Fusione adottata dall'assemblea generale straordinaria di Mediaset sono state riunite e sono pendenti dinanzi al Tribunale di Milano. La prima udienza è fissata per il 21 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare, datato 4 novembre, all'udienza di comparizione tenutasi il 30 ottobre, il giudice italiano adito ha invitato le parti, conformemente all'articolo 2378, comma 4, del Codice civile italiano, a concordare una soluzione che metta fine bonariamente alla controversia suggerendo loro, a tal fine, l'adozione da parte delle assemblee generali di Mediaset e Mediaset España delle pertinenti delibere al fine di:

- eliminare le disposizioni relative al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", nonché la Soglia OPA Convenzionale, di cui agli articoli 42 e 43, nonché all' dell'articolo 13.7 della Proposta di statuto, rispettivamente; e
- eliminare ogni riferimento all'"Requisito di Detenzione" e all'"Requisito Contrattuale" dai "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", così come la clausola penale prevista all'articolo 13 degli stessi.

All'udienza di comparizione dinanzi al giudice italiano, che ha avuto luogo il 30 ottobre scorso, Mediaset ha dichiarato di essere disposta a valutare l'ipotesi suggerita dal giudice di adottare una nuova delibera ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, del Codice civile italiano, che consenta di sanare i vizi di cui soffrirebbe asseritamente la delibera di fusione adottata inizialmente, nei termini suggeriti da tale giudice. Dal canto loro, Vivendi e SimonFid si

sono riservate il diritto di valutare la proposta.

Le parti hanno convenuto il rinvio dell'udienza per esplorare la possibilità di conciliazione e il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 22 novembre 2019, sospendendo provvisoriamente l'efficacia della delibera fino a tale data, "con riserva di adottare ogni altro provvedimento all'esito della suddetta udienza". Il 22 novembre il giudice italiano, su domanda di entrambe le parti, ha rinviato l'udienza dinanzi Tribunale di Milano, prevista per tale data, al 29 novembre 2019, al fine di consentire alle parti di continuare a valutare la possibilità di raggiungere un bonario componimento della controversia, mantenendo la sospensione provvisoria della delibera di fusione fino allo svolgimento dell'udienza.

Nel frattempo, come illustrato nella precedente sezione I, lo stesso 22 novembre il consiglio di amministrazione di Mediaset ha deliberato di convocare l'assemblea generale straordinaria degli azionisti al fine indicato nella predetta sezione.

III. GIUSTIFICAZIONE DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

Il consiglio di amministrazione di Mediaset España è in profondo disaccordo con l'ordinanza del 10 ottobre del Juzgado de Madrid [Tribunale di Madrid] e con le deduzioni di Vivendi e SimonFid nel quadro delle controversie di cui sopra.

Il consiglio resta convinto della legittimità e della natura strategica della Fusione, nonché dell'insieme dell'operazione di cui questa è parte, per i motivi addotti nella documentazione pubblicata da Mediaset España e messa a disposizione degli azionisti nei termini e secondo le procedure prescritte dalla legislazione vigente. In questo senso, si fa riferimento, a titolo esemplificativo, alla seguente documentazione pubblicata sul sito web aziendale di Mediaset España (www.telecinco.es):

- (i) il comunicato stampa congiunto di Mediaset e Mediaset España (pubblicato il 7 giugno 2019);
- (ii) il Progetto comune di fusione transfrontaliera, compresi i suoi allegati (pubblicato il 18 giugno 2019);
- (iii) la Relazione sul progetto comune di fusione (pubblicata il 18 giugno 2019);
- (iv) la relazione redatta dal consiglio di amministrazione di Mediaset in relazione alla Fusione (pubblicata il 18 giugno 2019);
- (v) la relazione redatta dal consiglio di amministrazione di DutchCo in relazione alla Fusione (pubblicata il 18 giugno 2019); e
- (vi) l'informazione sotto forma di domanda-risposta sui principali aspetti dell'operazione, redatta da Mediaset España prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España, tenutasi il 4 settembre 2019, conformemente all'articolo 520 della Ley de Sociedades de Capital [legge sulle società di capitali] (pubblicata il 3 luglio 2019).

Inoltre, Mediaset España, durante i procedimenti giudiziari in corso in Spagna ha avuto la possibilità di sostenere la rilevanza e necessità strategica della Fusione, ampliando e fornendo maggiori dettagli sulla logica strategica dell'operazione nel suo insieme. Si espone di seguito una sintesi delle ragioni per le quali la Fusione è necessaria, prioritaria e urgente come risposta alle sfide strategiche del gruppo Mediaset.

Da una prospettiva strategica, operativa e industriale, l'obiettivo della Fusione - come si è rilevato nella Relazione sul progetto comune di fusione - è quello di creare un gruppo di livello europeo operante nel settore dei mezzi di comunicazione e dell'intrattenimento, con una posizione di leadership nei suoi mercati locali e con maggiori dimensioni per competere e con potenziale per espandersi ulteriormente in paesi specifici di tutta Europa. Un progetto a lungo termine destinato a creare un leader europeo dei mezzi di comunicazione che, agendo come polo di aggregazione di imprese nazionali, possa competere sul mercato mondiale con i maggiori emittenti internazionali per generare crescita e valore a beneficio delle società facenti parte del gruppo, dei loro azionisti e degli altri gruppi di interesse.

Pertanto, il progetto ha una vocazione totalmente "dinamica" e orientata al futuro e persegue un duplice obiettivo: (i) posizionare MFE in condizioni di operare ad armi pari in un contesto sempre più caratterizzato dalla presenza di concorrenti e clienti che operano a livello mondiale e, di conseguenza, rivolto a operatori che possano fornire accesso a diversi mercati e, allo stesso tempo, (ii) svolgere un ruolo fondamentale nel contesto di un più che probabile scenario futuro di consolidamento nel settore europeo dei mezzi di comunicazione audiovisivi. Tale obiettivo è del tutto coerente con lo scenario globale che ha dimostrato che, in un settore caratterizzato da un'evoluzione tecnologica costante e da una forte concorrenza internazionale con i gruppi multinazionali, le operazioni orientate allo sviluppo, intese a creare sinergie tra le medie imprese, e le alleanze strategiche, sono essenziali.

In questo senso, Mediaset e Mediaset España hanno sviluppato negli ultimi cinque anni un solido rapporto

con l'emittente televisivo tedesco "ProSiebenSat.1 Media SE" ("ProSiebenSat.1") all'interno della European Media Alliance (EMA). Come indicato al paragrafo 1.1 della Relazione sul progetto comune di fusione, il 29 maggio 2019 Mediaset ha annunciato l'acquisto di una partecipazione del 9,6% in ProSiebenSat.1, corrispondente al 9,9% dei diritti di voto, dedotte le azioni proprie. Inoltre, l'11 novembre 2019 Mediaset España ha annunciato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 5,5% in ProSiebenSat.1 (cfr. il fatto rilevante di Mediaset del 12 novembre 2019). La partecipazione totale del gruppo Mediaset in ProSiebenSat.1 ha raggiunto così il 15,1% del capitale sociale dell'emittente tedesca.

Mediaset España crede fermamente nel futuro dell'industria europea dei mezzi di comunicazione. L'investimento in ProSiebenSat.1 rappresenta un passo importante nella creazione di una potenza televisiva, di contenuti e tecnologia digitale europea indipendente, migliorando così la posizione competitiva dell'Europa sul mercato mondiale. Le economie di scala si stanno trasformando in un fattore strategico fondamentale. Mediaset España è convinta della necessità di una risposta globale europea alla crescente concorrenza e alle sfide tecnologiche che si prospettano. Le economie di scala consentiranno a tutti gli organismi di radiodiffusione europei di competere a condizioni di parità, sfruttando le rispettive posizioni di leadership nel campo dell'intrattenimento in chiaro e non, dei contenuti, della tecnologia e dei dati. In futuro, le strutture paneuropee contribuiranno a creare la scala necessaria per risultare più attraenti per la pubblicità, per investire in tecnologia di avanguardia e concentrarsi sulla produzione di contenuti competitivi, nonché su un'offerta digitale e on-demand più ampia. ProSiebenSat.1 ha un importante potenziale di crescita. Il gruppo Mediaset è convinto che il suo investimento in ProSiebenSat.1 permetterà di rafforzare ulteriormente i suoi legami con l'impresa nel suo cammino verso la creazione di un valore significativo sui mercati tedesco ed europeo.

Oltre a questi obiettivi strategici, sussistono vantaggi economici tangibili per tutti gli azionisti, connessi alla concretizzazione delle sinergie indicate nei documenti precedenti, stimati in circa 100-110 milioni di euro (al lordo delle imposte) nel corso dei prossimi quattro anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un valore effettivo netto pari a circa 800 milioni di euro.

In definitiva, la Fusione permetterà al gruppo Mediaset, attraverso la costituzione di MFE, di orientare tutte le risorse disponibili verso una strategia coordinata di crescita, di ottimizzare l'assunzione di ulteriori risorse al di fuori del gruppo, di aumentare il volume delle transazioni interne e, prevedibilmente, anche di raggiungere le sinergie la cui sussistenza è stata messa in evidenza nel corso degli ultimi anni; mediante l'emissione di azioni di fedeltà, si doterà di una stabilità patrimoniale rafforzata dell'azionariato di riferimento, in modo che l'impresa possa mantenere una direzione strategica coerente in un ambiente così mutevole, competitivo e incerto; e il nuovo quadro istituzionale favorisce una maggiore capitalizzazione necessaria per affrontare i nuovi investimenti, aumentare la dimensione dell'impresa e di entrare nei vari mercati nazionali per poter ottenere maggiori economie di scala e un raggio d'azione più ampio. Per quanto riguarda il trasferimento della sede di MFE nei Paesi Bassi, ciò risponde alla specifica necessità di trovare un terreno neutro e adeguato per la realizzazione delle future potenziali integrazioni con altre imprese nazionali di mezzi di comunicazione in Europa. Infatti, poiché l'internazionalizzazione del gruppo Mediaset rappresenta il perno di tutto il progetto, la scelta del luogo di residenza di MFE ha comportato la ricerca di un ambiente adeguato per la futura espansione internazionale, che a tal fine: (i) apporti flessibilità in materia di *governance*; (ii) fornisca un alto grado di sicurezza giuridica, anche in termini di relazioni contrattuali/commerciali, e sia universalmente riconosciuto come uno dei sistemi giuridici che offrono un'ampia protezione agli investitori; e (iii) goda del riconoscimento internazionale generale da parte degli investitori e operatori stranieri, con i quali MFE intende interagire nel contesto dell'integrazione, delle joint venture, delle alleanze strategiche, ecc.

I Paesi Bassi offrono un ambiente giuridico fra i migliori del mondo. Guardando sia all'indice di qualità dello stato di diritto (il *Rule of Law Index* elaborato dal *World Justice Project*) sia alla specifica voce del *Global Competitiveness Report* sull'efficienza del sistema giuridico-giudiziario nella risoluzione di conflitti societari, il suo punteggio è notevolmente superiore a quello di Italia, Francia o Spagna. Pertanto, è evidente che la Fusione è essenziale per il futuro del gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e gli altri gruppi di interesse, che, a parere del consiglio di amministrazione di Mediaset España, subirebbero un grave danno se non fosse portata a termine.

Il consiglio di amministrazione di Mediaset España, alla luce delle considerazioni che precedono, ha valutato attentamente i vari eventi che hanno avuto luogo dopo l'approvazione della Fusione da parte delle assemblee generali di Mediaset España e di Mediaset e, in particolare, le conclusioni contenute nell'ordinanza del Tribunale di Madrid, la proposta di conciliazione suggerita dal Tribunale di Milano e, più in generale, le obiezioni formulate da Vivendi e SimonFid. Il consiglio di amministrazione di Mediaset España, pur ribadendo la sua opinione secondo cui tutte e ciascuna delle disposizioni della Proposta di Statuto e gli altri documenti relativi al paragrafo I della presente Relazione sono assolutamente leciti e rispondono a un interesse specifico e legittimo delle società che si fondono, è giunto alla conclusione che l'immediato perfezionamento della Fusione deve prevalere su queste disposizioni

particolari, che non sono elementi essenziali dell'operazione e la cui assenza, pertanto non priva l'operazione nel suo insieme del suo significato strategico e della sua razionalità economica e giuridica.

Pertanto, con lo scopo di conseguire questo obiettivo principale, il consiglio di amministrazione della Società ha deciso di sostenere la strategia proposta dal consiglio di amministrazione di Mediaset e di proporre all'assemblea degli azionisti di approvare le modifiche suggerite dal giudice nel contesto del procedimento cautelare pendente dinanzi al Tribunale di Milano e alcune altre prese in considerazione dal consiglio di amministrazione di Mediaset in Italia alla luce dell'ordinanza pronunciata dal giudice spagnolo nell'incidente cautelare. Inoltre, e al fine di assicurare che le disposizioni che qui si eliminano non saranno reinserte in futuro se non con il sostegno di una maggioranza molto qualificata – per rassicurare in tal modo gli azionisti e le autorità sulla futura stabilità di queste decisioni-, il consiglio di amministrazione della Società (al pari di quello di Mediaset) intende proporre all'assemblea generale l'adozione di ulteriori modifiche. Come è naturale, il consiglio di amministrazione di Mediaset España prende questa decisione ritenendo e confidando che, con l'approvazione della Proposta di delibera e la rimozione dei motivi di impugnazione più rilevanti, il Juzgado de lo Mercantil n. 2 di Madrid annulli o revochi i provvedimenti cautelari disposti e con ciò permetta che l'esecuzione della Fusione possa procedere. Il Consiglio ritiene che questa sia la volontà della grande maggioranza degli azionisti.

L'adozione da parte dell'assemblea generale straordinaria della Società della Proposta di delibera nei termini deliberati dal consiglio di amministrazione non pregiudicherebbe la sostanza della Delibera di fusione, che resterà invariata in tutti i suoi termini essenziali. La Proposta di delibera si limita a eliminare o modificare alcune disposizioni dei documenti allegati alla Delibera di fusione di natura accessoria e meramente facoltativa, al fine di sanare i potenziali o ipotetici vizi dedotti nell'impugnazione promossa da Vivendi, il tutto conformemente alla dottrina della regolarizzazione delle delibere sociali mediante la sostituzione, anche parziale, di delibere o parti di delibere presumibilmente affette da un vizio di invalidità (cfr. art. 204.2 della Ley de Sociedades de Capital [Legge sulle società di capitali]). Qui di seguito si espongono i dettagli di ciascuna delle modifiche proposte, insieme con i motivi concreti che le giustificano.

IV. OGGETTO DETTAGLIATO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

La proposta di accordo si sottopone all'attenzione degli azionisti ha specificamente ad oggetto le seguenti modifiche:

- (i) Eliminare dalla Proposta di statuto, nell'ambito dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", tutti i riferimenti all'"Requisito di Detenzione" e all'"Requisito Contrattuale", la cui disciplina è integrata dal regime sanzionatorio espressamente previsto nella Proposta di statuto in caso di violazione. A tal fine si propone:
- la modifica o eliminazione degli articoli 13.7, 42 e 43.7 (con riferimento all'articolo 43, si veda il successivo punto (iii)) della Proposta di statuto;
 - la modifica degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1(d) e (e) dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" e dell'articolo 1.1 dell'Allegato 1 ai Termini e condizioni delle azioni a voto speciale; e
 - La modifica del paragrafo 6 di ciascuno dei due "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A";

nei termini che si indicano di seguito:

<u>Proposta di statuto</u>	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della proposta di delibera</u>
<u>Articolo 13)</u> <u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>	<u>Articolo 13)</u> <u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.	13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, o (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia e abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>
<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente – in nessun momento – una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o (b) che contravvenga a una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alle Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli “Obblighi di Azionariato Qualificato”).</p>	<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente – in nessun momento – una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o (b) che contravvenga a una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alle Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli “Requisito di Detenzione”).</p>

The image shows two circular official seals, one above the other, with illegible text around the perimeter. Below the seals are two handwritten signatures in black ink.

<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri, il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (l' "Requisito Contrattuale").</p>	<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (l' "Requisito Contrattuale").</p>
<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>
<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine "controllo" si riferisce alla titolarità, diretta o indiretta, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine "controllo" si riferisce alla titolarità, diretta o indiretta, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della proposta di delibera</u>
<u>Articolo 4)</u>	<u>Articolo 4)</u>
<u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>	<u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, ai fini dell’istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1), l’Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l’Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell’accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L’Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell’Intermediario, come previsto all’articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l’Agente, ai fini dell’istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l’assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l’Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>

The image shows two circular official stamps of the company, partially overlapping. The stamps contain the text "SOCIETA' PER AZIONI" and "C.A. 0123456789". There are several handwritten signatures in black ink over the stamps and in the surrounding area.

[omissis]	[omissis]
-----------	-----------

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5)</u></p> <p style="text-align: center;"><u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>5.3 Alla data di Qualificazione per le SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>5.3 Alla data di Qualificazione per le SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>

[omissis]	[omissis]
-----------	-----------

<p align="center">Articolo 6) <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>	<p align="center">Articolo 6) <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>6.3 Alla Data di qualifica per le SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p> <p>[omissis]</p>	<p>6.3 Alla Data di qualifica per le SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p> <p>[omissis]</p>

Articolo 7)	Articolo 7)
<u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u>	<u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>7.3 Alla Data di qualifica per le SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica per le SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione iniziale</u>	<u>Articolo 8)</u> <u>Assegnazione iniziale</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le</p>

<p>Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

<p>Articolo 11) Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</p>	<p>Articolo 11) Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</p>
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om niet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro dell'Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om niet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro dell'Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</p>

intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.	intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.
(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Beneficiario di fedeltà nella forma prevista all'articolo 12;	(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Beneficiario di fedeltà nella forma prevista all'articolo 12;
(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento al detto Azionista;	(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento al detto Azionista;
(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e	(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e
(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.	(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.
[omissis]	[omissis]

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della Proposta di delibera</u>
1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:
[omissis]	[omissis]
Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.
[omissis]	[omissis]
Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.
[omissis]	[omissis]

"Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset"	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della Proposta di delibera</u>
6. Procedimento di Iscrizione nel <u>Registro dell'Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>	6. Procedimento di Iscrizione nel <u>Registro dell'Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei " <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ")- il titolare delle stesse riceverà un'Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei " <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ")- il titolare delle stesse riceverà un'Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Handwritten signatures and circular stamps of the company, likely representing the approval of the proposed resolution.

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A - Mediaset España”	
<u>Testo della delibera di Fusione</u>	<u>Testo della Proposta di delibera</u>
6. Procedimento di Iscrizione nel <u>Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>	6. Procedimento di Iscrizione nel <u>Registro dell’Intestazione Fiduciaria di Azioni Ordinarie</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei <i>“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”</i>)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei <i>“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”</i>)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

- (ii) Modificare la definizione di “agire di concerto” di cui all’articolo 1.1 della Proposta di statuto (prima definizione), di modo che il significato di questo termine rimanga circoscritto a quello che le attribuisce il precetto legale cui si riferisce la stessa definizione. A tal fine, si propone di modificare l’articolo 1.1 della Proposta di statuto nei seguenti termini:

Proposta di statuto	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
<u>Articolo 1) Definizioni e interpretazione</u>	<u>Articolo 1) Definizioni e interpretazione</u>
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
“Agire di concerto” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, della tenuta di riunioni di coordinamento del voto e di annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	“Agire di concerto” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, della tenuta di riunioni di coordinamento del voto e di annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.
[omissis]	[omissis]

- (iii) Eliminare dalla Proposta di statuto la Soglia OPA Convenzionale (fissato al 25% dei diritti di voto) per renderlo conforme con quanto previsto nella legislazione olandese (vale a dire, un’unica soglia del 30%). A tal fine, si propone di modificare l’articolo 43 (che, con la modifica descritta nel precedente paragrafo (i), passerebbe a essere l’articolo 42) della Proposta di statuto nei seguenti termini:

Proposta di statuto	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
<u>Articolo 43) Offerta obbligatoria</u>	Articolo 43) Articolo 42: <u>Offerta Obbligatoria</u>
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un’offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.

<p>43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.</p>	<p>43.2 42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43 42.</p>
<p>43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale.</p>	<p>43.3 42.3 Nel presente articolo 43 42, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea</p>
<p>Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.</p>	<p>Generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.</p>
<p>43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].</p>	<p>43.4 42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].</p>
<p>43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>	<p>43.5 42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 42, sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>
<p>43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>	<p>43.6 42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>

<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante").</p>	<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante").</p>
<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>	<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>

(iv) Eliminare le maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca di amministratori, e talune modifiche dello statuto di MFE. A tal fine si propone:

- la modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto; e
- l'introduzione di una maggioranza qualificata per l'adozione di delibere che abbiano ad oggetto la reintroduzione nello statuto di MFE di restrizioni analoghe a quelle che si propone di eliminare ai sensi dei precedenti paragrafi da (i) a (iii);


nei termini che si indicano di seguito:

The image shows several circular official stamps of the company, likely the MFE mentioned in the text. The stamps contain the company name and other identifying information. Overlaid on these stamps are several handwritten signatures in black ink, indicating the approval or execution of the document.

Proposta di statuto	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>	<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla dalla maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una una la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u>	<u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u>
40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Tale	40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Tale
<p>proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p>	<p>proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p> <p>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto,</p> <p>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
[omissis]	[omissis]

- (v) Eliminare la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale" e, quindi sopprimere integralmente l'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale":



Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale	
Testo della delibera di Fusione	Testo della Proposta di delibera
<u>Articolo 13)</u> Inadempimento, Risarcimento	<u>Articolo 13)</u> Inadempimento, Risarcimento
13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.	{13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.}
13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).	{13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).}
13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	{13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.}

Inoltre, si dà atto che i consigli di amministrazione di Mediaset e Mediaset España hanno preso nota delle osservazioni formulate da Vivendi e SimonFid sia per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione sia per quanto riguarda la procedura in virtù della quale il predetto consiglio di amministrazione sottoporrà all'assemblea generale degli azionisti di MFE le proposte per il rinnovo dei consiglieri dopo la scadenza del loro mandato o la loro sostituzione con altri consiglieri. In particolare:


- (i) Per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione, i consigli di amministrazione di Mediaset e di Mediaset España hanno esaminato congiuntamente la possibilità di modificare la composizione comunicata il 7 giugno 2019 (che coincide con quella descritta al paragrafo 2.2, lettera (c), della Delibera di fusione) al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, come indicato nel Codice di *governance* societaria dei Paesi Bassi. Come conseguenza di ciò, si propone all'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset España, all'interno della Proposta di delibera, di modificare le informazioni contenute nella Delibera di fusione sull'identità delle persone che si prevede comporranno il consiglio di amministrazione della società incorporante immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione (MFE) nel senso che, al posto dei signori Francesca Mariotti e Borja Prado Eulate si inseriscono i signori Alessandra Piccinino e Javier Díez de Polanco. In tale modo, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE sarà inizialmente formato dai signori Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, come consiglieri esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, come consiglieri non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, come consiglieri non esecutivi indipendenti.
- (ii) Per quanto riguarda le proposte di nomina da sottoporre all'assemblea degli azionisti di MFE per il rinnovo dei membri del consiglio di amministrazione, al termine del primo mandato e dei seguenti, ci si attende che, immediatamente dopo la data di efficacia della Fusione, il consiglio di amministrazione di MFE adotti un regolamento ad hoc che, al fine di renderlo conforme alle migliori prassi dei Paesi Bassi e di ottenere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, disciplini (a) la composizione del consiglio, e (b) la procedura per la proposta di nomina di nuovi membri del consiglio, in caso di rinnovo alla scadenza del loro mandato o alla loro sostituzione con altri consiglieri, di modo che sia mantenuta nel tempo una maggioranza del consiglio di amministrazione composta da consiglieri non esecutivi e, tra essi, una maggioranza di indipendenti (conformemente alla definizione di cui al Codice di buona *governance* dei Paesi Bassi); anche in caso di singole nomine di consiglieri.

Si ribadisce che quanto precede ha il solo scopo di facilitare la corretta esecuzione del progetto con il più ampio consenso possibile degli azionisti.

Infine, si propone di delegare al consiglio di amministrazione di Mediaset España Comunicación, S.A., i più ampi poteri per l'esecuzione della delibera eventualmente adottata dall'assemblea generale, integrandosi in tal modo quelli già conferiti in virtù della delibera di delega di poteri adottata ai sensi del punto quarto dell'ordine del giorno dell'assemblea generale straordinaria tenutasi lo scorso 4 settembre 2019.

V. EFFETTI SUI DIRITTI DEGLI AZIONISTI E DEI TERZI

Sebbene la Proposta di delibera cui fa riferimento la presente Relazione modifica alcuni aspetti della documentazione allegata alla Delibera di fusione, essa non incide in alcun modo sui diritti degli azionisti e dei terzi acquisiti o tutelati in virtù di quella delibera. Le modifiche proposte non riguardano gli aspetti economici della Fusione e non impongono alcuna limitazione agli azionisti. In particolare, come avviene in Italia, non è interessato il diritto di recesso, nel senso che si debba offrire di nuovo tale possibilità agli azionisti dissenzienti, per due motivi fondamentali. Una è che le modifiche, proposte dietro suggerimento dell'autorità giudiziaria al fine di tutelare i diritti della minoranza, sono oggettivamente non idonee a pregiudicare la loro condizione di azionisti della società come risultante dopo la Fusione. L'altra ragione, senza dubbio la più decisiva, è perché la ragion d'essere del diritto di recesso non si fonda sul fatto che la normativa interna della società abbia una configurazione o un'altra, ma sulla natura transfrontaliera dell'operazione, che obbliga i



soci ad assoggettarsi a una legislazione societaria diversa da quella che attualmente governa la società, decisione che è già stata adottata lo scorso 4 settembre e nei confronti della quale essi hanno avuto la possibilità di esercitare il diritto di recesso. Sembra indiscutibile che, successivamente, gli azionisti nel loro complesso potranno cambiare la normativa interna della società secondo le circostanze e perfino le preferenze che ritengano più opportune. In concreto, le modifiche dello statuto possono essere adottate dalla maggioranza in qualsiasi momento in futuro senza che sia necessario riaprire la procedura del diritto di recesso per gli azionisti dissenzienti.

In tale senso, occorre sottolineare che la Proposta di delibera (i) riguarda solo alcune modifiche specifiche degli aspetti organizzativi della struttura societaria di MFE, in quanto società risultante dalla Fusione e, di conseguenza, (ii) non riguarda la natura transfrontaliera della Fusione né i termini e le condizioni della stessa (diversi da quelli sopra indicati) e (iii) non riguarda alcuna delle condizioni previste per l'esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'articolo 346 della Legge sulle società di capitali. Di conseguenza, gli azionisti di Mediaset España che votassero contro la Proposta di delibera cui si fa riferimento nella presente Relazione, così come gli azionisti di Mediaset che non partecipassero all'adozione della delibera che sarà sottoposta in Italia all'assemblea generale straordinaria il 10 gennaio 2020, non hanno diritto di recesso.

In ogni caso, e considerando che la previsione iniziale della data di liquidazione dei diritti di recesso è stata superata da fatti sopravvenuti e deve essere rinviata almeno di vari mesi, il consiglio di amministrazione di Mediaset España aprirà una finestra per consentire agli azionisti che all'epoca hanno esercitato il diritto di recesso dopo l'Annuncio di Fusione pubblicato il 10 settembre 2019 – tutti appartenenti alla minoranza - di revocare tale azione e, qualora questa fosse la loro volontà, rientrare nella società entro il termine che sarà concesso a tal fine.

Per quanto riguarda i diritti dei creditori, nemmeno le modifiche previste nella Proposta di delibera risultano rilevanti ai fini del diritto di opposizione di creditori, di cui non sembra necessario riaprire la gestione (in Spagna come in Italia) per ragioni simili a quelle sopra indicate. Da un lato, perché le modifiche non risultano oggettivamente idonee a modificare i rapporti patrimoniali e il livello di solvibilità della società risultante dalla Fusione. Dall'altro lato, e soprattutto, perché nessuna delle predette modifiche, che saranno adottate successivamente, anche dal giorno successivo all'iscrizione della Fusione nei Paesi Bassi, avrebbe fatto scattare alcun diritto di opposizione in favore dei creditori.

Infine, la Proposta di delibera non modifica in nessun modo le considerazioni esposte nella Relazione sul progetto comune di fusione con riferimento ai dipendenti di Mediaset e di Mediaset España.

VI. INFORMAZIONE AGGIORNATA SULLE CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA FUSIONE

Per quanto riguarda le condizioni sospensive della Fusione, come indicato al paragrafo 17.1 del Progetto comune di fusione transfrontaliera, nonché al paragrafo 3.1.2 della Relazione sul progetto comune di Fusione, e in particolare per quanto riguarda l'importo massimo globale in denaro che Mediaset e Mediaset España devono versare ai loro rispettivi azionisti che esercitino i loro diritti di recesso e/o ai loro rispettivi creditori che esercitino il loro diritto di opposizione alla Fusione, si comunica quanto segue:

- (a) Per quanto riguarda Mediaset:
- (i) Dopo l'iscrizione alla Camera di commercio di Milano del verbale dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019, effettuata il 6 settembre 2019, è iniziato a decorrere (i) il termine per l'esercizio del diritto di recesso, concesso agli azionisti di Mediaset che non hanno partecipato all'approvazione della Fusione, e (ii) il termine per l'esercizio del diritto di opposizione alla Fusione, concesso ai creditori di Mediaset che vantano crediti aventi data anteriore alla data di deposito del Progetto comune di fusione transfrontaliera.
 - (ii) Sono stati esercitati diritti di recesso per 492 691 azioni di Mediaset. Né Vivendi né SimonFid hanno esercitato i loro diritti di recesso. Dal canto loro, nessun creditore di Mediaset ha presentato opposizione, avendo il competente Tribunale di Milano rilasciato la dovuta certificazione a tal fine.
 - (iii) Allo scadere del termine legale per l'offerta di diritti, gli azionisti di Mediaset che non hanno esercitato il diritto di recesso hanno optato per l'acquisto di 239.092 azioni di Mediaset rispetto alle quali erano stati esercitati diritti di recesso.

- (iv) In conformità con la normativa italiana, le 253.599 azioni di Mediaset in circolazione rimaste invendute nel contesto dell'offerta di diritti di cui al punto precedente saranno acquistate da MFE al momento dell'efficacia della Fusione al prezzo di recesso, pari a 2,770 EUR per azione, e quindi.
- (b) Per quanto riguarda Mediaset España:
- (i) A seguito della pubblicazione, nel Boletín Oficial del Registro Mercantil [Gazzetta ufficiale del Registro di Commercio], di un avviso relativo all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España, il 10 settembre 2019, è iniziato a decorrere (i) il termine per l'esercizio del diritto di recesso, concesso agli azionisti di Mediaset España che hanno votato contro la Fusione, e (ii) il termine per l'esercizio del diritto di opposizione alla Fusione, concesso ai creditori di Mediaset España che vantano crediti aventi data anteriore alla data di pubblicazione nel sito web aziendale di Mediaset España del Progetto comune di fusione transfrontaliera e che a tale data non fossero prescritti né garantiti.
 - (ii) Sono stati esercitati diritti di recesso per 39.025.777 azioni di Mediaset España. Vivendi non ha esercitato il proprio diritto di recesso per le azioni in suo possesso di Mediaset España. Nessun creditore si è opposto alla Fusione.
 - (iii) In conformità con la legislazione spagnola, le azioni di Mediaset España per le quali è stato esercitato il diritto di recesso saranno acquistate da Mediaset España prima della data di entrata in vigore della Fusione, a un prezzo di recesso pari a 6,5444 EUR per azione.
 - (iv) Il numero di azioni di Mediaset España di cui al precedente punto (iii) e l'importo totale in denaro che Mediaset España dovrà versare per l'acquisto delle stesse potrebbe ridursi se, durante il termine eventualmente concesso agli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso per revocare tale esercizio (v. *supra* paragrafo V), taluno di tali azionisti decida di revocare tale esercizio.
- (c) In ogni caso, il perfezionamento della Fusione è subordinato all'avveramento (o alla rinuncia, se del caso) delle altre condizioni sospensive della Fusione, secondo quanto previsto nel Progetto comune di fusione transfrontaliera. Inoltre, come si è esposto, una volta che l'assemblea generale di Mediaset España avrà approvato la Proposta di delibera oggetto della presente Relazione, l'efficacia di detta delibera rimarrà subordinata alla condizione che le assemblee generali delle altre società partecipanti alla Fusione approvino le stesse modifiche, negli stessi identici termini, dei documenti cui si riferisce la delibera.

VII. ASTENSIONE DEI CONSIGLIERI COLLEGATI ALLA CONTROLLANTE

Si dà atto che, nel rispetto delle migliori prassi di *governance* societaria conformemente agli articoli 228 e 229 della LSC, la presente relazione è stata approvata dal consiglio di amministrazione - su proposta della sua Commissione di fusione (composta da tre consiglieri indipendenti e dal Presidente non esecutivo del Consiglio di amministrazione) - con l'astensione dei consiglieri azionisti designati da Mediaset e dei consiglieri esecutivi.

VIII. TESTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

“PRIMO.- Modifica di alcuni punti della proposta di statuto della società incorporante (Mediaset Investment, N.V.), dei “Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset” e dei “Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España”, tutti approvati dall’assemblea generale straordinaria degli azionisti della Società transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A., e Mediaset Investment, N.V.; nonché dell’informazione relativa alla composizione del consiglio della società incorporante contenuta in tale delibera


In relazione alla fusione transfrontaliera tra Mediaset España Comunicación, S.A., Mediaset, S.p.A. (le società incorporate) e Mediaset Investment, N.V. (la società incorporante, che assumerà la nuova denominazione di “MFE - MediaforEurope N.V.”) deliberata dall’assemblea generale straordinaria di Mediaset España Comunicación, S.A., lo scorso 4 settembre 2019 sotto il secondo punto del suo ordine del giorno (la “Fusione” e la “Delibera di fusione”, rispettivamente), si

conviene di modificare nei termini indicati qui di seguito (a) la proposta di statuto che regolamerà la società incorporante dopo l'efficacia della fusione (la "Proposta di statuto"), (b) i "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", che fanno parte anch'essi della Delibera di fusione; (c) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset", (d) i "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", tutti approvati dalla suddetta assemblea generale straordinaria del 4 settembre come parte integrante della documentazione allegata alla Delibera di fusione e, in particolare, come allegati del progetto comune di fusione e (e) l'informazione relativa alla composizione del consiglio di amministrazione della società incorporante contenuta in tale delibera. In particolare, si delibera:

- (i) L'eliminazione nella Proposta di statuto dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", di tutti i riferimenti al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", e delle sanzioni previste in caso di inadempimento delle dette obbligazioni, con la conseguente modifica degli articoli 13.7, 42 e 43.7 della Proposta di statuto (su quest'ultimo, v. infra punto (iii)) e degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4 e 11.1, lettere d) e ed e) dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" (così come dell'articolo 1.1 dell'Allegato 1 degli stessi), e del paragrafo 6 dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", il tutto secondo i termini di seguito illustrati:

	Proposta di statuto	
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale	Articolo 13. Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6 salvo e</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, <u>o</u> (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto <u>come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS</u>, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6 salvo e</p>	<p>13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro Speciale, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, o (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6 salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi</p>
<p>Proposta di statuto</p>		
<p>nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.</p>	<p>nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista interessato.</p>	<p>i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>




Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	Articolo 42. Obblighi degli Azionisti	[Articolo eliminato]
<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che:</p> <p>(a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli</p>	<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente in nessun momento una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che:</p> <p>(a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli</p>	
Proposta di statuto		
<p>azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i “Requisiti di Detenzione”).</p>	<p>azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai danti causa della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (i “Requisiti di Detenzione”).</p>	

<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (il "Requisito Contrattuale").</p>	<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi danti causa e originariamente relativo ad azioni emesse da tali danti causa) (il "Requisito Contrattuale").</p>	
<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detezione</p>	<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione</p>	
<p>Proposta di statuto</p>		
<p>e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	<p>e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	

The image shows two circular official stamps of the company, one above the other. Overlaid on these stamps are several handwritten signatures in black ink, which appear to be the signatures of the board members or authorized representatives.

<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, “Controllata” si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale persona specifica. Il termine “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull’orientamento dell’amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni “che controlla” (e le espressioni analoghe e derivate) e “controllato” (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, “Controllata” si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale persona specifica. Il termine “controllo” si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull’orientamento dell’amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni “che controlla” (e le espressioni analoghe e derivate) e “controllato” (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	
---	--	--

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale	Articolo 4. Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i)</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i)</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l'Agente, al fine di dare seguito alla Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta.</p>



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text, possibly a company name or official seal. The signature is written in a cursive style.

“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
non adempie il Requisito di Detenzione e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	non adempie il Requisito di Detenzione e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A	Articolo 5. Assegnazione di Azioni a voto speciale A
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto	5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di	5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e per conto sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A.

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]


Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B	Articolo 6. Assegnazione di Azioni a voto speciale B
[omissis]	[omissis]	[omissis]
6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del	6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del	6.3 Alla Data di qualifica come SVS B, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B.
"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Requisito di Detenzione	Requisito di Detenzione	
[omissis]	[omissis]	[omissis]



A circular stamp is visible on the right side of the page, partially overlapping the table. It contains some illegible text, possibly a date or a reference number. Below the stamp, there is a large, stylized handwritten signature in black ink.

Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C	Articolo 7. Assegnazione di Azioni a voto speciale C
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e per conto della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C.</p>
“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>

Articolo 8 Assegnazione iniziale	Articolo 8 Assegnazione iniziale	Articolo 8 Assegnazione iniziale
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>
<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie e/o di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e per conto sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale.</p>
<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>	<i>[omissis]</i>



"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Articolo 11 Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11 Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale	Articolo 11 Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nict</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nict</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale.</p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>om nict</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)	Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale (Allegato 1)
1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole e	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole e	1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole e

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:	espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:	espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richiede altrimenti:
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

"Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia l'Obbligo di partecipazione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia l'Obbligo di partecipazione	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un'Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”		
qualificata e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	qualificata e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	qualificata di cui sia titolare.
[omissis]	[omissis]	[omissis]


“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”		
Testo approvato dall’Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	Articolo 6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione ordinaria	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e —a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ogni Azione ordinaria	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.

"Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España"		
qualificata di cui sia titolare.	qualificata di cui sia titolare.	
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (ii) Modificare la definizione di "agire di concerto" prevista all'articolo 1.1 della Proposta di statuto (prima definizione) nei termini che si illustrano di seguito:


Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione	Articolo 1. Definizioni e interpretazione
1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:	1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:
"Agire di concerto" ha il significato di cui all'articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	"Agire di concerto" ha il significato di cui all'articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.	"Agire di concerto" ha il significato di cui all'articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (iii) Eliminare la soglia convenzionale (fissata al 25% dei diritti di voto) che attiva l'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto di cui all'articolo 43 (che, con la modifica descritta nel precedente paragrafo (i), diventerebbe l'articolo 42) della Proposta di statuto, nei termini di seguito illustrati:



Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 43. Offerta obbligatoria	Articolo 43. Articolo 42. Offerta Obbligatoria	Articolo 42. Offerta obbligatoria
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1 42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.	43.2 42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43 42 .	42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 42.
43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	43.3 42.3 Nel presente articolo 43 42 , "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia presi in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	42.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale.

Proposta di statuto		
43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	43.4 <u>42.4</u> Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43-42 , le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].
43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	43.5 <u>42.5</u> L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43-42 , sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.	42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 42 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.
43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	43.6 <u>42.6</u> Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.	42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.
43.7 Chiunque, da solo o Agendo di concerto con altri, sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale	43.7 Chiunque, da solo o Agendo di concerto con altri, sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale	




The image shows a circular official stamp with a star in the center, partially overlapping a large, bold handwritten signature. The signature is written in black ink and appears to be a stylized name or set of initials.

Proposta di statuto	
dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante ”).	dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante”).
43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a effettuare l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie avrà luogo sul mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.	43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a effettuare l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie avrà luogo sul mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.

- (iv) Eliminare le maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca degli amministratori e alla modifica dello statuto, modificandosi, di conseguenza, gli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto, e introdurre una maggioranza qualificata per l'adozione di delibere che abbiano ad oggetto la reintroduzione di limitazioni analoghe a quelle che si propone di eliminare ai precedenti paragrafi da (i) a (iii), il tutto nei termini di seguito illustrati:

Proposta di statuto		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri	Articolo 15. Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri
[omissis]	[omissis]	[omissis]
15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se la proposta non viene privata della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata <u>dalla</u> maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se la proposta non viene privata della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà a un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se la proposta non viene privata della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
[omissis]	[omissis]	[omissis]
15.6 Ciascun Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ciascun Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una <u>la</u> maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ciascun Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede la maggioranza dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
[omissis]	[omissis]	[omissis]




A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains some illegible text and a central emblem. Below the signature, there are some additional handwritten marks, possibly initials or a date.

Proposta di statuto		
Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto	Articolo 40. Modifica dello statuto
<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società</p>	<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una <u>la</u> maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p> <p><u>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</u></p> <p><u>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</u></p> <p><u>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</u></p> <p><u>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di</u></p>	<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza dei voti validamente espressi.</p> <p>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale</p>

Proposta di statuto		
	<p><u>qualsiasi</u> <u>Requisito</u> <u>Contrattuale intercorrente fra</u> <u>la Società e l'Azionista</u> <u>titolare di tale diritto di</u> <u>partecipazione o di voto,</u> <u>potranno essere adottate solo</u> <u>con la maggioranza dei tre</u> <u>quarti dei voti validamente</u> <u>espressi, a prescindere dal</u> <u>numero totale di azioni</u> <u>emesse che partecipino o</u> <u>siano rappresentate a detta</u> <u>Assemblea generale.</u></p>	<p>partecipazione o di voto, potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
[omissis]	[omissis]	[omissis]

- (v) Eliminare la clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", modificandosi detto articolo nei termini di seguito indicati:

"Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale"		
Testo approvato dall'Assemblea del 4 settembre	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione con le modifiche evidenziate rispetto alla proposta approvata il 4 settembre)	Testo approvato dalla presente Assemblea (versione pulita)
Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	Articolo 13. Inadempimento, Risarcimento	[Eliminato]
<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di</p>	<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di</p>	



“Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale”		
chiedere l’adempimento specifico dell’obbligazione inadempita.	chiedere l’adempimento specifico dell’obbligazione inadempita.	
13.2 L’articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell’articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell’Importo del risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).	13.2 L’articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell’articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell’Importo del risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).	
13.3 Ove possibile, le disposizioni dell’articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	13.3 Ove possibile, le disposizioni dell’articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.	

- (vi) Modificare le informazioni contenute nella Delibera di Fusione sull’identità delle persone che si prevede comporranno il consiglio di MFE nel senso che i signori Francesca Mariotti e Borja Prado Eulate si prevede che saranno sostituiti dai signori Alessandra Piccinino e Javier Díez de Polanco. In questo modo, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE sarà inizialmente formato dai signori Pier Silvio Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, come consiglieri esecutivi; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, come consiglieri non esecutivi; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, come consiglieri non esecutivi indipendenti.

Infine, si fa constare che la presente delibera è stata adottata al fine di regolarizzare o sanare potenziali motivi di impugnazione della Delibera di fusione approvata lo scorso 4 settembre 2019, che così si sostituisce, conformemente a quanto previsto all’articolo 204.2 della Ley de Sociedades de Capital [Legge sulle società di capitale], in relazione agli aspetti modificati nella documentazione allegata a detta Delibera di fusione cui si è fatto precedentemente riferimento. Di conseguenza, per tutto quanto non interessato dalla presente modifica, la Delibera di fusione rimane invariata.

SECONDO. – Delega di poteri

Al consiglio di amministrazione di Mediaset España Comunicación, S.A., sono delegati i più ampi poteri per l’esecuzione della presente delibera, integrandosi in tal modo quelli già conferiti in virtù della delibera di delega di poteri adottata ai sensi del punto quarto dell’ordine del giorno dell’assemblea generale straordinaria tenutasi lo scorso 4 settembre 2019.”.

* * *

Madrid, 28 novembre 2019

INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. La presente relazione non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

Il presente documento non costituisce un'offerta al pubblico in Spagna, a norma dell'articolo 35.1 del testo consolidato della Ley del Mercado de Valores [Legge sul mercato mobiliare] approvata dal regio decreto legislativo 4/2015, del 23 ottobre 2015, né in Italia, ai sensi dell'articolo 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente comunicato stampa in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente comunicato stampa viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *

Disclaimer per gli investitori americani.

La presente Operazione concerne strumenti finanziari di una società estera. L'Operazione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'Operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.

* * *

Dichiarazioni previsionali

Il presente documento contiene alcune dichiarazioni previsionali relative a Mediaset, Mediaset España e alla proposta operazione di aggregazione. Tutte le dichiarazioni incluse nel presente comunicato stampa relative ad attività, eventi o sviluppi attesi, creduti o previsti che si verifichino o che si possano verificare in futuro sono dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali si basano sulle attuali aspettative e proiezioni su eventi futuri e comportano rischi noti e sconosciuti, incertezze e altri fattori, tra cui, a titolo esemplificativo, i seguenti: volatilità e deterioramento dei mercati dei capitali e finanziari, cambiamenti nelle condizioni economiche generali, crescita economica e altri cambiamenti nelle condizioni di business, cambiamenti nella regolamentazione governativa, incertezze sulla realizzabilità della prospettata operazione di aggregazione, incertezze sui tempi della prospettata operazione di aggregazione, incertezze circa il numero di azionisti che parteciperanno alla prospettata operazione di aggregazione, il rischio che l'annuncio della prospettata operazione di aggregazione possa rendere

più difficile per Mediaset o Mediaset España stabilire o mantenere relazioni con i suoi dipendenti, fornitori e altri partner commerciali, il rischio che le attività di Mediaset o Mediaset España subiscano un impatto negativo durante il periodo precedente al perfezionamento della prospettata operazione di aggregazione; il rischio che le attività di Mediaset o di Mediaset España non siano integrate con successo e altri fattori economici, commerciali e concorrenziali che incidono sulle attività di Mediaset e di Mediaset España in generale, compresi quelli indicati nelle relazioni finanziarie annuali per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2018 di Mediaset e di Mediaset España.

Mediaset e Mediaset España e le loro affiliate, nonché i loro amministratori, consulenti, dipendenti e rappresentanti, declinano espressamente qualsiasi responsabilità per tali dichiarazioni previsionali.


Tali dichiarazioni previsionali si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa e né Mediaset né Mediaset España si impegnano ad aggiornare o rivedere alcuna dichiarazione previsionale, sia a seguito di nuove informazioni, eventi e sviluppi futuri o altro, tranne nei casi previsti dalla legge.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.



ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

Relazione illustrativa sul punto all'ordine del giorno dell'assemblea straordinaria degli azionisti



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

INFORMAZIONI RILEVANTI PER GLI INVESTITORI E GLI AZIONISTI

Il presente documento ha scopo puramente informativo e non è inteso e non costituisce un'offerta o un invito a scambiare, vendere o una sollecitazione di un'offerta di sottoscrizione o acquisto, o un invito a scambiare, acquistare o sottoscrivere alcun strumento finanziario o qualsiasi parte del business o degli asset qui descritti, qualsiasi altra partecipazione o una sollecitazione di qualsiasi voto o approvazione in qualsiasi giurisdizione, in relazione a questa operazione o altrimenti, né avrà luogo alcuna vendita, emissione o trasferimento di strumenti finanziari in qualsiasi giurisdizione in violazione della legge applicabile. Nessuna offerta di strumenti finanziari sarà effettuata. La presente relazione non è un prospetto, un'informativa sul prodotto finanziario o altro documento di offerta ai fini del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017.

Il presente documento non rappresenta un'offerta al pubblico in Italia, ai sensi dell'articolo 1, lettera (t) del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, e successive modifiche e integrazioni, né in Spagna, a norma dell'articolo 35.1 del testo consolidato della Ley del Mercado de Valores [Legge sul mercato mobiliare] approvata dal regio decreto legislativo 4/2015, del 23 ottobre 2015. L'emissione, la pubblicazione o la distribuzione del presente comunicato stampa in alcune giurisdizioni possono essere limitati dalla legge, e pertanto i soggetti nelle giurisdizioni in cui il presente comunicato stampa viene rilasciato, pubblicato o distribuito devono informarsi e osservare tali restrizioni.

Il presente documento non costituisce un'offerta di vendita di strumenti finanziari negli Stati Uniti ai sensi del Securities Act o in qualsiasi altra giurisdizione in cui è illegale farlo, o una sollecitazione di voti per l'assemblea degli azionisti citata nel presente documento. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non sono stati e non saranno registrati ai sensi del Securities Act o delle leggi concernenti gli strumenti finanziari di qualsiasi stato degli Stati Uniti, e qualsiasi dichiarazione contraria costituisce una violazione della legge. Gli strumenti finanziari di cui al presente documento non possono essere offerti o venduti negli Stati Uniti o a, o per conto o a beneficio di, U.S. Persons, come definite nella Regulation S ai sensi del Securities Act, salvo in virtù di un'esenzione o in un'operazione non soggetta agli obblighi di registrazione del Securities Act e alle leggi statali o locali applicabili in materia di strumenti finanziari.

* * *

Esclusione di responsabilità nei confronti degli investitori degli Stati Uniti

La presente Operazione concerne strumenti finanziari di una società estera. L'Operazione è soggetta agli obblighi di comunicazione di un Paese straniero che sono diversi da quelli degli Stati Uniti. I bilanci eventualmente inclusi nei documenti sono stati redatti in conformità a principi contabili esteri che potrebbero non risultare comparabili a quelli utilizzati nei bilanci delle società statunitensi.

Potrebbe essere difficile per voi esercitare i vostri diritti e qualsiasi pretesa giudiziale sulla base delle leggi federali statunitensi sugli strumenti finanziari, poiché l'emittente ha sede in un Paese straniero e alcuni o tutti i suoi dirigenti e amministratori possono essere residenti in un Paese straniero. Potreste non riuscire a citare in giudizio una società straniera o i suoi dirigenti o amministratori presso un tribunale straniero per violazione delle leggi statunitensi sugli strumenti finanziari. Potrebbe risultare difficile costringere una società straniera e le sue affiliate a dare esecuzione ad una decisione di un tribunale statunitense.

Dovete essere consapevoli del fatto che l'emittente potrebbe acquistare strumenti finanziari al di fuori dell'Operazione, come, ad esempio, sul mercato o mediante acquisti privati fuori mercato.

* * *

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET S.P.A SULLA PROPOSTA DI DELIBERA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2377, COMMA 8, E 2502, COMMA 2, DEL CODICE CIVILE ITALIANO, REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 125 TER DEL TUF A TITOLO DI INTEGRAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA REDATTA AI SENSI DELL'ARTICOLO 2501 *QUINQUIES* DEL CODICE CIVILE ITALIANO SUL PROGETTO COMUNE TRILATERALE DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA RELATIVO ALLA FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI MEDIASET E DI MEDIASET ESPAÑA COMUNICACIÓN, S.A., IN MEDIASET INVESTMENT N.V., FILIALE OLANDESE INTERAMENTE CONTROLLATA DA MEDIASET, PUBBLICATA IL 18 GIUGNO 2019

Proposta di modifica degli articoli 13, 15, 40, 42 e 43 della versione proposta dello statuto e degli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 11 e 13 dei *“Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”* (nonché dell'articolo del relativo Allegato), che saranno adottati da MFE - MEDIAFOREUROPE N.V., quale società risultante al perfezionamento della fusione transfrontaliera per incorporazione di Mediaset S.p.A. e di Mediaset España Comunicación, S.A., da parte di Mediaset Investment N.V., nonché del paragrafo 6 dei *“Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A”*.

Egregi azionisti:

Il 4 settembre 2019, l'assemblea generale straordinaria degli azionisti di Mediaset S.p.A. (Mediaset) ha approvato (la **Delibera di fusione**) il progetto comune di fusione transfrontaliera (il **Progetto comune di fusione transfrontaliera**) relativa alla fusione per incorporazione (la **Fusione**) di Mediaset e di Mediaset España Comunicación, S.A. (**Mediaset España**) da parte di Mediaset Investment N.V., (**DutchCo**), una controllata dei Paesi Bassi direttamente e interamente controllata da Mediaset che, quando la Fusione acquisterà efficacia, sarà denominata MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. (**MFE**).

La presente relazione illustrativa (la **Relazione**) è stata elaborata dal consiglio di amministrazione di Mediaset (il **Consiglio di amministrazione di Mediaset**) in virtù dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modifiche e integrazioni (il TUF), e degli artt. 72 e 84-ter, nonché dell'Allegato 3A del regolamento adottato con la delibera della Consob n. 11971, del 17 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni (il **Regolamento dell'emittente**), nonché quale integrazione della relazione illustrativa redatta dal Consiglio di amministrazione di Mediaset ai sensi di quanto disposto all'articolo 2501-*quinquies* del codice civile italiano, all'articolo 8 del decreto legislativo n. 108, del 30 maggio 2008 (il **Decreto legislativo 108**) e - dato che le azioni di Mediaset sono quotate sul Mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - all'articolo 70, comma 2, del Regolamento dell'emittente, nonché in ottemperanza del Piano n. 1 dell'Allegato 3A del Regolamento dell'emittente, che è stato reso pubblico il 18 giugno 2019 (la **Relazione esplicativa**), al fine di illustrare e di giustificare da un punto di vista giuridico ed economico il Progetto comune di fusione transfrontaliera.

La presente relazione è stata redatta al fine di illustrare la proposta di delibera che sarà adottata a norma dell'articolo 2377, comma 8, e dell'articolo 2502, comma 2, del Codice civile italiano (la **Proposta di delibera**), relativa (i) alla modifica di taluni articoli della proposta di statuto di MFE, di cui all'Allegato 2 al Progetto comune di fusione transfrontaliera (la **Proposta di statuto**); (ii) alla modifica di taluni articoli dei *“Termini e condizioni delle azioni a voto speciale”*, di cui all'Allegato 5 al Progetto comune di fusione transfrontaliera (i **Termini e condizioni delle SVS**); e (iii) alla modifica del paragrafo 6 dei *“Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset”* e dei *“Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España”*, di cui all'Allegato 3 e all'Allegato 4 al Progetto comune di fusione transfrontaliera, rispettivamente.

Inoltre, il Progetto comune di fusione transfrontaliera è stato approvato dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España e, dato il carattere tripartito della Fusione, la Proposta di delibera cui si fa riferimento nella presente Relazione sarà sottoposta anche all'approvazione degli azionisti di Mediaset España e di DutchCo.

Per quanto riguarda tutte le questioni non modificate né aggiornate espressamente come conseguenza della presente Relazione, ci riportiamo al Progetto comune di fusione transfrontaliera e alla Relazione illustrativa, disponibile sul sito web di Mediaset (www.mediaset.it).

I. ESPOSIZIONE DELLE MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA DI DELIBERA

Nel contesto dell'adozione della Delibera di fusione, l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset ha deliberato quanto segue:

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

1. *“Approvare la bozza del progetto comune di fusione transfrontaliera (unitamente agli allegati, compresa la versione in bozza dell’atto costitutivo di Mediaset Investment N.V.) relativa alla fusione per incorporazione di Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A., da parte di Mediaset Investment N.V (che, nel momento in cui la fusione acquisterà efficacia, adotterà la denominazione di “MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.”), una società di diritto dei Paesi Bassi e controllata direttamente e interamente da “Mediaset S.p.A.”, con sede legale in Amsterdam (Paesi Bassi) e sede operativa in Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta nel registro delle società dei Paesi Bassi con il numero 70347379, e che, a seguito della fusione, emetterà fino a 1.500.000.000 di nuove azioni ordinarie del valore nominale di 0,01 EUR (zero virgola zero uno euro) ciascuna, con diritto a partecipare a qualsiasi dividendo eventualmente distribuito fin dal primo giorno di efficacia della fusione, e che saranno assegnate in forma dematerializzata e mediante il corrispondente sistema di gestione centralizzata, secondo i rispettivi rapporti di cambio e le procedure di assegnazione stabiliti nel progetto comune di fusione transfrontaliera,: (i) agli azionisti di “Mediaset S.p.A.”, ad eccezione di quest’ultima, senza corrispettivo in denaro e fatto salvo il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 2437, comma 1, del codice civile italiano e dell’articolo 5 del decreto legislativo 108/2008;e (ii) agli azionisti di “Mediaset España Comunicación, S.A.”, ad eccezione di quest’ultima e di Mediaset S.p.A., senza liquidazione in denaro e fatto salvo il diritto di recesso previsto all’articolo 62 della legge spagnola n. 3 del 3 aprile 2009 (e successive modifiche) e agli articoli 348 e seguenti del Regio decreto legislativo n. 1 del 2 luglio 2010”;*
2. *“Attestare che la società incorporante, oltre alle azioni ordinarie e ai sensi di quanto disposto nel suo nuovo atto costitutivo e ai sensi dei “termini e condizioni delle azioni a voto speciale”, allegati ai termini comuni della fusione transfrontaliera di cui rispettivamente all’Allegato 2 e all’Allegato 5, potrà emettere azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo A, con un valore nominale di 0,02 EUR (zero virgola zero due euro) ciascuna, alle quali saranno attribuiti diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli attribuiti per ogni azione ordinaria, che saranno assegnate agli azionisti della società incorporante, ad eccezione di quest’ultima, che ne abbiano validamente fatto richiesta e che abbiano diritto a riceverle; le azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo A, che non fanno parte del rapporto di cambio e che non sono negoziabili sul mercato, potranno essere convertite in azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo B con un valore nominale di 0,04 EUR (zero virgola zero quattro euro) ciascuna, alle quali saranno assegnati diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli assegnati per ogni azione che conferisce diritti di voto speciali di tipo A; le azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo B potranno essere convertite in azioni che attribuiscono diritti di voto speciali di tipo C con un valore nominale di 0,09 EUR (zero virgola zero nove euro) ciascuna, alle quali sono assegnati diritti di voto aggiuntivi rispetto a quelli assegnati per ogni azione che conferisce diritti di voto speciali di tipo B”;*
3. *“Stabilire che il perfezionamento della fusione, e la successiva liquidazione delle azioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso, cui si fa riferimento al precedente punto 1), sono subordinate all’avveramento delle condizioni sospensive stabilite al paragrafo 17.1 della bozza dei termini comuni della fusione transfrontaliera, restando inteso che Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación, S.A., possono rinunciare congiuntamente all’avveramento delle condizioni stabilite ai punti (iv) e (v) del paragrafo 17.1;*
4. *“Non avviare negoziati relativi agli accordi di partecipazione dei dipendenti, ai sensi dell’articolo 2:333K(12) del Codice civile dei Paesi Bassi; pertanto, non sarà istituito alcun organo speciale ai fini di tali negoziati e si applicherà quanto previsto dall’articolo 1:31(2) e (3) della legge sulla partecipazione dei dipendenti (Paesi europei)”;*
5. *“Conferire al consiglio di amministrazione tutti i poteri necessari per rinunciare alle condizioni sospensive per l’esecuzione della fusione cui si fa riferimento ai paragrafi 17.1(iv) e (v) della bozza di termini comuni della fusione transfrontaliera;*
6. *“Conferire al Consiglio di amministrazione e, in suo nome, a chi occupi provvisoriamente la carica di Presidente provvisorio dello stesso, nonché al Consigliere Marco Giordani, disgiuntamente, ciascuno di essi con il potere di delegare procuratori speciali, tutti i poteri necessari per portare a termine la fusione, in osservanza di quanto disposto dalla legge e del contenuto del progetto comune di fusione transfrontaliera, con il potere - in particolare - di controllare e determinare l’avveramento di o la rinuncia, qualora sia effettuata, a ciascuna delle condizioni sospensive cui si fa riferimento nel progetto comune di fusione transfrontaliera, nonché di rilasciare e firmare scritture, dichiarazioni e comunicazioni relative a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, formalizzare e firmare scritture e documenti in generale ed eseguire tutto quanto necessario o anche solo pertinente per il soddisfacente perfezionamento dell’Operazione in sé”.*

La Delibera di fusione è stata approvata con 577.968.891 voti a favore (pari al 78,18 % delle azioni rappresentate in seno all’assemblea), 155.810.093 voti contrari (pari al 21,08 % delle azioni rappresentate in seno

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

all'assemblea) e 5.459.601 astensioni (pari allo 0,74 % delle azioni rappresentate in seno all'assemblea).

Vivendi S.A. (**Vivendi**) - titolare di 113.533.301 azioni di Mediaset, pari al 9,61 % del capitale sociale e del 9,98 % dei diritti di voto - ha votato contro la Delibera di fusione. Simon Fiduciaria S.p.A. (**SimonFid**) - una società fiduciaria alla quale Vivendi ha trasferito fiduciariamente 226.712.212 azioni di Mediaset, pari al 19,19 % del capitale sociale e al 19,92 % dei diritti di voto, al contrario, non ha partecipato all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019. Ciò a causa del fatto che il Consiglio di amministrazione di Mediaset, con delibera del 4 settembre 2019, non le consentiva di partecipare all'Assemblea per i motivi che sono stati illustrati nel comunicato stampa pubblicato lo stesso giorno da Mediaset.

D'altro canto, il 4 settembre 2019 l'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España ha approvato il Progetto comune di fusione transfrontaliera. Vivendi - che, dopo l'annuncio della Fusione (avvenuto il 7 giugno 2019) ha acquistato 3.300.000 azioni di Mediaset España, pari all'1,00 % del capitale sociale - ha votato contro la Fusione.

Per ottenere informazioni sui diritti di recesso esercitati dagli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, rinviamo al paragrafo VI della presente Relazione.

Al fine di illustrare in modo esauriente le motivazioni e il contenuto della delibera che il Consiglio di amministrazione di Mediaset intende adottare, ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, e dell'articolo 2502, comma 2, del Codice civile italiano, è necessario rendere conto dei fatti verificatisi dopo l'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019.

II. LE ECCEZIONI DEDOTTE DA VIVENDI E DA SIMONFID CONTRO LA FUSIONE E IL PROCEDIMENTO DA ESSE AVVIATO

1. Durante l'assemblea generale degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, Vivendi ha criticato la fusione, le relative motivazioni e scopi, nonché la struttura di *governance* di MFE proposta, affermando che *"avrebbe fatto ricorso a qualsiasi rimedio giuridico in qualsiasi ordinamento competente per contestare la legittimità della struttura di MFE"*.

2. Successivamente alle assemblee:

(i) Il 16 settembre 2019, Vivendi ha notificato atto di citazione a Mediaset España dinanzi al Juzgado de lo Mercantil [Tribunale commerciale] n°2 di Madrid nel quale si opponeva alla delibera adottata dalla società di approvazione della Fusione, chiedendo fra l'altro la sospensione della sua esecuzione (si veda il comunicato stampa di Mediaset del 23 settembre 2019 e infra al paragrafo 6);

(ii) Il 19 settembre 2019, Vivendi ha notificato a DutchCo un atto di citazione con il quale si chiedeva al Tribunale commerciale di Amsterdam di dichiarare con urgenza la presunta nullità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto (si veda il comunicato stampa di Mediaset del 23 settembre 2019 e infra al paragrafo 7).

Vivendi ha rinunciato al procedimento cautelare il 16 ottobre 2019, ma in seguito, il 29 ottobre 2019, ha presentato un nuovo atto di citazione, nel quale presentava le stesse richieste di cui al precedente atto di citazione, sebbene non in via cautelare ma nel merito;

(iii) Il 3 ottobre 2019, Vivendi ha notificato a Mediaset un atto di citazione recante impugnazione della Delibera di Fusione dinanzi al Tribunale di Milano (si veda il comunicato stampa del 3 ottobre 2019 e infra al paragrafo 8)

(iv) L'11 ottobre 2019 SimonFid ha notificato a Mediaset un atto di citazione recante impugnazione della Delibera di Fusione dinanzi al Tribunale di Milano (si veda il comunicato stampa dell'11 ottobre 2019 e infra al paragrafo 8);

(v) Il 14 e il 15 ottobre 2019 rispettivamente, Vivendi e SimonFid hanno notificato a Mediaset due ricorsi, ai sensi dell'articolo 2378, comma 3, del Codice civile italiano e dell'articolo 700 del Codice di procedura civile italiano, in cui chiedevano al Tribunale di Milano - nel contesto del procedimento già avviato nel quale si inserivano - di sospendere l'esecuzione della Delibera di fusione (si veda il comunicato stampa di Mediaset del 15 ottobre 2019 e in seguito al paragrafo 8).

3. In sintesi, nei vari atti notificati, Vivendi e SimonFid:

(i) Hanno criticato la Fusione, e in particolare, la presunta capacità di generare i benefici previsti per quanto riguarda la creazione di valore e di sinergie; e

(ii) Hanno contestato la legittimità di alcuni articoli della Proposta di statuto e dei Termini e condizioni delle SVS, che sarebbero in conflitto con la normativa dei Paesi Bassi, sarebbero abusive e pregiudicherebbero la loro posizione e, in generale, quella degli azionisti di minoranza di Mediaset

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

e di Mediaset España.

4. In particolare, con riferimento a quest'ultimo punto, Vivendi e SimonFid hanno impugnato le delibere di Fusione approvate dalle rispettive assemblee degli azionisti di Mediaset e di Mediaset España, nelle quali si istituiva una struttura di *governance* di MFE caratterizzata da quanto segue:

- (i) La particolare struttura del voto, nella quale si prevedeva l'assegnazione di azioni a voto speciale agli azionisti a lungo termine, come descritto al paragrafo 5.2 della Relazione illustrativa;
 - (ii) Il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale, cui si fa riferimento all'articolo 42 della Proposta di statuto, che sono stati presi in considerazione unitamente alle sanzioni previste nella Proposta di statuto in caso di inadempimento (articoli 13.7 e 43.7 della Proposta di statuto);
 - (iii) La riduzione della soglia il cui superamento comporterebbe l'obbligo di lanciare un'offerta pubblica di acquisto di MFE, passando dal 30% dei diritti di voto (soglia legale imposta dalla legislazione dei Paesi Bassi) al 25% dei diritti di voto, secondo quanto disposto dall'articolo 43 della Proposta di statuto (la **Soglia OPA Convenzionale**);
 - (iv) Il cosiddetto meccanismo di *nomina vincolante*, vale a dire il meccanismo mediante il quale i membri del consiglio di amministrazione di MFE sono nominati a seguito di una proposta vincolante di nomina formulata dal consiglio di amministrazione uscente, salvo se l'assemblea degli azionisti si oppone a tale nomina mediante con delibera adottata dai 2/3 dei voti espressi (articolo 15 della Proposta di statuto);
 - (v) La composizione del consiglio di amministrazione di MFE una volta perfezionata la Fusione;
- e
- (vi) La clausola penale prevista all'articolo 13 dei Termini e condizioni delle SVS.

A parere di Vivendi e SimonFid, tali misure e disposizioni le pregiudicherebbero ingiustificatamente e, in ogni caso, sarebbero contrarie alla legislazione dei Paesi Bassi e alle migliori prassi adottate dalle società olandesi quotate in borsa.

5. Lo stato della procedura è il seguente:

6. In Spagna: nel contesto del procedimento sul merito della questione proposto da Vivendi con atto di citazione notificato il 16 settembre 2019, Mediaset España ha presentato la propria comparsa di risposta il 18 ottobre 2019 ed è previsto che l'udienza preliminare si svolga il 15 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare per la sospensione dell'esecuzione della delibera che ha approvato la Fusione, adottata dall'assemblea generale degli azionisti di Mediaset España il 4 settembre 2019, dopo l'udienza svoltasi il 2 ottobre 2019, l'11 ottobre 2019 il giudice ha emesso l'ordinanza di sospensione (l'**Ordinanza del Tribunale di Madrid**).

L'11 novembre 2019, Mediaset España ha impugnato l'Ordinanza del Tribunale di Madrid.

Si prevede che il consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta di una commissione interna (composta da tre consiglieri indipendenti e da un membro "esterno" del consiglio di amministrazione) (la **Commissione di Fusione**) - delibererà la convocazione di un'assemblea generale straordinaria degli azionisti, alla quale sottoporrà l'approvazione di una delibera simile alla Proposta di delibera.

7. Nei Paesi Bassi: il 16 ottobre 2019 DutchCo ha depositato comparsa di risposta nel procedimento cautelare nel quale Vivendi ha chiesto al Tribunale commerciale di Amsterdam di dichiarare la nullità degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto. In seguito, sempre il 16 ottobre 2019, Vivendi ha rinunciato alla propria domanda cautelare. Il 31 ottobre 2019, il giudice ha respinto la richiesta di DutchCo di porre a carico di Vivendi le spese del procedimento cautelare.

Il 29 ottobre 2019 notificava a DutchCo un nuovo atto di citazione nel quale presentava le stesse richieste del precedente, sebbene non in via cautelare bensì chiedendo una pronuncia sulla questione nel merito.

8. In Italia: le domande giudiziali di annullamento della delibera di Fusione presentate da Vivendi e SimonFid sono state riunite e sono pendenti dinanzi al Tribunale di Milano. La prima udienza è fissata per il 21 gennaio 2020.

Per quanto riguarda il procedimento cautelare avviato ai sensi dell'articolo 2378, comma 3, del Codice civile italiano e dell'articolo 700 del Codice di procedura civile italiano, dopo la prima udienza svoltasi il 30 ottobre 2019, il 4 novembre 2019 il giudice, a richiesta di Mediaset, ha esperito il tentativo di conciliazione previsto all'articolo 2378, comma 4, del Codice civile italiano, invitando le parti a valutare la possibilità di arrivare a una conciliazione sulla base dei seguenti elementi:

- (i) eliminazione dalla Proposta di delibera delle clausole relative al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché alla Soglia OPA Convenzionale, secondo quanto disposto dagli

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Articoli 42 e 43, nonché dall'Articolo 13.7, della citata Proposta di statuto.

- (ii) eliminazione dai Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale di ogni riferimento al Requisito di Detenzione e al Requisito Contrattuale, nonché della clausola penale prevista all'articolo 13 dei predetti Termini e condizioni delle azioni a voto speciale.

All'udienza, Mediaset ha dichiarato di essere disposta a valutare l'ipotesi suggerita dal giudice di adottare una nuova delibera ai sensi dell'articolo 2377, comma 8, del Codice civile italiano. Vivendi e SimonFid si sono riservate il diritto di valutare le proposte e la disponibilità di Mediaset.

Le parti hanno convenuto il rinvio dell'udienza per esplorare la possibilità di conciliazione e il Tribunale ha fissato una nuova udienza per il 22 novembre 2019, sospendendo provvisoriamente l'efficacia della delibera fino a tale data, "con riserva di adottare ogni altro provvedimento all'esito della suddetta udienza".

All'udienza del 22 novembre 2019, il giudice ha nuovamente rinviato l'udienza al 29 novembre 2019, affinché le parti potessero continuare a considerare la possibilità di raggiungere una conciliazione, confermando provvisoriamente l'efficacia della delibera fino a tale data.

Nel frattempo, sempre il 22 novembre 2019, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha deciso di convocare l'assemblea generale straordinaria degli azionisti, alla quale sottoporrà l'approvazione della Proposta di delibera, per il 10 gennaio 2020.

III. ARGOMENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET E MOTIVI DELLA PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ORDINE DEL GIORNO

III.1 LA FUSIONE

9. Il Consiglio di amministrazione di Mediaset non è d'accordo con l'Ordinanza del Tribunale di Madrid né con le deduzioni di Vivendi e SimonFid nei contenziosi di cui sopra. Al contrario, il consiglio resta convinto della legittimità e della natura strategica della Fusione, nonché dell'insieme dell'operazione cui questa è funzionale, per tutti i motivi indicati nella documentazione pubblicata da Mediaset e messa a disposizione degli azionisti nei termini e secondo le procedure prescritte dalla normativa vigente. A tal fine, si fa riferimento a quanto segue:
 - (i) il comunicato stampa congiunto di Mediaset e Mediaset España (pubblicato sul sito web www.mediaset.it il 7 giugno 2019);
 - (ii) il Progetto comune di fusione transfrontaliera, compresi i suoi allegati (pubblicato sul sito web www.mediaset.it il 18 giugno 2019);
 - (iii) la Relazione illustrativa (pubblicata sul sito www.mediaset.it il 18 giugno 2019);
 - (iv) la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione di Mediaset in relazione alla Fusione (pubblicata sul sito web aziendale www.mediaset.it 18 giugno 2019);
 - (v) la relazione illustrativa redatta dal consiglio di amministrazione di DutchCo in relazione alla Fusione (pubblicata sul sito web aziendale www.mediaset.it 18 giugno 2019);
 - (vi) i due documenti "Domande e risposte" redatti da Mediaset prima dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset tenutasi il 4 settembre 2019, ai sensi dell'articolo 127-ter del decreto legislativo italiano n. 58 del 1998 (pubblicati sul sito web www.mediaset.it rispettivamente il 2 luglio 2019 e il 4 settembre 2019);
 - (vii) la presentazione agli analisti elaborata da Mediaset e Mediaset España (pubblicata nel sito web www.mediaset.it il 10 giugno 2019).
10. Pertanto, con riferimento ai predetti documenti, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ribadisce quanto segue.
11. Da un punto di vista strategico, operativo e industriale, la Fusione si pone l'obiettivo di creare un gruppo Pan-europeo nel settore dell'entertainment e dei media, con una posizione di leadership nei propri mercati di riferimento e un'economia di scala che gli permetta di essere maggiormente competitivo e aumentare potenzialmente il proprio raggio di azione ad altre nazioni in Europa. Un progetto a lungo termine destinato a creare un leader europeo dei mezzi di comunicazione che, agendo come polo di aggregazione di imprese nazionali, possa competere sul mercato mondiale con i maggiori emittenti internazionali per generare crescita e valore a beneficio delle società facenti parte del gruppo, dei loro azionisti e parti interessate.
12. Pertanto, il progetto ha una vocazione totalmente "dinamica" e orientata al futuro e persegue un duplice obiettivo: (i) posizionare MFE in condizioni di operare ad armi pari in un contesto sempre più

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

- caratterizzato dalla presenza di concorrenti e clienti che operano a livello mondiale e, di conseguenza, rivolto a operatori che possano fornire accesso a diversi mercati e, allo stesso tempo, (ii) svolgere un ruolo fondamentale nel contesto di un più che probabile scenario futuro di consolidamento nel settore europeo dei mezzi di telecomunicazione. Questo obiettivo è del tutto coerente con lo scenario globale che ha dimostrato che, in un settore caratterizzato da un'evoluzione tecnologica costante e da una forte concorrenza internazionale con i gruppi multinazionali, le operazioni orientate allo sviluppo, intese a creare sinergie tra le medie imprese, e le alleanze strategiche, sono essenziali.
13. In questo senso, Mediaset e Mediaset España hanno sviluppato negli ultimi cinque anni un solido rapporto con l'emittente televisivo tedesco ProSiebenSat.1 all'interno della European Media Alliance (EMA). Come indicato al paragrafo 1.1 della Relazione, il 29 maggio 2019 Mediaset ha annunciato l'acquisto di una partecipazione del 9,6% in ProSiebenSat.1 Media, corrispondente al 9,9% dei diritti di voto, dedotte le azioni proprie. Inoltre, l'11 novembre 2019 Mediaset España ha annunciato l'acquisizione di un'ulteriore partecipazione del 5,5% in ProSiebenSat.1 (si veda il comunicato stampa di Mediaset dell'11 novembre 2019). La partecipazione totale del gruppo Mediaset in ProSiebenSat.1 Media ha raggiunto così il 15,1% del capitale sociale dell'emittente tedesca.
 14. Mediaset crede fermamente nel futuro dell'industria europea dei mezzi di comunicazione. L'investimento in ProSiebenSat.1 Media rappresenta un passo importante nella creazione di una potenza indipendente televisiva, di contenuti e tecnologia digitale europea indipendente, migliorando così la posizione competitiva dell'Europa sul mercato mondiale. Le economie di scala si stanno trasformando in un fattore strategico fondamentale. Mediaset è convinta della necessità di una risposta globale europea alla crescente concorrenza e alle sfide tecnologiche che si prospettano. Le economie di scala consentiranno a tutti gli organismi di radiodiffusione europei di competere a condizioni di parità, sfruttando le rispettive posizioni di leadership nel campo dell'intrattenimento in chiaro e non, dei contenuti, della tecnologia e dei dati. In futuro, le strutture paneuropee contribuiranno a creare la scala necessaria per risultare più attraenti per la pubblicità, per investire in tecnologia di avanguardia e concentrarsi sulla produzione di contenuti competitivi, nonché su un'offerta digitale e on-demand più ampia. ProSiebenSat.1 Media ha un importante potenziale di crescita e Mediaset è fiera di avere l'opportunità di continuare a rafforzare la sua posizione come azionista maggioritario. Mediaset è convinta che il suo investimento in ProSiebenSat.1 Media permetterà di rafforzare ulteriormente i suoi legami con l'impresa nel suo cammino verso la creazione di un valore significativo sui mercati tedesco ed europeo.
 15. Oltre a questi obiettivi strategici, sussistono vantaggi economici tangibili per tutti gli azionisti, connessi alla concretizzazione delle sinergie indicate nei documenti precedenti, stimati in circa 100-110 milioni di euro (al lordo delle imposte) nel corso dei prossimi quattro anni (dal 2020 al 2023), corrispondenti ad un valore effettivo netto pari a circa 800 milioni di euro.
 16. Per quanto riguarda il trasferimento della sede di MFE nei Paesi Bassi, ciò risponde alla specifica necessità di trovare un terreno neutro e adeguato per la realizzazione delle future potenziali integrazioni con altre imprese nazionali di mezzi di comunicazione. Infatti, poiché l'internazionalizzazione del gruppo Mediaset rappresenta il perno di tutto il progetto, la scelta del luogo di residenza di MFE ha comportato la ricerca di un ambiente adeguato per la futura espansione internazionale, che pertanto: (i) apporti flessibilità in materia di *governance*; (ii) fornisca un alto grado di sicurezza giuridica, anche in termini di relazioni contrattuali/commerciali, e sia universalmente riconosciuto come uno dei sistemi giuridici che offrono un'ampia protezione agli investitori; e (iii) goda del riconoscimento internazionale generale da parte degli investitori e operatori stranieri, con i quali MFE intende interagire nel contesto dell'integrazione, delle joint venture, delle alleanze strategiche, ecc.
 17. Pertanto, è evidente che la Fusione è essenziale per il futuro del gruppo Mediaset, nonché per tutti i suoi azionisti e parti interessate, che, a parere del Consiglio di amministrazione di Mediaset, subirebbero un grave danno se non venisse portata a termine.
 18. Alla luce delle precedenti considerazioni, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha valutato i fatti avvenuti dopo l'approvazione della Fusione e, in particolare, le conclusioni contenute nell'Ordinanza del Tribunale di Madrid, la proposta di conciliazione suggerita dal Tribunale di Milano e, più in generale, le obiezioni formulate da Vivendi e SimonFid. Ciò è dovuto al fatto che il Consiglio di amministrazione di Mediaset, sebbene ritenga che tutte e ciascuna delle disposizioni della Proposta di statuto siano legali e rispondano a un interesse specifico delle società che si fondono, ritiene che la rapida esecuzione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti. Pertanto, al fine di raggiungere questo obiettivo primario, ha deciso non solo di accogliere le proposte suggerite dal Tribunale di Milano, ma anche andare oltre e proporre all'assemblea degli azionisti di approvare non solo le modifiche suggerite dal giudice, ma anche le ulteriori modifiche destinate a rendere alcuni aspetti specifici ulteriormente conformi alle migliori prassi attuali, garantendo in tal modo la soluzione delle obiezioni dedotte contro la Fusione e che la Fusione possa perfezionarsi con successo, poiché questa è la volontà della grande maggioranza degli

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

azionisti.

19. Qui di seguito si espongono i dettagli di ciascuna delle modifiche proposte, insieme con i motivi concreti che le giustificano.

III.2 MODIFICHE OGGETTO DI APPROVAZIONE AI SENSI DELL'ARTICOLO 2377, COMMA 8, DEL CODICE CIVILE ITALIANO – TAVOLA COMPARATIVA

20. L'articolo 2377, comma 8, del Codice civile italiano consente all'assemblea degli azionisti di approvare una delibera che modifichi un determinato contenuto di una precedente delibera, con effetto retroattivo a decorrere dal momento dell'adozione della prima delibera, fatti salvi gli effetti che questa abbia già prodotto.
21. Conformemente a tale disposizione e all'articolo 2502, comma 2, del Codice civile italiano, il Consiglio di amministrazione di Mediaset, per le ragioni già esposte, intende sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli azionisti la modifica di taluni articoli della Proposta di statuto e dei Termini e condizioni delle SVS, dopo di che tutte le altre condizioni della Fusione, approvata con la Delibera di fusione, non subiranno modifiche e fatti salvi gli effetti già prodotti da detta Delibera di fusione.
22. Nella Proposta di delibera si fa riferimento alle seguenti modifiche:
- (i) eliminare dalla Proposta di statuto i "Termini e condizioni delle SVS", dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España", tutti i riferimenti al "Requisito di Detenzione" e al "Requisito Contrattuale", da considerarsi congiuntamente con le sanzioni previste in caso di violazione. Modifiche agli articoli 13, 42 e 43 (con riferimento a questo articolo, si veda il successivo punto (iii) di seguito) della Proposta di statuto; agli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1(d) ed (e) dei Termini e condizioni delle SVS e all'articolo 1.1. dell'Allegato 1 di detti Termini e condizioni delle SVS; e al comma 6 di ciascuno dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A":


<u>Proposta di statuto</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 13)</u>	<u>Articolo 13)</u>
<u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>	<u>Determinate pattuizioni sulle azioni a voto speciale</u>
[omissis]	[omissis]
13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome dell'Azionista	13.7 Una persona che detenga Azioni ordinarie, e che (i) chieda la cancellazione di Azioni ordinarie a suo nome dal Registro dei titolari di azioni di fedeltà, (ii) trasferisca Azioni ordinarie a qualsiasi altra persona, (iii) sia stata oggetto di un evento a causa del quale il controllo su tale persona sia stato acquisito da un'altra persona, (iv) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito di Detenzione, (v) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale, il tutto come specificato all'articolo 42 dei Termini SVS, dovrà trasferire le sue Azioni a voto speciale alla Società o a un veicolo speciale cui fa riferimento l'articolo 13.6. salvo e nella misura in cui diversamente previsto nei Termini SVS. Nel caso e nella misura in cui un Azionista non adempia tale obbligazione, saranno sospesi i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relative alle Azioni a voto speciale offerte e trasferite in tal modo. La Società sarà irrevocabilmente autorizzata a effettuare l'offerta e la cessione in nome
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 42)</u> <u>Obblighi degli Azionisti</u></p>
<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli "Obblighi di Azionista Qualificato")</p>	<p>42.1 Nessun Azionista né alcun titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno), potrà detenere, singolarmente o insieme con Controllate o chiunque altro, direttamente e/o indirettamente - in nessun momento - una partecipazione nella Società che rappresenti una percentuale del capitale sociale circolante e/o dei diritti di voto della Società che: (a) superi la quota di partecipazione consentita a tali persone da qualsiasi norma giuridica (comprese le norme o i regolamenti destinati a tutelare il pluralismo dei mezzi di comunicazione e le leggi antitrust) pubblicata da qualsiasi Stato o Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) o che fosse applicabile ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) e/o che (b) violi una decisione di qualsiasi Autorità applicabile (i) alla Società e/o (ii) alle società del gruppo della Società e/o (iii) agli azionisti della Società e/o (iv) ai predecessori giuridici della Società (vale a dire, Mediaset S.p.A. e Mediaset España Comunicación S.A.) (gli "Obblighi dell'Azionista Qualificato")</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi predecessori giuridici e originariamente relativo ad azioni emesse da tali predecessori giuridici) (il "Requisito Contrattuale").</p>	<p>42.2 Un Azionista e chiunque sia titolare di un diritto derivato (<i>afgeleid recht</i>) relativo alle Azioni (inclusi, fra gli altri il diritto di usufrutto e il diritto di pegno) e le sue Controllate devono sempre rispettare e agire conformemente a qualsiasi accordo contrattuale stipulato fra la Società e qualsiasi siffatta persona in relazione alle Azioni nella titolarità di tale persona (incluso, a fini di chiarezza, qualsiasi accordo contrattuale trasferito per successione da suoi predecessori giuridici e originariamente relativo ad azioni emesse da tali predecessori giuridici) (il "Requisito Contrattuale").</p>
<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>	<p>42.3 Se e nella misura in cui chiunque sia citato agli articoli 42.1 e/o 42.2 agisca in violazione del Requisito di Detenzione e/o del Requisito Contrattuale, il Consiglio potrà sospendere i diritti di voto e il diritto di partecipazione alle Assemblee generali relativi a tutte le Azioni di cui siano titolari dette persone.</p>
<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine "controllo" si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>	<p>42.4 Ai fini del presente articolo 42, "Controllata" si riferisce, relativamente a qualsiasi persona specifica, a qualsiasi altra persona che direttamente o indirettamente, tramite uno o più intermediari, controlla o è controllata da, o si trovi sotto comune controllo con tale specifica persona. Il termine "controllo" si riferisce al possesso, diretto o indiretto, del potere di dirigere o di vigilare sull'orientamento dell'amministrazione e delle politiche di una persona, tramite la titolarità di valori mobiliari con diritto di voto, mediante contratto o in altro modo, e le espressioni "che controlla" (e le espressioni analoghe e derivate) e "controllato" (e le espressioni analoghe e derivate) hanno significato corrispondente a quanto sopra.</p>



Handwritten signature and circular stamp of the company, likely the legal representative, located in the bottom right corner of the page.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Termini e condizioni delle SVS	Nuova bozza
<p align="center"><u>Articolo 4)</u> <u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 4)</u> <u>Richiesta di Azioni a voto speciale – Registro Speciale</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l'Agente, ai fini dell'istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>4.4 Dopo aver ricevuto il Modulo per la Scelta (compresi la Procura e la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1), l'Agente lo esaminerà e impiegherà i ragionevoli sforzi per informare l'Azionista corrispondente, tramite il suo Intermediario ed entro trenta Giorni Lavorativi successivi alla ricezione dei summenzionati documenti, dell'accoglimento o rifiuto della Richiesta (e, in caso di rifiuto, delle relative motivazioni). L'Agente potrà rifiutare la Richiesta se il Modulo di Scelta o la conferma dell'Intermediario, come previsto all'articolo 4.1, sono incompleti o contengono errori, o se nutre seri dubbi sulla validità o autenticità di tali documenti. Se l'Agente, ai fini dell'istruttoria della Richiesta, richiede ulteriori informazioni su detto Azionista, detto Azionista dovrà fornire tutte le informazioni necessarie e l'assistenza richiesta in relazione a detta Richiesta. La Richiesta sarà respinta se il Consiglio stabilisce che l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni ordinarie che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u></p>	<p style="text-align: center;"><u>Articolo 5)</u> <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale A</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>5.3 Alla Data di Legittimazione SVS A, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia dell'Azionista qualificato interessato, l'Atto di assegnazione ai sensi del quale saranno emesse e assegnate all'Azionista qualificato le Azioni a voto speciale A in numero pari alle nuove Azioni Ordinarie Legittimate A. Il Consiglio negherà l'emissione di Azioni a voto speciale A se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'acquisto delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]


The image shows an official circular stamp of the company, partially obscured by a large, dark, handwritten signature. The stamp contains text including 'SOCIETA' PER AZIONI' and 'BOLOGNA'.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center">Articolo 6) <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>	<p align="center">Articolo 6) <u>Assegnazione di Azioni a voto speciale B</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>6.3 Alla Data di qualifica SVS B, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza della</p> <p>della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>6.3 Alla Data di qualifica SVS B, l'Agente sottoscriverà, in nome e in rappresentanza della</p> <p>della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale A corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate B saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale B. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale A in Azioni a voto speciale B, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale B che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 7)</u></p> <p align="center"><u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 7)</u></p> <p align="center"><u>Assegnazione di Azioni a voto speciale C</u></p>
[omissis]	[omissis]
<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e in rappresentanza della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o</p>	<p>7.3 Alla Data di qualifica come SVS C, l'Agente emetterà, in nome e in rappresentanza della Società, una Dichiarazione di conversione ai sensi della quale le Azioni a voto speciale B corrispondenti al numero di Azioni Ordinarie Legittimate C saranno automaticamente convertite in numero pari di Azioni a voto speciale C. Il Consiglio negherà la conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza alla conversione delle Azioni a voto speciale B in Azioni a voto speciale C, e/o</p>
<p>(ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>(ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale C che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>
[omissis]	[omissis]



15/29

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center">Articolo 8) <u>Assegnazione iniziale</u></p>	<p align="center">Articolo 8) <u>Assegnazione iniziale</u></p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>
<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del Requisito di Detenzione.</p>	<p>8.4 L'Agente assegnerà, in nome e in rappresentanza sia della Società sia degli Azionisti Designati Iniziali, le Azioni a voto speciale A mediante la sottoscrizione dell'Atto di assegnazione iniziale. Fermo restando quanto sopra, il Consiglio rifiuterà l'iscrizione di una o più Azioni ordinarie nel Registro Speciale e/o rifiuterà l'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, se l'Azionista interessato (i) non adempie il Requisito di Detenzione o cessa di adempiere il Requisito di Detenzione in conseguenza all'assegnazione delle Azioni a voto speciale A, e/o (ii) non adempie il Requisito Contrattuale. In caso di inadempimento del Requisito di Detenzione, il rigetto sarà limitato al numero di Azioni a voto speciale A che si dovranno detenere in una situazione di violazione del iRequisito di Detenzione.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 11)</u> Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</p>	<p align="center"><u>Articolo 11)</u> Retrocessioni obbligatorie delle Azioni a voto speciale</p>
<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale. <i>[omissis]</i></p>	<p>11.1 Un Azionista non avrà più diritto di essere titolare di Azioni a voto speciale e dovrà offrire e cedere le proprie Azioni a voto speciale senza corrispettivo (<i>omniet</i>) o alla Società o a una società veicolo, come previsto all'articolo 13.6 dello statuto, nelle seguenti circostanze (ognuna, un Caso di retrocessione obbligatoria):</p> <p>(a) in caso di cancellazione dal Registro Speciale delle Azioni ordinarie intestate a detto Azionista ai sensi dell'articolo 9.</p> <p>(b) in caso di cessione delle Azioni Ordinarie Legittimate da parte di detto Azionista, salvo se detta cessione è effettuata in favore di un Avente Causa nella forma prevista all'articolo 12;</p> <p>(c) quando si verifichi un Cambio di controllo con riferimento a detto Azionista;</p> <p>(d) in caso di inadempimento del Requisito di Detenzione; e</p> <p>(e) in caso di inadempimento del Requisito Contrattuale. <i>[omissis]</i></p>

<p align="center">Termini e condizioni delle SVS Allegato 1</p>	<p align="center">Nuova bozza</p>
<p>1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:</p>	<p>1.1 Nei presenti termini SVS le seguenti parole ed espressioni avranno i seguenti significati, salvo se il contesto richieda altrimenti:</p>
<p><i>[omissis]</i></p>	<p><i>[omissis]</i></p>

The image shows several handwritten signatures in black ink. There are also circular official stamps, one of which is partially visible and contains the text 'ARIZIO FOOD' and 'ARIZIO FOOD'. At the bottom right, there is a date stamp '17/29'.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.	Requisito Contrattuale significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.2 dello statuto.
[omissis]	[omissis]
Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.	Requisito di Detenzione significa l'obbligazione di ciascun Azionista cui fa riferimento l'articolo 42.1 dello statuto.
[omissis]	[omissis]

“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset”	<u>Nuova bozza</u>
6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale	6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale
[omissis]	[omissis]
Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei “ <i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i> ”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.	Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l'azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell'articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p>“Termini e condizioni per l’assegnazione iniziale delle Azioni a voto speciale A – Mediaset España”</p>	<p><u>Nuova bozza</u></p>
<p>6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale</p>	<p>6. Procedimento di Iscrizione nel Registro Speciale</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>
<p>Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.</p>	<p>Trascorsi trenta giorni di calendario, dalla data di efficacia della Fusione, di titolarità ininterrotta in capo al medesimo azionista (o al suo Avente Causa) di Azioni Ordinarie Designate Iniziali, dette azioni saranno convertite in Azioni Ordinarie Legittimate (le Azioni Ordinarie Legittimate) e – a condizione che l’azionista richiedente adempia il Requisito di Detenzione e il Requisito Contrattuale (ai sensi dell’articolo 8.4 dei “<i>Termini e condizioni delle Azioni a voto speciale</i>”)- il titolare delle stesse riceverà un’Azione a voto speciale A per ciascuna Azione ordinaria qualificata di cui sia titolare.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

- (ii) modifica della definizione di “azione concertata” di cui all’articolo 1.1 della Proposta di statuto. Modifica dell’articolo 1.1, primo comma, della Proposta di statuto.

<p><u>Proposta di statuto</u></p>	<p><u>Nuova bozza</u></p>
<p><u>Articolo 1)</u> <u>Definizioni e interpretazione</u></p>	<p><u>Articolo 1)</u> <u>Definizioni e interpretazione</u></p>
<p>1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:</p>	<p>1.1 Nel presente statuto i seguenti termini hanno i seguenti significati:</p>
<p>“Agire di concerto” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.</p>	<p>“Agire di concerto” ha il significato di cui all’articolo 1:1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria], nel senso che un comportamento simile in occasione di una votazione, lo svolgimento di riunioni di coordinamento del voto e annunci pubblici congiunti si considerano Agire di concerto.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

- (iii) eliminazione della Soglia OPA Convenzionale (fissata al 25% dei diritti di voto) per renderla conforme con quanto previsto nella legislazione olandese (vale a dire il 30% dei diritti di voto).
Modifica dell'articolo 43 della Proposta di statuto:

<u>Proposta di statuto</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 43)</u> <u>Offerta Obbligatoria</u>	<u>Articolo 43)</u> <u>Articolo 42 Offerta obbligatoria</u>
43.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.	43.1—42.1 In aggiunta a qualsiasi norma giuridica, qualsiasi persona che, da sola o insieme con persone che Agiscono di concerto, acquisisca o abbia acquisito dopo il sette giugno duemila diciannove, direttamente o indirettamente, il controllo dominante, dovrà formulare un'offerta pubblica di acquisto sulla totalità delle azioni ordinarie in circolazione.
43.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43.	43.2—42.2 L'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto nei termini del paragrafo 1 si estingue se la persona obbligata perde il controllo dominante entro trenta (30) giorni di calendario a decorrere dalla data in cui è divenuto soggetto all'obbligo di formulare un'offerta pubblica di acquisto conformemente al presente articolo 43-42.
43.3 Nel presente articolo 43, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia prese in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.	43.3—42.3 Nel presente articolo 43—42, "controllo dominante" si riferisce al diritto di esercitare almeno (i) il venticinque per cento (25%) o (ii) il trenta per cento (30%) dei diritti di voto nell'Assemblea generale. Ai fini della presente clausola, le Azioni i cui diritti di voto e di partecipazione nelle Assemblee generali siano sospesi, vengono tuttavia prese in considerazione nel calcolo delle percentuali di controllo dominante.
43.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].	43.4—42.4 Salvo pattuizione contraria nel presente articolo 43—42, le definizioni e i termini utilizzati nel presente articolo che siano connessi alla Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] saranno interpretati conformemente all'articolo 1.1 della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria].

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p>43.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43 sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>	<p>43-5-42.5 L'offerta pubblica di acquisto da effettuare ai sensi del presente articolo 43-42. sarà formulata nel rispetto delle disposizioni della Ley de Supervisión Financiera [Legge sulla vigilanza finanziaria] e del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto applicabili alle offerte pubbliche di acquisto obbligatorie cui fa riferimento l'articolo 1, lettera (e), del Decreto sull'offerta pubblica di acquisto o la normativa che eventualmente lo sostituisca.</p>
<p>43.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>	<p>43-6-42.6 Chiunque si trovi obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto dovrà immediatamente comunicare tale evento alla Società.</p>
<p>43.7 Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante")</p>	<p>43.7-Chiunque il quale da solo o Agendo di concerto con altri sia obbligato a formulare un'offerta pubblica di acquisto ai sensi del presente articolo 43 e (a) non adempia o abbia cessato di adempiere l'Obbligo di azionista qualificato e/o (b) non adempia o abbia cessato di adempiere il Requisito Contrattuale dovrà (i) liberarsi delle Azioni in eccesso che abbiano comportato l'acquisizione del controllo dominante dopo il sette giugno duemila diciannove o (ii) adottare qualsiasi altro provvedimento che abbia come risultato la perdita del controllo dominante entro cinque (5) giorni lavorativi dopo la relativa richiesta scritta da parte della Società (l' "Obbligo di Rinuncia al Controllo Predominante")</p>
<p>43.8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di</p>	<p>43-8 Il Consiglio è autorizzato in modo irrevocabile a eseguire l'alienazione del numero di azioni necessario affinché si verifichi la perdita del controllo dominante dell'Azionista interessato, se l'Obbligo di perdere il controllo</p>
<p>perdere il controllo dominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>	<p>dominante non è stato adempiuto entro (5) giorni lavorativi dal giorno in cui la Società ne ha formulato la relativa richiesta scritta. L'alienazione delle Azioni ordinarie sarà eseguita nel mercato pubblico a un prezzo ricavato in buona fede e le Azioni a voto speciale saranno cedute alla Società senza corrispettivo.</p>

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.


- (iv) eliminazione delle maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca di amministratori, e modifiche dello statuto. Modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto, e introduzione di una maggioranza qualificata nel caso di delibere volte a reintrodurre limitazioni analoghe a quelle che si propone di eliminare (vale a dire, Requisito di Detenzione, Requisito Contrattuale e soglie per le offerte pubbliche di acquisto inferiori a quelle previste dalla legge):

<u>Proposta di statuto</u>	<u>Nuova bozza</u>
<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>	<u>Articolo 15)</u> <u>Nomina, sospensione e revoca di Consiglieri</u>
[omissis]	[omissis]
15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata a maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.	15.2 Il Consiglio proporrà un candidato per ciascun posto vacante. La proposta del Consiglio sarà vincolante. Tuttavia, l'Assemblea generale degli azionisti può privare la proposta della sua natura vincolante con delibera approvata dalla maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Se non si priva la proposta della sua natura vincolante, la persona proposta si considera nominata. Se si priva la proposta della sua natura vincolante, il Consiglio può formulare una nuova proposta vincolante.
[omissis]	[omissis]
5.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una maggioranza di due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.	15.6 Ogni Consigliere può essere sospeso o revocato dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di sospendere o revocare un Consigliere per qualsiasi altro motivo diverso da una proposta del Consiglio richiede una la maggioranza dei due terzi dei voti validamente espressi, senza necessità di un quorum specifico. Un Consigliere esecutivo può essere sospeso anche dal Consiglio. La sospensione ad opera del Consiglio potrà essere bloccata dall'Assemblea generale degli azionisti in qualsiasi momento.
[omissis]	[omissis]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<p align="center"><u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u></p>	<p align="center"><u>Articolo 40)</u> <u>Modifica dello statuto</u></p>
<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p>	<p>40.1 L'Assemblea generale può deliberare la modifica dello statuto, ma solo su proposta del Consiglio. Detta proposta dovrà essere indicata nella convocazione dell'Assemblea generale degli azionisti. La delibera dell'Assemblea generale degli azionisti di modifica dello Statuto richiede una la maggioranza non inferiore ai due terzi dei voti validamente espressi, se nell'assemblea è rappresentato meno della metà del capitale emesso della Società.</p> <p>Tuttavia, le delibere dell'Assemblea generale che prevedano modifiche dello statuto aventi ad oggetto:</p> <p>(i) l'introduzione di limitazioni alla percentuale di diritti di voto cui gli azionisti avrebbero diritto, singolarmente o agendo di concerto con altri;</p> <p>(ii) l'introduzione di obblighi, aggiuntivi o diversi rispetto a quelli stabiliti dalla legge applicabile, di formulare un'offerta</p>
<p>[omissis]</p>	<p>pubblica di acquisto sulle azioni della Società; o</p> <p>(iii) la sospensione del diritto di partecipazione e/o di voto in qualsiasi Assemblea generale in conseguenza dell'inadempimento, reale o presunto, di qualsiasi Requisito Contrattuale intercorrente fra la Società e l'Azionista titolare di tale diritto di partecipazione o di voto;</p> <p>potranno essere adottate solo con la maggioranza dei tre quarti dei voti validamente espressi, a prescindere dal numero totale di azioni emesse che partecipino o siano rappresentate a detta Assemblea generale.</p>
<p>[omissis]</p>	<p>[omissis]</p>

- (v) eliminazione della clausola penale prevista all'articolo 13 dei Termini e condizioni delle SVS, e pertanto, dell'articolo 13 delle Termini e condizioni delle SVS.



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

<u>Termini e condizioni delle SVS</u>	<u>Nuova bozza</u>
<p align="center"><u>Articolo 13)</u></p> <p align="center">Inadempimento, Pagamento risarcitorio</p>	<p align="center"><u>Articolo 13)</u></p> <p align="center">Inadempimento, Pagamento risarcitorio</p>
<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.</p>	<p>13.1 In caso di inadempimento di qualsiasi obbligazione da parte di un Azionista, questi dovrà versare alla Società un importo per ciascuna Azione a voto speciale interessata dal corrispondente inadempimento (l'Importo del Risarcimento), pari al prezzo medio di chiusura di un'Azione ordinaria nel Mercato Telematico Italiano di Borsa italiana calcolato sulla base del periodo di venti (20) sedute di borsa precedenti al giorno dell'inadempimento o, se tale giorno non è un Giorno Lavorativo, al Giorno Lavorativo precedente, fermo restando il diritto della Società di chiedere l'adempimento specifico dell'obbligazione inadempita.</p>
<p>13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).</p>	<p>13.2 L'articolo 13.1 è una clausola penale (<i>boetebeding</i>) ai sensi dell'articolo 6:91 del Codice civile dei Paesi Bassi. Il pagamento dell'Importo del Risarcimento deve considerarsi sostitutivo rispetto a qualsiasi responsabilità (<i>schadevergoedingsplicht</i>) del corrispondente Azionista nei confronti della Società per il corrispondente inadempimento e non si aggiunge a detta responsabilità – di modo che le disposizioni del presente articolo 13 si considerano come una clausola risarcitoria (<i>schadevergoedingsbeding</i>) e non come una clausola punitiva (<i>strafbeding</i>).</p>
<p>13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.</p>	<p>13.3 Ove possibile, le disposizioni dell'articolo 6:92, commi 1 e 3, del Codice civile dei Paesi Bassi, non si applicano.</p>

III.3 ULTERIORI ELEMENTI

23. Oltre a quanto precede, il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha preso atto delle osservazioni formulate sia per quanto riguarda la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione sia per quanto riguarda le modalità secondo le quali detto consiglio di amministrazione presenterà all'assemblea generale degli azionisti le sue proposte di nomina per il rinnovo dei consiglieri dopo la scadenza del suo mandato o la sostituzione dei suoi membri.
24. Per quanto riguarda il primo profilo (la composizione del consiglio di amministrazione di MFE dopo la Fusione), il Consiglio di amministrazione di Mediaset ha esaminato la possibilità di modificare la composizione comunicata il 7 giugno 2019 al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, come indicato nel Codice di *governance* societaria dei Paesi Bassi. Queste verifiche sono state soddisfacenti e, pertanto, si prevede che il consiglio di amministrazione di MFE, immediatamente dopo la data di efficacia della fusione, sarà composto nel modo seguente: Pier Silvio

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

- Berlusconi, Marco Giordani, Gina Nieri, Niccolò Querci, Stefano Sala e Paolo Vasile, si prevede saranno i consiglieri esecutivi iniziali; Marina Berlusconi, Fedele Confalonieri e Danilo Pellegrino, si prevede saranno i consiglieri non esecutivi iniziali; e Marina Brogi, Consuelo Crespo Bofil, Alessandra Piccinino, Javier Díez de Polanco e Carlo Secchi, si prevede saranno i consiglieri non esecutivi indipendenti iniziali.
25. Per quanto riguarda il secondo aspetto (proposte di nomina che il consiglio di amministrazione di MFE presenterà all'assemblea degli azionisti per il rinnovo o in caso di scadenza o sostituzione dei suoi membri), si prevede che, immediatamente dopo la data di esecuzione della Fusione, il consiglio di amministrazione di MFE adotti un regolamento ad hoc che, al fine di ottenere un maggiore allineamento con le migliori prassi olandesi, e al fine di promuovere una maggiore partecipazione degli amministratori indipendenti, disciplinerà: (i) la composizione del consiglio di amministrazione, e (ii) le procedure per proporre le nomine di nuovi membri del consiglio all'assemblea generale degli azionisti in caso di rinnovo di consiglieri alla scadenza del loro mandato o in caso di sostituzione di consiglieri, in modo tale che nel corso del tempo rimanga una maggioranza del consiglio di amministrazione composta da consiglieri non esecutivi e, tra essi, una maggioranza di indipendenti (conformemente alla definizione stabilita nel Codice di buona *governance* dei Paesi Bassi) anche nel caso di singole designazioni di consiglieri.
26. Si ribadisce che quanto precede ha il solo scopo di facilitare la corretta esecuzione del progetto con il più ampio consenso possibile degli azionisti.

IV. VALUTAZIONI INERENTI AL DIRITTO DI RECESSO

27. L'assemblea cui siete stati convocati non ha ad oggetto l'approvazione di una nuova operazione di fusione transfrontaliera; al contrario, la Proposta di delibera (i) ha esclusivamente ad oggetto la modifica di alcuni aspetti organizzativi della struttura societaria di MFE, quale società risultante dalla Fusione e, di conseguenza, (ii) lascia invariata la natura transfrontaliera della Fusione nonché tutti i termini e condizioni della Fusione (diversi da quelli sopra descritti).
28. Come tale, l'approvazione, ai sensi degli articoli 2377, comma 8, e 2502, comma 2, del codice civile italiano, della Proposta di delibera illustrata nella presente Relazione (i) non incide sui presupposti sui quali gli azionisti di Mediaset abbiano eventualmente già esercitato il diritto di recesso in seguito all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, tenutasi in data 4 settembre 2019, e (ii) non integra alcuna delle fattispecie previste per l'esercizio del diritto di recesso ex articolo 2437 del codice civile italiano nonché ex articolo 5 del Decreto Legislativo 108: pertanto, gli azionisti di Mediaset che non concorrano all'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non saranno legittimati ad esercitare il diritto di recesso..
29. Le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia già stato esercitato il diritto di recesso durante il periodo di esercizio dello stesso, conclusosi il 21 settembre 2019, dovranno essere acquistate da MFE (e dagli azionisti di Mediaset che abbiano aderito all'offerta in opzione e prelazione, conclusa il 6 novembre 2019) a seguito dell'efficacia della Fusione e subordinatamente al perfezionamento della medesima, al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione. Per l'effetto, si ritiene che i diritti di intervento e voto afferenti a tali azioni possano essere esercitati in occasione dell'assemblea convocata per il 10 gennaio 2020.
30. Se la Fusione non fosse perfezionata, le azioni di Mediaset in relazione alle quali sia stato esercitato il diritto di recesso continueranno ad essere di proprietà degli azionisti di Mediaset che hanno esercitato il recesso, senza che alcun pagamento sia effettuato in favore dei medesimi.
31. Con riferimento agli azionisti di Mediaset España, l'approvazione di una proposta di delibera, analoga alla Proposta di Delibera, da parte dell'assemblea degli azionisti (si veda sub 6) non legittimerà gli azionisti di Mediaset España ad esercitare il diritto di recesso.
- Nonostante ciò, si prevede che agli azionisti di Mediaset España che, a seguito della pubblicazione, in data 10 settembre 2019, di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione, abbiano esercitato il diritto di recesso (tutti azionisti di minoranza) sia consentito – entro specifici termini, ancora da definirsi – di revocare l'esercizio di tale diritto e, conseguentemente, di essere integrati nuovamente nella compagine sociale di Mediaset España.

V. VALUTAZIONI INERENTI ALLA POSIZIONE DI AZIONISTI, CREDITORI E DIPENDENTI

32. L'approvazione della Proposta di Delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione illustrativa in merito ai diritti che spetteranno agli azionisti di Mediaset (che diventeranno azionisti di MFE) successivamente alla data di efficacia della

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

Fusione, come conseguenza della nazionalità olandese di MFE. Le modifiche, in particolare, non incidono sui valori economici della Fusione e non dispongono vincoli a carico dei soci. Piuttosto, esse prevedono la cancellazione di talune previsioni che, sebbene ritenute legittime e rispondenti a un interesse specifico delle società partecipanti alla Fusione, sono state oggetto di critiche da parte di Vivendi e SimonFid e che oggi si propone di eliminare accogliendo, e superando, le indicazioni fornite dal Tribunale di Milano, ritenendo che una pronta realizzazione della Fusione prevalga sulle sue singole componenti.

33. Per maggiori informazioni in relazione alle differenze tra i diritti di cui attualmente beneficiano gli azionisti Mediaset e i diritti di cui essi diverranno titolari in qualità di azionisti di MFE (e ferme restando le modifiche illustrate nella presente Relazione), si rinvia alla Relazione illustrativa e alla restante documentazione illustrativa messa a disposizione in relazione alla Fusione.
34. Inoltre, l'approvazione della Proposta di delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione illustrativa in merito ai creditori. In particolare, la delibera illustrata nella presente Relazione non comporta alcun pregiudizio di natura patrimoniale o finanziaria per alcuna delle società partecipanti alla Fusione.
35. Infine, l'approvazione della Proposta di delibera di cui alla presente Relazione, non avrà alcun impatto sulle valutazioni già svolte in proposito nella Relazione Illustrativa in merito ai dipendenti di Mediaset e Mediaset España.

VI. CONDIZIONI SOSPENSIVE DELLA FUSIONE E AGGIORNAMENTO SULL'ITER DELLA FUSIONE

36. In relazione alle condizioni sospensive della Fusione, indicate nel Paragrafo 17.1 del Progetto comune di fusione transfrontaliera nonché nel Paragrafo 1.2 della Relazione illustrativa, e con particolare riferimento a quella relativa all'ammontare massimo complessivo da pagarsi da parte di Mediaset e Mediaset España ai propri azionisti che abbiano esercitato il diritto di recesso e/o ai propri creditori che abbiano proposto opposizione alla Fusione, si evidenzia quanto segue.
37. Con riferimento a Mediaset:
 - (i) A seguito dell'iscrizione del verbale dell'assemblea straordinaria di Mediaset del 4 settembre 2019 nel Registro delle Imprese di Milano, occorsa in data 6 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini (i) per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset che non avessero concorso all'approvazione della Delibera di fusione, nonché (ii) per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset anteriori alla data di deposito del Progetto comune di fusione transfrontaliera.
 - (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a 492.691 azioni di Mediaset e non sono state presentate opposizioni. Né Vivendi né SimonFid hanno esercitato il diritto di recesso in relazione alle azioni di Mediaset dalle stesse detenute.
 - (iii) All'esito del periodo di offerta in opzione e prelazione, gli azionisti di Mediaset che non hanno esercitato il diritto di recesso hanno manifestato la volontà di acquisire 239.092 azioni di Mediaset per le quali è stato esercitato il diritto di recesso.
 - (iv) Come previsto dalla legge italiana, le residue 253.599 azioni di Mediaset rimaste inoperte dovranno essere acquisite da MFE, a seguito della data di efficacia della Fusione (e subordinatamente al perfezionamento della medesima), al prezzo di liquidazione di Euro 2,770 per azione.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

38. Con riferimento a Mediaset España:

- (i) A seguito della pubblicazione di un annuncio relativo all'approvazione della Fusione da parte dell'assemblea degli azionisti di Mediaset España 31 sulla Gazzetta Ufficiale del Registro delle Imprese spagnolo (Boletín Oficial del Registro Mercantil), occorsa in data 10 settembre 2019, hanno iniziato a decorrere i termini (i) per l'esercizio del diritto di recesso da parte degli azionisti di Mediaset España che avessero votato contro l'approvazione della Fusione, nonché (ii) per l'esercizio del diritto di opposizione da parte dei creditori di Mediaset España anteriori alla data di pubblicazione del Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera.
 - (ii) Il diritto di recesso è stato esercitato in relazione a 39.025.777 azioni di Mediaset España e non sono state presentate opposizioni. Vivendi non ha esercitato il diritto di recesso in relazione alle proprie azioni di Mediaset España.
 - (iii) Come previsto ai sensi della legge spagnola, le azioni di Mediaset España oggetto di recesso dovranno essere acquistate da Mediaset España, in un momento anteriore alla data di efficacia della Fusione, al prezzo di liquidazione di Euro 6,5444 per azione e, così, per un esborso complessivo pari ad Euro 255.400.295,00.
 - (iv) Il numero di azioni Mediaset España oggetto di recesso e l'ammontare complessivo che dovrà essere corrisposto da Mediaset España potranno ridursi se, durante il termine eventualmente concesso agli azionisti che hanno esercitato il diritto di recesso per revocare tale esercizio (come esposto al superiore paragrafo 31), qualcuno di tali azionisti decida di revocare tale esercizio.
39. Il perfezionamento della Fusione è in ogni caso subordinato all'avveramento delle altre condizioni sospensive previste nel Progetto Comune di Fusione Transfrontaliera (o alla rinuncia alle stesse) e, fermo restando quanto previsto nella Relazione illustrativa, nel caso in cui la Proposta di delibera sia approvata, richiederà che le modifiche alla Proposta di statuto, ai "Termini e condizioni delle SVS", ai "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset" e ai "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España", di cui alla presente Relazione, siano altresì approvate dall'assemblea degli azionisti di Mediaset España, convocata per il 5 febbraio 2020, e dall'assemblea degli azionisti di DutchCo (società interamente e direttamente controllata da Mediaset).

VII. ITER DECISIONALE SEGUITO NELLA FORMULAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA

40. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset, il Consiglio di amministrazione di Mediaset del 22 novembre 2019 ha approvato all'unanimità la Proposta di delibera, oggetto della presente Relazione. La strategia industriale della Fusione è stata, ancora una volta, apprezzata da tutti i consiglieri.
41. Con riferimento all'assemblea straordinaria degli azionisti di Mediaset España, una proposta di delibera analoga alla Proposta di delibera dovrà essere approvata dal consiglio di amministrazione di Mediaset España – su proposta della Commissione per la fusione – con l'astensione degli amministratori nominati da Mediaset nonché degli amministratori esecutivi, in conformità con la *best practice* e con le norme di diritto spagnolo.

VIII. LA PROPOSTA DI DELIBERA ALL'ORDINE DEL GIORNO


La proposta di delibera da sottoporre alla Vostra approvazione è riportata di seguito.

"l'assemblea degli azionisti

delibera

1. *di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2377, ottavo comma e dell'articolo 2502 secondo comma, del codice civile italiano, le seguenti modifiche al progetto comune di fusione transfrontaliera per incorporazione di "Mediaset S.p.A." e di "Mediaset España Comunicación S.A." in "Mediaset Investment N.V." (che, a seguito della efficacia della fusione, assumerà denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), società di diritto olandese interamente e direttamente controllata da "Mediaset S.p.A.", con sede legale in Amsterdam (Olanda) e ufficio principale in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milano - Italia), iscritta al registro delle imprese olandese al n. 70347379, progetto approvato dall'assemblea straordinaria dei soci di Mediaset S.p.A. in data 4 settembre 2019, come risulta dal verbale del notaio Arrigo Rovèda di Milano in data 5 settembre 2019 n. 54665/20368 di repertorio, delibera iscritta nel registro delle*

27/29



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

imprese di Milano Monza-Brianza Lodi il 6 settembre 2019; più precisamente di approvare le modifiche alle clausole della versione proposta dello statuto di Mediaset Investment N.V. (che assumerà la denominazione "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), di cui all'Allegato 2 al progetto di fusione (la "Proposta di statuto"), alle clausole dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale", di cui all'Allegato 5 al progetto di fusione (i "Termini e condizioni delle SVS"), e alle clausole dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España", di cui, rispettivamente, all'Allegato 3 e all'Allegato 4 al progetto di fusione, aventi ad oggetto:

- (i) l'eliminazione del Requisito di Detenzione e del Requisito Contrattuale, unitamente ai meccanismi sanzionatori previsti in caso di loro violazione, dalla Proposta di Statuto, dai "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" nonché dai "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset" e dai "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España", con conseguente modifica degli articoli 13, 42 e 43 della Proposta di statuto e degli articoli 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1 lett. d) ed e), nonché dell'articolo 1.1. Allegato 1 dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" e del paragrafo 6 dei due "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A";*
- (ii) la modifica della definizione di "agire di concerto" prevista all'articolo 1.1 della Proposta di statuto; A tal fine si propone di modificare l'articolo 1.1 della Proposta di statuto;*
- (iii) l'eliminazione dalla Proposta di statuto della Soglia convenzionale per l'OPA (fissata al 25% dei diritti di voto). A tal fine, si propone di modificare l'articolo 43 (che, con la modifica appena descritta diventerebbe l'articolo 42) della Proposta di statuto;*
- (iv) l'eliminazione delle maggioranze qualificate previste dalla Proposta di statuto relative alla nomina e revoca di amministratori, e talune modifiche dello statuto di MFE. A tal fine, si propone la modifica degli articoli 15.2, 15.6 e 40.1 della Proposta di statuto; e l'introduzione di una maggioranza qualificata in caso di delibere aventi ad oggetto l'introduzione di clausole dal tenore analogo a quelle di cui si propone l'eliminazione ai sensi dei precedenti punti (i) e (iii);*
- (v) l'eliminazione della clausola penale prevista all'articolo 13 dei "Termini e condizioni delle SVS" e pertanto l'eliminazione integrale di tale articolo.*

il tutto come risulta dal testo della relazione del consiglio di amministrazione, depositata presso la sede sociale e pubblicata sul sito internet della società in data 5 dicembre 2019, che illustra in forma comparativa il testo della Proposta di statuto e dei "Termini e condizioni delle azioni a voto speciale" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset" e dei "Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale di azioni a voto speciale A - Mediaset España", allegati al progetto approvato in data 4 settembre 2019 e, in grassetto nella colonna adiacente, le proposte di modifica che si intende apportare.

Restano fermi tutti gli altri termini e condizioni, come approvati dall'assemblea straordinaria degli azionisti del 4 settembre 2019 ed illustrati nel progetto comune di fusione transfrontaliera e nella relazione degli Amministratori approvata dal Consiglio di amministrazione del 7 giugno 2019;


- 2. di conferire al consiglio di amministrazione, e per esso al presidente pro-tempore in carica, al vice-presidente e amministratore delegato pro-tempore in carica, nonché al consigliere Marco Giordani, disgiuntamente fra loro, ciascuno con facoltà di sostituire a sé speciali mandatari, tutti i poteri necessari per l'esecuzione della presente delibera, confermando altresì, per quanto occorrer possa, i poteri a questi concessi con delibera del 4 settembre 2019. per addivenire alla fusione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di quanto contenuto nel progetto comune di fusione transfrontaliera, con facoltà - in particolare - di verificare e accertare l'avveramento o la rinuncia, ove previsto, di ciascuna delle condizioni sospensive di cui al progetto comune di fusione transfrontaliera e di rilasciare e sottoscrivere atti, dichiarazioni e comunicazioni in relazione a tale circostanza, stabilire gli effetti della fusione, stipulare e sottoscrivere atti e documenti in genere e compiere tutto quanto necessario od anche solo opportuno per il buon fine*

*Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.
dell'operazione stessa.".*

*** **

Milano, 22 novembre 2019

Per conto del Consiglio di Amministrazione di Mediaset
il Presidente
Fedele Confalonieri



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

DATA: 4 dicembre 2019

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO COMUNE DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI:**

MEDIASET INVESTMENT N.V., società per azioni (*naamloze vennootschap*) di diritto dei Paesi Bassi, con sede legale ad Amsterdam, Paesi Bassi, e sede operativa in Italia, Viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese, iscritta al registro delle Imprese olandese (*Kamer van Koophandel*) con il n. 70347379 (**DutchCo**).

CONSIDERATO CHE:

- (A) DutchCo è parte di una fusione transfrontaliera tripartita per incorporazione di Mediaset S.p.A. (**Mediaset**) e Mediaset España Comunicación S.A. (**Mediaset España**) in DutchCo (la **Fusione**): con l'acquisizione di efficacia della Fusione, il nuovo nome di DutchCo sarà "MFE – MEDIAFOREUROPE N.V." (**MFE**).
- (B) DutchCo ha preso in considerazione la predisposizione delle relazioni da parte dei consigli di amministrazione di Mediaset e Mediaset España, rispettivamente del 22 novembre 2019 e del 28 novembre 2019, che integrano le relazioni originarie sul progetto comune di fusione redatto dai medesimi consigli a giugno 2019 (le **Relazioni supplementari**).

1. Modifiche alla *governance* societaria di MFE

- 1.1 DutchCo riconosce e accetta le modifiche proposte alla struttura della *governance* societaria di MFE (in particolare, le modifiche allo Statuto, ai Termini e condizioni delle azioni a voto speciale, ai Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset España e ai Termini e condizioni per l'assegnazione iniziale delle azioni a voto speciale A - Mediaset, nonché alla composizione dei soggetti presumibilmente proposti come amministratori di MFE successivamente alla Fusione, al fine di coinvolgere ulteriormente gli amministratori indipendenti), che avranno luogo successivamente al perfezionamento della Fusione, come indicato nelle Relazioni supplementari.
- 1.2 A tal fine, all'assemblea generale degli azionisti di DutchCo sarà proposta l'approvazione delle modifiche di cui sopra, solo qualora le assemblee generali straordinarie degli azionisti di Mediaset e Mediaset España approvino le modifiche proposte. Inoltre, come previsto dalle Relazioni supplementari, immediatamente dopo il perfezionamento della Fusione, il consiglio di amministrazione di MFE dovrà approvare norme *ad hoc* quanti (i) alla composizione del consiglio, e (ii) alla procedura di nomina dei consiglieri, al fine di garantire, nel lungo termine, che il consiglio di amministrazione sia composto da una maggioranza di amministratori non esecutivi, per la maggior parte amministratori indipendenti come definiti nel Codice di *Governance* Societaria di DutchCo.
- 1.3 Le Relazioni supplementari sono parte integrante della presente relazione del consiglio e costituiscono Allegato della stessa.


[Segue la pagina delle firme]

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: M. Ballabio

Qualifica: Amministratore delegato



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: M.A.E. Giordani


Qualifica: Amministratore delegato

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.

Nome: S. Sole

Qualifica: Amministratore delegato



Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: P. Straziota


Qualifica: Amministratore delegato

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

**RELAZIONE SUPPLEMENTARE DEL CONSIGLIO AL PROGETTO DI FUSIONE
TRANSFRONTALIERA COMUNE TRIPARTITA REDATTO DAL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE DI MEDIASET INVESTMENT N.V.**

Nome: L. Motta

Qualifica: Amministratore delegato




The image shows a handwritten signature in black ink, which appears to be 'L. Motta'. Below the signature are two circular official seals. The top seal is partially obscured by the signature. The bottom seal is more visible and contains the text 'CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE' around the perimeter and 'MEDIASET INVESTMENT N.V.' in the center. The signature and seals are located in the bottom right corner of the page.

Il presente documento è una traduzione non vincolante, avente efficacia meramente informativa, del corrispondente documento redatto in lingua straniera. In caso di contrasti, prevale la versione del documento redatta in originale.

ALLEGATO

Consiglieri proposti per Mediaset Investment, N.V, a seguito della Fusione.

Consigliere	Data di decorrenza dell'incarico (GG/MM/AA)
Pier Silvio Berlusconi	N/A
Marco Giordani	N/A
Gina Nieri	N/A
Niccolò Querci	N/A
Stefano Sala	N/A
Paolo Vasile	N/A
Marina Berlusconi	N/A
Fedele Confalonieri	N/A
Danilo Pellegrino	N/A
Marina Brogi	N/A
Consuelo Crespo Bofil	N/A
Alessandra Piccinino	N/A
Javier Díez de Polanco	N/A
Carlo Secchi	N/A




A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature but appears to contain the name 'ARIGO' and some other illegible text. The signature is written in a cursive, somewhat stylized manner.

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Allegato n. D
alla Raccolta n. 20702

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
6009	BANFI BARBARA (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA-RAPPR.DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)			0
32	D ADREANI GIULIANO			322.100
	<i>di cui 322.100 azioni in garanzia a CORDUSIO SIM SPA;</i>			
27	D ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.			850.000
17	D BERLUSCONI PIERSILVIO			133.804
25	D BIANCHI EMANUELA			4.353
10	D CALVANI PAOLO			1.940
28	D CANNATELLI PASQUALE			116.500
26	D CHIUSI ANDREA			730
30	D CONFALONIERI FEDELE GAETANO			400.000
14	D CONFALONIERI GIOVANNI YVES			2.283
13	D CRIPPA MAURO			12.822
9	D DELOGU ANDREA			3.881
4	D DI CHIO FEDERICO			6.726
29	D ERMOLLI BRUNO			19.000
6	D GIORDANI MARCO ANGELO			126.647
11	D LEONARDI MARCO			1.940
18	D LETTA GIAMPAOLO			12.935
19	D MOTTA LUIGI			7.306
1	D MUSOLINO MASSIMO			7.000
5	D NIERI GINA			52.326
12	D PAOLINI MARCO MANUELE			3.881
24	D POLONI LUCA			5.174
15	D PORTA MASSIMO			2.070
22	D PRINA PAOLO PIETRO			3.881
3	D QUERCI NICCOLO'			22.114
21	D RESTELLI GIORGIO			3.409
23	D SALA STEFANO			15.522
16	D SALEM ALESSANDRO			46.739
2	D SCABINI GIUSEPPINO			3.000
7	D SELLI STEFANO			7.108
20	D SOLE SIMONE			20.330
8	D STRAZIOTA PASQUALE			10.534
31	D TOTARO MARIA ROSARIA			7.000
			Totale azioni	2.233.055 0,189045
7653	BAVA MARCO GEREMIA CARLO			1 0,000000%
10151	CARFAGNA MAURIZIO			0
2	R FINPROG ITALIA SPA			2.800.000
3	R H-INVEST S.P.A.			18.210.000
1	R T-INVEST SRL			12.990.000
			Totale azioni	34.000.000 2,878362
11566	COLUMELLA DOMENICO			123.389 0,010446%
11638	CROSTI ALBERTO			400 0,000034%
11967	EREDE SERGIO			0



Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
	Tipo Rap.			
1	D	HOLDING ITALIANA QUARTA SPA		320.000
				Totale azioni
				320.000
				0,027090
11178	FERRERO ANDREA			0
77	D	1135 APG DME STCK SEL		2.821.088
23	D	ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFI		49.109
170	D	ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACADIAN DIVERSIFIED ALPHA		27.459
169	D	ACADIAN LEVERAGED DIVERSIFIED ALPHA EQUITY FUND		38.093
62	D	AI GLOBAL EQUITY FUND		49.801
65	D	AI STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND		8.646
96	D	ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		27.668
118	D	ALLIANCEBERNSTEIN FUND		4.800
31	D	ALLIANZGI-FONDS DSPT		119.720
259	D	AMERICAN BUREAU OF SHIPPING		247
256	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF		3.346
257	D	AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE		35.458
114	D	AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST		140.502
113	D	AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICALTRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES		37.261
43	D	AMP CAPITAL SPEC INTERN SHARE FUND		29.602
180	D	AMUNDI PRIME EUROPE - UCITS ETF DR		218
268	D	ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I		418.407
258	D	ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND		537.965
33	D	AVIVA INVESTORSINVESTMENT FUNDS ICV		7.930
27	D	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED		20.912
171	D	BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE		48.819
76	D	BCT POOLED INVESTMENT FUND SERIES SMARTEUROPEAN EQUITY FUND		59.389
233	D	BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F		33.595
127	D	BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I		12.040
52	D	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS		729.452
93	D	BLL AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY		166.011
92	D	BLL AQUILA LIFE OSEAS EQUITY FUND		1
195	D	BMO GLOBAL COMMUNICATIONS INDEXETF		1.968
194	D	BMO GLOBAL CONSUMER DISCRETIONARY HEDGED TO CAD INDEX ETF		690
8	D	BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA		650.100
7	D	BNPP MODERATE FOCUS ITALIA		848.705
100	D	BNYMTD BLK CONT EUR EQ TRCK FD INV		12.322
116	D	BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND		469.408
115	D	BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND		127.776
21	D	BT WHOLESALE MULTI MANAG INTL SHARE FUND		23.741
211	D	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM		1
212	D	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM		7.223
255	D	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD		85.478

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
176	D		CARNELIAN INVESTMENT MANAGEMENT LLC - INT'L EQUITY	4.841
128	D		CBOSC-CBGS-WGSS07	11.563
129	D		CFSIL - COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 22	139.787
130	D		CFSIL - COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 23	46.580
131	D		CFSIL ATF CMLA INTERNATIONAL SHARE FUND	8.558
132	D		CFSIL RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10	37.586
179	D		CH0526 - UBS (CH) INSTITUTIONAL FUND - EQUITIES GLOBAL SMALL CAP PASSIVE II	26.616
10	D		CHALLENGE FUNDS	1.437.696
267	D		CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	65.870
30	D		CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	14.722
123	D		COL FIRST STATE INVT LTDAS RE FOR CMMONWLTH SPECIALST FD 43 C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC	63.849
226	D		COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND	9.709
133	D		COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63	262.713
254	D		CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	1.284
16	D		CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPER F	44.392
70	D		CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	1.050.000
69	D		CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	173.607
37	D		D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	1
38	D		D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	5
39	D		D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA	2
185	D		D.E.SHAW ASYMPOTE INTERNATIONAL LTD	20.574
245	D		DB X-TRACKERS	235.356
83	D		DEP QF SSGA NONUS EQUITY B2	6.408
84	D		DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1	4.765
95	D		DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	1.978
53	D		DEVEL.EX-FOSSIL FUEL IND. FD B(FTDEVXFF)	3.312
117	D		ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL C	1.033
182	D		EPARGNE ETHIQUE ACTIONS	125.188
236	D		FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	10.113
237	D		FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND	5.982
42	D		FD INTERNATIONAL SHARE FUND I	74.565
6	D		FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	1.520
134	D		FIRST QUADRANT SBI LP	3.378
24	D		FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	4.497
105	D		FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	32.360
99	D		FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	1
9	D		FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	1.016.918
135	D		FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST	13.915
136	D		FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST	9.603
20	D		FQ ESSENTIAL BETA FUND LTD	217.300
263	D		FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF	4.212
261	D		FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	1.960

Elenco Intervenuți (Ricevuti ordinati alfabeticamente)


Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare			
	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
264	D	FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF		178
262	D	FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF		10.780
64	D	FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED PIXHAM END		105.802
60	D	FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED		32.803
66	D	FTSE ALL WORLD INDEX FUND		18.472
200	D	FUNDO DE SEGURANCA SOC GOV. DA REGIAO ADM. ESPECIAL DE		39.261
137	D	GLOBAL BOND FUND WAYCROSSE INC		41.614
265	D	GLOBAL TELECOM AND UTILITIES INCOME FUND		20.550
192	D	GMAM GROUP PENSION TRUST III		171.670
124	D	GOVERNMENT OF NORWAY		8.149.278
81	D	GRANT SCHOOLS PROVIDENT FUND		4.647
205	D	GTAA PANTHER FUND L.P		2.448
269	D	HARTFORD SCHRODERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND		7.997
35	D	HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC		11.340
238	D	HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND		13.714
67	D	HSBC EUROPEAN INDEX FUND		94.106
63	D	HSBC POOLED INVESTMENT FUND, HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND		16.446
193	D	IAM NATIONAL PENSION FUND		853
224	D	IBM 401K PLUS PLAN		142.669
103	D	INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM		638
278	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND		13.732
279	D	INTERNATIONAL MONETARY FUND		6.892
108	D	INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF		630
71	D	INVESTIN PRO FMBA		494.858
94	D	IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF		291
138	D	IRISH LIFE ASSURANCE		1.072
48	D	ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND		1.618
251	D	ISHARES CORE MSCI EAFE ETF		511.307
250	D	ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF		8.681
253	D	ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF		46.617
252	D	ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF		10.160
187	D	ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY		14.354
248	D	ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF		1.059.133
249	D	ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF		694
186	D	ISHARES VII PLC		186.923
56	D	JPMORGAN BETABUILDERS EUROPE ETF		44.755
58	D	JPMORGAN BETABUILDERS INTERNATIONAL		468
55	D	JPMORGAN DIVERSIFIED RETURN EUROPE EQUITY ETF		8.430
1	D	JPMORGAN FUNDS		375
54	D	JPMORGAN INTERNATIONAL VALUE FUND		21.670
266	D	KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN INC RETIREE HEALTH AND WELFARE PLA		4.002
189	D	KAISER FOUNDATION HOSPITALS		10.815
188	D	KAISER PERMANENTE GROUP TRUST		1.695

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
139	D		LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED	58.733
140	D		LEGAL AND GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	291
141	D		LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST	7.543
142	D		LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST	206.585
143	D		LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND	1.542
144	D		LEGAL AND GENERAL ICAV	16.167
145	D		LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST	20.897
146	D		LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT	3.198
74	D		LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	6.320
147	D		LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME	10.000
148	D		LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST	99.703
78	D		LOCORR DYNAMIC EQUITY FUND	15.790
149	D		LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	47.502
202	D		LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	95.417
119	D		LYX FTSE EUR MIN VAR UC ETF	24.460
121	D		LYXOR MSCI EMU SMALL CAP EU	172.453
246	D		MACKENZIE INTERNATIONAL EQUITY INDEX ETF	429
244	D		MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	5.576
86	D		MARANIC II LLC	6.547
204	D		MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	71
104	D		MEDTRONIC DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	55.133
206	D		MERCER QIF CCF	2.260
207	D		MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	2.848
222	D		MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR	10.202
229	D		MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	103.938
29	D		MTB FOR GOVERNMENT PENSION FD45828	176.307
122	D		MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	2.388.876
120	D		MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR DR	20.604
150	D		MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO	8.685
151	D		NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRATEGIC INVESTMENT FUND	7.616
152	D		NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND LEVEL	24.616
125	D		NORGES BANK	92.306
153	D		NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST	470.214
154	D		NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING	10.734
19	D		ONEPATH GLOBAL SHARES - SMALL CAP (30.009
225	D		OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	12
199	D		PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	300.064
79	D		PB SSGA INTL EQ TAX	2.852
98	D		PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1
89	D		PGEF PG E QUALIFIED PANAGORA EAFE	17.900
101	D		PHC NT SMALL CAP	36.196
208	D		PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	2.733
91	D		POWERSHARES PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTHAMERICA PORTFOLIO	55



Elenco Interventuti (Ricevuti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
106	D		PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND	839
219	D		PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY	6.777
110	D		PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	10.464
112	D		PS FTSE LO BT EQ WT PORT	3.007
109	D		PS FTSERAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	6.610
111	D		PS SP INTL DEVEL QUALITY PORTFOLIO	2.523
243	D		PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	3.323
155	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO	14
102	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF NEW MEXICO	2.355
26	D		PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO	6.191
61	D		PUTM EUROPEAN UNIT TRUST	23.758
177	D		RDM LIQUID LLC - INTERNATIONAL EQUITY	15.582
59	D		REASSURE LIMITED	85.722
172	D		RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND LEVEL 1	89.619
18	D		ROCKEFELLER & CO., INC	47.699
90	D		SAEF SCE PANAGORA QUAL	35.200
50	D		SCHRODER ADVANCED BETA GLOBAL EQUITY SMA	107.007
49	D		SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND	99.096
45	D		SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	81.297
46	D		SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	70.873
57	D		SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO L.P	13.010
44	D		SCHRODER GLOBAL SUSTAINABLE FUND	109.443
68	D		SCHRODER IN.P.F.ADV.GL.EQUITY.FU	149.797
40	D		SCHRODER INTERNAT MULTI-CAP EQUITY TRUST	478.967
3	D		SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	452.650
47	D		SCHRODER PENSION MANAGEMENT LTD	66.575
51	D		SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	446.078
191	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY ETF	533.455
2	D		SCHWAB FUNDAMENTAL INTERNATIONAL SMALL COMPANY INDEX FUND	200.586
190	D		SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF	394.065
156	D		SENTINEL INTERNATIONAL TRUST	19.494
87	D		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	6.943
88	D		SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	1.151
13	D		SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	76.255
157	D		SIM GLOBAL BALANCED TRUST.	3.392
203	D		SPDR MSCI ACWI IMI ETF	2.424
227	D		SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	99.565
230	D		SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND	3.493
228	D		SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	6.400
221	D		SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	539.039
220	D		SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	6.717
210	D		SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	40.898
158	D		STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD	78.865

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
36	D		STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	71.475
159	D		STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS	32.246
160	D		STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST	11.450
209	D		STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	1.175
75	D		STEWARDSHIP FOUNDATION	1.696
161	D		STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG	141.218
162	D		STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF	34.677
11	D		STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKE	398.170
32	D		STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	44.349
163	D		STICHTING PGGM DEPOSITARY	18.990
239	D		STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	52.020
12	D		STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	83.988
80	D		SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND	126.600
231	D		SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.672
232	D		SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	871
25	D		T ROWE PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	12.579
126	D		TASPLAN SUPERANNUATION FUND.	69.812
201	D		TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	196
247	D		TD INTERNATIONAL INDEX FUND	3
85	D		THE CARL VICTOR PAGE MEMORIAL FNDN	28.678
173	D		THE HEALTH FOUNDATION	111.385
174	D		THE LEVERHULME TRUST	352.400
198	D		THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.403
234	D		THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	5.034
235	D		THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	9.897
183	D		THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS 1994 PENSION	48.267
184	D		THE TRUSTEES OF ELECTRONIC DATA SYSTEMS LTD	146.539
216	D		THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F	26.488
197	D		UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	23.701
181	D		UBP ACTIONS EURO RENDEMENT	90.704
196	D		UBS (US) GROUP TRUST	34.431
17	D		UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	853
223	D		UBS ETF	1.922
178	D		UBS FUND MGT (CH) AG CH0516/UBSCHIF2-EGSCP11	112.223
107	D		UMC BENEFIT BOARD, INC	13.624
175	D		UNIVEST	183.474
97	D		USBK AHAI RHUMBLINE ADVISERS	3.052
164	D		UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS	62.957
272	D		VANGUARD DEVELOPED ALL-CAP EX NORTH AMERICA EQUITY INDEX POOLED	1.560
277	D		VANGUARD DEVELOPED MARKETS INDEX FUND	97.411
72	D		VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND	32.321
73	D		VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	55.127
271	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED ALL CAP EX NORTH AMERICA INDEX ETF	19.280
270	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE ALL CAP INDEX ETF	6.062

Pagina 7

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente	Straordinaria
215	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF	1.202
274	D		VANGUARD FTSE DEVELOPED EX NORTH AMERICA HIGH DIVIDEND YIELD IND	601
4	D		VANGUARD FUNDS PLC	20.730
15	D		VANGUARD GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY FUND	5.623
273	D		VANGUARD GLOBAL VALUE FACTOR ETF	21.249
14	D		VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I	37.507
241	D		VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX	112.523
240	D		VANGUARD INV FDS ICVC-VANG FTSE DEV WOR LD EX - UK EQT IND	91.877
242	D		VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND	566
5	D		VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC	147.631
214	D		VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND	38.105
213	D		VANGUARD INVESTMENTS II COMMON	9.211
28	D		VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEXFUND	1.252.661
276	D		VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND	5.268
166	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP FLERKAKTOR	16.641
165	D		VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJGLOBAL SMALL CAP INDEKS I	21.773
34	D		VFTC INST TOTAL INT STOCK MARKET IND TRU	6.686
217	D		WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	92.170
275	D		WELLS FARGO BK DECL OF TRUST ESTABL INVEST FUNDS EMPLOYEE BEN TR	24.658
82	D		WESPATH FUNDS TRUST	982
167	D		WEST YORKSHIRE PENSION FUND	2.501
168	D		WHEELS COMMON INVESTMENT FUND	1.696
41	D		WHOLESALE UNIT TRUST GLOBAL SHS FUND 5	24.087
218	D		WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED EUROPE EQUITY FUND	181
22	D		WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST	89.864
260	D		XTRACKERS (IE) PUBLIC LIMITED COMPANY	14.565
Totale azioni				37.786.849 3.198947
11718			GALEOTA SILVIO ANTONIO	100.000 0,008466%
11169			JORIO VINCENZO	1.000 0,000085%
10176			LE MASNE DE CHERMONT CAROLINE	0
1	D		VIVENDI	56.683.301 4798677
Totale azioni				56.683.301 4798677
11204			MINAFRA VITO	80 0,000007%
11117			MONTAGNA CARLO	100 0,000008%
10387			OSIO GIAMPAOLO CESARE	125.000 0,010582%
6986			PACINI LEON	0

Elenco Intervenuti (Ricevuti ordinati alfabeticamente)

Assemblea Straordinaria

Badge	Titolare	Tipo Rap.	Deleganti / Rappresentati legalmente		Straordinaria
1	D		CDM INTERNATIONAL HOLDING S.C.S.		4.222.952
				Totale azioni	4.222.952 0,357505
10285			PASSAROTTI PATRIZIA ALESSANDRA		0
1	D		FANTONI MARIANGELA		100
				Totale azioni	100 0,000008
11629			PIETRANTONIO FILOMENA MARIA		100
					0,000008%
11462			ROSCIO EUGENIO		500
3	D		DE ANGELI MARISA		1.000
1	D		ROSCIO FEDERICA GIUDITTA		500
2	D		ROSCIO SIMONA CATERINA		900
				Totale azioni	2.900 0,000246
6442			SCASSELLATI SFORZOLINI GIUSEPPE		0
1	D		VIVENDI		56.850.000
				Totale azioni	56.850.000 4,812790
7926			VITRO' ROLANDO		0
1	D		FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.		521.803.991
				Totale azioni	521.803.991 44,174722
11992			ZAMBELLINI SERGIO		100
					0,000008%
				Totale azioni in proprio	350.670
				Totale azioni in delega	679.902.648
				Totale azioni in rappresentanza legale	34.000.000
				TOTALE AZIONI	714.253.318
					60,467038%
				Totale azionisti in proprio	11
				Totale azionisti in delega	320
				Totale azionisti in rappresentanza legale	3
				TOTALE AZIONISTI	334
				TOTALE PERSONE INTERVENUTE	20

Legenda:

D: Delegante R: Rappresentato legalmente

Handwritten signature and circular stamp of the company.

Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020

Allegato «.....E.....»
 alla Raccolta n.2020.....

ESITO VOTAZIONE


Oggetto : **Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.**

Azionisti presenti alla votazione:

-n° 334 , portatori di n° 714.253.318 azioni
 ordinarie, di cui n° 714.253.318 ammesse al voto,
 pari al 60,467038% del capitale sociale.

Hanno votato:

		%AZIONI ORDINARIE RAPPRESENTATE (Quorum deliberativo)	%AZIONI AMMESSE AL VOTO	%CAP.SOC.
Favorevoli	570.399.892	79,859607	79,859607	48,288739
Contrari	140.912.106	19,728590	19,728590	11,929294
SubTotale	711.311.998	99,588197	99,588197	60,218032
Astenuti	2.941.320	0,411803	0,411803	0,249005
Non Votanti	0	0,000000	0,000000	0,000000
SubTotale	2.941.320	0,411803	0,411803	0,249005
Totale	714.253.318	100,000000	100,000000	60,467038



Mf

Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
10176 LE MASNE DE CHERMONT CAROLINE	56.683.301		56.683.301
DE* VIVENDI			
11178 FERRERO ANDREA	452.650		452.650
**D SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	1.520		1.520
**D FIDELITY SALEM STREET TRUST: SPARTAN TOTAL INTERNATIONAL INDEX FUND	848.705		848.705
**D BNPP MODERATE FOCUS ITALIA	650.100		650.100
**D BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA	1.016.918		1.016.918
**D FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES	398.170		398.170
**D STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKE	83.988		83.988
**D STICHTING SHELL PENSIOENFONDS	76.255		76.255
**D SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND	853		853
**D UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD	47.699		47.699
**D ROCKEFELLER & CO., INC	49.109		49.109
**D ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFI	4.497		4.497
**D FLEXSHARES MORNINGSSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND	12.579		12.579
**D T ROME PRICE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND	20.912		20.912
**D AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED	176.307		176.307
**D MTB FOR GOVERNMENT PENSION FD45828	14.722		14.722
**D CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM	119.720		119.720
**D ALLIANZGI-FONDS DSPT	44.349		44.349
**D STICHTING PENSIOENFONDS VOOR HUISARTSEN	7.930		7.930
**D AVIVA INVESTORSINVESTMENT FUNDS ICV	11.340		11.340
**D HOBART FAMILY INVESTMENTS LLC	1		1
**D D. E. SHAW VALUE ALL COUNTRY ALPHA EXTENSION	5		5
**D D. E. SHAW WORLD ALPHA EXTENSION PORTFOLIOS LLC	2		2
**D D.E SHAW COUNTRY GLOBAL ALPHA	478.967		478.967
**D SCHRODER INTERNAT MULTI-CAP EQUITY TRUST	24.087		24.087
**D WHOLESAL UNIT TRUST GLOBAL SHS FUND 5	74.565		74.565
**D FD INTERNATIONAL SHARE FUND 1	29.602		29.602
**D AMP CAPITAL SPEC INTERN SHARE FUND	109.443		109.443
**D SCHRODER GLOBAL SUSTAINABLE FUND	81.297		81.297
**D SCHRODER GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	70.873		70.873
**D SCHRODER GLOBAL DYNAMIC BLEND FUND	66.575		66.575
**D SCHRODER PENSION MANAGEMENT LTD	99.096		99.096
**D SCHRODER DIVERSIFIED GROWTH FUND	107.007		107.007
**D SCHRODER ADVANCED BETA GLOBAL EQUITY SMA	446.078		446.078
**D SCHRODER QEP GLOBAL ACTIVE VALUE FUND	13.010		13.010
**D SCHRODER GLOBAL MULTI-CAP VALUE PORTFOLIO L.P	85.722		85.722
**D BEASSURE LIMITED	32.803		32.803
**D FRIENDS LIFE FUNDS LIMITED	23.758		23.758
**D PUTM EUROPEAN UNIT TRUST	49.801		49.801
**D AI GLOBAL EQUITY FUND	16.446		16.446
**D HSBC POOLED INVESTMENT FUND, HSBC POOLED EUROPEAN EQUITY FUND	105.802		105.802
**D FRIENDS LIFE AND PENSIONS LIMITED PIXHAM END	8.646		8.646
**D AI STRATEGIC GLOBAL EQUITY FUND			

Azionisti:

188

Teste:

6

Pagina 1

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla possessione assistita)

D* = manifestazione hecha alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

185

3 Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D FTSE ALL WORLD INDEX FUND	18.472		18.472
**D HSBC EUROPEAN INDEX FUND	94.106		94.106
**D SCHRODER IN.P.F.ADV.GL.EQUITY.FU	149.797		149.797
**D CREDIT SUISSE INDEX FUND (LUX)	173.607		173.607
**D CREDIT SUISSE EQUITY FUND (LUX)	1.050.000		1.050.000
**D INVESTIN PRO FMEA	494.858		494.858
**D LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	6.320		6.320
**D STEWARDSHIP FOUNDATION	1.696		1.696
**D BCT POOLED INVESTMENT FUND SERIES	59.389		59.389
**D SMARTEUROPEAN EQUITY FUND	2.821.088		2.821.088
**D 1135 APG DME STOCK SEL	2.852		2.852
**D PB SSGA INTL EQ TAX	126.600		126.600
**D SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND	4.647		4.647
**D GRANT SCHOOLS PROVIDENT FUND	6.408		6.408
**D DEP QF SSGA NONUS EQUITY B2	4.765		4.765
**D DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1	6.547		6.547
**D MARANIC II LLC	6.943		6.943
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	17.900		17.900
**D PGEF PG E QUALIFIED PANAGORA EAFE	35.200		35.200
**D SAEF SCE PANAGORA QOAL	55		55
**D POWERSHARES PUREBETA FTSE DEVELOPED EX	291		291
**D NORTHAMERICA PORTFOLIO	1.978		1.978
**D IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	27.668		27.668
**D DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	3.052		3.052
**D ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	1		1
**D USBK AHAI RHUMBLINE ADVISERS	36.196		36.196
**D PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	2.355		2.355
**D PHC NT SMALL CAP	55.133		55.133
**D PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	32.360		32.360
**D OF NEW MEXICO	630		630
**D MEDTRONIC DEFINED CONTRIBUTION PLAN	6.610		6.610
**D MASTER TRUST	10.464		10.464
**D FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL	2.523		2.523
**D INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	3.007		3.007
**D INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US	1.033		1.033
**D SMALL COMPANY ETF	24.460		24.460
**D PS FTSE RAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	20.604		20.604
**D PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	172.453		172.453
**D PS SP INTL DEVEL QUALITY PORTFOLIO	2.388.876		2.388.876
**D PS FTSE LO BT EQ WT PORT	63.849		63.849
**D ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL C	8.149.278		8.149.278
**D LYX FTSE EUR MIN VAR UC ETF	92.306		92.306
**D MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR DR	69.812		69.812
**D LYXOR MSCI EMU SMALL-CAP EU	13.915		13.915
**D MUE LYXOR FTSE ITALIA MID-CAP	9.603		9.603
**D COL FIRST STATE INVT LTDAS RE FOR			
**D COMMONWLTH SPECIALIST FD 43 C/O			
**D ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC			
**D NORGES-BANK			
**D TASPAN SUPERFUNDATION FUND			
**D FORD MOTOR COMPANY BENEFIT MASTER TRUST			
**D FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED			
**D PENSION TRUST			

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Teste:

3 Azionisti in delega:

185

6

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Pagina 2

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	41.614		41.614
**D	1.072		1.072
**D	58.733		58.733
**D	291		291
**D	7.543		7.543
**D	206.585		206.585
**D	1.542		1.542
**D	16.167		16.167
**D	20.897		20.897
**D	3.198		3.198
**D	10.000		10.000
**D	99.703		99.703
**D	47.502		47.502
**D	8.685		8.685
**D	7.616		7.616
**D	24.616		24.616
**D	470.214		470.214
**D	10.734		10.734
**D	19.494		19.494
**D	3.392		3.392
**D	78.865		78.865
**D	32.246		32.246
**D	11.450		11.450
**D	18.990		18.990
**D	21.773		21.773
**D	16.641		16.641
**D	1.696		1.696
**D	38.093		38.093
**D	27.459		27.459
**D	183.474		183.474
**D	4.841		4.841
**D	15.582		15.582
**D	112.223		112.223
**D	26.616		26.616
**D	218		218
**D	90.704		90.704
**D	125.188		125.188
**D	20.574		20.574
**D	1.695		1.695
**D	10.815		10.815
**D	171.670		171.670
**D	853		853
**D	690		690
**D	1.968		1.968
**D	34.431		34.431

Azionisti:

Azionisti in proprio:

188

Testie:

185

6

Pagina 3

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RI* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST	23.701		23.701
**D THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA	1.403		1.403
**D PARAMETRIC INTERNATIONAL EQUITY FUND	300.064		300.064
**D FUNDO DE SEGURANCA SOC GOV. DA REGIAO ADM. ESPECIAL DE	39.261		39.261
**D TAX - MANAGED INTERNATIONAL EQUITY PORTFOLIO	196		196
**D LOS ANGELES COUNTY EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION	95.417		95.417
**D SPDR MSCI ACWI IMI ETF	2.424		2.424
**D MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM	71		71
**D MERCER QIF CCF	2.260		2.260
**D MERCER UCITS COMMON CONTRACTUAL FUND	2.848		2.848
**D PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC	2.733		2.733
**D STATE STREET IRELAND UNIT TRUST	1.175		1.175
**D SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY	40.898		40.898
**D CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM	7.223		7.223
**D WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD	92.170		92.170
**D WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED EUROPE EQUITY FUND	181		181
**D SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST	6.717		6.717
**D SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT	539.039		539.039
**D MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR	10.202		10.202
**D UBS ETF	1.922		1.922
**D IBM 401K PLUS PLAN	142.669		142.669
**D SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF	99.565		99.565
**D SPDR STOXX EUROPE 50 ETF	6.400		6.400
**D MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F	103.938		103.938
**D SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND	3.493		3.493
**D SUNSUPER SUPERANNUATION FUND	1.672		1.672
**D THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND	5.034		5.034
**D THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN	9.897		9.897
**D FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND	10.113		10.113
**D FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND	5.982		5.982
**D HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND	13.714		13.714
**D PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE	3.323		3.323
**D MANAGED PENSION FUNDS LIMITED	5.576		5.576
**D DB X-TRACKERS	235.356		235.356
**D TD INTERNATIONAL INDEX FUND	3		3
**D CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	85.478		85.478
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL EQUITY ETF	3.346		3.346
**D AMERICAN CENTURY ETF TRUST-AVANTIS INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE	35.458		35.458
**D ARROWSTREET INTERNATIONAL EQUITY ACWI EX US TRUST FUND	537.965		537.965
**D AMERICAN BUREAU OF SHIPPING	247		247
**D XTRACKERS MSCI PUBLIC LIMITED COMPANY	14.565		14.565
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE ETF	1.960		1.960
**D FRANKLIN FTSE EUROPE TRUST - FRANKLIN FTSE ITALY ETF	10.780		10.780
**D FRANKLIN FTSE EUROPE EX U.K. INDEX ETF	4.212		4.212
**D FRANKLIN TEMPLETON ETF TRUST - FRANKLIN FTSE EUROPE HEDGED ETF	178		178

Pagina 4

DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

6

**D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

185

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Azionisti: 188 Teste: 3

Azionisti in proprio: 3 Azionisti in delega:

Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.
CONTRARI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D KAISER FOUNDATION HEALTH PLAN INC RETIREE HEALTH AND WELFARE PLA	4.002		4.002
**D CITY OF NEW YORK GROUP TRUST	65.870		65.870
**D ARROWSTREET (CANADA) GLOBAL ALL-COUNTRY FUND I	418.407		418.407
**D HARTFORD SCHROEDERS INTERNATIONAL MULTI-CAP VALUE FUND	7.997		7.997
**D WELLS FARGO BK DECL OF TRUST ESTABL INVEST FUNDS EMPLOYEE BEN TR	24.658		24.658
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND	6.892		6.892
11204 MINAFRA VITO	80	80	
11629 PIETRANTONIO FILOMENA MARIA	100	100	
6442 SCASELLATI SFORZOLINI GIUSEPPE			
DE* VIVENDI			
7653 BAVA MARCO GEREMIA CARLO			
Totale voti	56.850.000	1	56.850.000
Percentuale votanti %			
Percentuale Capitale %			

Totale voti 140.912.106
 Percentuale votanti % 19,728590
 Percentuale Capitale % 11,929294

Azionisti
 Azionisti in proprio: 3

188 Totale: 3
 Azionisti in delega: 185

Pagina 5

6 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
 RI.* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020


LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.
ASTENUTI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
11178 FERRERO ANDREA	71.475		71.475
**D STATE OF NEW MEXICO STATE INVEST COUNCIL	1.618		1.618
**D ISHARES ALLCOUNTRY EQUITY INDEX FUND	729.452		729.452
**D BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY N.A. INVESTMENT FUNDS FOR EMPLOYEE BENEFIT TRUSTS	3.312		3.312
**D DEVEL-EX-FOSSIL FUEL IND. FD B (FTDEVXFF)	1.151		1.151
**D SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	1		1
**D BLL AQUILA LIFE OSEAS EQUITY FUND	166.011		166.011
**D BLL AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY	12.322		12.322
**D BNYMFD BLK CONT EUR EQ TRCK FD INV	638		638
**D INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	4.800		4.800
**D ALLIANCEBERNSTEIN FUND	12.040		12.040
**D BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME I	186.923		186.923
**D ISHARES VII PLC	14.354		14.354
**D ISHARES III PUBLIC LIMITED COMPANY	33.595		33.595
**D BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F	52.020		52.020
**D STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS	1.059.133		1.059.133
**D ISHARES MSCI EAFE SMALL CAP ETF	694		694
**D ISHARES MSCI EUROPE SMALL-CAP ETF	8.681		8.681
**D ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	511.307		511.307
**D ISHARES CORE MSCI EAFE ETF	10.160		10.160
**D ISHARES CORE MSCI TOTAL INTERNATIONAL STOCK ETF	46.617		46.617
**D ISHARES CORE MSCI INTERNATIONAL DEVELOPED MARKETS ETF	1.284		1.284
**D CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY	13.732		13.732
**D INTERNATIONAL MONETARY FUND			

Totale voti 2.941.320
 Percentuale votanti % 0,411803
 Percentuale Capitale % 0,249005

Azionisti in proprio: 23
 Azionisti in delega: 0
 Teste: 0




Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

**Oggetto: Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.
NON VOTANTI**

Tot. Voti Proprio Delega

Cognome
Totale voti 0
Percentuale votanti % 0,000000
Percentuale Capitale % 0,000000

Azionisti in proprio:


0 Teste:
0 Azionisti in delega:

0 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
0 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
10151			
RL*	2.800.000	2.800.000	
RL*	18.210.000	18.210.000	
RL*	12.990.000	12.990.000	
10285			100
DE*	100		
10387	125.000	125.000	
11117	100	100	
11169	1.000	1.000	
11178			
**D	375		375
**D	200.586		200.586
**D	20.730		20.730
**D	147.631		147.631
**D	1.437.696		1.437.696
**D	37.507		37.507
**D	5.623		5.623
**D	44.392		44.392
**D	30.009		30.009
**D	217.300		217.300
**D	23.741		23.741
**D	89.864		89.864
**D	6.191		6.191
**D	1.252.661		1.252.661
**D	6.686		6.686
**D	21.670		21.670
**D	8.430		8.430
**D	44.755		44.755
**D	468		468
**D	32.321		32.321
**D	55.127		55.127
**D	15.790		15.790
**D	982		982
**D	28.678		28.678
**D	1		1
**D	839		839
**D	13.624		13.624
**D	37.261		37.261
**D	140.502		140.502
**D	127.776		127.776
**D	469.408		469.408
**D	11.563		11.563
**D	139.787		139.787
**D	46.580		46.580
**D	8.558		8.558

Pagina 8

15 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

112 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

123

Teste:

11 Azionisti in delega.

Azionisti:

Azionisti in proprio:

Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONI

Oggetto: Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
**D	37.586		37.586
**D	262.713		262.713
**D	3.378		3.378
**D	14		14
**D	141.218		141.218
**D	34.677		34.677
**D	62.957		62.957
**D	2.501		2.501
**D	48.819		48.819
**D	89.619		89.619
**D	111.385		111.385
**D	352.400		352.400
**D	48.267		48.267
**D	146.539		146.539
**D	394.065		394.065
**D	533.455		533.455
**D	2.448		2.448
**D	1		1
**D	9.211		9.211
**D	38.105		38.105
**D	1.202		1.202
**D	26.488		26.488
**D	6.777		6.777
**D	12		12
**D	9.709		9.709
**D	871		871
**D	91.877		91.877
**D	112.523		112.523
**D	566		566
**D	429		429
**D	20.550		20.550
**D	6.062		6.062
**D	19.280		19.280
**D	1.560		1.560
**D	21.249		21.249
**D	601		601
**D	5.268		5.268
**D	97.411		97.411
**D	500	500	
**D	1.000		1.000
**D	500		500
**D	900		900
**D	123.389		123.389
**D	400		400
**D	100.000		100.000

Pagina 9

15 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

112 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rimmessanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica


123 Teste:

11 Azionisti in delega:

Azionisti:

Azionisti in proprio:

11462
DE*
DE*
DE*
11566
11638
11718
GALEOTA SILVIO ANTONIO



Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.
FAVOREVOLI

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
11967 EREDE SERGIO	320.000		320.000
DE* HOLDING ITALIANA QUARTA SPA	100	100	
11992 ZABELLINI SERGIO			
6009 BANFI BARBARA (DELEGATO DI COMPUTERSHARE SPA-RAPPR.DESIGNATO EX ART. 135 UNDECIES TUF)	322.100		322.100
DE* ADREANI GIULIANO	133.804		133.804
DE* BERLUSCONI PIERSILVIO	4.353		4.353
DE* BIANCHI EMANUELA	1.940		1.940
DE* CALVANI PAOLO	116.500		116.500
DE* CANNATELLI PASQUALE	730		730
DE* CHIUSI ANDREA	400.000		400.000
DE* CONFALONIERI FEDELE GAETANO	2.283		2.283
DE* CONFALONIERI GIOVANNI YVES	12.822		12.822
DE* CRIPPA MAURO	3.881		3.881
DE* DELOGU ANDREA	6.726		6.726
DE* DI CHIO FEDERICO	19.000		19.000
DE* ERMOLLI BRUNO	126.647		126.647
DE* GIORDANI MARCO ANGELO	1.940		1.940
DE* LEONARDI MARCO	12.935		12.935
DE* LETTA GIAMPAOLO	7.306		7.306
DE* MOTTA LUIGI	7.000		7.000
DE* MUSOLINO MASSIMO	52.326		52.326
DE* NIERI GINA	3.881		3.881
DE* PAOLINI MARCO MANUELE	5.174		5.174
DE* POLONI LUCA	2.070		2.070
DE* PORTA MASSIMO	3.881		3.881
DE* PRINA PAOLO PIETRO	22.114		22.114
DE* QUERCY NICCOLO'	3.409		3.409
DE* RESTELLI GIORGIO	15.522		15.522
DE* SALA STEFANO	46.739		46.739
DE* SALEM ALESSANDRO	3.000		3.000
DE* SCABINI GIUSEPPINO	7.108		7.108
DE* SELLI STEFANO	20.330		20.330
DE* SOLE SIMONE	10.534		10.534
DE* STRAZIOTA PASQUALE	7.000		7.000
DE* TATARO MARIA ROSARIA	850.000		850.000
DE* ALLEANZA ASSICURAZIONI S.P.A.			
DE* PACINI LEON			
DE* CBM-INTERNATIONAL HOLDING S.C.S.			
DE* VITRO' ROLANDO			
DE* FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.			
DE* 6986	4.222.952		4.222.952
DE* 7926	521.803.991		521.803.991
DE*			

Totale voti

570.399.892

Percentuale votanti %

79,854607

Percentuale Capitale %

48,288739

Azionisti

123

TcsL


11 Azionisti in delega

Pagina 10

15 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

112 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)

RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica




Assemblea Straordinaria del 10 gennaio 2020

LISTA ESITO DELLE VOTAZIONE

Oggetto: **Proposta di modifica articoli della società incorporante MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. FAVOREVOLI**

Cognome	Tot. Voti	Proprio	Delega
---------	-----------	---------	--------



123 Azionisti
11 Azionisti in delega:

Pagina 11

15 DE* delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica
112 **D delega alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica (votazione effettuata alla postazione assistita)
RL* rappresentanza legale alla persona fisica sopra indicata con il numero della scheda magnetica

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

	Parziale	Totale
DELEGANTI E RAPPRESENTATI		
INDIANA PUBLIC RETIREMENT SYSTEM	638	
MEDTRONIC DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST	55.133	
FLORIDA BIRTH RELATED NEUROLOGICAL INJURY COMPENSATION ASSOCIATION	32.360	
PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIO 2 PRUDENTIAL QMA INTL DEVELOPED MRKTS INDEX FUND	839	
UMC BENEFIT BOARD, INC	13.624	
INVESCO STRATEGIC DEVELOPED EX US SMALL COMPANY ETF	630	
PS FTSEAFI EUSM UCITS ETF BNYMTCIL	6.610	
STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKE AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	398.170	
PS FR DEVEL MARK EX US SMALL PORT	10.464	
PS SP INTL DEVEL QUALITY PORTFOLIO	2.523	
PS FTSE LO BT EQ WT PORT	3.007	
AMERICAN ELECTRIC POWER SYSTEM RETIREE MEDICALTRUST FOR CERTAIN UNION EMPLOYEES	37.261	
AMERICAN ELECTRIC POWER MASTER RETIREMENT TRUST	140.502	
BNYMTD RM GLOBAL HIGH ALPHA FUND	127.776	
BNYMTD RAMAM WORLD RECOVERY FUND	469.408	
ELEMENTS INTERNATIONAL SMALL C	1.033	
ALLIANCEBERNSTEIN FUND	4.800	
LYX FTSE EUR MIN VAR UC ETF	24.460	
STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN BANK LUXEM	83.988	
MUL-LYXOR ITALIA EQUITY PIR DR	20.604	
LYXOR MSCI EMU SMALL CAP EU	172.453	
MUF LYXOR FTSE ITALIA MID CAP	2.388.876	
COL FIRST STATE INVT LTDAS RE FOR CMMONWLTH SPECIALST FD 43 C/O ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC RICHIEDENTE:GOLDMAN GOVERNMENT OF NORWAY RICHIEDENTE:CBNY SA GOVERNMENT OF NORWAY	8.149.278	
NORGES BANK RICHIEDENTE:CBNY SA NORGES BANK	92.306	
TASPLAN SUPERANNUATION FUND. RICHIEDENTE:CBNY-TNRBSG NAB ACF TASPLAN SUPER	69.812	
BLACKROCK AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME 1 RICHIEDENTE:NT BLACKROCK AUTHORISED CONTRA	12.040	
CBOSC-CBGS-WGSS07 RICHIEDENTE:CITIBANK NA HONG KONG SA CBOSC ATF OSF-WGSS07	11.563	
CFSIL - COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 22 RICHIEDENTE:CBHK S/A CFSIL COMMONWEALTH GL SF 22	139.787	
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS CONTRIBUTORY PENSION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	76.255	
CFSIL - COMMONWEALTH GLOBAL SHARE FUND 23 RICHIEDENTE:CBHK S/A CFSIL COMMONWEALTH GL SF 23	46.580	
CFSIL ATF CMLA INTERNATIONAL SHARE FUND RICHIEDENTE:CBHK SA CFSIL-ATF CMLA INTL SHS	8.558	
CFSIL RE COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 10 RICHIEDENTE:CBHK-CFSIL RE CFS INVEST FD 10	37.586	
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT FUND 63 RICHIEDENTE:NT COLONIAL FIRST STATE INVEST	262.713	
FIRST QUADRANT SBI LP RICHIEDENTE:MORGAN STANLEY AND CO. LLC	3.378	
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT MASTER TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	13.915	
FORD MOTOR COMPANY OF CANADA, LIMITED PENSION TRUST RICHIEDENTE:NT NT1 15% TREATY ACCOUNT CLIE	9.603	
GLOBAL BOND FUND WAYCROSSE INC RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	41.614	
IRISH LIFE ASSURANCE RICHIEDENTE:CBLDN S/A IRISH LIFE ASSURANCE CO	1.072	
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	58.733	
VANGUARD INTERNATIONAL SMALL COMPANIES I AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	37.507	
LEGAL AND GENERAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME RICHIEDENTE:NT LEGAL AND GENERAL AUTHORISE	291	
LEGAL AND GENERAL COLLECTIVE INVESTMENT TRUST RICHIEDENTE:CBNY-LEGAL & GEN COLL INV TRST	7.543	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI
Straordinaria

1
A
C
C
F
F
C
C
C
C
C
C
F
F
F
F
C
A
C
C
C
C
C
C
C
C
C
A
F
F
C
F
F
F
F
F
F
F
F
F
C
C
C
C
C
F
C
C
C

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Straordinaria	
LEGAL AND GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 1.2%PCT TREA	206.585		1	C
LEGAL AND GENERAL GLOBAL EQUITY INDEX FUND RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 1.2%PCT TREA	1.542			C
LEGAL AND GENERAL ICAY RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	16.167			C
LEGAL AND GENERAL INTERNATIONAL INDEX TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 UKDU UCITS 1.2%PCT TREA	20.897			C
LEGAL AND GENERAL INVESTMENT MANAGEMENT RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERAL	3.198			C
LGPS CENTRAL AUTHORISED CONTRACTUAL SCHEME RICHIEDENTE:NT NTC-LGPS CENTRAL AUTHORISED	10.000			C
LOCKHEED MARTIN CORPORATION MASTER RETIREMENT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	99.703			C
LOS ANGELES CITY EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	47.502			C
VANGUARD GLOBAL QUANTITATIVE EQUITY FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	5.623			F
MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUITY AND BENEFIT FUND OF CHICAGO RICHIEDENTE:NT MUNICIPAL EMPLOYEES' ANNUIT	8.685			C
NATIONAL WESTMINSTER BANK PLC AS TRUSTEE OF KES STRATEGIC INVESTMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 1.2% TREATY ACCOUNT CLI	7.616			C
NEW ZEALAND SUPERANNUATION FUND LEVEL RICHIEDENTE:NT NEW ZEALAND SUPERANNUATION	24.616			C
NORTHERN TRUST GLOBAL INVESTMENTS COLLECTIVE FUNDS TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	470.214			C
NTGI-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD EX-US INVESTABLE MARKET INDEX FUND - NON LENDING RICHIEDENTE:NT NT0 NON	10.734			C
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION OF COLORADO RICHIEDENTE:NT PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT	14			F
SENTINEL INTERNATIONAL TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	19.494			C
SIM GLOBAL BALANCED TRUST. RICHIEDENTE:NT NT0 NON TREATY CLIENTS	3.392			C
STATE OF IDAHO ENDOWMENT FUND INVESTMENT BOARD RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	78.865			C
STATE OF UTAH SCHOOL AND INSTITUTIONAL TRUST FUNDS TRUST FUNDS RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX L	32.246			C
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPER F AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	44.392			F
STATE STREET GLOBAL ADVISORS GROSS ROLL UP UNIT TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 IEDU UCITS 15 PCT TREAT	11.450			C
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET BEROEPSVERVOER OVER DE WEG RICHIEDENTE:NT GS0 EU/NORWAY	141.218			F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF RICHIEDENTE:NT GS0 EU/NORWAY	34.677			F
STICHTING PGGM DEPOSITARY RICHIEDENTE:CBLDN SA STICHTING PGGM DEPOSITARY	18.990			C
UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT LEND	62.957			F
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP INDEKS I RICHIEDENTE:NT GS1 TREATY/NON TREATY TAX L	21.773			C
VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJEGLOBAL SMALL CAP FLERKAKTOR RICHIEDENTE:NT GS1 15% TREATY ACCOUNT LEND	16.641			C
WEST YORKSHIRE PENSION FUND RICHIEDENTE:NT NTC - WEST YORKSHIRE PENSI	2.501			F
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	1.696			C
ACADIAN LEVERAGED DIVERSIFIED ALPHA EQUITY FUND RICHIEDENTE:JP MORGAN CLEARING CORP.	38.093			C
UBS ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	853			C
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC ACADIAN DIVERSIFIED ALPHA RICHIEDENTE:UBS SECURITIES LLC-CLIENT SEGREGATED	27.459			C
BATTELLE MEMORIAL INSTITUTE RICHIEDENTE:NT NT0 TREATY/NON TREATY TAX C	48.819			F
RIVER AND MERCANTILE GLOBAL HIGH ALPHA FUND LEVEL I RICHIEDENTE:NT NT2 TREATY ACCOUNT CLIENTS	89.619			F
THE HEALTH FOUNDATION RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	111.385			F
THE LEVERHULME TRUST RICHIEDENTE:NT NT0 15% TREATY ACCOUNT CLIE	352.400			F


RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Straordinaria	
1	
C	
C	
C	
C	
C	
C	
C	
C	
F	
C	
C	
C	
C	
C	
C	
C	
C	
F	
C	
C	
F	
F	
C	
C	
C	
F	
F	
F	
F	
F	

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI	Parziale	Totale
SSGA SPDR ETFS EUROPE II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	40.898	
CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1	
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	7.223	
VANGUARD INVESTMENTS II COMMON AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	9.211	
VANGUARD INVESTMENTS COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	38.105	
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE INDEX ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.202	
THE WELLINGTON TR COM NATIONAL ASS MULT COLLECT INV F AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	26.488	
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	92.170	
WISDOMTREE DYNAMIC CURRENCY HEDGED EUROPE EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	181	
PRUDENTIAL RETIREMENT INSURANCE AND ANNUITY COMPANY AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	6.777	
WSSP INTERNATIONAL EQUITIES TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	89.864	
SSGA RUSSELL FD GL EX-US INDEX NONLENDING QP COMMON TRUST AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	6.717	
SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	539.039	
MSCI EAFE PROV SCREENED INDEX NON - LENDING COMMON TR AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	10.202	
UBS ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.922	
IBM 401K PLUS PLAN AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	142.669	
OREGON PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	12	
COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	9.709	
SPDR S&P WORLD (EX-US) ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	99.565	
SPDR STOXX EUROPE 50 ETF AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	6.400	
MSCI EAFE SMALL CAP PROV INDEX SEC COMMON TR F AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	103.938	
ABU DHABI RETIREMENT PENSIONS AND BENEFI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	49.109	
SPDR S+P WORLD EX AUSTRALIA FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.493	
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	1.672	
SUNSUPER SUPERANNUATION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	871	
BLACKROCK AM SCH AG OBO BIFS WORLD EX SW SMALL CAP EQ INDEX F AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	33.595	
THE TRUSTEES OF BP PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.034	
THE TRUSTEES OF CONOCOPHILLIPS PENSION PLAN AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	9.897	
FAMILY INVESTMENTS CHILD TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	10.113	
FAMILY INVESTMENTS GLOBAL ICVC FAMILY BALANCED INT FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	5.982	
HSBC AS TRUSTEE FOR SSGA EUROPE EX UK EQUITY TRACKER FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	13.714	
STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	52.020	
FLEXSHARES MORNINGSTAR DEVELOPED MARKETS EX-US FACTOR TILT INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	4.497	
VANGUARD INV FDS ICVC-VANG FTSE DEV WOR LD EX - UK EQ IND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	91.877	
VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	112.523	
VANGUARD INV FUNDS ICVC-VANGUARD FTSE GLOB ALL CAP IND FUND AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	566	
PUBLIC AUTHORITY FOR SOCIAL INSURANCE AGENTE:STATE STREET BK.TR.,BOSTON	3.323	

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Straordinaria	
1	
C	
F	
C	
F	
F	
F	
F	
C	
C	
F	
F	
C	
C	
C	
C	
F	
F	
C	
C	
C	
C	
C	
C	
F	
A	
C	
C	
C	
C	
C	
A	
C	
F	
F	
F	
C	



F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE	Parziale	Totale	RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
			Straordinaria	
DELEGANTI E RAPPRESENTATI				1
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND	55.127		F	
LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC	6.320		C	
STEWARDSHIP FOUNDATION	1.696		C	
BCT POOLED INVESTMENT FUND SERIES SMARTEUROPEAN EQUITY FUND	59.389		C	
1135 APG DME STCK SEL	2.821.088		C	
LOCORR DYNAMIC EQUITY FUND	15.790		F	
PB SSGA INTL EQ TAX	2.852		C	
BNP PARIBAS EQUITY - FOCUS ITALIA AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	650.100		C	
SUBSIDIZED SCHOOLS PROVIDENT FUND	126.600		C	
GRANT SCHOOLS PROVIDENT FUND	4.647		C	
WESPATH FUNDS TRUST	982		F	
DEP QF SSGA NONUS EQUITY B2	6.408		C	
DEP QF SSGA NONUS EQUITY H1	4.765		C	
THE CARL VICTOR PAGE MEMORIAL FNDN	28.678		F	
MARANIC II LLC .	6.547		C	
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN	6.943		C	
SHELL CANADA 2007 PENSION PLAN 400	1.151		A	
PGEF PG E QUALIFIED PANAGORA EAFE	17.900		C	
FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES AGENTE:BNP PARIBAS 2S-PARIS	1.016.918		C	
SAEF SCE PANAGORA QUAL	35.200		C	
POWERSHARES PUREBETA FTSE DEVELOPED EX NORTHAMERICA PORTFOLIO	55		C	
BLL AQUILA LIFE OSEAS EQUITY FUND	1		A	
BLL AQUILA LIFE EUROPEAN EQUITY	166.011		A	
IQ 50 PERCENT HEDGED FTSE EURO ETF	291		C	
DEUTSCHE XTRK MSCI EMU HDG EQ ETF	1.978		C	
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION	27.668		C	
USBK AHAI RHUMBLINE ADVISERS	3.052		C	
PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	1		C	
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM .	1		F	
		37.786.849		F
GALEOTA SILVIO ANTONIO	100.000	100.000		F
JORIO VINCENZO	1.000	1.000		F
LE MASNE DE CHERMONT CAROLINE - PER DELEGA DI VIVENDI	0 56.683.301	56.683.301		C
MINAFRA VITO	80	80		C
MONTAGNA CARLO	100	100		F
OSIO GIAMPAOLO CESARE	125.000	125.000		F
PACINI LEON - PER DELEGA DI CDM INTERNATIONAL HOLDING S.C.S.	0 4.222.952	4.222.952		F
PASSAROTTI PATRIZIA ALESSANDRA - PER DELEGA DI FANTONI MARIANGELA	0 100	100		F
PIETRANTONIO FILOMENA MARIA	100	100		C
ROSCIO EUGENIO - PER DELEGA DI ROSCIO FEDERICA GIUDITTA ROSCIO SIMONA CATERINA DE ANGELI MARISA	500 500 900 1.000	2.900		F F F E

RISULTATI ALLE VOTAZIONI	
Straordinaria	
1	
	F
	C
	C
	C
	C
	F
	C
	C
	C
	C
	F
	C
	C
	C
	C
	A
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	C
	F
	F
	F
	F
	C
	F
	F
	F
	E

F: Favorevole; C: Contrario; A: Astenuto; 1: Lista 1; 2: Lista 2; -: Non Votante; X: Assente alla votazione; N: Voti non computati; R: Voti revocati; Q: Voti esclusi dal quorum

ELENCO PARTECIPANTI

NOMINATIVO PARTECIPANTE

DELEGANTI E RAPPRESENTATI

SCASSELLATI SFORZOLINI GIUSEPPE

- PER DELEGA DI

VIVENDI

VITRO' ROLANDO

- PER DELEGA DI

FINANZIARIA D'INVESTIMENTO FININVEST S.P.A.

ZAMBELLINI SERGIO

Parziate	Totale
0	
56.850.000	56.850.000
0	
521.803.991	521.803.991
100	100



RISULTATI ALLE VOTAZIONI Straordinaria	
	1
	C
	F
	F

Legenda:

1 Proposta di modifica articoli della società incorporante
MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.

A large, stylized handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'MEDIAGROUP' at the top and 'MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.' at the bottom. The signature is written in a cursive, flowing style.

La presente copia composta di n. 356
facciate è conforme all'originale
regolarmente firmato e si rilascia oggi.
Milano li, 16 GENNAIO 2020

A large, stylized handwritten signature in black ink, written over the text and seal.

MINUTES OF THE GENERAL EXTRAORDINARY MEETING
REPUBLIC OF ITALY

On sixteenth of January two thousand and two
16/1/2020

In Milan, via Paleocapa no. 3.

Before me Arrigo Roveda, notary public with offices in Milan, Milan Notarial Board, the following person appeared:

Mr:

- FEDELE CONFALONIERI, born in Milan (MI) on 6 August 1937, domiciled for the office in Milan (MI), via Paleocapa no. 3, as Chairman of the Board of Directors of

“MEDIASET S.P.A.”

with registered office in Milan, Via Paleocapa n. 3, with share capital of EUR 614,238,333.28, paid-in, Milan-Monza-Brianza-Lodi Companies Register number, tax code and VAT number 09032310154, an Italian company, whose personal identity I am certain, who asked me to complete the minutes of the shareholders' meeting of the company, which took place in my presence, on the day

10 (ten) January 2020 (two thousand and twenty)

in Cologno Monzese, viale Europa n. 46, minutes that I have recorded as follows:

“Since it is 11.01 a.m. and Dr. Fedele Confalonieri has assumed the chairmanship of the company's meeting convened today, in this place and at 11 a.m., he asks me, notary, to draw up the minutes.

I hereby acknowledge the following:
the Chairman first:

- recalled that the call notice of today's meeting was published on 22 November 2019 on the company's website and was made available at the “Emarket Storage” storage mechanism. On 23 November 2019, the call notice was published in the newspapers “Il Sole 24 Ore” and “New York Times” with the following

AGENDA:

1. Proposal to amend articles 1, 13, 15, 40, 42 and 43 of the proposed version of the Articles of Association and articles 4, 5, 6, 7, 8, 11 and 13 of the “*Terms and conditions for special voting shares*” (and article 1 of Annex 1 thereto), which will be adopted by the absorbing company MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. following the completion of the cross-border merger by acquisition of Mediaset S.p.A. and Mediaset España Comunicación S.A. into Mediaset Investment N.V., as well as paragraph 6 of the “*Terms and conditions for the initial allocation of special voting shares*”.

- announced that in addition to the Chairman, the following directors were present:

- Pier Silvio Berlusconi, Deputy Chairman and Chief Executive Officer;
- Marina Brogi,
- Andrea Canepa,
- Raffaele Cappiello,
- Costanza Esclapon De Villeneuve,

- Giulio Gallazzi,
- Marco Giordani,
- Francesca Mariotti,
- Gina Nieri,
- Danilo Pellegrino,
- Niccolò Querci,
- Stefano Sala,
- Carlo Secchi,

as well as the following statutory auditors:

- Mauro Lonardo, President,
- Francesca Meneghel,
- Ezio Maria Simonelli,

while the director Marina Berlusconi is absent.

The Chairman provided the following information:

- all documentation relating to the item on the agenda has been filed and made available to the public within the terms and in the manner provided for by the current legislation.

This documentation shall be attached to the minutes as an integral and substantial part thereof;

- the notifications of intermediaries for the purposes of participation in this meeting of qualified persons have been made in accordance with the relevant provisions in force;

- the Shareholders' Meeting, authorised for this purpose, has verified the compliance of the proxies of those present, in accordance with current legislation and with articles 12 and 14 of the Articles of Association and the company has made available at the registered office and on its website the form to confer proxies and voting instructions;

- Computershare S.p.A. has been appointed as designated representative.

The designated representative was granted 35 proxies for 2,233,055 shares;

- the shareholders' meeting is held in a single call and is therefore constituted since the shareholders representing more than one fifth of the share capital are present.

The Chairman announced that Vivendi S.A. was attending the meeting, holder of 340,245,513 (three hundred and forty-four million two hundred and forty-five thousand five hundred and thirteen) shares (equal to 28.80% of the share capital, 29.90% net of treasury shares), of which 113,533,301 (one hundred and thirteen million five hundred and thirty-three thousand one) shares (equal to 9.61% of the share capital, 9.98% net of treasury shares, the "Vivendi Shareholding") in the name of Vivendi itself, and number 226,712,212 (two hundred and twenty-six million seven hundred and twelve thousand two hundred and twelve) (equal to 19.19% of the share capital, 19.92% net of treasury shares, the "Simonfid Shareholding") held in trust by Simon Fiduciaria S.p.A.

As already noted at the shareholders' meeting held on 4 September, in the opinion of the Board of Directors and of the Chairman of the shareholders' meeting, as far as may be necessary, neither Vivendi nor Simon Fiduciaria were entitled to exercise the administrative rights attached to all the shares purchased by Vivendi because the latter has purchased them, and holds them, in breach of:

(i) the specific commitments undertaken also towards Mediaset by way of

the agreement signed on 8 April 2016 concerning, among other things, the transfer of Mediaset Premium S.p.A., and

(ii) the mandatory provisions of the law referred to in Article 43 Tusmar (the Consolidated text on radio and audiovisual media services), as ascertained by AGCOM (the Italian Communications Guarantee Authority) by Resolution No 178/17/CONS of 18 April 2017.

The Chairman wished to point out that, in the Company's opinion, the effects of these breaches were still continuing, also taking into account developments in proceedings arising from the non-performance of the agreement and from the Simonfid Shareholding's held in trust. Therefore, in the opinion of the company, neither Vivendi nor Simon Fiduciaria can participate in the company's meetings.

The company also noted that on 31 August 2019, the Court of Milan upheld the appeal filed by Vivendi, ordering, with reference to the shareholders' meeting of 4 September 2019, *"to admit the 113,533,301 shares held directly by Vivendi S.A., equal to 9.61% of the share capital of Mediaset S.p.A. and 9.99% of the voting rights, as well as to allow Vivendi S.A. to vote at the shareholders' meeting and exercise all administrative rights relating to the number of shares 9.61%"*.

The Court also clarified that Vivendi's position was examined in light of the fact that both AGCOM (by resolution no. 178/17/CONS) and the Court of Milan (by an interim measure issued in the course of proceedings with General Docket No. 50173/2018) paralysed the exercise of the rights relating to the Simon Fiduciaria Shareholding and in particular the voting rights.

The Chairman announced that this was a central element, from which it clearly emerged that, according to the Court, the exercise of voting rights for 19.19% of the shares by Vivendi through its trustee Simon Fiduciaria was paralyzed until the settlement of the pending lawsuit (General Docket No. 50173/2018) and therefore Vivendi could participate in today's meeting precisely because Simon Fiduciaria was not attending. Failure to do so would violate the prohibition laid down in Article 43 of Tusmar.

It should also be noted that, on 9 January 2020, in response to the request to the President of the Regional Administrative Court for interim measures made by Vivendi on 2 January 2020 for the suspension of AGCOM Resolution No. 178/17/Cons, the Lazio Regional Administrative Court (TAR) rejected this request, setting the in chambers hearing on 15 January 2020 for discussion sitting as a panel.

The Chairman then announced that since, in the opinion of the Board of Directors, and in his opinion, as Chairman of the Shareholders' Meeting, as far as it may be relevant, no elements that would change the factual situation existing on 4 September emerged, and having the Simon Fiduciaria representative appeared this morning, he was not allowed to take part in the meeting's activities, following delivery of the note which the Chairman read and which was

transcribed:

"We refer to the communication pursuant to article 83-sexies of Legislative Decree no. 58 of 24 February 1998 sent to the undersigned company (the "Company" or "Mediaset") upon Ersel Sim S.p.A.'s request of 7 January 2020 concerning 226,712,212 Mediaset shares held by Vivendi S.A. ("Vivendi") and registered in the name of Simon Fiduciaria as trustee (the

“Fiduciary Shareholding”).

The Mediaset’s Board of Director, which met today, assessed Simon Fiduciaria’s position in light of, among other things:

(a) the elements and circumstances occurring prior to 4 September, as summarised in the letter which was delivered to Simon Fiduciaria on that date and which are fully referred to herein. These include the Court of Milan’s order of 23 November 2018 (General Docket No. 50173/2018), subsequently confirmed by order of 17 January 2019 (General Docket no. 57492/2019) and the Court of Milan’s order of 31 August 2019 (General Docket no. 33508/2019);

(b) events occurring after 4 September:

(i) in the General Docket No. 50173/2018 proceedings brought by Simon Fiduciaria before the Court of Milan against our Company;

(ii) in the preliminary ruling C-719/18 pending before the European Court of Justice, including the arguments contained in the Opinion of Advocate General M. Campos Sánchez-Bordona delivered on 18 December 2019;

(c) in the General Docket Nos. 33508/2019 and 40058/2019 proceedings brought by Vivendi and Simon Fiduciaria pursuant to article 2378 of the Italian Civil Code before the Court of Milan for the annulment of some of the resolutions passed by the shareholders’ meeting of Mediaset on 18 April 2019, joined by the Court of Milan by order of 6 December 2019;

(d) in the General Docket Nos. 48580/2019 and 48880/2019 proceedings brought, respectively, by Vivendi and Simon Fiduciaria pursuant to article 2378 of the Italian Civil Code before the Court of Milan for the annulment and suspension of the resolutions passed by the shareholders’ meeting of Mediaset on 4 September 2019, joined by the Court of Milan by order of 11 October 2019 and the orders issued by the Court of Milan in the context of the related interim proceedings on 6 December 2019;

(e) in the appeal filed by Vivendi with a request for interim measures to the President of the Regional Administrative Court submitted to the Lazio Regional Administrative Court on 2 January 2020 for the suspension of AGCOM resolution no. 178/17/Cons and for the decision by which, on 9 January 2020, the Lazio Regional Administrative Court, in the person of its President, rejected the above request, setting the in chambers hearing on 15 January 2020 for discussion sitting as a panel.

*** * ***

On the basis of the above-mentioned evaluations and with the support of its legal advisors, the Board of Directors of Mediaset:

- considering that the objections already raised previously against Simon Fiduciaria as holder of the fiduciary shareholding pursuant to Article 83-septies of Legislative Decree No. 58 of 24 February 1998 concerning the exercise of administrative rights relating to that fiduciary shareholding are standing;

- by a majority vote (with one director abstaining) resolved, with exclusive reference to today’s Shareholders’ Meeting and without prejudice to any other rights or objections to which it may be entitled in the exercise of its management powers:

(i) to oppose Simon Fiduciaria’s request to exercise the voting rights relating to the fiduciary shareholding;

(ii) *not to allow Simon Fiduciaria to attend the meeting;*
(iii) *to communicate, as far as necessary, the above decisions to the Chairman of the Shareholders' Meeting in order to allow him to exercise the prerogatives reserved to him.*

In order to comply with the principle of equal information, in addition to the specific rules on the subject, the above decisions are also disclosed to the market by means of a press release.

As far as necessary, I would like to point out that these decisions have been taken by me as Chairman of the Shareholders' Meeting, who here states that he agrees with the assessments of the Board of Directors”.

The Chairman then announced that 334 representatives with voting rights of 714,253,318 ordinary shares, equal to 60.467038% of the 1,181,227,564 shares making up the share capital, all of which are eligible to vote, are participating, either in person or by proxy, in the opening of the meeting.

It therefore stated that the Shareholders' Meeting, duly convened, is validly constituted in accordance with the law and the Articles of Association and may pass resolutions on the item on the agenda.

He reported that the Company has received no requests to be added to the agenda of the Shareholders' Meeting or proposals for resolutions on items already on the agenda pursuant to Article 126-bis of the Consolidated Law on Finance (TUF).

He acknowledged that the Company received on 20 December 2010 a letter from Vivendi containing remarks about the MFE plan and the proposed resolution submitted to today's Shareholders' Meeting and a complaint to the Board of Statutory Auditors pursuant to Article 2408 of the Italian Civil Code. The company shared the contents of the letter in a press release issued on 22 December 2019 and published the entire letter on its website on the same date.

The Board of Directors responded to the letter by a press release dated 23 December 2019.

The Board of Statutory Auditors prepared the report pursuant to and for the purposes of Article 2408 of the Italian Civil Code, which was published on the company's website, at the “Emarket Storage” storage mechanism, as well as at the registered office, on 8 January 2020.

The Chairman gave the floor to the Chairman of the Board of Statutory Auditors, Mauro Lonardo, who read out the following intervention:

“I state that on 20 December 2019 the Board of Statutory Auditors received a letter also addressed to the Board of Directors, qualified by the shareholder Vivendi S.A. also as a formal complaint of reprehensible actions pursuant to Article 2408 of the Italian Civil Code as shareholder of Mediaset S.p.A., also addressed for information to CONSOB.

I remind all shareholders that pursuant to Article 2408 of the Italian Civil Code, “Any shareholder may bring a complaint for actions that he or she deems reprehensible to the Board of Statutory Auditors, which must take the complaint into account in its report to the Shareholders' Meeting.

If the complaint is made by many shareholders representing ... (as in the case at end - ed.) one fiftieth in companies that rely on the risk capital market, the Board of Statutory Auditors must investigate the actions complained of without delay and present its conclusions and any proposals to the shareholders' meeting;”

Hence the activity carried out by the Board of Statutory Auditors as of 20 December and making this report available for this Shareholders' Meeting, subject to a press release, on the Company's website and this intervention at the Shareholders' Meeting in order to "present its conclusions" on the activity carried out as expressly required by Article 2408 of the Italian Civil Code.

I would remind you that the "reprehensible actions" are serious irregularities committed by the directors which may consist of:

- . violations of the law, of the articles of association or of the principles of good administration;*
- . or inadequacy of the organizational, administrative and accounting structure;*
- . or management irregularities.*

For a better understanding of the actions reported as potentially reprehensible and for the sake of transparency towards all shareholders, the Complaint submitted by the shareholder Vivendi concerns both certain aspects of the decision-making process relating to the merger plan between Mediaset, Mediaset España Comunicación S.A. and Mediaset Investment N.V. and the procedures underway for amending said plan. In particular, the Complaint criticizes:

i) the correctness and completeness of the Explanatory Report of the Board of Directors of Mediaset S.p.A. on the proposed resolution pursuant to articles 2377, paragraph 8, and 2502, paragraph 2, of the Italian Civil Code, published on 5 December 2019 in view of the Shareholders' Meeting convened for 10 January 2020;

ii) the correctness and compliance with the law of the decision-making process followed by the Board of Directors, with regard to, among other things, the information and assessment of the personal interests of certain directors pursuant to Article 2391 of the Italian Civil Code, and to the compliance with the rules set forth in Article 2497-ter of the Italian Civil Code, in connection with the decisions of the Board of Directors referred to in the Complaint;

(iii) the correctness and compliance with the law of the procedures that Mediaset S.p.A., Mediaset España Comunicación S.A. and Mediaset Investment N.V. intend to follow in order to amend the MFE articles of association in the context of the Merger (hereinafter, the "Amendment").

For a better understanding of the range of action of the Board of Statutory Auditors, it should be noted that the complaint pursuant to Article 2408 does not imply an assessment on the merits by the Board of Statutory Auditors of the actions reported by a shareholder, thus replacing the judges in existing proceedings, but an assessment of the existence of reprehensible actions of the directors, according to the definition of reprehensible actions given above.

For further information, I would like to remind you that according to the current rules of conduct of the Board of Statutory Auditors of listed companies, "[i]he Board of Statutory Auditors monitors compliance with the law and the articles of association. The function of supervising compliance with the law and the Articles of Association consists in verifying the compliance of corporate documents and resolutions of the corporate bodies with the laws, regulations, provisions of the Articles of Association and codes

of conduct with which the company has stated to comply” (see “Rules of conduct of the Board of Statutory Auditors of listed companies”, rule Q.3.2). It should also be noted that “[t]he supervision of the diligent conduct of the directors does not consist in a control on the merits of the advisability and convenience of the directors’ management choices, but only concerns the aspects of substantial legality of the choices themselves and the verification of the correctness of the directors’ decision-making process.

To this end, the Board of Statutory Auditors, on the basis of the information received, shall ensure that the directors have, when taking board of directors resolutions, acquired the appropriate information and put in place the precautions and preventive checks normally required for a choice of that type, made in those circumstances and in those ways.

Conclusions of the Board at the Mediaset Shareholders’ Meeting.

As indicated in the introduction, pursuant to Article 2408, I am called on behalf of the Board of Statutory Auditors to represent the conclusions to the Shareholders’ Meeting, it being understood that the report made available on the website contains analytical evidence of the reasons underlying the final assessments.

The checks carried out on the individual points, analytically described in the report on the file of this meeting, carried out in the light of the regulatory framework at the time and currently in force and on the basis of the information available to date, have not revealed any reprehensible actions in relation to the Report drawn up by the Board of Directors of Mediaset pursuant to Article 125-ter TUF nor, more generally, in relation to the Merger which is the subject of the present meeting.

The Board of Statutory Auditors does not, therefore, currently have any proposals to present to the Mediaset shareholders’ meeting.

Finally, it should be noted that the following events occurred after the filing of the report and its publication the night before yesterday:

1) documents supplementing the complaint have been received from the shareholder Vivendi as a result of the notary Prof. Reviglione’s note on the merger procedure underway.

The Board of Statutory Auditors believes that such note does not change its final assessment of the facts already reported.

2) on the evening of 9 January, the President of the Regional Administrative Court of Lazio delivered his decision rejecting Vivendi’s urgent request of 2 January 2020, which the Board of Statutory Auditors had reported in its report (para. B.3, p. 8).

The operative part and the reasons of the decision, which rejects Vivendi’s request, do not lead to make changes to the conclusions reached by the Board in that report”.

The Chairman then added:

- that, in order to meet the technical and organisational requirements of the work, a number of company employees and independent contractors attend the shareholders’ meeting, including the secretary of the Board of Directors, Ms Emanuela Bianchi, who will assist him during the meeting;
- that experts and representatives of the auditing firm were allowed to attend the meeting, also via closed-circuit television connection;
- that the audio and video recording of the meeting is made for the sole purpose of facilitating the drafting of the meeting’s minutes of and

documenting what is transcribed therein.

This and further information can be found in the personal data protection policy document posted at the entrance.

He also specifies that all data, as well as audio and video recordings, will be kept, together with the documents produced during the meeting, at Mediaset S.p.A.'s Corporate Affairs Department.

The Chairman gave the floor to Emanuela Bianchi to provide certain information required under current legislation:

Ms. Emanuela Bianchi stated:

- that the share capital amounts to Euro 614,238,333.28 (six hundred and fourteen million two hundred and thirty-eight thousand three hundred and thirty-three point twenty-eight), divided into 1,181,227,564 (one billion one hundred and eighty one million two hundred and twenty-seven thousand five hundred and sixty-four) ordinary shares with a par value of Euro 0.52 (zero point fifty-two) each;

- that as of today the subject that directly or indirectly holds more than 3% of the share capital of Mediaset S.p.A. is as follows:

- Silvio Berlusconi indirectly through Fininvest S.p.A. number 521,803,991 (five hundred twenty-one million eight hundred three thousand nine hundred ninety-one) of shares equal to 44.175 % (forty-four point one hundred seventy-five per cent).

The Consob's website also reports:

- Vivendi S.A. number 340,245,513 (three hundred and forty million two hundred and forty-five thousand five hundred and thirteen) of shares equal to 28.80% (twenty-eight point eighty percent), of which number 113,533,301 (one hundred and thirteen million five hundred and thirty-three thousand three hundred and one) equal to 9.61% (nine point sixty-one percent) with voting rights and number 226,712,212 (two hundred and twenty-six million seven hundred and twelve thousand two hundred and twelve) equal to 19.19% (nineteen point nineteen percent) whose voting rights are exercised by Ersel Sim S.p.A.;

- that as of today the company holds 44,283,164 (forty-four million two hundred eighty-three thousand six hundred and four) non-voting treasury shares, equal to 3.66% (three point sixty-six percent) of the share capital.

The Secretary reported that the following will be attached to the minutes of the meeting and will be available to those present:

- a list with the names of the shareholders attending the Shareholders' Meeting, either in person or by proxy, complete with all the data required by Consob, indicating the number of shares for which the intermediary has notified the issuer pursuant to Article 83-sexies of the Consolidated Law on Finance (TUF);

- the list of persons who voted in favour, voted against, abstained or stated they would not vote or left before a vote, whether it was to be cast by show of hands or electronically, and the related number of shares held.

A summary of the interventions will also be included in the minutes of the Shareholders' Meeting, indicating the names of those present, the answers given and any statements with comments.

Without prejudice to what has already been said in relation to the position of Simon Fiduciaria S.p.A. and Vivendi S.A., the Chairman formally requested that the participants in the shareholders' meeting state their lack of

entitlement to vote in accordance with current law provisions.

No statement is made.

The Chairman specified that, for reasons functional to the proper conduct of the meeting, wireless connection systems and mobile phones may not be used at the premises where the meeting is held.

He stated that the voting will take place by using a special “radiovoter” remote control, whose instructions have been delivered together with the documentation made available to the participants.

He then gave the floor again to Mrs Emanuela Bianchi to explain how the vote was to be conducted.

Ms Emanuela Bianchi informed that upon registration, each person entitled to vote received a “radiovoter” in which his/her identification code and the related shares held are stored. The “radiovoter” is for strictly personal use and also serves as a pass for accessing the premises where the meeting is held. During the meeting, each participant will be able to leave the meeting room by placing the assigned “radiovoter” to one of the readers specially prepared for the detection of access to the meeting room and handing over the “radiovoter” to the surveillance personnel.

Upon returning to the room, the participant, after collecting the “radiovoter”, shall approach the assigned “radiovoter” to one of the readers specially prepared for access detection. This will entail detecting its “presence” in the computer system.

The vote will take place as follows:

the opening and closing of each vote shall be indicated by lighting, green for the opening and red for the closing, respectively.

Once the vote is open, each participant may cast their vote by typing:

green button - favourable,

red button - opposite,

yellow button - abstained.

The vote may not be validly cast before the opening of the vote. During voting, the vote can be repeated by re-selecting one of the above buttons. The vote is confirmed by pressing the “ok” button.

Those who do not cast any vote or do not confirm their vote will be considered as non-voting. In case of technical problems relating to the functioning of the “radiovoter”, the participants can contact the staff at the appropriate station. At the end of each vote, the Chairman will announce the results, which will be shown on the screen.

Holders of proxies who wish to cast different votes within the total number of shares represented must go to the “assisted voting” station.

It should be noted that the voting procedure for resolutions on the agenda will be electronic, unless otherwise proposed by the Chairman, while other votes will be taken by show of hands or by roll call.

In the latter case, those against and/or abstaining must communicate their name, the name of the delegating subject (if any) and the number of shares represented on their own behalf and/or by proxy.

Voters can verify their vote by going to the appropriate voting station.

The Chairman took the floor again and, before moving on to the discussion of the item on the agenda, announced that the request to speak could be made to the Secretary of the Board, Ms Emanuela Bianchi.

Shareholders will be given the floor in the order in which they submit their

requests to speak.

In order to encourage the widest participation of shareholders in the discussion, the maximum duration of each intervention, on each item on the agenda, may not exceed five minutes and any replies may not exceed three minutes.

At the end of the interventions, questions will be answered, by suspending the meeting's activities if necessary.

The shareholder Marco Bava objected to this point.

The Chairman clarified that the questions received in writing, pursuant to article 127-ter of the Italian Consolidated Law on Finance (TUF), were answered before the Shareholders' Meeting by publishing on the company's website the document distributed to each of the persons entitled to vote at the beginning of the meeting.

The text of the questions and answers is attached under **-A-**.

The Chairman then moved on to the discussion of the item on the agenda under **Item 1: Proposal to amend Articles 1, 13, 15, 40, 42 and 43 of the proposed version of the Articles of Association and Articles 4, 5, 6, 7, 8, 11 and 13 of the "Terms and conditions of special voting shares" (and Article 1 of Annex 1 thereto), which will be adopted by the incorporating company MFE - MEDIAFOREUROPE N.V. following the completion of the cross-border merger by incorporation of Mediaset S.p.A. and Mediaset España Comunicación S.A. into Mediaset Investment N.V., as well as paragraph 6 of the "Terms and conditions for the initial allocation of special voting shares"**.

The shareholder Marco Bava took the floor and pointed out that Vivendi's letter was on the website but not among the documentation distributed.

He asked that it be read together with the notes to which the Chairman of the Board of Statutory Auditors referred.

The Secretary of the Board of Directors Emanuela Bianchi pointed out to the shareholder Bava and to the other shareholders that the Chairman had not yet completed his communications.

The Chairman took the floor again and read out the following text:

"We have convened today's general extraordinary shareholders' meeting in order to make the amendments to the proposed MFE articles of association which, also on the basis of the Court of Milan's request, seem appropriate for the governance of the European holding company that would favour a prompt implementation of our pan-European plan. We care too much about this plan to insist on individual provisions which, although legitimate in our opinion, have been the subject of observations.

The objective today, with the approval of the amendments to the articles of association, is to continue with the implementation of our pan-European industrial plan, with a view to rediscovering those dimensions which, given the global competition in the new media, will ensure us a competitive role in the relevant countries and the European contest.

As you know, Mediaset has long been an active member of various associations (ACT, "European Media Alliance", EGTA) within which, together with other European broadcasters - leaders in their respective countries - we have analysed the various development aspects and have concretely verified the existence of possible synergies and common investment opportunities.

On these tables, a notion has clearly emerged: the “size of the business” (“the size”) of media operators counts more and more in the competitive dynamics of each individual country:

- *all the main “new competitors” (Netflix, Google, Amazon, Facebook, etc.) manage businesses with international activities relying on synergies of scale and scope. The main pay TV operator (Sky) is also part of a group with international activities, through a European structure;*
- *all (or most) of our main suppliers (scripted and non-scripted content producer, US major, etc.) manage international activities (Fox, Universal, Warner, Endemol-Banijai, etc.);*
- *all of our customers (media agencies) have been running their businesses on an international basis for some time now.*

In our industry the only operators left with a local dimension are free television broadcasters. For this reason, as early as 2015 (well before Vivendi’s participation in our share capital) we started to study whether it would be possible to create value by moving from the local to a more international and pan-European dimension.

The experience, for example, of the European Media Alliance is and remains an interesting experience and a good laboratory for ideas and exchange of ideas at the highest level.

The Alliance is developing different areas of work, e.g. in content, technology, digital signal transmission and advertising.

The Alliance is also a research laboratory for possible forms of integration between broadcasters in Europe. Within this experience, the possibility of integrating operators in different countries in Europe to reach a scale that can put them on an equal competitive footing with the large American OTTV operators is increasingly emerging in the broadcasting sector.

The problem that is obvious to everyone today arises when the projects identified have to be implemented.

Without a complete alignment of interests between the operators, the process that seeks to obtain concrete advantages becomes cumbersome, based on negotiation; in fact, impossible to complete in the time and form that the digital industry and the evolution of our market require at this time.

It is increasingly evident that the necessary competitive leap can only take place with forms of governance that can solve the problem of alignment of interests between the various shareholders, so that they can compete differently, more incisively, quickly and proactively, in the current competitive environment.

Hence, the announcement on 7 June 2019 of the launch of MFE and the subsequent Italian and Spanish meetings on 4 September 2019.

This merger transaction has a strong industrial motivation, as also highlighted by studies by Mckinsey, BCG and PWC that at different stages of this study path helped us to define the medium-term strategic plan and to qualify the potential benefits in terms of opportunities and savings.

The establishment of MFE - Media For Europe represents a first, essential step, that cannot be postponed, towards a wider potential pan-European potential that will multiply the economic and value benefits for all shareholders.

Hence the choice to position the holding company listed in Holland. To facilitate the aggregation in the future of other European operators as

neutral and - given the many precedents - considered favourably by international investors in relation to legal certainty and protection of the minority shareholders.

In general terms, pan-European integration will allow

- *to achieve a perfect alignment of interests between all shareholders and stakeholders;*
- *to consolidate a wider scale of business to pursue opportunities that today are not within the reach of individual local activities;*
- *the adoption of a more efficient operating model that can free resources to invest in core activities and enable growth;*
- *the strengthening of content leadership both in terms of local productions and the acquisition of international rights;*
- *to have more financial resources available to make dimensionally adequate investments in important and key areas for future development such as: technology, data, ott (over the top), dtc (direct to consumer), etc.;*
- *to be able to define technological and regulatory standards at supranational level;*
- *to increase the attractiveness of talent in key areas such as: technology, content, advertising, etc.;*
- *to be able to evaluate contiguous business opportunities (e.g. e-commerce, etc.) that today would not have sufficient market on a local scale;*
- *to design a new ecosystem of rules, evidently European, that allows national champions to grow beyond country borders in economic terms, while at the same time continuing to feed culture, content and local information. Stronger companies will then be able together to face the heavy costs of competitive international productions with the big overseas competitors;*
- *it is clear that when we talk about the ecosystem, we cannot ignore the removal of regulatory asymmetries with the over the top, which is now an integral part of the agenda of the new European Commission.*

All these objectives are also on the agenda of one of our shareholders (Vivendi) who today, instead of applauding and encouraging this process, would like to prevent us from obtaining, through a series of pretentious legal actions, the industrial benefits of the pan-European transaction and all the possible advantages for all shareholders in the medium term.

And it does all this in obvious conflict of interest, trying to stall the company (of which it is a shareholder) with the sole intention of pursuing subjective goals and objectives that are in contempt of the company and of all shareholders, both Italian and Spanish.

About 4 years have passed since the signing of the binding agreement for the transfer of Premium. 3 and a half years since they unilaterally decided not to comply with the agreement and just over 3 years since their climb on Mediaset, in breach of the TUSMAR.

After all this time, we still have not figured out what Vivendi's goal was. Financial? Industrial? From December 2016 until today we have never had the pleasure of receiving any industrial proposal on their part that would have a minimum level of feasibility.

No idea, project, partnership proposals that could make the company stronger and more profitable for the benefit of all shareholders.

At a time when the question arises as to why the traditional European media are unable to address the dynamics of a market increasingly dominated by American giants, we have to spend time and resources in endless lawsuits against those who, in blatant conflict of interest, have the sole objective of destroying value and not allowing a competitor to grow.

We hope that soon the Court of Milan and the Public Prosecutor's Office can shed light on what happened between June 2016 and December 2016, if only to close a conflicting chapter in the history of our company.

Almost four months after the last meeting we meet again, as I said at the beginning, to approve an amendment to the proposed articles of association of MFE that improves in several ways the rights of minority shareholders. And I repeat, the amendments were indicated by the Court of Milan and we immediately presented them with an open mind.

A similar meeting will be held in Spain in about a month.

In the meantime, however, the market is progressing, our competitors are changing their competitive positioning and we are forced to fight in the courtrooms. What Vivendi proposes is not an alternative industrial plan but a scenario of immobility that risks, by taking away our energy from the plan, to lead us to decline.

I conclude by saying that companies can grow and build work if they move, if they grow, if they develop, if they invest. Immobile and shackled companies destroy value and employment. We rebel against those who want a Mediaset in trouble, that becomes a land of conquest. We want Mediaset to play a leading role in the new European competition market and we will fight with all the weapons at our disposal to achieve this goal”.

The Chairman invited Mrs Bianchi to read out the documents relating to the item on the agenda.

Dr Rolando Vitro', representative of the shareholder “Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A.”, took the floor. In view of the fact that all the documentation has been filed in accordance with the law and published on the company's website and is available to those present, he proposed that it should not be read.

The proposal of the shareholder “Finanziaria d'Investimento Fininvest S.p.A.”, put to the vote by a show of hands, was approved by a majority vote. The shareholder Marco Bava abstained.

The Chairman invited Ms Emanuela Bianchi to read out the proposal for a resolution on item 1, contained on page 32 of the report, which had been distributed and projected on the screen.

“The meeting

resolved

1. to approve, pursuant to and for the purposes of Article 2377(8) and Article 2502(2) of the Italian Civil Code, the following amendments to the common plan for the cross-border merger by incorporation of ‘Mediaset S.p.A.’ and ‘Mediaset España Comunicación, S.A.’ into ‘Mediaset Investment N.V.’, as follows (which, following the merger becoming effective, will take the name “MFE - MEDIAFOREUROPE N.V.”), a company incorporated under Dutch law entirely and directly controlled by “Mediaset S.p.A.”, with registered office in Amsterdam (Netherlands) and main office in viale Europa 46, 20093 Cologno Monzese (Milan - Italy), registered in the Dutch companies register under no. 70347379, a plan approved by the

general extraordinary shareholders' meeting of Mediaset S.p.A. on 4 September 2019, as shown in the minutes of the notary Arrigo Roveda of Milan on 5 September 2019 index no. 54665/20368, a resolution registered in the companies register of Milan Monza-Brianza Lodi on 6 September 2019; more precisely, to approve the amendments to the clauses of the proposed version of the articles of association of Mediaset Investment N.V. (which will take the name "MFE - MEDIAFOREUROPE N.V."), attached as Annex 2 to the draft merger plan (the "**Proposed Articles of Association**"), to the clauses of the "Terms and Conditions of Special Voting Shares", attached as Annex 5 to the merger plan (the "**The SVS's Terms and Conditions**"), and to the clauses of the "Terms and Conditions for the initial allocation of Special Voting Shares A - Mediaset" and of the "Terms and Conditions for the initial allocation of Special Voting Shares A - Mediaset España", attached as Annex 3 and Annex 4 respectively to the merger plan, concerning:

- (i) the elimination of the Qualified Shareholding Obligation and the Contractual Obligation, together with the sanction mechanisms provided for in case of their breach, by the proposed Articles of Association, by the "Terms and Conditions of Special Voting Shares" as well as by the "Terms and Conditions for the initial allocation of Special Voting Shares A - Mediaset" and by the "Terms and Conditions for the initial allocation of Special Voting Shares A - Mediaset España", with consequent amendment of Articles 13, 42 and 43 of the proposed Articles of Association and Articles 4.4, 5.3, 6.3, 7.3, 8.4, 11.1(d) and (e) and Article 1.1. Annex 1 of the "Terms and Conditions of Special Voting Shares" and paragraph 6 of the "Terms and Conditions for the initial allocation of Special Voting Shares A - Mediaset" and of the "Terms and Conditions for the initial allocation of Special Voting Shares A - Mediaset España";
- (ii) the amendment of the definition of "acting in concert" provided for in Article 1.1 of the proposed Articles of Association, with the consequent amendment of the first paragraph of the same article;
- (iii) the elimination of the agreed threshold for mandatory public offerings (set at 25% of voting rights), as set forth in Article 43 of the Proposed Articles of Association, with the consequent amendment of Article 43 (42 new text) of the Proposed Articles of Association;
- (iv) the elimination of the enhanced majorities provided for in the Proposed Articles of Association in relation to the appointment and dismissal of directors and to the amendment of the Articles of Association, with the consequent amendment of Articles 15.2, 15.6 and 40.1. of the Proposed Articles of Association, as well as the introduction of an enhanced majority in the case of resolutions concerning the introduction of clauses similar in content to those proposed for elimination under points (i) and (iii) above;
- (v) the elimination of the liquidated damages clause provided for in Article 13 of the "Terms and Conditions of Special Voting Shares", with consequent amendment of the same article,

all as shown in the text of the report of the board of directors, filed at the company's registered office and published on the company's website on 5 December 2019, which illustrates in comparative form the text of the Proposed Articles of Association and of the "Terms and Conditions for Special Voting Shares" and of the "Terms and Conditions for the initial allocation of Special Voting Shares A - Mediaset" and of the "Terms and

Conditions for the initial allocation of Special Voting Shares A - Mediaset España”, attached to the plan approved on 4 September 2019 and, in bold in the adjacent column, the proposed amendments that are to be made.

All other terms and conditions, as approved by the general extraordinary shareholders’ meeting of 4 September 2019 and set out in the common cross-border merger plan and in the Directors’ report approved by the Board of Directors on 7 June 2019, remain unchanged;

2. *to grant the Board of Directors, and on its behalf to the Chairman pro tempore in office, to the Vice-Chairman and Managing Director pro tempore in office, as well as to the Director Marco Giordani, severally from each other, each with the power to replace special representatives, all the necessary powers to perform this resolution, also confirming, to the extent necessary, the powers granted to them by resolution of 4 September 2011. in order to bring about the merger, in compliance with the provisions of the law and of the common cross-border merger plan, with the power - in particular - to verify and ascertain that each of the conditions precedent referred to in the common cross-border merger plan has been fulfilled or waived, where applicable, and to issue and execute documents, statements and communications in relation to that circumstance, to establish the effects of the merger, to draw up and execute instruments and documents in general and to do everything necessary or even only appropriate for the successful completion of the transaction itself”.*

The Chairman opened the discussion.

Any interventions in English will be accompanied by a simultaneous translation to facilitate the understanding of the participants.

Caroline Le Masne De Chermont, representative of the shareholder Vivendi S.A., took the floor and read the text of the intervention whose transcription is attached under -B-.

Giuseppe Scassellati Sforzolini, also representative of the shareholder Vivendi S.A., then took the floor and asked that the opinions mentioned in the report of the Board of Statutory Auditors on page 9 be made available to shareholders.

Then the shareholder Marco Bava took the floor, who believed that the issue has been badly handled from a legal point of view. He stressed that there is no change in the merger plan but a new merger plan.

The proposed amendments alter the original design of the merger.

He believed there is a boomerang risk and proposed to maintain the status quo regulated by the Gasparri Law. By going to Holland, there is a risk of being swallowed up by Vivendi. He therefore suggested to find an agreement to be reached with the other party. That would help new alliances.

The Chairman suspended the meeting in order to draft answers to the questions put.

At 12.34 p.m., the Chairman reopened the meeting and announced that there were 334 entitled to vote representing, in person and by proxy, 714,253,318 ordinary shares, equal to 60.467038% of the 1,181,227,564 shares making up the share capital, all admitted to vote.

The Shareholders’ Meeting therefore continued to be validly constituted.

In response to the shareholders, the Chairman once again reiterated that the proposed resolution is aimed at implementing the recommendations made by the Court of Milan. As already mentioned several times, the proposed

resolution does not concern the approval of a merger, but the amendment of certain provisions of the proposed articles of association and of the “*Terms and conditions of special voting shares*”, annexed to the merger plan approved on 4 September.

This said, he noted that:

(a) with regard to the opinions that Vivendi requests to be published, it is not for the shareholders’ meeting to take such a decision, since they are internal documents of the company that are relevant to the decision-making process of the board of directors, as noted in the report of the board of directors;

(b) as regards Vivendi’s letter, this was promptly published on the company’s website on 22 December 2019.

Vivendi’s intervention expresses mere opinions which, as such, are to be respected but which, in turn, should be respectful of the facts. And the facts are these:

(a) Vivendi is blatantly in default with regard to the agreement entered into on 8 April 2016;

(b) Vivendi has purchased the shares in breach of the above agreement, which contains a stand still obligation;

(c) Vivendi purchased the shares in breach of Article 43 Tusmar;

(d) Vivendi is in conflict of interest not only because it is a competitor, but above all because it wants for itself the pan-European integration plan that the merger is intended to pursue;

(e) it is precisely this conflict that makes it say, under the pretext of protecting the minority, that it has proposed a balanced governance for MFE, which is instead a governance designed for its own benefit, with the aim of paralysing the company’s growth plans forever.

The shareholder Marco Bava asked to be allowed to respond.

He could not understand why, while the parties stated to be willing to come to an agreement, there is no agreement.

He expressed his personal willingness to facilitate, pro bono, this agreement and described, as an example, what happened in Telecom.

However, it is necessary, in advance, to resolve any different positions between shareholders within the majority shareholder.

Fighting Vivendi is a very big risk.

Once the discussion ended, the Chairman invited the shareholders to vote on the above proposed resolution, using the “radiovoter”.

He announced that, at the beginning of the voting process, 334 shares, equal to 60.467038% of the share capital, were present or represented by proxy and holding 714,253,318 shares, all of which were allowed to vote.

It is 12.41 p.m. and the voting begins.

The Chairman announced that the voting was closed and announced the results.

The proposed resolution was approved by a majority with:

- 570,399,892 votes in favour, equal to 79.859607 % of the shares admitted to vote and 48.288739 % of the share capital;

- 140,912,106 votes against, equal to 19.728590% of the shares admitted to vote and 11.929294 % of the share capital;

- 2,941,320 abstained, equal to 0.411803% of the shares admitted to vote and 0.249005 % of the share capital.

As there were no other topics to discuss and no one else asked to speak, the

Chairman declared the meeting closed at 12:43 a.m., thanking all those present”.

=&=

The following was attached:

- the explanatory report of the Board of Directors on the proposal on the agenda of the general extraordinary shareholders’ meeting under **-C-**;
- the list of participants indicating all the shareholders involved under **-D-** indicating the number of shares represented;
- the documentation relating to the results of the vote under **-E-**.

The votes against and abstentions were verified electronically.

The party exempted me from reading the annexes.

This document, written partly by electronic system by a person I trust and partly written by me on seven sheets for twenty-five sides, read by me to the party and signed at 10.55 am.

FEDELE CONFALONIERI

ARRIGO ROVEDA seal